

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

309° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 24 GIUGNO 2003

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	8
2 ^a - Giustizia	»	12
3 ^a - Affari esteri	»	33
5 ^a - Bilancio	»	39
7 ^a - Istruzione	»	44
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	48
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	101
10 ^a - Industria	»	108
11 ^a - Lavoro	»	116
12 ^a - Igiene e sanità	»	142

Commissioni riunite

4 ^a (Difesa) e 12 ^a (Igiene e sanità)	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

Commissione speciale

Materia d'infanzia e di minori	<i>Pag.</i>	156
--	-------------	-----

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	162
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	166
Sul ciclo dei rifiuti	»	211
Infanzia	»	213
Mitrokhin	»	229

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	231
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	238
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	»	246

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	247
-------------------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 4^a e 12^a RIUNITE**4^a (Difesa)****12^a (Igiene e sanità)**

MARTEDÌ 24 GIUGNO 2003

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 12^a Commissione
TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(452) MELELEO ed altri. – Riordinamento della sanità militare

(1917) Delega al Governo per il riordino del Servizio sanitario militare

(1935) NIEDDU ed altri. – Norme in materia di riforma del Servizio sanitario militare e delega al Governo per la definizione delle consistenze organiche dei singoli gradi

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente TOMASSINI ricorda come già da tempo la 4^a Commissione sia impegnata nell'esame dei disegni di legge sul riordino del Servizio sanitario militare e comunica che a seguito della nuova assegnazione del provvedimento alle Commissioni congiunte 4^a e 12^a, anche la Commissione Igiene e Sanità non farà mancare il suo apporto costruttivo. Rende noto che, il relatore per la Commissione Difesa si rimette a quanto da lui già dichiarato nella seduta di quella Commissione del 25 marzo.

Il senatore SALZANO, relatore per la 12^a Commissione, osserva che l'attuale modello della sanità militare è inadeguato al ruolo delle forze armate nella società attuale. Rileva che l'innovazione è, in questo settore, necessaria al fine di arrecare benefici alla collettività attraverso una proficua cooperazione tra i sistemi sanitari civile e militare, potendo una buona sanità militare, tra l'altro, svolgere un'opera preziosa contro i rischi del terrorismo biologico, chimico e nucleare.

Sottolinea che l'A.S. n. 1917 di iniziativa governativa reca una delega al Governo, mentre gli altri due disegni di legge stabiliscono norme direttamente operative, pur prevedendo entrambi, in ogni caso, l'emanazione

zione di regolamenti attuativi, con l'eccezione, per quanto riguarda l'A.S. n. 1935, della definizione delle consistenze organiche del personale appartenente al Servizio, dei limiti di età, delle permanenze e delle procedure di avanzamento, definizione che è ivi demandata ad uno o più decreti legislativi.

Osserva che nel disegno di legge di iniziativa governativa i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega sono posti dall'articolo 2. Tuttavia essi dovrebbero ritenersi integrati con la ricognizione dei compiti del Servizio in esame, operata dal precedente articolo 1; l'alinnea dell'articolo 2, inoltre, fa riferimento anche alla finalità della «valorizzazione» dei compiti del Servizio.

Mette in evidenza il fatto che uno dei profili principali della disciplina di delega sia rappresentato dalla costituzione di un unico servizio interforze – che assorbe gli attuali servizi, relativi a ciascuna Forza armata (ivi compresa l'Arma dei carabinieri) (articolo 2, comma 1, lettera b)), in tale ambito – prevedendo l'articolazione del medesimo in due livelli, uno centrale e uno facente capo ad ognuna delle Forze suddette.

Rileva che al vertice del livello centrale è previsto l'Ispettorato della sanità militare, con compiti di direzione tecnica, logistica e amministrativa, di pianificazione e coordinamento delle attività, di ripartizione e gestione delle risorse umane e strumentali, posto alle dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa. Osserva che la normativa di delega del medesimo articolo 2, comma 1, lettera b)) stabilisce una procedura di approvazione da parte di quest'ultimo, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, di alcuni atti dell'Ispettorato. Nota che dall'Ispettorato dipendono direttamente la rete ospedaliera militare, i centri medico – legali, il reparto sanitario di intervento rapido, nonché gli Istituti menzionati ai numeri 1.3) e 1.4) (della citata lettera b)) – Istituti che vengono anch'essi ridefiniti in base a criteri di accorpamento –, mentre l'indirizzo e il coordinamento delle attività degli organi del Servizio presso ciascuna Forza armata (sempre ivi compresa l'Arma dei carabinieri) sono affidati ad una relativa Direzione di sanità, posta alle dipendenze del rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata (ovvero del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri), con dipendenza funzionale dall'Ispettorato centrale.

Alla Direzione fanno capo: gli organi sanitari di grande unità; i centri specializzati di preminente interesse di Forza armata; le infermerie di corpo e le unità sanitarie campali o imbarcate.

Il relatore nota che, riguardo agli ufficiali del Servizio, la disciplina di delega (articolo 2, comma 1, lettera c)) prevede l'istituzione di uno o più ruoli unificati «del Corpo sanitario militare», nei quali confluiscono: quelli normali e speciali degli ufficiali dei Corpi sanitari delle Forze armate; il comparto sanitario del ruolo tecnico-logistico degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Rileva inoltre che tale accorpamento non è destinato a mutare la consistenza organica complessiva degli ufficiali delle Forze armate né, in ogni caso, determinare oneri aggiuntivi.

Il relatore osserva che le disposizioni concernenti il trasferimento degli ufficiali nei ruoli unificati, il reclutamento dei medesimi, le dotazioni organiche dei singoli gradi, le permanenze, le modalità di avanzamento, le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni annue per ciascun grado sono destinate ad essere definite «in armonia» con quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i vincoli normativi stabiliti in materia di assunzione del personale. Rileva che invece, per quanto riguarda i sottufficiali, viene prevista l'istituzione del ruolo sanitario dei marescialli in servizio permanente e di quello corrispondente relativo ai sergenti (articolo 2, comma 1, lettera *d*): in fase di prima applicazione, si prevede l'inserimento in tali ruoli, su domanda, dei sottufficiali delle Forze armate in possesso di titolo professionale nell'ambito sanitario oppure di specializzazione conseguita presso le medesime amministrazioni militari. Ricorda inoltre che la disciplina di delega reca, in materia, principi e criteri direttivi analoghi a quelli già ricordati con riferimento agli ufficiali.

Rileva come la lettera *e*) dell'articolo 2, comma 1, del disegno di legge, ponga il principio della cooperazione del Servizio in oggetto con quello sanitario nazionale, confermando le attuali norme sulle procedure per la determinazione dei contenuti degli accordi contrattuali.

Mette in evidenza la disposizione contenuta nella lettera *f*), secondo cui la disciplina di delega definisce alcune fattispecie in cui il Ministero della difesa può recedere in via unilaterale dalle convenzioni concluse, ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 304, con le aziende sanitarie o con gli altri soggetti individuati nella legge medesima, mentre le lettere *g*) e *i*) stabiliscono, per il Servizio in esame, i principi della collaborazione, nei settori della ricerca e della formazione, con le università e gli istituti scientifici e del raccordo con le strutture sanitarie del Corpo della Guardia di finanza. La lettera *h*) conferma – fatte salve le esigenze dell'Amministrazione della difesa –, osserva il relatore, la facoltà degli ufficiali del Corpo sanitario militare di svolgere l'attività libero-professionale, nonché di stipulare convenzioni con il Servizio sanitario nazionale per esigenze e secondo modalità definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con quello della difesa.

Il relatore ricorda inoltre che la delega deve essere esercitata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge (secondo le procedure definite nell'alea dell'articolo 2, comma 1), mentre eventuali decreti integrativi e correttivi possono essere adottati entro due anni dall'entrata in vigore di quelli base (comma 2 dell'articolo 2).

Riguardo all'A.S. n. 452, il relatore ricorda che il Capo I stabilisce la costituzione di un Servizio sanitario militare interforze, secondo un'articolazione di livelli in parte analoga a quella del disegno di iniziativa governativa. Tra le differenze, segnala quella relativa agli ospedali militari e ai centri medico – legali, i quali nell'A.S. n. 452 (articolo 5) fanno capo alla competente amministrazione di ciascuna Forza armata. Rileva che i Capi II e III dell'A.S. n. 452 recano norme sul personale sanitario militare (tra

cui la possibilità, per gli ufficiali, di esercizio dell'attività libero-professionale e di stipulare convenzioni con il Servizio sanitario nazionale), sui ricoveri (nelle strutture sanitarie militari), sulla facoltà, per il Ministero della difesa, di ricorrere a convenzioni con soggetti pubblici o privati (per soddisfare esigenze od obiettivi del Servizio in oggetto).

Riguardo all'A.S. n. 1935 (articoli 3-6), il relatore rileva come anche questo preveda la costituzione di un unico servizio interforze, in cui la distribuzione delle competenze e delle strutture tra il livello centrale e quello di singola Forza armata è analoga a quello del disegno di legge delega governativo.

Tra le misure riguardanti il personale del servizio (articoli 7-10), segnala: la delega, già menzionata, per la definizione delle consistenze organiche del personale appartenente al Servizio, dei limiti di età, delle permanenze e delle procedure di avanzamento – con l'istituzione di un unico ruolo degli ufficiali in servizio permanente del Corpo sanitario militare –; l'attribuzione di un'indennità pensionabile al personale militare da intendere appartenente al Servizio in oggetto, ai fini di equiparare il medesimo a quello del Servizio sanitario nazionale, la possibilità per gli ufficiali del Corpo sanitario militare di svolgere l'attività libero-professionale.

Osserva, infine, che l'articolo 11 concerne le prestazioni sanitarie delle relative strutture militari, mentre l'articolo 13 disciplina le convenzioni che può stipulare il Ministero della difesa, con soggetti pubblici o privati, in materia sanitaria.

Il senatore MASCIONI deplora l'assenza ingiustificata del rappresentante del Governo.

Il presidente TOMASSINI ne prende atto e comunica che il Governo sarà presente in fase di discussione generale.

Interviene il senatore PERUZZOTTI per osservare che il problema della riforma della sanità militare, lungamente attesa dall'intero settore, era già stato affrontato senza esiti apprezzabili nelle passate legislature. Insiste sull'opportunità della fissazione di precisi limiti temporali in ordine all'*iter* procedurale dei provvedimenti in titolo allo scopo di pervenire alla loro approvazione definitiva entro la legislatura in corso, pur considerando l'evidente complessità del problema. Conclude invitando le Commissioni riunite a valutare altresì l'opportunità di procedere a delle audizioni specifiche di soggetti competenti sulla materia, allo scopo di acquisire i necessari elementi informativi ai fini di un esame ponderato della riforma in oggetto.

Interviene quindi il senatore MELELEO, ponendo l'accento sulla necessità di pervenire ad una sollecita approvazione della riforma del servizio sanitario militare. Osserva inoltre che i provvedimenti all'esame delle Commissioni riunite presentano evidenti analogie e suggerisce di considerare attentamente l'opportunità di costituire un apposito comitato ristretto

allo scopo sia di procedere ad un esame ponderato ed analitico delle problematiche ad essi sottese, sia di pervenire ad una riforma realmente efficace e rispondente alle esigenze del settore.

Il presidente TOMASSINI osserva che l'apporto della 12^a Commissione sarà costruttivo e stimolerà la rapidità e l'efficienza dei lavori. Comunica che la discussione generale verrà ripresa dopo il 9 luglio e che nel frattempo sarà convocato un Ufficio di Presidenza congiunto.

Il presidente TOMASSINI dichiara quindi chiusa la seduta.
Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 24 GIUGNO 2003

278^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 15,10

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE avverte che la relazione integrativa sui disegni di legge costituzionale nn. 1014 e connessi, in materia di revisione dell'articolo 68 della Costituzione, sarà svolta dal senatore D'Onofrio in apertura della seduta della Commissione convocata per domani, alle ore 15.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1472) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte*, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri. Rinvio in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 25 febbraio 2003

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il senatore VILLONE, a nome del suo Gruppo, esprime il consenso sul disegno di legge in titolo e sulla proposta del relatore di completarne tempestivamente e positivamente l'esame in Commissione.

Il senatore PETRINI ribadisce il favore per un rapido esame del disegno di legge, affinché sia di nuovo sottoposto al voto dell'Assemblea.

Non essendovi altre richieste di intervento in discussione generale, il presidente PASTORE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore di martedì 1° luglio.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(340) CADDEO ed altri. – *Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(363) ROLLANDIN ed altri. – *Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo*

(911) MULAS ed altri. – *Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo*

(1913) CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – *Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo»*

(1929) DATO. – *Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo*

(2068) CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – *Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il relatore MALAN ricorda i contenuti delle proposte legislative in esame. In particolare, il disegno di legge n. 340, dei senatori Caddeo e altri, prevede un'ulteriore circoscrizione elettorale, in modo da favorire la possibilità che sia eletto al Parlamento europeo anche un candidato nella Regione Sardegna, attualmente penalizzata dalla preponderanza demografica della Regione Sicilia, con la quale condivide la V circoscrizione. Il disegno di legge n. 911, dei senatori Mulas e altri, persegue lo stesso obiettivo, prevedendo che i seggi assegnati alla circoscrizione insulare siano riservati, rispettivamente, nella misura di otto alla Sicilia e due alla Sardegna. Inoltre, il disegno di legge n. 363, di iniziativa dei senatori Rollandin e altri, propone due circoscrizioni riservate alla Regione Valle d'Aosta e alla Provincia autonoma di Bolzano.

Il disegno di legge n. 1913, di iniziativa del Consiglio regionale del Molise, a sua volta propone una revisione generale delle circoscrizioni, prevedendo che esse coincidano con i territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e che almeno un seggio sia riser-

vato a ciascuna delle ventuno circoscrizioni. I restanti seggi sarebbero attribuiti in proporzione alla popolazione. Il disegno di legge prevede anche l'incompatibilità con alcune cariche pubbliche e modifiche al sistema di presentazione delle liste, nonché il principio della preferenza unica, coerente con un numero elevato di circoscrizioni elettorali. Sostanzialmente identica alla precedente è la proposta contenuta nel disegno di legge n. 1929, presentato dalla senatrice Dato, mentre il n. 2068, d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna, corrispondente agli altri appena citati per quanto concerne le circoscrizioni elettorali e la disciplina delle preferenze, tuttavia non tratta il tema delle incompatibilità. Esso, inoltre, reca una specifica disposizione di garanzia per la rappresentanza della Sardegna nel Parlamento europeo.

Il presidente PASTORE dà conto della richiesta di discutere in Assemblea il disegno di legge n. 340, dalla seduta del 3 luglio, nel tempo riservato alle proposte di iniziativa dell'opposizione. Tale circostanza pone la questione della sorte dei disegni di legge connessi, dal momento che il disegno di legge n. 340 riguarda un aspetto particolare, quello della rappresentanza della Regione Sardegna al Parlamento europeo, e non assorbe quindi tutti i temi trattati dalle altre iniziative.

Il senatore VILLONE considera improprio che l'indicazione da parte dei Gruppi di opposizione di discutere in Assemblea il disegno di legge n. 340 abbia effetti di trascinamento per gli altri disegni di legge, uno dei quali presentato da senatori della maggioranza e due da parte di Consigli regionali. A suo avviso, si dovrebbe chiarire se, secondo il Regolamento, la richiesta dei Gruppi di opposizione riguarda il prodotto dei lavori svolti in Commissione ovvero l'iniziativa politica di quei Gruppi. A tal fine, sarebbe opportuno rimettere la questione alla Giunta per il Regolamento.

Il senatore PETRINI rammenta che nel passato la facoltà dei Gruppi di opposizione di chiedere che un disegno di legge fosse discusso in Assemblea, portò a risultati anche paradossali, poiché furono sottoposti all'Aula testi approvati dalla maggioranza in Commissione del tutto difformi dall'originaria proposta dell'opposizione. Un rischio, questo, che tuttavia non sarebbe possibile prevenire, dato che la maggioranza potrebbe comunque modificare la proposta in occasione della discussione in Assemblea. Si convenne sul punto, ricorda, che per i disegni di legge indicati dai Gruppi dell'opposizione non si dovrebbero seguire regole diverse da quelle previste per la normale attività legislativa. Ciò premesso, ritiene opportuno chiedere un chiarimento ai competenti organi del Senato, sottolineando che il disegno di legge n. 340 affronta la questione di un particolare isolamento e dell'assenza di rappresentanza della Regione Sardegna, una condizione a suo parere del tutto distinta da quella di altre Regioni (ad esempio il Molise), la cui rappresentanza presso il Parlamento europeo sarebbe comunque assicurata, sia pure di riflesso, da candidati eletti in Regioni limitrofe. Si dovrebbero mantenere distinti, prosegue, il problema di

un riordino generale delle circoscrizioni elettorali in vista del progressivo allargamento dell'Unione europea e delle conseguenti modifiche nella composizione del Parlamento e la questione specifica che riguarda la Regione Sardegna.

Il senatore VILLONE condivide il principio enunciato dal senatore Petrini, secondo il quale sarebbe inopportuno un allontanamento dal modello generale della produzione normativa per i disegni di legge dei quali i Gruppi di opposizione richiedono la discussione. Pertanto, a suo parere, la vicenda dei disegni di legge in titolo dovrebbe essere mantenuta connessa, anche a fronte della discussione in Assemblea di una delle proposte.

Il senatore MANCINO ritiene utile investire della questione la Giunta per il Regolamento. In particolare, si dovrebbe chiarire il rapporto fra eventuali emendamenti riferiti al disegno di legge in discussione presso l'Assemblea e gli altri disegni di legge il cui esame fosse disgiunto, che rimarrebbero all'attenzione della Commissione.

Il senatore BASILE ricorda le motivazioni che hanno indotto alcuni senatori a presentare il disegno di legge n. 340. Infatti, da più di quindici anni, il particolare meccanismo elettorale per l'elezione del Parlamento europeo non consente alla Regione Sardegna di essere rappresentata in quanto tale. Uno squilibrio altrettanto rilevante, a suo avviso, è quello che caratterizza nel complesso le Regioni meridionali, svantaggiate in sede di attribuzione dei resti. Tuttavia, egli esprime perplessità sulla proposta di istituire ventuno circoscrizioni elettorali. Sottolinea, inoltre, la maggiore rilevanza che avrebbe, a suo avviso, la questione delle incompatibilità elettorali, dalla cui soluzione potrebbe derivare anche un positivo effetto circa la scarsa assiduità dei parlamentari europei italiani, a motivo del loro impegno in altri importanti incarichi.

L'esigenza di una revisione complessiva del sistema elettorale europeo sarebbe rafforzata, a suo avviso, anche dalla progressiva riduzione dei parlamentari di ciascun Paese, derivante dall'allargamento dell'Unione.

Il presidente PASTORE propone di rinviare il seguito dell'esame dei disegni di legge, compiendo nel frattempo, anche in via informale, le verifiche opportune per un chiarimento sugli effetti prodotti dalla richiesta dei Gruppi di opposizione di discutere il disegno di legge n. 340 in Assemblea, in relazione agli altri disegni di legge.

Concorde il relatore MALAN, la Commissione consente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 24 GIUGNO 2003

229^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

ZANCAN

*Interviene il ministro della giustizia Castelli.**La seduta inizia alle ore 15,05.***AFFARI ASSEGNATI****Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (n. 4)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento. Approvazione del *Doc. XVIII n. 4*).

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 18 giugno 2003.

Il relatore ZICCONI illustra la seguente proposta di risoluzione:

«La Commissione Giustizia del Senato,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del regolamento, la proposta di decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato;

rilevato che:

la proposta di decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato trova la sua base giuridica nelle disposizioni di cui al titolo VI del Trattato sull'Unione europea riguardanti la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale; in particolare negli articoli 29, 31 lettera e) e 34, paragrafo 2, lettera b) del Trattato;

la proposta di decisione quadro mira ad introdurre negli ordinamenti degli Stati membri una definizione comune delle fattispecie di corruzione attiva e passiva nel settore privato, nonché del favoreggiamento

delle stesse e dell'istigazione a commetterle; stabilisce che tali fattispecie debbano essere considerate un illecito in tutti gli Stati membri; stabilisce che anche le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili di tali illeciti; individua le sanzioni minime di natura penale da comminare alle persone fisiche e sanzioni di natura penale o non penale per le persone giuridiche responsabili;

le disposizioni dell'articolo 2 della proposta di decisione, relative alla previsione dei reati di corruzione attiva e passiva nel settore privato, solo in parte trovano riscontro nelle disposizioni di cui all'articolo 2635 del codice civile, che punisce con la reclusione fino a tre anni tanto gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocimento alla società, quanto chi dà o promette l'utilità; conseguentemente per dare attuazione alla decisione quadro sarà necessario introdurre nell'ordinamento nazionale nuove fattispecie penali per i casi delle condotte indicate agli articoli 2 (corruzione attiva e passiva nel settore privato) e 3 (istigazione e favoreggiamento) della proposta di decisione, compiute con riferimento ad attività professionali svolte nell'ambito di entità a scopo di lucro e senza scopo di lucro (articolo 2, comma secondo della proposta di decisione quadro);

in relazione all'articolo 6 in tema di sanzioni da disporre per le persone giuridiche dichiarate responsabili degli illeciti di cui agli articoli 2 e 3 si osserva come l'attuazione delle relative previsioni non potrà non avvenire in conformità ai principi posti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 che reca la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;

la previsione di cui all'articolo 2 della proposta di direttiva quadro non appare sufficientemente chiara quanto all'ambito soggettivo di applicazione degli illeciti considerati; in particolare potrebbe risultare opportuno specificare, anche eventualmente con l'introduzione di adeguate definizioni, il significato di espressioni quali «attività professionali» ed «entità». In tale ottica appare necessario che le definizioni da introdurre siano formulate in maniera da restringere l'ambito applicativo dei nuovi illeciti in quanto la scelta di disporre per essi la sanzione penale va in senso contrario con la tendenza in atto alla depenalizzazione di fattispecie che si collocano, come quella in esame, al di sotto di una certa soglia punitiva; il tutto anche nell'ottica di esigenze più generali connesse ad una politica deflattiva;

impegna il Governo

ad assumere in sede di definizione della decisione quadro tutte le iniziative necessarie al fine di assicurare che venga chiarito l'ambito soggettivo di applicazione degli illeciti considerati all'articolo 2, eventualmente attraverso l'introduzione di opportune definizioni che restringano l'ambito applicativo dei nuovi illeciti penali ed avvalendosi della facoltà

di cui al comma 3 dell'articolo 2 della proposta di decisione quadro, di limitare la portata dei nuovi illeciti indicati all'articolo 1 alle condotte che comportano o potrebbero comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali».

Interviene il senatore FASSONE secondo il quale la proposta di risoluzione del relatore appare sostanzialmente condivisibile, in particolare, nella misura in cui impegna il Governo a delimitare l'ambito di applicazione delle nuove fattispecie incriminatrici alle condotte che comportano un'alterazione della concorrenza. A tale riguardo sottolinea la necessità che tali condotte vengano puntualmente tipizzate al fine di evitare che il loro recepimento negli ordinamenti degli stati dell'Unione risulti inefficace ed aleatorio. Più in generale sottolinea l'esigenza di un'attenta riflessione sulla intromissione del diritto penale in una materia tradizionalmente riservata agli strumenti sanzionatori di tipo civilistico.

Il senatore Luigi BOBBIO ritiene che la decisione quadro in esame corrisponda ad un tentativo di introdurre negli ordinamenti dei paesi dell'Unione principi tipici del diritto anglosassone, sanzionando penalmente illeciti di corruzione tra privati. Trasferire l'istituto giuridico della corruzione, previsto nel nostro ordinamento per i pubblici amministratori, nei confronti delle persone fisiche e persone giuridiche, non può però non suscitare forti dubbi soprattutto sul versante della individuazione e della costruzione delle nuove fattispecie.

Ha poi la parola il senatore CAVALLARO a giudizio del quale, se corrisponde al vero che la decisione quadro è volta ad introdurre nell'ordinamento italiano norme che derivano da una cultura giuridica diversa, è però altrettanto vero che essa affronta la tematica della trasparenza, condizione fondamentale nella quale dovrebbe operare il mercato. Dichiaro quindi il suo disaccordo sulla limitazione, proposta dal relatore, dei nuovi illeciti penali a condotte distorsive della concorrenza circa l'acquisizione di beni o servizi commerciali, non riguardando queste l'intero funzionamento del sistema economico. Auspica in fine che quanti si dichiarano liberali, siano positivamente disposti verso normative volte a garantire in concreto un più trasparente e corretto funzionamento del sistema economico.

Il senatore MARITATI esprime serie perplessità sullo schema di decisione quadro in esame in quanto sarebbe ispirato, a suo avviso, da una visione panpenalistica che mal si concilia con la tendenza in atto a restringere proprio l'area soggetta al diritto penale. Non si comprende poi quale sia il bene giuridico da tutelare in caso di corruzione tra privati; questa infatti attiene a rapporti di tipo contrattualistico già normati dal codice civile. Non può quindi non dichiararsi contrario, pur con le limitazioni indicate nella proposta del relatore, all'estensione dell'ambito soggettivo degli illeciti penali.

Ha quindi brevemente la parola il senatore Luigi BOBBIO il quale, anche alla luce degli interventi fin qui svolti, ritiene di dover suggerire al relatore che la Risoluzione finale evidenzi in qualche modo la tiepidezza con la quale la Commissione ha valutato la proposta contenuta nella decisione quadro.

Il senatore BOREA, condividendo gran parte delle perplessità manifestate, sottolinea come possa risultare impervia l'attribuzione della responsabilità penale a persone giuridiche e raccomanda al relatore di chiedere al Governo che siano precisamente specificate le fattispecie corruttive costituenti illeciti penali nonché i responsabili di detti illeciti.

Interviene il senatore GUBETTI il quale, pur con la premessa che la proposta di decisione quadro in titolo affronta tematiche tecnicamente difficili, condivide l'osservazione del senatore Maritati sulla necessità di chiarire quale sia il bene giuridico tutelato dai nuovi illeciti penali di corruzione nel settore privato. Se da un punto di vista teorico la libertà di concorrenza potrebbe essere assunta quale bene giuridico tutelato, l'indicazione di tale bene potrebbe determinare problemi applicativi – continua il senatore Gubetti – per la difficoltà di tipizzare in maniera adeguata il concetto di concorrenza, così come dovrebbe essere nell'ottica di correlare comunque ad esso le nuove sanzioni penali.

Conclude invitando il relatore a sottolineare nella proposta di risoluzione l'esigenza che le nuove fattispecie di illecito contenute nella proposta di decisione quadro siano maggiormente tipizzate.

Il senatore DALLA CHIESA invita ad una maggiore concretezza nel dibattito, suggerendo che vengano individuati, anche mediante esempi, i casi rispetto ai quali si ritiene opportuna, o invece inopportuna, la previsione di una sanzione penale.

Il presidente ZANCAN non condivide la proposta di decisione quadro in quanto considera la corruzione nel settore privato come illecito penale e conseguentemente si inserisce nella più generale tendenza alla creazione di una sorta di «eurogiuspanpenalismo». Sottolinea poi le prevedibili difficoltà connesse alla necessità di introdurre nell'ordinamento nazionale disposizioni penali in una materia, quale quella della concorrenza, che per sua natura è difficile da regolamentare. Conclude ribadendo lo scarso gradimento per la scelta di configurare le fattispecie di corruzione nel settore privato come illeciti penali.

Il ministro CASTELLI si rimette alla risoluzione che la Commissione intenderà formulare ricordando come la Camera dei deputati non abbia formulato riserve. Sottolinea altresì come dagli interventi fin qui svolti siano emerse posizioni differenti all'interno delle medesime forze politiche, rispetto al dibattito svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento. Più in generale il Ministro raccomanda di valutare con attenzione l'introdu-

zione di condizioni che, determinando la riapertura del negoziato, potrebbero risultare politicamente inopportune alla luce del più generale contesto dei numerosi temi ed impegni che dovranno essere affrontati nel corso del semestre di presidenza italiano.

Il senatore FASSONE osserva quindi come il concetto di concorrenza non sia estraneo al diritto penale, citando in proposito l'articolo 513 bis del codice penale, e come sia opportuno che le nuove fattispecie sia configurate come reati di danno e non di pericolo e che per esse sia fatta salva la perseguibilità a querela.

Il relatore ZICCONI, dopo aver ribadito ancora una volta la portata fortemente innovativa, per l'ordinamento italiano, dei nuovi reati di corruzione nel settore privato e conseguentemente l'esigenza di contenerla attraverso gli strumenti che sono offerti dalla stessa decisione quadro, sottolinea pur tuttavia l'importanza di continuare a portare avanti il processo di integrazione comunitaria, di cui la proposta di decisione in titolo costituisce un atto significativo anche se imporrà a molti Stati, tra cui l'Italia, di adeguare le rispettive legislazioni nazionali. La formulazione della proposta di risoluzione – continua il relatore – ha cercato di tener conto di entrambi gli aspetti ricordati nel tentativo di realizzare un contemperamento dei richiamati interessi proprio facendo leva sulla previsione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della proposta di decisione quadro, che consente allo Stato membro di dichiarare di voler limitare l'ambito di applicazione dei nuovi illeciti alle condotte che comportano o potrebbero comportare, distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali.

Conclude infine sottolineando come le preoccupazioni da più parti espresse potranno essere superate in sede di recepimento della decisione quadro, sia per quanto attiene al problema della compiuta tipizzazione delle fattispecie, sia in ordine alla individuazione, conformemente alla tradizione giuridica nazionale, del bene giuridico tutelato.

Prende nuovamente la parola il senatore MARITATI il quale propone di modificare la proposta di risoluzione, sopprimendo nella parte dispositiva della stessa la parola «eventualmente» e inserendo nelle premesse un riferimento alla finalità specifica delle nuove norme incriminatrici, che dovrà essere quella della tutela della correttezza dei comportamenti sul mercato.

Il presidente ZANCAN propone di modificare la parte del dispositivo della proposta di risoluzione sopprimendo le parole «o potrebbero comportare».

Interviene quindi il relatore ZICCONI il quale accoglie le proposte di modifica formulate dai senatori Maritati e Zancan.

Con l'astensione del senatore Cavallaro a nome del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo e dopo che il presidente ZANCAN ha constatato la presenza del numero legale, la Commissione conferisce infine mandato al relatore Ziccone di redigere una risoluzione nei termini risultanti dalla proposta da lui illustrata e dalle modifiche alla stessa accolte dal relatore medesimo.

Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (n. 3)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 giugno 2003.

Il relatore ZICCONI illustra la seguente proposta di risoluzione:
La Commissione giustizia del Senato,

premesso,

che lo schema di decisione quadro relativa all'esecuzione nell'Unione Europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio prevede che lo Stato di esecuzione potrà in ogni caso rifiutare di dare esecuzione al provvedimento di blocco dei beni o di sequestro probatorio qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il provvedimento suddetto sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

che comunque lo schema di decisione quadro in esame – come precisato nei «considerando» dello stesso – non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione;

che, pur apparendo le garanzie e i limiti accennati assolutamente necessari ed opportuni, essi potrebbero non essere ritenuti completamente corrispondenti ai limiti e alle garanzie imposti dai principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato italiano, e ciò soprattutto se il riferimento alla nozione di «giusto processo» contenuto nei «considerando» dello schema di decisione quadro dovesse essere inteso come limitato ai soli principi di carattere processuale in senso stretto;

che il rispetto dei predetti principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato costituisce un limite che non può essere superato non solo dal legislatore ordinario, ma anche quando la legge ordinaria usufruisce di una specifica copertura costituzionale – come la Corte costituzionale ebbe ad affermare sia in relazione alle leggi di esecuzione dei trattati istitutivi della Comunità europea, che beneficiano della copertura prevista dall'articolo 11 della Costituzione (cfr Corte costituzionale n. 183 del

1973, n. 170 del 1984, n. 232 del 1989 e n. 168 del 1991), sia in riferimento alle leggi di esecuzione dei Patti Lateranensi che usufruiscono anch'esse di una particolare copertura costituzionale ai sensi dell'articolo 7 della Costituzione (cfr. Corte costituzionale n. 30 del 1971, n. 175 del 1973, n. 1 del 1977 e n. 18 del 1982) – e che infine, con la sentenza n. 1146 del 1988, la Corte costituzionale ha affermato l'inderogabilità dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale anche da parte del legislatore costituente;

che indicazioni significative, in particolare, sono desumibili per quanto riguarda la materia in esame dal disposto degli articoli 705, 724, 733 e 737-*bis* del codice di procedura penale che attribuiscono, tra l'altro, al giudice il potere di negare la cooperazione giudiziaria richiesta da un'autorità straniera se il provvedimento cui deve darsi esecuzione è in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato dovendosi altresì ricordare in proposito che, pur con riferimento ad una diversa ipotesi, la Corte costituzionale (con la già citata sentenza n. 18 del 1982) ritenne che l'inderogabile tutela di tali valori è «imposta soprattutto a presidio della sovranità dello Stato, quale affermata nel comma secondo dell'articolo 1» della Costituzione e che essa va senz'altro ricompresa fra i predetti principi supremi dell'ordinamento costituzionale,

che, inoltre, per quanto concerne i provvedimenti di blocco o sequestro di un bene funzionali a consentire la confisca del medesimo, la portata dello schema di decisione quadro non è chiara in quanto l'articolo 3, paragrafo 4, sembra non permettere allo Stato richiesto, anche in assenza del requisito della doppia incriminabilità, di rifiutare l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro finalizzato alla confisca se si tratta dei reati indicati nel paragrafo 2 dello stesso articolo 3, mentre l'articolo 10, paragrafi 2 e 3, sembra limitare l'obbligo di dare esecuzione al provvedimento anche in assenza del requisito della doppia incriminabilità solo al caso in cui il blocco e il sequestro siano funzionali ad esigenze probatorie, escludendo le ipotesi in cui invece il provvedimento di blocco o di sequestro è funzionale ad una confisca;

che comunque il superamento del principio della doppia incriminabilità pone, in generale, l'esigenza di un'attenta riflessione in quanto potrebbe ritenersi che tale principio trovi la sua ragion d'essere nello stesso principio di legalità – ad avviso della Commissione da ricomprendersi senz'altro fra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale – in base al quale nessuno può essere punito per un fatto che non sia previsto dalla legge come reato, il che implicherebbe – secondo un certo orientamento interpretativo – che in materia di cooperazione penale fra Stati gli organi giudiziari italiani non possano collaborare all'attività di repressione penale di organi giudiziari stranieri in relazione ad un fatto che per il legislatore italiano è penalmente irrilevante. A questo proposito va ricordato che la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare, sebbene con riferimento alla diversa materia dell'extradizione, che «non può consentirsi che in tema di beni e valori fondamentali per l'ordinamento interno le

autorità italiane attuino discriminazioni sia pure cooperando con le autorità dello Stato richiedente» (cfr. Corte costituzionale n. 54 del 1979). Significativo, al riguardo, è che tale principio abbia ricevuto un esplicito recepimento in sede legislativa anche per quel che attiene all'esecuzione di provvedimenti di confisca adottati da autorità giudiziarie straniere. Il comma 1-*bis* dell'articolo 735 del codice di procedura penale stabilisce infatti che non sia possibile riconoscere la sentenza straniera ai fini dell'esecuzione di una confisca se questa ha oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato;

che, con specifico riferimento al tema della confisca, non può non richiamarsi l'attenzione sul fatto che questa è configurata nell'ordinamento italiano, in materia penale, come una misura di sicurezza rispetto alla quale l'articolo 25, terzo comma, della Costituzione impone il rispetto del principio di legalità per cui spetta al legislatore ordinario tassativamente determinare i casi in cui è possibile il ricorso a questa misura, mentre l'elencazione contenuta nel paragrafo 2 dell'articolo 3 potrebbe non corrispondere – in assenza del requisito della doppia incriminabilità – alla predetta esigenza di tassatività e determinatezza;

che inoltre, ferma restando l'ammissibilità della comunicazione diretta fra le autorità giudiziarie interessate nel caso di provvedimenti di blocco o di sequestro aventi finalità di acquisizione probatoria e fermo restando il connesso obbligo di comunicazione della rogatoria al Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 204-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale, sembrerebbe opportuno che il Governo italiano si riservi la possibilità di specificare che i provvedimenti finalizzati alla confisca di beni devono essere trasmessi attraverso un'autorità centrale (vale a dire il Ministero della giustizia) in quanto tale soluzione, anche a prescindere dal fatto che essa corrisponde all'attuale impianto dell'articolo 737-*bis* del codice di procedura penale, appare consigliabile in considerazione sia della specifica e approfondita esperienza che caratterizza gli uffici del Ministero della giustizia che si occupano di cooperazione internazionale in materia penale, sia per l'estrema delicatezza dei profili inerenti l'esecuzione di provvedimenti di questo tipo;

impegna il Governo

ad assumere in sede di definizione della decisione quadro in questione tutte le iniziative necessarie al fine di assicurare:

che in ogni caso l'autorità giudiziaria nazionale abbia il potere di rifiutare di dare esecuzione al provvedimento di blocco o di sequestro qualora ciò sia necessario per assicurare il rispetto dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato, con riguardo, tra l'altro, anche agli articoli 1, 21 e 49 della Costituzione.

che venga chiarita la portata della decisione quadro in questione con specifico riferimento al tema del superamento del principio della doppia incriminabilità e, nel caso in cui la decisione quadro dovesse intendersi nel senso di imporre allo Stato richiesto l'esecuzione di provvedi-

menti di blocco o sequestro finalizzati alla confisca, nonché della confisca medesima, indipendentemente dal requisito della doppia incriminabilità, che comunque sia riservata al legislatore ordinario, in sede di recepimento della decisione quadro, la facoltà di definire in modo tassativo le fattispecie corrispondenti ai reati indicati nel paragrafo 2 dell'articolo 3 in modo da garantire comunque il rispetto di quanto imposto in materia penale dal principio di legalità sancito dall'articolo 25 della Costituzione;

che sia prevista infine la necessaria trasmissione dei provvedimenti di blocco o di sequestro finalizzati alla confisca per il tramite dell'autorità centrale da individuarsi nel Ministero della giustizia».

Interviene il senatore CAVALLARO per suggerire di sostituire nella proposta di risoluzione del relatore Ziccone nel dispositivo l'espressione «principi supremi» con quella di «principi fondamentali» e dichiarandosi comunque d'accordo sul suggerimento in questione.

Ritiene poi che nell'ottica della creazione di un diritto europeo la proposta di decisione quadro possa ritenersi nel complesso accettabile, anche se sottolinea la necessità che vengano fornite alcune precisazioni che vadano comunque nel senso di chiarire i limiti di pena che sono assunti a parametro per la individuazione dei reati interessati.

Il relatore ZICCONE, dopo aver convenuto con il senatore CAVALLARO sul suggerimento avanzato dallo stesso, sottolinea l'importanza che con l'atto in titolo venga assicurato il rispetto di principi come quello della certezza del diritto e della tassatività delle fattispecie penali, affinché si realizzi da un lato l'auspicato adeguamento del diritto nazionale a quello europeo ma dall'altro ciò avvenga non in modo automatico e senza reciprocità.

Il senatore Luigi BOBBIO esprime forti perplessità sulla proposta di decisione quadro in esame e ciò innanzitutto per motivi di carattere generale che egli individua nel carattere di forte invasività nell'ordinamento italiano delle disposizioni contenute nell'atto europeo in titolo.

Le preoccupazioni deriverebbero dal fatto che non ci si trova innanzi ad un unico diritto europeo bensì di fronte a normative nazionali diverse nelle quali verrebbero ad innestarsi in maniera innaturale disposizioni comuni, quali quelle contenute nella proposta di decisione quadro, dovendosi ricordare ad esempio come in alcuni paesi europei il provvedimento di blocco dei beni sia emesso da organi di polizia con la ratifica di un giudice e non direttamente dall'autorità giudiziaria. Consentire l'esecuzione in Italia dei provvedimenti di blocco o sequestro di beni potrebbe comportare gravi e imprevedibili conseguenze per quei cittadini italiani, interessati da detti provvedimenti in quanto gli stessi sarebbero emessi secondo il diritto del paese dell'Autorità che ha emanato l'atto; ossia secondo regole che, non essendo state previamente armonizzate, potrebbero determinare la violazione di diritti fondamentali dell'ordinamento italiano, con la

conseguenza che si darebbe luogo a forti limitazioni della libertà per così dire patrimoniale dei cittadini, senza le necessarie garanzie costituzionali.

Le disposizioni all'esame pongono poi ulteriori e seri interrogativi inerenti la conseguente limitazione della sovranità dello Stato in favore degli ordinamenti degli altri stati membri. Non risultano altresì specificati in modo adeguato i soggetti che possono essere destinatari dei provvedimenti di blocco o sequestro di beni né i presupposti ed il contenuto dei provvedimenti.

Conclude giudicando non accettabile la proposta di decisione senza che prima vengano sciolte le incertezze sopra ricordate.

Il senatore GUBETTI condivide le perplessità sollevate ricordando come anche nel diritto degli Stati Uniti d'America, spesso indicato ad esempio per la creazione del diritto europeo, l'esecuzione di provvedimenti concernenti reati commessi in Stati diversi da quello in cui risiede l'Autore di essi può aver luogo in via automatica solo per taluni reati.

Il presidente ZANCAN rinvia infine il seguito dell'esame.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il presidente ZANCAN avverte che la Commissione è nuovamente convocata per le ore 20,30 di oggi con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16,30.

230^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

indi del Vice Presidente
ZANCAN

Intervengono il ministro della giustizia Castelli e il ministro per l'innovazione e le tecnologie Stanca.

La seduta inizia alle ore 20,45.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali» (n. 238)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente Antonino CARUSO dà lettura delle osservazioni della 1^a e della 5^a Commissione, in particolare osservando come la 1^a Commissione abbia invitato a segnalare al Governo l'opportunità di riformulare l'articolo 26, comma 3, dello schema di decreto legislativo in titolo, prevedendo che l'individuazione di idonee garanzie per i trattamenti su dati concernenti gli aderenti alle confessioni religiose, trattati dai loro organi, sia demandata alle medesime confessioni religiose, ritenendosi che eventuali limitazioni possano essere poste sulla base di intese, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. La 1^a Commissione segnala altresì l'opportunità di chiarire la portata della disposizione di cui all'articolo 176, comma 3 dello schema di testo unico in titolo, con la quale si istituisce presso la presidenza del Consiglio dei ministri il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione prevedendo correlativamente la soppressione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla luce di alcuni recenti interventi legislativi, tra cui l'articolo 27, comma 10, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Interviene il ministro per le innovazioni e le tecnologie STANCA il quale, con riferimento a quanto evidenziato dalla 1^a Commissione, osserva come nella legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione – all'articolo 27, comma 10 – si preveda che con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede alla soppressione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica.

Ricorda poi come nella legge di semplificazione per l'anno 2001, rinviata alle Camere dal Capo dello Stato, è stata prevista per un evidente errore di coordinamento l'abrogazione del citato articolo 27, comma 10 della legge n. 3 del 2003 e con esso l'accantonamento della richiamata riforma dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Rappresenta poi come il Governo stia comunque rimediando all'accaduto attraverso un apposito emendamento che dovrà essere prossimamente discusso nelle sedi competenti.

In considerazione di quanto sopra – continua il ministro Stanca – in relazione al testo unico delle disposizioni in materia di dati personali al-

l'attenzione della Commissione, si è posto il problema derivante dalla previsione della quasi integrale abrogazione della legge n. 675 del 1996 che all'articolo 42, tra l'altro, ha conferito all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione la natura di Autorità indipendente. Al fine di non determinare un vuoto normativo, l'articolo 176, comma 3 istituisce il Centro per l'informatica nella pubblica amministrazione che, nelle more dell'istituzione dell'Agenzia, in conseguenza dell'approvazione della legge di semplificazione annuale con la modifica ricordata, avvia il processo di trasformazione della Autorità indipendente in Agenzia.

Riferisce quindi il senatore CONSOLO che illustra la seguente proposta di parere:

«La Commissione Giustizia del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

la legge 31 dicembre 1996, n. 676 (Delega per l'emanazione di disposizioni integrative della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) così come integrata dalla legge 24 marzo 2001, n. 127 (Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali), ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, ma – soprattutto – a redigere il testo unico delle disposizioni riguardanti la materia;

il Governo, con l'atto n. 238 del 2003 ha, dunque, presentato lo schema di decreto legislativo in esame, recante "Testo Unico delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali";

l'articolato normativo, composto da 186 articoli, realizza una compiuta opera di armonizzazione e ricognizione in un unico testo della disciplina (soprattutto di natura regolamentare) vigente in merito alla protezione dei dati personali; costituisce, quindi, il risultato di un'accurata analisi dell'esperienza applicativa della legge n. 675 del 1996 ed un'altrettanto accurata sintesi delle varie disposizioni contenute nei decreti legislativi emessi in forza delle deleghe previste dalla predetta legge n. 675 del 1996, oltre che dalla legge 676 del 1996;

in sostanza, il testo in esame effettua una razionalizzazione dell'impianto normativo posto a tutela dei cittadini rispetto al trattamento dei dati personali, introducendo alcune correzioni resesi ormai improrogabili in vista di un'effettiva nonché migliore realizzazione dei principi cui si era ispirato il legislatore del 1996;

unitamente a ciò, l'atto in parola – proprio attraverso l'accurata opera di ricognizione innovativa delle numerose disposizioni legislative e regolamentari accumulate nel tempo – ha posto in essere un pieno adeguamento alla normativa comunitaria da ultimo intervenuta in materia, ossia alla direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002;

tale direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con la legge 3 febbraio 2003, n. 14 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002" che, con l'articolo 26, modificando l'articolo 1, comma 4 della legge 24 marzo 2001, n. 127, ne ha, appunto, consentito il recepimento da parte del Parlamento prima dell'emanazione da parte del Governo del Testo unico ora in esame. La direttiva trova il suo presupposto nel rilievo della necessità di "armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e tecniche adottate dagli stati membri in materia di tutela dei dati personali, della vita privata nonché del legittimo interesse delle persone giuridiche nel settore delle comunicazioni elettroniche affinché non sorgano ostacoli nel mercato interno delle comunicazioni elettroniche, ai sensi dell'articolo 14 del Trattato (...)";

in particolare, la ragione della necessità di un intervento di ampio respiro da parte dei singoli Stati è stata rinvenuta dal legislatore comunitario nella circostanza per cui "nelle reti di comunicazione della Comunità è in atto l'introduzione di nuove tecnologie digitali avanzate che pongono esigenze specifiche con riguardo alla tutela dei dati personali e della vita privata degli utenti";

se tale doveva essere l'obiettivo, risulta evidente come lo schema di decreto legislativo in parola abbia senza dubbio realizzato tale finalità, non solo introducendo nell'ordinamento il "diritto alla protezione dei dati personali" quale diritto autonomo e più specifico rispetto al "diritto alla riservatezza" di cui alla legge n. 675 del 1996, ma, aspetto che più conta, approntando una regolamentazione estremamente particolareggiata per tale "nuovo" diritto, con discipline specifiche per quegli ambiti in cui in passato la tutela del diritto *de quo* si è rivelata per certi aspetti precaria;

da qui deriva la struttura del testo in esame, che dopo una prima parte in cui sono sanciti i principi fondamentali, passa in secondo luogo a disciplinare la tutela del diritto *de quo* in settori specifici, senza che ciò in alcun modo comporti una diminuzione del livello di tutela del cittadino ma, anzi, al contrario, con un notevole rafforzamento della stessa, ulteriormente garantito con il sistema sanzionatorio disciplinato nell'ultima parte dell'atto del Governo;

sempre con riferimento al principio della specificità della tutela approntata per il diritto alla protezione dei dati personali in relazione a vari settori della vita del cittadino, si deve tenere nel dovuto conto l'importanza del riconoscimento, operato dal Governo, delle nuove fonti normative rappresentate dai codici di deontologia, strumento necessario per una tutela che risulti effettivamente sistematica ed efficace;

al riguardo, in particolare, si sottolinea come il riconoscimento di tali fonti comporti un notevole innalzamento del livello di protezione del diritto in parola derivante dall'accurata analisi e dal recepimento delle specificità proprie dei vari ambiti tenuti in considerazione nell'atto del Governo, che – lungi dal risolversi in un affievolimento della tutela del diritto *de quo* – al contrario realizza un rafforzamento della stessa;

sotto il diverso ma connesso profilo inerente il trattamento dei dati personali all'estero, si rileva la semplificazione operata dal titolo VII dello schema in esame, che razionalizza quanto già previsto sul punto dall'articolo 28 della legge e porta a termine l'opera di snellimento in precedenza avviata dal decreto legislativo n. 467 del 2001;

in particolare gli articoli da 42 a 45 in primo luogo escludono l'obbligo di notificare specificatamente al Garante il trasferimento dei dati verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in quanto l'adempimento di tale obbligo si rende necessario eventualmente solo *una tantum* ed esclusivamente ai sensi dell'articolo 37; tale semplificazione comporta pertanto la soppressione dell'obbligo di attendere il decorso del termine di cui all'articolo 28, comma II, della legge 675 del 1996;

in secondo luogo, unitamente a ciò, le predette disposizioni introducono una disciplina simmetrica per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di trasferimento dei dati all'estero con il trattamento dei medesimi dati sul territorio nazionale;

da ultimo si rileva come, nonostante il vasto respiro che contraddistingue lo schema di decreto legislativo in esame, sotto il profilo del rispetto degli articoli 76 e 77 della Costituzione l'articolato risulta essere – nella sua sostanziale totalità – conforme ai principi e criteri direttivi individuati dalla legge-delega, della quale coglie pienamente lo spirito, nonché risulta essere idoneo a perseguire gli obiettivi prefissati dal Parlamento con tale norma di delegazione;

un'unica questione sembra non completamente affrontata, ed è quella relativa al definitivo consolidamento dell'assetto operativo dell'ufficio del Garante, sia con riferimento all'ufficio in senso stretto, sia in relazione alle risorse ed alle logistiche attraverso cui è garantito il relativo funzionamento. L'assenza di qualsiasi necessità di conferimento di fondi a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di aspetti che devono e possono trovare sistemazione attraverso l'esclusivo impiego di fondi già di pertinenza del bilancio assegnato all'ufficio (*ex* articolo 156, comma 10, dello schema), ovvero attraverso le consentite linee di autofinanziamento di cui al già citato articolo 156, comma 3, lettera *e*) rende invero non facilmente comprensibile l'omissione;

esprime parere favorevole, con le osservazioni di seguito svolte, che sono pertinenti a singole previsioni contenute nel testo, la cui sussistenza non sminuisce certo il rilevante livello di qualità che il testo stesso raggiunge nel suo insieme, con un unico rilievo a carattere generale possibile, che è quello riguardante talune, forse evitabili, complessità lessicali.

1) In relazione all'articolo 8:

si suggerisce di sostituire il comma 4 con il seguente: "L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione dei dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché la indicazione di condotte da tenersi o di decisioni da assumersi da parte del titolare del trattamento".

2) in relazione all'articolo 23:

si suggerisce, al comma 3, di sostituire le parole: "specifico, espresso liberamente e" con le parole: "espresso liberamente e in maniera specifica, se è"

3) in relazione all'articolo 24:

si suggerisce di modificare il titolo aggiungendo, al termine, le parole: "senza che sia richiesto il consenso dell'interessato".

4) in relazione all'articolo 52:

si suggerisce, al primo comma, di procedere ad una generale riconsiderazione del testo, così che – ferma restando la condivisa previsione della facoltà per l'interessato di garantire il proprio anonimato in ogni occasione di divulgazione di provvedimenti giudiziari che lo riguardano – resti tuttavia opportunamente garantita la funzione di pubblicità, nell'interesse dei terzi, dei predetti provvedimenti giurisdizionali tutte le volte che ciò corrisponda ad una effettiva utilità.

5) in relazione agli articoli 111, 112 e 116:

è da ritenersi inaccettabile, anche perché contrario ai fondamentali principi ispirativi della delega, il mero richiamo di disposizioni contenute in norme vigenti, richiamo che – peraltro – appare, in mancanza di implicite o esplicite disposizioni di abrogazione, del tutto pletorico. Si invita pertanto a munire gli articoli indicati in rubrica di reali contenuti dispositivi, anche operando gli opportuni, espressi richiami di altre normative.

6) in relazione agli articoli 117 e 118:

si suggerisce di sostituire le parole: "favorire" con la parola: "garantire".

7) in relazione all'articolo 123:

si suggerisce, al comma 2, di sopprimere le parole "in caso di contestazione" e, conseguentemente, di aggiungere il seguente periodo: "Il trattamento è inoltre consentito per tutto il tempo necessario alla definizione della contestazione se questa ha luogo, sia che la detta definizione avvenga in sede stragiudiziale, sia che derivi da pronuncia giurisdizionale definitiva".

8) in relazione all'articolo 132:

si suggerisce, anche sentite le osservazioni svolte dal Presidente della Commissione Antimafia, di sostituire le parole: "diciotto mesi" con le parole: "trenta mesi", ovvero con le parole: "due anni".

9) in relazione agli articoli 156 e 182:

si suggerisce, al terzo comma, lettera *d*), di sopprimere il secondo periodo e, conseguentemente, di premettere al comma 1 dell'articolo 182 il seguente: "Nell'adozione degli atti necessari all'adeguamento a quanto previsto dall'articolo 156, il Garante può disciplinare gli effetti economici con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2003 e, in ogni caso, nei solo limiti delle disponibilità di bilancio".

10) in relazione all'articolo 167:

si suggerisce, al comma 1, di sostituire le parole: "sino a due anni" con le parole: "da sei a diciotto mesi" e le parole: "da sei mesi a tre anni" con le parole: "da sei a ventiquattro mesi" e, infine, al comma 2, la parola: "quattro" con la parola: "tre".

11) in relazione all'articolo 176:

si suggerisce di verificare, con riferimento ai commi 4, 5 e 6, la sussistenza ed effettività della delega.».

Aperta la discussione, interviene il senatore Luigi BOBBIO, il quale dopo aver premesso di condividere in linea generale le proposte del relatore Consolo, con riferimento alle osservazioni relative all'articolo 52 dello schema di decreto legislativo in titolo – in tema di dati identificativi degli interessati contenuti in provvedimenti giurisdizionali – osserva come la proposta del relatore di garantire la pubblicità, nell'interesse dei terzi, dei predetti provvedimenti giurisdizionali tutte le volte in cui ciò corrisponda ad una effettiva utilità, potrebbe risultare troppo restrittiva. Essa infatti sembra porsi in contrasto con il generale principio del carattere pubblico del processo e del provvedimento giurisdizionale che lo conclude. Si tratterebbe – continua il senatore Luigi Bobbio – di una innovazione che inficia in un certo qual modo il principio della conoscibilità generale dei procedimenti giurisdizionali e del contenuto integrale delle sentenze definitive anche di condanna, che deve essere comunque assicurato.

Il presidente Antonino CARUSO, replicando al senatore Luigi Bobbio, ricorda come alla base delle scelte operate dal Governo nella formulazione dell'articolo 52 vi siano state, da un lato, l'esigenza di garantire il diritto alla riservatezza per quei soggetti che incolpevolmente siano stati coinvolti nei procedimenti giurisdizionali e che potrebbero trarre pregiudizio dalla diffusione dei loro dati personali nel contesto di quelli relativi al processo e, dall'altro, si sia tenuto presente il fenomeno delle banche dati giuridiche, dei motori di ricerca e più in generale il tema della tutela della riservatezza nell'ambito delle numerose applicazioni dell'informatica giuridica.

Sottolinea inoltre come la proposta del relatore Consolo sia, nella sostanza se non nella forma, fortemente critica della formulazione contenuta nel testo unico e, suggerendo una generale riconsiderazione del testo nel senso indicato, appaia condivisibile in quanto realizza in tal modo un temperamento bilanciato tra i diversi interessi in rilievo.

Il senatore FASSONE, con riferimento all'articolo 132 del Testo unico, in tema di conservazione di dati per finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, ritiene apprezzabile l'osservazione contenuta nella proposta di parere del relatore Consolo di elevare a trenta mesi il previsto termine di diciotto mesi o, in subordine, a due anni anche se – sottolinea – si tratta pur sempre di un ampliamento ancora insufficiente.

Suggerisce quindi di indicare un termine più ampio così come avviene per altre situazioni, come ad esempio in tema di dati relativi ad operazioni bancarie, e conclude auspicando la previsione di un nuovo termine – che propone in cinque anni – in considerazione della rilevanza degli interessi coinvolti.

Il presidente Antonino CARUSO, anche in risposta ad una specifica richiesta del senatore BUCCIERO, con riferimento ai dati di traffico, riferisce che si tratta di un fenomeno molto rilevante interessando circa 350 miliardi di dati su base annua e circa 1750 miliardi di circolante.

Il senatore Luigi BOBBIO, ricordando la personale esperienza di magistrato, suggerisce di elevare il termine indicato nella proposta di parere ritenendolo insufficiente in considerazione delle specifiche esigenze connesse alla lotta alla criminalità organizzata tra cui, ad esempio, la verifica delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia per la quale i dati contenuti nei tabulati telefonici possono essere di grande aiuto. Conclude ribadendo l'opportunità di garantire per esigenze istruttorie che i dati di traffico siano conservati più a lungo del termine indicato nella proposta di parere che è di trenta mesi, eventualmente anche riferendo la previsione di un più lungo termine solo a talune categorie di reato tra quelli più rilevanti.

Il presidente Antonino CARUSO richiama l'attenzione sull'importanza di garantire il rispetto della riservatezza dei cittadini rispetto ad un fenomeno, quale quello dei dati di traffico, che è idoneo per sua natura a porre fortemente in pericolo il bene protetto, ricordando come per la tecnologia attuale sia possibile agevolmente, attraverso i dati, ricostruire gli spostamenti dei cittadini. Inoltre sottolinea come il problema nasca dalle caratteristiche intrinseche al sistema di gestione della enorme massa di dati interessati che lo rende difficilmente controllabile per garantire il rispetto delle finalità predette. La previsione di un limite contenuto risponde altresì ad esigenze espresse nell'ambito dell'Unione europea ed è in linea con le normative nazionali, peraltro più restrittive, quali ad esempio quelle di Francia, Germania e Regno Unito.

Conclude osservando come la proposta del relatore anche in tal caso realizzi un bilanciato temperamento delle diverse esigenze sopra ricordate ed è peraltro in linea con le osservazioni svolte sia dal presidente della Commissione bicamerale antimafia, senatore Centaro, sia dal Procuratore nazionale antimafia, dottor Vigna.

Interviene la senatrice ALBERTI CASELLATI la quale, dopo aver manifestato apprezzamento in linea generale per le osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore, esprime talune perplessità riferite al sistema di tutela alternativa, dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante, delineato dagli articoli 145 e seguenti del Testo unico in titolo, in particolare non ritenendo condivisibile l'attribuzione alla competenza

all'autorità giudiziaria ordinaria delle controversie riguardanti l'applicazione del Testo unico. Ritiene infatti preferibile in proposito che la competenza relativa a questa materia sia affidata al giudice del lavoro in considerazione della particolare professionalità ed esperienza maturata, che avrebbe potuto costituire una risposta più efficace all'esigenza di assicurare un maggior equilibrio nelle decisioni su tali diritti ed al tempo stesso assicurare una maggior celerità nei relativi procedimenti.

Il senatore BUCCIERO, con riferimento al titolo IX del Testo unico, relativo alle libere professioni ed all'investigazione privata, suggerisce di modificare l'articolo 135 – che prevede una attività di promozione del Garante finalizzata alla sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria – aggiungendo all'espressione « difendere un diritto in sede giudiziaria » le parole « e in sede amministrativa ». Si tratta di una precisazione che tiene conto di un altro campo in cui si sviluppa l'attività di tali professionisti quale è appunto quello della difesa dei diritti in sede amministrativa in occasione del quale può venire in rilievo il trattamento di dati personali. Con riferimento al tema più generale del rispetto della riservatezza in occasione della divulgazione del contenuto di provvedimenti giurisdizionali osserva come, pur nel necessario temperamento degli interessi, sia necessario assicurare la più ampia pubblicità del contenuto delle sentenze definitive, paventando il timore che altrimenti un'enfasi eccessiva delle ricordate esigenze di tutela della riservatezza possa dar luogo a gravi distorsioni.

Il senatore ZANCAN, premesso che la rilevanza della materia affrontata dal Testo unico avrebbe meritato una più meditata riflessione, con riferimento all'articolo 132 del Testo unico, sopra ricordato in tema di conservazione di dati di traffico, osserva come manchi una chiara previsione di un obbligo di conservazione dei dati e una adeguata sanzione per il caso della sua violazione.

Il presidente Antonino CARUSO ricorda che tale esigenza – pur apprezzabile – non possa essere al momento soddisfatta per un problema di limiti della delega, trattandosi di un Testo unico, e sottolinea come il problema evocato dal senatore Zancan sia reale e che di esso occorrerà aver memoria in futuro per eventuali iniziative del Parlamento e del Governo.

Con l'astensione del senatore ZANCAN, e dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore Consolo di redigere un parere favorevole con osservazioni nei termini risultanti dalla proposta illustrata dallo stesso relatore.

AFFARE ASSEGNATO

Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (n. 3)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento e rinvio)

Riprende l'esame della proposta di decisione quadro in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Il presidente ZANCAN osserva come sia stato apprezzabile lo sforzo del relatore Ziccone di introdurre quantomeno un distinguo tra sequestro e confisca con riferimento alla necessità del requisito della doppia incriminazione. Osserva poi come una norma che non richieda una verifica del requisito in esame, possa ritenersi accettabile al massimo nei casi di fattispecie integranti reati «naturali» e non nei casi in cui il reato non ha intrinsecamente tale carattere, come accade ad esempio per il reato di abuso di ufficio. Quanto poi all'elenco di reati contenuto nella proposta di decisione quadro rileva come alcune fattispecie andrebbero meglio delineate. Così ad esempio alla nozione di riciclaggio sono riconducibili condotte diverse a seconda dei possibili significati di questa espressione, così come i reati di razzismo e xenofobia possono essere variamente configurati e sanzionati nei diversi Stati ed analoghe considerazioni possono farsi per altri reati, come il sabotaggio.

Suggerisce, almeno per la confisca, di impegnare il Governo a far sì che il requisito della doppia incriminazione venga espresso con chiarezza ed in termini positivi trattandosi di materia di estrema delicatezza.

Con riferimento poi all'esecuzione dei provvedimenti in esame per finalità probatorie prospetta l'opportunità di introdurre limitazioni temporali in quanto non appare accettabile che tali esigenze possano protrarsi nell'arco anche di alcuni anni.

Il senatore CIRAMI sottolinea come anche in detti casi andrebbe prescritto il requisito della doppia incriminazione.

Il senatore Luigi BOBBIO sottolinea ancora una volta come tali iniziative non siano condivisibili in quanto si sostanziano in limitazioni della sovranità nazionale in favore di quella di altri Paesi di volta in volta interessati che non sono accettabili in quanto non accompagnate, tra l'altro, da una preventiva armonizzazione delle discipline sostanziali e processuali dei Paesi interessati. Si tratta di un modo di procedere occasionale e per settori circoscritti di intervento con caratteristiche di asistematicità che determina conseguenze inaccettabili.

Il senatore GIULIANO condivide le preoccupazioni del senatore Luigi Bobbio, osservando come un intervento quale quello proposto dall'atto in titolo presuppone necessariamente basi e presupposti giuridici comuni da realizzare in via prioritaria.

Il presidente ZANCAN, sottolineando in particolare come in molti Stati il commercio di armi sia lecito, richiama l'attenzione ancora una volta sull'importanza di una preventiva armonizzazione non tanto delle regole di procedura, quanto di quelle del diritto sostanziale.

Interviene il senatore Luigi BOBBIO per raccomandare che la risoluzione non si limiti ad esprimere una mera raccomandazione al Governo, ma venga formulata in maniera da contenere un impegno finalizzato ad evitare che si adotti una normativa, come quella espressa nella proposta

di decisione quadro in titolo, che per le sue stringenti previsioni sarebbe destinata ad avere preoccupanti ricadute per l'ordinamento nazionale.

Il ministro della giustizia CASTELLI, rifacendosi al problema dell'abdicazione di sovranità sollevato in particolare dal senatore Luigi Bobbio, sottolinea come si tratti della questione più grave posta dall'atto in titolo, ma ravvisabile anche in altre iniziative elaborate in sede di Unione europea – il riferimento è in particolare alla precedente decisione quadro sul cosiddetto mandato d'arresto europeo – ricordando come in passato avesse posto la questione all'attenzione pubblica ricevendo peraltro forti critiche dall'opposizione.

La realtà – continua il ministro Castelli – è che mentre da un lato si sta costruendo una nuova entità statale europea dall'altro si pongono in essere atti normativi che finiscono per anticipare alcuni aspetti peculiari e questo prima ancora che sia portato a compimento il processo di definizione della prefigurata entità sovranazionale.

Il già citato mandato di arresto europeo, ma anche l'atto in esame, per di più presuppongono e sono in linea con un modello di Stato europeo centralista, modello che certamente non potrebbe non suscitare perplessità.

Sottolinea come in occasione dei negoziati europei si sia battuto con forza per fondamentali prerogative nazionali rispetto a temi molto delicati in quanto incidenti comunque sulla sfera di libertà dei singoli cittadini, pur con il rammarico del risultato che l'Italia è stato il solo paese rimasto a sostenere tali posizioni. Non si trattava dunque di tesi strumentali alla difesa di inconfessabili interessi o la manifestazione di un atteggiamento conservatore ed antieuropeista, come pure è stato contestato da certe forze politiche.

Ricorda poi che le altre posizioni risultate prevalenti sono state sostenute con atteggiamenti e dichiarazioni al limite della violenza psicologica e richiama l'attenzione ancora una volta sul fatto che talune scelte normative adottate e in corso di adozione, come quella espressa dall'atto in titolo, possono mettere fortemente a rischio diritti fondamentali di libertà, quale, ad esempio, quello di libera manifestazione del pensiero come emerge anche da alcune recenti vicende che hanno riguardato la scrittrice Oriana Fallaci.

Il ministro Castelli richiama infine l'attenzione della Commissione sul fatto che il Governo intenderà le risoluzioni che i due rami del Parlamento formuleranno come un impegno cogente per l'Esecutivo, che verrà eseguito fedelmente in sede di negoziato europeo. È chiaro che, ove l'orientamento che va delineandosi fosse tradotto in una risoluzione che formalizzasse l'impegno del Governo a subordinare l'adesione dell'Italia allo schema di decisione quadro in esame alla previsione del requisito della doppia incriminazione, ciò determinerebbe un caso politico europeo molto significativo che avrebbe l'effetto di rimettere in discussione non solo l'atto in titolo, ma anche la scelta di fondo ad esso sottesa, che ha già trovato un precedente nella vicenda del mandato d'arresto europeo.

Il relatore ZICCONI osserva come se queste sopra riferite sono le indicazioni del Governo, nel senso cioè, in sintesi, di rimettersi pienamente a quanto liberamente il Parlamento riterrà di indicare, allora non si potrà non esplicitare con maggiore chiarezza nella risoluzione che la regolamentazione espressa dalla proposta di decisione in titolo non è sostenibile integralmente in quanto sarebbe quantomeno necessario prevedere esplicitamente che l'esecuzione di provvedimenti di confisca in Italia potrà avvenire solo in presenza di una verifica della sussistenza del requisito della doppia incriminazione.

Si riserva conclusivamente di apportare alla proposta di risoluzione le opportune modifiche che recepiscano alcune delle significative indicazioni tra quelle maggiormente condivise emerse nel corso della discussione.

Il presidente ZANCAN osserva come si potrebbero a questo punto configurare due soluzioni possibili: la prima, più radicale, suggerita dalle ultime considerazioni del relatore che avrebbe significative ripercussioni politiche; la seconda, invece, dai toni e dal contenuto più sfumati, corrispondente all'attuale testo della proposta di risoluzione illustrata oggi pomeriggio, che, ove accolta, potrebbe consentire di ammettere il superamento del requisito della doppia incriminazione.

Il senatore Luigi BOBBIO indica una terza via possibile che è quella di esprimere un chiaro rifiuto all'iniziativa in titolo, in quanto la sua adozione determinerebbe un'inaccettabile abdicazione della sovranità nazionale in favore di quella dello Stato all'interno del quale, di volta in volta, saranno emessi i provvedimenti di blocco o di sequestro. Sottolinea ancora una volta che l'adesione alla proposta di decisione quadro in titolo, così come il sostegno ad altre iniziative analoghe, potrebbero essere dati alla sola condizione di una preventiva armonizzazione delle discipline processuali dei Paesi interessati, trattandosi altrimenti di interventi asistematici e dalle conseguenze applicative inaccettabili.

Il presidente ZANCAN rinvia infine il seguito dell'esame dell'atto in titolo.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente ZANCAN avverte che la seduta della Commissione già convocata domani alle ore 15 è anticipata alla ore 14,30

La seduta termina alle ore 22,05.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 24 GIUGNO 2003

122^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

CASTAGNETTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

(1480) DE PETRIS. – *Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con allegati, adottato a Roma dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO il 3 novembre 2001*

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore FORLANI, il quale ricorda preliminarmente come nella sessione di lavoro della FAO tenutasi a Roma nel novembre del 2001, siano state divulgate le stime sulla consistenza della popolazione mondiale in grave stato di necessità: ottocentoquindici milioni di persone sottoalimentate e trentaquattro Paesi che devono far fronte a gravi penurie di cibo ciò che rappresenta un enorme fardello di sofferenza e privazioni. Evidenzia, quindi, la perdurante distanza dagli obiettivi di riduzione del disagio alimentare fissati dalla comunità internazionale nel corso del Vertice mondiale sull'alimentazione del 1996.

L'allarme è peraltro aggravato dalle ultime tendenze della produzione cerealicola mondiale, che ha segnato, nel biennio 2000-2001, un regresso delle quantità prodotte e degli *stock*. Tra le cause di questa battuta d'arresto vanno citate le condizioni climatiche sfavorevoli e lo sviluppo di numerosi conflitti e tensioni regionali.

La diversità delle risorse fitogenetiche (cioè frutto di processi volti a migliorare la gestione delle risorse genetiche vegetali) disponibili per l'alimentazione e l'agricoltura costituisce senz'altro un fattore decisivo per fronteggiare le crisi alimentari. La ricerca, la conoscenza e l'accesso alla variabilità genetica delle piante coltivate nel mondo rappresentano infatti una garanzia insostituibile contro le avversità ambientali e le patolo-

gie che possono minare i raccolti e forniscono le basi per individuare varietà più produttive e più adatte ai contesti locali. D'altra parte, il processo di semplificazione delle risorse genetiche nel settore agricolo ha già condotto ad una rischiosa contrazione delle piante utilizzate: attualmente il 95 per cento del fabbisogno alimentare è legato alla coltivazione di 30 piante e i tre quarti della dieta nel mondo occidentale si fondano su otto colture principali.

Per consentire il mantenimento e lo sviluppo della produzione agricola in forme sostenibili è essenziale, invece, garantire la classificazione, la conservazione ed il libero accesso alle risorse fitogenetiche, nonché la ripartizione equa dei benefici che ne possono derivare. Senza una adeguata tutela internazionale, i Paesi detentori delle maggiori risorse in termini di biodiversità, principalmente quelli in via di sviluppo, rischiano di essere fortemente limitati nei loro diritti di accesso dalle organizzazioni che controllano le tecnologie per la conservazione e l'utilizzazione scientifica del patrimonio fitogenetico.

Si pone con urgenza, così, il problema di una cooperazione su basi paritetiche che consenta una condivisione dei benefici e del *know how* a partire da un elenco prioritario di piante utilizzate per la produzione agricola, irrinunciabile per garantire la sicurezza alimentare.

La FAO ha affrontato a partire dai primi anni '80 questa complessa e fondamentale problematica. All'interno dell'Organizzazione è stato istituito nel 1983 un foro permanente di dibattito costituito dai rappresentanti di 160 Stati e, nel corso dello stesso anno, è stato adottato un primo impegno internazionale volto a promuovere la convergenza in materia di tutela ed accesso alle risorse fitogenetiche.

Con l'approvazione nel 1992 della Convenzione sulla biodiversità, ratificata dall'Italia con la legge n. 124 del 1994, si è posta l'esigenza di riaprire il processo negoziale per il settore agricolo al fine di addivenire ad un accordo vincolante conforme ai nuovi indirizzi assunti dalla comunità internazionale. A partire dal 1994 è stato quindi avviato un nuovo complesso ciclo di negoziati che ha condotto all'elaborazione di un Trattato rivolto a completare gli indirizzi della Convenzione sulla biodiversità, approvato formalmente ed aperto alla ratifica al termine della Conferenza della FAO conclusasi a Roma il 3 novembre del 2001.

Il Trattato vincola i Paesi contraenti ad inserire nelle politiche nazionali idonee misure per recensire, inventariare e proteggere le agro-biodiversità, promuovere misure normative volte a favorire la conservazione delle specie locali e consentirne l'uso sostenibile, sostenere la cooperazione internazionale volta a conservare le risorse e facilitarne la condivisione.

Gli obiettivi, così come gli obblighi generali a carico dei contraenti, sono fissati nella Parte I e nella Parte II del Trattato. Di quest'ultima, ricorda l'articolo 6, che regola l'utilizzo sostenibile delle risorse citogenetiche, e l'articolo 7, che regola gli impegni nazionali e le tipologie di cooperazione internazionale per la conservazione e l'utilizzo sostenibile delle stesse risorse per l'alimentazione e l'agricoltura.

La Parte III del Trattato concerne il riconoscimento dei diritti degli agricoltori. Il testo impegna i contraenti a tutelare le conoscenze tradizionali concernenti le risorse fitogenetiche e a riconoscere il diritto delle comunità rurali a partecipare ai benefici che derivano dall'utilizzazione di tali risorse ed a partecipare alle decisioni in materia. Richiama, inoltre, la Parte VI, dedicata alla definizione delle risorse finanziarie e degli organi per la gestione istituzionale delle disposizioni del Trattato. Viene in particolare stabilita la priorità di allocazione dei finanziamenti a favore degli agricoltori dei Paesi in via di sviluppo e vengono definite la struttura e i compiti dell'organo direttivo incaricato di dare attuazione alle iniziative previste, nonché del Segretariato che svolgerà i compiti di coordinamento.

Il disegno di legge di ratifica è composto da due articoli. L'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica, mentre l'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione.

Il Trattato deve essere considerato come un primo passo verso una fase di crescente impegno internazionale per la tutela della biodiversità agricola, a partire da una approfondita riflessione sulla attuale disciplina dei diritti di proprietà intellettuale in una prospettiva rivolta al raggiungimento della effettiva sovranità alimentare dei Paesi in via di sviluppo.

Auspica quindi che la sua ratifica possa intervenire in tempi contenuti, rilevando però come il disegno di legge in esame, d'iniziativa parlamentare, non rechi le norme relative alla quantificazione degli oneri finanziari e alla loro copertura.

Interviene il senatore MARTONE, rilevando l'importanza del disegno di legge in esame, in quanto esso rende efficace il lavoro svolto dalla FAO nella direzione di una effettiva tutela dei diritti dei contadini nello sfruttamento delle risorse citogenetiche. A suo giudizio, si tratta di un passo in avanti rispetto al cosiddetto «*undertaking*» predisposto dalla stessa FAO, il quale già prevedeva l'utilizzo delle risorse fitogenetiche in favore dei contadini e dei coltivatori diretti. Rileva, inoltre, come la ratifica del Trattato darebbe un segnale forte anche sulla connessa materia degli OGM (Organismi geneticamente modificati), che da più parti ci si ostina a ritenere l'unico strumento adatto a combattere la piaga della fame nel mondo. Con il Trattato oggi in ratifica si dimostra invece che la strada da percorrere è quella di garantire i «*farmer rights*», attribuendo ai coltivatori i diritti sulle opere dell'ingegno aventi ad oggetto le coltivazioni fitogenetiche. Ricorda, altresì, come in sede di esame alla Camera del disegno di legge n. 2674, anch'esso recante la ratifica del Trattato adottato a Roma dalla FAO il 3 novembre 2001, non si sia registrata alcuna voce contraria; auspica, quindi, che il Governo possa convenire sull'opportunità di una pronta ratifica del Trattato anche in vista dei rilevanti risvolti in materia di lotta alla fame che emergeranno nel corso del prossimo vertice della OMC a Cancun.

Si apre il dibattito.

Il senatore MORSELLI rileva innanzitutto che l'aspetto più rilevante ai fini del Trattato si riferisce ai 27 milioni di dollari connessi con lo sfruttamento delle sementi tradizionali. Rileva, poi, come, pur dovendosi riconoscere che le esigenze dei Paesi in via di sviluppo sono diverse da quelle dell'Occidente sviluppato, non si possa non registrare un generale fallimento ed una perdurante inefficacia delle misure finora adottate nella lotta alla fame nel mondo. Infatti, non sempre i finanziamenti predisposti dalla FAO si rivelano gestiti secondo criteri di efficienza e trasparenza. Anche a livello di Governi nazionali la condotta in questa delicata materia non può dirsi sempre irreprensibile; ricorda, ad esempio, come nel 1996 il governo Prodi avesse devoluto l'8 per mille di tassazione sul reddito dei contribuenti italiani a progetti diversi rispetto a quelli di lotta alla fame ed alla denutrizione cui esso era stato formalmente riservato. Indica, nei progetti di cooperazione agricola anche con i Paesi meno sviluppati la strada verso una concreta ed efficace riduzione della fame nel mondo; rilevando, infine, come il dibattito sul punto sia complesso, ricorda che si è ancora lontani dall'aver innescato un circolo virtuoso che possa portare nel lungo periodo alla effettiva riduzione del numero di persone indigenti sul pianeta.

Il senatore CORRADO riferisce di recentissime notizie secondo le quali il Presidente Lula avrebbe disposto l'emanazione di certificati statali per buoni pasti giornalieri a favore dei cittadini brasiliani indigenti. Rileva, quindi l'opportunità di valutare il ricorso a misure di tipo analogo qualora se ne sia verificata l'efficacia in Brasile.

Il senatore CASTAGNETTI rileva che non si deve sottovalutare, né stigmatizzare il ricorso ad una seria e regolamentata politica agricola e nutrizionale impostata sugli organismi geneticamente modificati.

Il sottosegretario MANTICA rileva come il disegno di legge in esame, di iniziativa parlamentare, pur denotando l'apprezzabile intento di pervenire alla ratifica del Trattato nel più breve tempo possibile, si riveli lacunoso sotto due profili: non è prevista copertura finanziaria e non vi sono le necessarie disposizioni di adattamento alla normativa comunitaria. Per tali ragioni, il Governo non può dichiararsi favorevole all'ulteriore corso del disegno di legge.

Per ciò che attiene al merito delle misure volte a combattere la fame nel mondo, rileva come per una corretta interpretazione della situazione economica ed umanitaria nel continente africano si debba tener conto del parossistico incremento dell'urbanizzazione nelle grandi metropoli del continente. Questo ed altri fenomeni sono emersi, tra l'altro, dai lavori di un'indagine conoscitiva sulla fame nel mondo in corso presso la Commissione esteri della Camera dei deputati. Per quanto rilevato in precedenza sulle lacune del disegno di legge di iniziativa parlamentare, il Governo chiede la sospensione dell'esame, assicurando che il corrispondente

disegno di legge di iniziativa governativa sarà presentato quanto prima possibile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2019) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 10 maggio 2002

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore CASTAGNETTI il quale rileva come l'Accordo tenda ad assicurare il quadro normativo di riferimento per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra l'Italia e l'Albania nel settore della cinematografia. L'obiettivo è di promuovere condizioni favorevoli per la produzione in comune di film di qualità, che siano competitivi anche dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che negli altri Paesi, in funzione di una migliore conoscenza reciproca fra i due popoli.

L'Accordo, dopo aver definito la categoria dei «film in coproduzione» (nella quale vanno ricomprese anche le opere rientranti nell'area dell'animazione, della fiction e i documentari), riconosce agli stessi tutti i benefici accordati in Italia e in Albania ai rispettivi film nazionali. A tali fini, l'Allegato all'Accordo detta tutte le condizioni richieste per l'accesso della coproduzione a tali benefici.

In particolare, per le coproduzioni tradizionali, che prevedano una partecipazione artistica, tecnica e finanziaria, l'apporto minoritario è pari al 20 per cento e, nel caso di coproduzioni multilaterali, al 10 per cento. Vengono ammesse partecipazioni minoritarie anche a carattere solamente finanziario, con un apporto minoritario pari al 20 per cento; nel computo globale delle coproduzioni finanziarie è previsto un uguale numero di film con partecipazione maggioritaria italiana e di film con partecipazione maggioritaria albanese.

Il disegno di legge consta di quattro articoli, recanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la quantificazione degli oneri – 5040 euro all'anno – con la relativa clausola di copertura e la previsione relativa all'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in deroga agli ordinari criteri in tema di *vacatio legis*.

Per ciò che attiene alla stima degli oneri, manifesta perplessità per l'esiguità delle risorse previste, a fronte degli effetti nel campo della coproduzione cinematografica che si intendono ottenere con la ratifica dell'Accordo. Ciò dà adito al dubbio che gli oneri indiretti del provvedimento, inerenti all'attribuzione di sgravi fiscali o contributi a soggetti di nazionalità albanese, siano tutt'altro che trascurabili.

Si apre il dibattito.

Il senatore MORSELLI, pur convenendo con le perplessità espresse dal relatore sulla esiguità dell'autorizzazione di spesa, ritiene che l'Accordo in esame comporti il riconoscimento di misure di agevolazione a favore di soggetti impegnati nella coproduzione cinematografica tra Italia ed Albania. Ritiene, comunque, che sia opportuno fugare ogni dubbio riguardante l'efficacia di un provvedimento che prevede una copertura di spesa così ridotta. Chiede, inoltre, chiarimenti circa il rapporto tra i progetti che si intende sostenere con l'Accordo di cooperazione italo-albanese e l'accesso ai fondi di sostegno alla produzione cinematografica di cui dispone il Ministero dei beni culturali in base alla legge n. 40 del 1978.

Il sottosegretario MANTICA interviene in sede di replica ricordando che con l'autorizzazione di spesa di circa 5.000 euro, si intende far fronte unicamente alle spese di missione della Commissione mista prevista all'articolo 18 dell'Accordo. Rileva, inoltre, come il problema dell'efficacia di questo Accordo di cooperazione non possa misurarsi sulla base dell'ammontare della copertura di spesa, ma solo in relazione al complesso dei potenziali effetti di incentivazione e sviluppo alla cooperazione nel campo della cinematografia che potrà, in futuro, concretizzarsi nelle iniziative indicate nel testo dell'Accordo. Si riserva inoltre di fornire ulteriori chiarimenti in relazione al quesito esposto dal senatore Morselli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 24 GIUGNO 2003

328^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI comunica che, nel corso dell'odierno incontro degli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite 5^a e 10^a, si è convenuto di proseguire in sede riunita l'indagine conoscitiva sulla competitività del sistema Paese sotto il profilo della programmazione economica. Nell'incontro, si è inoltre convenuto di mantenere l'impostazione fin qui seguita per l'indagine, compreso il programma delle audizioni già stabilito, acquisendo agli atti gli elementi di informazione già raccolti nel corso della fase dell'indagine già svolta dalla Commissione bilancio, ferma restando la possibilità di apportare integrazioni e modifiche ove se ne ravvisasse la necessità. A tale proposito, annuncia poi che domani, alle ore 15,30, sarà avviata pertanto l'indagine conoscitiva svolta dalle Commissioni riunite con l'audizione dei rappresentanti della Società Infrastrutture S.p.A.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(848-bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 11^a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 2 – esclusi quelli aggiuntivi al medesimo articolo – e all'articolo 3. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei rimanenti emendamenti)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di giovedì 19 giugno.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che si tratta dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del provvedimento in esame, ad eccezione di quelli aggiuntivi rispetto allo stesso articolo, nonché di quelli relativi all'articolo 3. Ricorda che tali emendamenti sono già stati illustrati dal relatore nelle precedenti sedute, per cui invita il Governo ad esprimere la propria posizione in merito.

Il sottosegretario VEGAS esprime un avviso contrario sugli emendamenti e subemendamenti evidenziati dal relatore precisando, in particolare, di ritenere che gli emendamenti e i subemendamenti 2.1/68, 2.16, 2.17, 2.1/21, 2.1/22, 2.1/69, 2.1/26, 2.1/38, 2.1/55, 2.1/57, 2.1/42, 2.51, 2.1/19, 2.25, 2.26, 2.57, 2.6, 2.58, 2.103 e 2.82, accrescendo il costo del lavoro e quindi danneggiando lo sviluppo dell'attività produttiva, possano comportare una erosione della base imponibile e di conseguenza un minor gettito fiscale.

Con riferimento al subemendamento 2.1/19, il senatore PIZZINATO fa presente che tale disposizione si limita ad estendere anche alla categoria dei dirigenti industriali la possibilità di usufruire delle indennità di disoccupazione già previste a favore delle altre categorie di lavoratori del comparto industriale, dato che, essendo l'INPDAI, cioè il fondo di previdenza e assistenza privato dei dirigenti industriali, ormai disciolto e confluito nella gestione ordinaria dell'INPS, a partire dal 1° gennaio 2003 le aziende industriali, nel versare i contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei dirigenti, versano anche la quota parte relativa alle indennità di disoccupazione, così come già facevano in precedenza per le altre categorie.

Il senatore MORANDO, associandosi alle osservazioni del senatore Pizzinato, rileva che il subemendamento 2.1/19 non appare oneroso, in quanto promuove semplicemente la possibilità di costituire fondi mutualistici bilaterali anche per la categoria dei dirigenti industriali.

Il presidente AZZOLLINI, in merito agli emendamenti e ai subemendamenti 2.89, 2.7, 2.90, 2.91, 2.92, 2.93, 2.1/23, 2.1/24, 2.1/29 e 2.1/30, esprime avviso favorevole a condizione che la copertura venga riformulata indicandone la decorrenza a partire dall'anno 2003, in coerenza con il carattere permanente dei relativi oneri. Per quanto concerne gli emendamenti e i subemendamenti 2.98, 2.1/74, 2.1/75, 2.1/76, 2.1/77, 2.1/78, 2.1/79, 2.1/48, 2.1/73, nonché 2.1/7, 2.1/6, 2.1/80 e 2.1/5, osserva che, pur in presenza di una copertura finanziaria sovrabbondante, la mancanza di quantificazione degli oneri impedisce comunque di rendere un parere favorevole, perché non consente di effettuare una valutazione approfondita circa la congruità della copertura stessa.

Contrariamente all'avviso del Governo, invece, reputa opportuno che sulle proposte 2.1/68, 2.16, 2.17, 2.1/19, 2.102, 2.57 e 2.103 venga reso parere non ostativo, in quanto non comportano maggiori oneri per il bilancio dello Stato, mentre propone di esprimere parere contrario sull'emendamento 2.100, limitatamente al secondo periodo. Si associa, invece, all'avviso del Governo sugli emendamenti e subemendamenti 2.1/21, 2.1/22, 2.1/69, 2.1/26, 2.1/38, 2.1/55, 2.1/57, 2.1/42, 2.51, 2.25, 2.26, 2.6, 2.58 e 2.82, nonché 2.1/18, 2.1/67 e 2.12, su cui propone di rendere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Con riferimento ai rimanenti emendamenti riguardanti l'articolo 2, aggiuntivi rispetto allo stesso articolo, richiama la necessità di un rinvio dell'esame. Tali proposte, infatti, prevedono la copertura dei relativi oneri a valere sul fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo all'accantonamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le suddette risorse, tuttavia, non risultano al momento disponibili, in quanto già impegnate per il finanziamento di un altro disegno di legge attualmente all'esame della Camera dei deputati, in ordine al quale è stato presentato un emendamento che, predisponendo una copertura alternativa, consentirebbe di rendere nuovamente utilizzabili le risorse stesse. Poiché l'accoglimento o la reiezione del suddetto emendamento presso la Camera dei deputati avrebbero evidentemente effetti sul parere che la Commissione deve a sua volta rendere sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2, ritiene opportuno attendere la conclusione del relativo *iter* presso l'altro ramo del Parlamento, anche per evitare di esprimere un parere che la Commissione potrebbe poi essere chiamata a modificare.

Il senatore MORANDO osserva che, allo stato attuale, indipendentemente dall'esito dell'esame alla Camera dei deputati, gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2 fanno riferimento ad una copertura per la quale non vi è capienza, per cui la Commissione dovrebbe senz'altro rendere parere contrario su di essi. Resterebbe comunque salva la facoltà per i proponenti, fra cui il Governo, ove si riuscisse a sbloccare i fondi necessari, di ripresentare i suddetti emendamenti all'esame della Commissione.

Il presidente AZZOLLINI, ritenendo fondata l'osservazione del senatore Morando, propone quindi di rinviare a domani l'esame di questi

emendamenti, con l'intesa che, qualora le risorse indicate dagli stessi ai fini della copertura non si siano nel frattempo rese disponibili, la Commissione procederà ad esprimere il parere di propria competenza che, in tale ipotesi, dovrà essere necessariamente contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invita quindi a passare direttamente all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del disegno di legge in titolo, con particolare riferimento alle proposte 3.1, 3.1/69, 3.1/39, 3.34/3, 3.1/4 e 3.1/22, illustrate nelle precedenti sedute.

Il sottosegretario VEGAS precisa di non avere osservazioni da formulare in merito agli emendamenti richiamati e agli altri riguardanti l'articolo 3.

Il presidente AZZOLLINI ritiene si possa esprimere un parere non ostativo sulle proposte emendative relative all'articolo 3, ad eccezione del subemendamento 3.34/3 che sembra avere carattere oneroso.

Il senatore PIZZINATO, con riferimento al subemendamento 3.34/3, chiarisce che esso si limita a modificare parte delle norme contenute nell'emendamento 3.34, eliminando la possibilità, prevista per le imprese con meno di sei dipendenti, di sostituire il reintegro del lavoratore licenziato senza giusta causa o senza giustificato motivo con il risarcimento in forma monetaria, dando così valenza generale alla disciplina già prevista per le aziende più grandi.

Il presidente AZZOLLINI, sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito, propone quindi di conferire mandato al relatore a esprimere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti all'articolo 2 (esclusi quelli aggiuntivi al medesimo articolo) e all'articolo 3 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti e subemendamenti 2.98, 2.1/74, 2.1/75, 2.1/76, 2.1/77, 2.1/78, 2.1/79, 2.1/48, 2.1/73, 2.1/7, 2.1/6, 2.1/80, 2.1/5, 2.1/21, 2.1/22, 2.1/69, 2.1/26, 2.1/38, 2.1/55, 2.1/57, 2.1/42, 2.25, 2.26, 2.6, 2.58, 2.82, 2.1/18, 2.1/67, 2.12 e 2.100 (limitatamente al secondo periodo); esprime, altresì, parere di nulla osta, condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla sostituzione delle parole: «per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2003», negli emendamenti e subemendamenti appresso indicati: 2.89 (articolo 2-*sexies*, comma 1); 2.7 (comma 2); 2.90 (comma 16); 2.91 (comma 5); 2.92 (comma 5); 2.93 (comma 7); 2.1/23 (lettera *a-bis*); 2.1/24 (lettera *a-bis*); 2.1/29 (lettera *d-ter*), 2.1/30 (lettera *d*) e 3.1/22 (comma 1-*ter*; nel presupposto che il comma 1-*ter* si riferisca alla copertura degli oneri di cui al comma 1-*bis*). Esprime, infine, parere non ostativo sui restanti emendamenti.».

La Commissione approva la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame dei rimanenti emendamenti è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 24 GIUGNO 2003

212^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE*

(2325) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 giugno scorso.

Nel dibattito interviene il senatore TESSITORE il quale, senza entrare nel merito delle disposizioni recate dal provvedimento, intende svolgere alcune osservazioni di carattere preliminare.

Anzitutto, esprime preoccupazione per il ricorso alla decretazione d'urgenza su tematiche, con la sola eccezione della proroga del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e del Consiglio universitario nazionale (CUN), che sono sprovviste dei requisiti costituzionali di necessità ed urgenza.

Egli rileva altresì, al di là della specificità dei singoli provvedimenti peraltro in parte anche condivisibili, un generale difetto di sistematicità che caratterizza il contenuto del decreto-legge, nonché, più in generale, le iniziative governative sul tema dell'università.

Tale mancanza di sistematicità, di cui peraltro l'oratore invita il Presidente relatore a tenere conto, è stata persino accentuata dalle modifiche apportate dalla Camera dei deputati in sede di conversione. Ne costituisce un chiaro esempio l'articolo 1-bis, istitutivo dell'Anagrafe nazionale degli studenti, laddove si prevede fra gli obiettivi della stessa quello senz'altro improprio della valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei processi formativi.

Quanto all'articolo 2, egli inoltre critica l'inclusione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico fra i soggetti beneficiari della facoltà

di incrementare le assunzioni a tempo determinato. Si tratta infatti di enti che nulla hanno a che vedere con il funzionamento degli enti di ricerca e dell'università.

Anche l'articolo 3-bis, con cui si prevede la proroga del CUN, cui egli sarebbe peraltro favorevole vista la qualità degli attuali membri, rappresenta una conferma della mancanza di organicità del testo.

Ricorda altresì che il ricorso alla decretazione d'urgenza in settori così delicati e complessi, come la scuola e l'università, poiché non è in grado di assicurare la dovuta sistematicità, rischia piuttosto di indebolire il sistema e di nuocere al Paese.

Il PRESIDENTE, poiché nessuno chiede di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(520) CICCANTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario di laurea per l'anno accademico 2000-2001

(2005) Deputato Titti DE SIMONE ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 giugno scorso.

La senatrice ACCIARINI stigmatizza nuovamente l'assenza del rappresentante del Governo, esprimendo il proprio stupore per tale mancanza di sensibilità, peraltro concomitante con il ricorso alla decretazione d'urgenza su una tematica così delicata quale quella universitaria.

Nel merito, rammenta indi le precedenti sanatorie a favore dei ricorristi che sono sempre state approvate nel presupposto di chiudere definitivamente la vicenda. Nell'esaminare una nuova proposta di sanatoria, il Parlamento deve essere pertanto consapevole che anche in questo caso la vicenda non sarà conclusa ed adottare conseguentemente una normativa di carattere generale, che risponda pienamente ai requisiti di astrattezza e generalità.

L'intervento normativo dovrebbe altresì tenere conto dell'estrema varietà delle situazioni determinatesi nei vari atenei, nonché delle responsabilità degli atenei, che hanno indubbiamente assunto posizioni diverse in casi analoghi.

Né va sottaciuto il fatto che il testo come approvato dall'altro ramo del Parlamento non soddisfa nessuno. Auspica quindi che la Commissione possa trovare una soluzione che corrisponda alle molteplici attese in campo, sulla base delle considerazioni suesposte.

Il senatore MONTICONE conviene con il relatore Bevilacqua sulle difficoltà ad individuare una soluzione di effettiva equità. Ritiene comunque che due siano le possibili strade da seguire: da un lato si potrebbe fissare una data alla quale gli studenti si trovavano sostanzialmente nella stessa condizione, quale il giugno 2001, e con riferimento ad essa richiedere il requisito minimo del superamento di un esame; dall'altro, si potrebbe invece puntare sull'effettiva preparazione degli studenti e richiedere il superamento di un numero di esami più consistente (almeno tre) ad una data successiva.

Nessuna di tali soluzioni riveste peraltro i caratteri di generalità: nel primo caso, si tratterebbe di prediligere un aspetto tecnico, in considerazione della ristrettezza dei tempi e delle diverse prese di posizione delle università; nel secondo, si prediligerebbe invece un profilo di merito che corrisponderebbe, fra l'altro, alle preoccupazioni sulla qualità degli studi effettuati espressa da più parti, anche nel corso delle audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza della Commissione.

A titolo personale, dichiara comunque di esprimere una preferenza per la prima soluzione.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore BEVILACQUA, il quale registra con soddisfazione la volontà comune di trovare una soluzione che risponda a criteri di equità. Prende altresì atto della comune consapevolezza della responsabilità di alcune università nella situazione determinatasi.

Nel ribadire la posizione già espressa nel corso della relazione introduttiva, a favore di una regolarizzazione degli studenti che abbiano superato più di due esami, prende peraltro atto delle diversità di trattamento lamentate dagli studenti non solo nei diversi atenei ma anche, a volte, nelle stesse facoltà.

Dichiara pertanto la propria disponibilità ad un'ipotesi che preveda la regolarizzazione degli studenti che abbiano superato almeno un esame entro il giugno 2001, ovvero più di due esami ad una data successiva.

Su proposta del presidente ASCIUTTI, la Commissione conviene indi di fissare a venerdì prossimo, 27 giugno, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 2005, assunto quale testo base.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore TESSITORE, relatore designato sull'affare assegnato relativo alle questioni universitarie, associandosi alle considerazioni testé espresse dalla senatrice Acciarini, chiede che il Governo assicuri con maggiore assiduità la sua presenza anche per la trattazione di tale argomento.

Il presidente ASCIUTTI assicura che si farà interprete di tale esigenza presso il Governo.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ

Il presidente ASCIUTTI avverte che la seduta già convocata per giovedì 26 giugno, alle ore 15, è anticipata alle ore 9.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 24 GIUGNO 2003

222^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

GRILLO

Intervengono il ministro delle comunicazioni Gasparri e i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Baldini e Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(37) CAMBURSANO. – Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi

(504) MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento

(1390) CREMA ed altri. – Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati

(1391) DEL TURCO ed altri. – Disciplina dell'attività radiotelevisiva

(1516) PASSIGLI ed altri. – Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(1681) PASSIGLI. – Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

(1887) GUBERT. – Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni

(2042) *BOREA.* – *Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa*

(2088) *FALOMI ed altri.* – *Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n.223, in materia di tutela delle «televisioni di strada»*

(2123) *DENTAMARO ed altri.* – *Disciplina del sistema radiotelevisivo*

(2170) *Tommaso SODANO e MALABARBA.* – *Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada»*

(2178) *FALOMI.* – *Disciplina del sistema delle comunicazioni*

(2179) *ANGIUS ed altri.* – *Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione*

(2180) *FALOMI.* – *Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo*

– e **petizione n. 175** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 giugno scorso con il seguito della trattazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2175.

La senatrice FRANCO, dopo aver dichiarato di sottoscrivere tutti gli emendamenti presentati dal gruppo dei Democratici di sinistra, illustra l'emendamento 10.4 che mira a definire la cornice dei diritti dei minori rispetto alla televisione. Illustra poi l'emendamento 10.27 sulla regolamentazione della partecipazione dei minori ai programmi televisivi, l'emendamento 10.30 sulle competenze del collegio giudicante per la verifica del rispetto del codice di autoregolamentazione TV e minori, l'emendamento 10.44 sull'istituzione di un osservatorio di vigilanza, l'emendamento 10.68 sulla qualità delle produzioni televisive.

Il senatore CAMBURSANO procede, di seguito, ad illustrare l'emendamento 10.9, la cui finalità è quella di recuperare il ritardo accumulato dal nostro Paese nell'attenzione alla programmazione per i minori. A tale scopo si propone la limitazione, se non il completo divieto, del transito pubblicitario nelle fasce orarie di maggior ascolto da parte dei minori.

La senatrice DONATI illustra l'emendamento 10.5, che mira a sostenere la valenza culturale dei programmi televisivi fruiti dai minori. Gli emendamenti 10.11 e 10.12 ampliano, poi, la durata della fascia oraria in cui l'ascolto dei minori è sottoposto ad una particolare tutela. L'emendamento 10.20 inserisce, inoltre, la previsione di uno specifico obbligo di programmazione nella fascia oraria di prima serata con la trasmissione di programmi esclusivamente dedicati ai minori. Gli emendamenti 10.32 e 10.39 prevedono, invece, l'istituzione di un'apposita commissione istituita presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed i compiti a questa assegnati. L'emendamento 10.52 incrementa, infine, le sanzioni pecuniarie dovute per la violazione delle norme previste dall'articolo 10.

Il senatore FALOMI si sofferma sugli emendamenti della sua parte politica relativi al tema del rapporto tra pubblicità e minori. Questa tematica, seppur affrontata approfonditamente a livello comunitario e nazionale, non trova tuttavia nel testo dell'articolo 10 una corretta soluzione. La sua trattazione è, infatti, eccessivamente evanescente e non risolve adeguatamente il nodo della pubblicità trasmessa durante la fascia protetta dedicata ai minori. La questione assume una particolare rilevanza psicologica e sociologica in quanto pone il problema del rapporto tra genitori e figli e dell'acquisto di beni di consumo a scopo emulativo. In tale contesto, una delle possibili soluzioni può certamente essere quella di eliminare totalmente dalla fascia protetta la pubblicità, allo scopo di evitare ai minori le situazioni di sofferenza che si vengono a determinare dal confronto con i coetanei, i cui genitori possono provvedere all'acquisto di beni di consumo voluttuari. In conclusione, richiama l'attenzione del Governo sulla questione in esame, al fine di approntare una idonea soluzione a tale problematica.

Il senatore D'ANDREA illustra gli emendamenti presentati dal suo gruppo che mirano a cogliere la complessità del rapporto tra minori e televisione puntando, da un lato, al recupero della qualità e della utilizzabilità di ciò che i minori apprendono dalla televisione e, dall'altro, definendo l'impianto istituzionale del codice di regolamentazione al fine di dare effettività alle previsioni del codice stesso.

Il PRESIDENTE, a conclusione dell'illustrazione degli emendamenti all'articolo 10, dichiara di presentare due nuovi emendamenti agli articoli 20 e 27, gli emendamenti 20.1000 e 27.1000 – pubblicati in allegato – e propone di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 16 di domani, mercoledì 25 giugno 2003.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

223^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

GRILLO

Intervengono il ministro delle comunicazioni, Gasparri e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero, Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 20,50.

IN SEDE REFERENTE

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(37) CAMBURSANO. – Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi

(504) MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento

(1390) CREMA ed altri. – Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati

(1391) DEL TURCO ed altri. – Disciplina dell'attività radiotelevisiva

(1516) PASSIGLI ed altri. – Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(1681) PASSIGLI. – Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

(1887) GUBERT. – Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni

(2042) BOREA. – Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa

(2088) FALOMI ed altri. – Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n.223, in materia di tutela delle «televisioni di strada»

(2123) DENTAMARO ed altri. – Disciplina del sistema radiotelevisivo

(2170) Tommaso SODANO e MALABARBA. – Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada»

(2178) FALOMI. – Disciplina del sistema delle comunicazioni

(2179) ANGIUS ed altri. – Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione

(2180) FALOMI. – Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo

– e petizione n. 175 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi con il seguito della trattazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2175.

Il RELATORE ricorda che erano stati illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 10, esprime pertanto parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione che sugli emendamenti 10.45, 10.46 e 10.63, il cui contenuto è analogo agli emendamenti 10.64 e 10.65, che assorbe. Per quanto riguarda l'emendamento 10.27, identico all'emendamento 10.28, si rimette al parere del Governo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime il medesimo parere del relatore sugli emendamenti. Esprime, inoltre parere favorevole sugli emendamenti 10.27 e 10.28, a condizione che siano soppressi il secondo e il terzo periodo.

Si passa, di seguito, alla votazione dei singoli emendamenti.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.3 sono respinti.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 10.4, osserva che la tutela e lo sviluppo fisico, psichico e morale dei minori costituiscono principi di riferimento che possono essere ampiamente condivisi, indipendentemente dalle posizioni politiche. Fa presente inoltre la necessità di approntare, attraverso le opportune modifiche all'articolo 10, un meccanismo di tutela effettiva dei minori.

La senatrice DENTAMARO, in dichiarazione di voto favorevole sullo stesso emendamento, si associa alle ragioni illustrate dal senatore Falomi e coglie l'occasione per sottolineare la generalità e l'evanescenza della tutela prevista dall'articolo 10, privo invero di riferimenti sostanziali. L'emendamento in esame mira, pertanto, a riempire di contenuti un articolo di per sé vuoto.

Il RELATORE osserva che i principi contenuti nell'emendamento 10.4 sono ampiamente presenti all'articolo 4 comma 1, lettera b) del disegno di legge in esame.

Posto ai voti, l'emendamento è respinto.

La senatrice DONATI, in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 10.5, ne sottolinea l'importanza. Con tale modifica si mira, infatti, ad estendere l'ambito delle tutele ben oltre le sole emittenti radiotelevisive.

Il sottosegretario INNOCENZI, pur apprezzando le finalità dell'emendamento, fornisce alcuni chiarimenti sulla genesi dell'articolo, ricordando l'attenzione posta dal Governo alla tutela dei minori che ha consentito di disporre, oggi, di un sistema sanzionatorio del tutto assente nel «codice Prodi». La problematica evidenziata dalla senatrice Donati, per

quanto ampiamente condivisibile, deve tuttavia essere affrontata in maniera graduale.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16 e 10.17 sono respinti.

La senatrice FRANCO, in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 10.18, sottolinea il valore educativo della proposta di non introdurre pubblicità nella trasmissione di programmi per minori.

Il senatore FALOMI, intervenendo a sostegno della posizione espressa dalla senatrice Franco, sottolinea come la formulazione dell'articolo risulti, nei fatti, più a favore delle emittenti televisive che non dei minori.

La senatrice DONATI, in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento, stigmatizza l'aspetto consumistico dei messaggi pubblicitari rivolti ai bambini.

La senatrice DENTAMARO, in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento, sottolinea che i minori sono privi di una difesa critica nei confronti dei messaggi pubblicitari da cui vengono bombardati. Propone, pertanto, di limitare la quantità dei messaggi pubblicitari, se non è possibile intervenire sulla qualità degli stessi.

Il PRESIDENTE ritiene la formulazione dell'emendamento eccessiva. Sarebbe, eventualmente, condivisibile nell'ipotesi in cui il contenuto dell'emendamento fosse nel senso che i messaggi pubblicitari durante le trasmissioni in fascia oraria protetta debbano obbedire a criteri di tutela dei minori. Ribadisce inoltre che i principi per la tutela dei minori sono contenuti nell'articolo 8 della legge n. 223 del 1990. Tale tutela è già completa e non necessita delle addizioni pleonastiche contenute negli emendamenti all'articolo 10.

Il ministro GASPARRI interviene per rivendicare di aver reso operative le norme del codice di autoregolamentazione che in passato rimanevano del tutto inattuate. Bisogna inoltre prestare attenzione a realizzare una formulazione dell'articolo 10 che, tutelando i minori, non renda tuttavia poco conveniente per le emittenti televisive trasmettere programmi rivolti proprio a questi ultimi.

Posti congiuntamente ai voti perché identici, gli emendamenti 10.18 e 10.19 sono respinti.

La senatrice DONATI, in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 10.20, specifica che la finalità dell'emendamento è quella di far sì che il pubblico giovanile usufruisca di una programmazione indirizzata

alle sue particolari esigenze, in quanto è certamente difficile realizzare programmi televisivi che riscontrino lo stesso gradimento in tutti i componenti di una famiglia.

Posto ai voti, l'emendamento 10.20 è respinto.

Il senatore D'ANDREA, in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 10.21, fa presente la necessità di evitare che la trasmissione di contenuti televisivi non idonei alla visione dei minori sia introdotta surrettiziamente nella pubblicità televisiva di opere in programmazione nelle sale cinematografiche alla cui visione i minori non possono essere ammessi.

Posti ai voti separatamente gli emendamenti 10.21, 10.22, 10.23 e 10.24 sono quindi respinti. Posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, gli emendamenti 10.25 e 10.26 sono anch'essi respinti.

I presentatori degli emendamenti 10.27 e 10.28, identici, accolgono la proposta di modifica avanzata dal sottosegretario Innocenzi.

Posti ai voti gli emendamenti nel testo modificato sono quindi approvati. Posto ai voti l'emendamento 10.29 è invece respinto. Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 10.30 e 10.31 sono respinti. Posto di seguito ai voti, l'emendamento 10.32 è poi respinto. Posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, gli emendamenti 10.33 e 10.34 sono respinti. Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 10.35 e 10.36 sono respinti. Posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, gli emendamenti 10.37 e 10.38 sono respinti. Posti separatamente ai voti gli emendamenti 10.39 e 10.40 sono respinti. Posti congiuntamente ai voti, poichè di identico contenuto, gli emendamenti 10.41 e 10.42 sono respinti. Posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, anche gli emendamenti 10.43 e 10.44 sono respinti.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 10.45 e 10.46 sono invece approvati. È pertanto preclusa la votazione degli emendamenti dal 10.47 al 10.53. Posti ai voti separatamente gli emendamenti 10.54, 10.55, 10.56, 10.57, 10.58, 10.59, 10.60, 10.61 e 10.62 sono respinti.

L'emendamento 10.63 posto ai voti è approvato con l'assorbimento degli emendamenti 10.64 e 10.65 di analogo contenuto. L'emendamento 10.66 posto ai voti è invece respinto.

La senatrice FRANCO, in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 10.67, sottolinea l'importanza di agevolare le produzioni cinematografiche e per la televisione specificatamente rivolte ai minori, attraverso il gettito derivante dalle sanzioni pecuniarie previste dal comma 5 dell'articolo 10.

Il PRESIDENTE osserva quanto sia difficile dare attuazione concreta alla proposta contenuta nell'emendamento in esame per i problemi connessi al regolamento di contabilità ed ai flussi di risorse finanziarie nel bilancio dello Stato.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 10.67, 10.68, 10.69 sono respinti. La Commissione approva, quindi, l'articolo 10 con le modifiche apportate e respinge gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5 e 10.0.6.

Si procede, di seguito, alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il senatore FALOMI illustra l'emendamento 11.3.

La senatrice DONATI illustra gli emendamenti 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10 e 11.12, richiamando l'attenzione sulla necessità di una piena attuazione della direttiva comunitaria n. 552 del 1989. L'articolo 11 infatti non è conforme al recepimento di tale direttiva che invece trovava una esauriente applicazione nell'articolo 2 della legge n. 122 del 1998. Gli emendamenti illustrati chiariscono quindi il rapporto tra l'articolo 11 del disegno di legge in esame e la legge n. 122 del 1998 che bene aveva recepito la citata direttiva comunitaria.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 11.

Il rappresentante del GOVERNO esprime il medesimo parere del relatore sugli emendamenti.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 11.1 e 11.2 sono respinti.

La senatrice DONATI, in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 11.3, ribadisce che il recepimento della direttiva 89/552 è stato ben effettuato dalla legge n. 122 e che l'articolo 11 è, invece, più confuso nel dare attuazione alla predetta direttiva comunitaria.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16 e 11.17 sono infine respinti.

Il PRESIDENTE, a conclusione della votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11, il cui testo rimane quello approvato dalla Camera dei deputati, dichiara di presentare una riformulazione dell'emendamento

15.1 (Nuovo testo) – pubblicato in allegato – e propone di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 21,30 di domani, mercoledì 26 giugno 2003.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2175**Art. 10.****10.1**

MONTICONE, D'ANDREA, GIARETTA, SOLIANI, VERALDI, DATO, CASTELLANI, CAMBURSANO, BEDIN, BAIO DOSSI, SCALERA

Sostituire l'articolo con i seguenti.

«Art. 10. – (*Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni*). – 1. In attuazione della Costituzione, della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, delle direttive dell'Unione europea e della normativa vigente, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con propria deliberazione, su proposta del Consiglio nazionale degli utenti e sentito il parere delle associazioni di rappresentanza delle emittenti radiotelevisive, degli editori di giornali e periodici, dell'Ordine dei giornalisti, delle associazioni familiari e di educatori della gioventù, approva una Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni, di seguito denominata "Carta".

2. La Carta contiene le regole che i concessionari, i titolari di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività radiotelevisive, comprese quelle satellitari, via cavo o non in chiaro, nonché gli editori, gli operatori radiotelevisivi e dell'informazione, i produttori di opere cinematografiche e radiotelevisive, di videocassette e audiocassette, videodischi e *cd-rom* e i responsabili della diffusione di messaggi via *Internet* o multimediali sono tenuti a osservare nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi sanciti dalle convenzioni, autorizzazioni o licenze e dagli impegni indicati dai contratti di servizio e dai codici di autoregolamentazione.

3. Le concessioni, le autorizzazioni e le licenze per l'esercizio delle attività di cui al comma 2 devono prevedere l'obbligo, per i titolari di concessione, licenza o autorizzazione, di osservare le regole fissate dalla Carta.

Art. 10-bis. – (*Programmi e produzioni destinati ai minori*). – 1. Nel settore radiotelevisivo, la Carta deve prevedere la creazione di fasce orarie dedicate alla trasmissione di produzioni e programmi, compresi quelli di

animazione, specificamente rivolti ai minori oppure adatti alla visione dei minori, ivi compresa, nelle ore di maggior ascolto da parte delle famiglie, la trasmissione di produzioni e programmi idonei alla visione sia da parte dei minori sia degli adulti.

2. Dal computo del tempo di diffusione di cui al comma 1 deve essere escluso quello dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, *teletext*, *talk show* o televendite

3. Sono considerati programmi e produzioni destinati ai minori le trasmissioni, comprese quelle di intrattenimento e di attualità, i documentari, le opere per la televisione, i *film* e le opere di animazione, che siano:

a) specificamente rivolti ai minori, cioè corrispondenti alla psicologia e ai bisogni delle diverse età minorili e capaci di instaurare con loro un rapporto interattivo;

b) adatti alla visione o all'ascolto da parte dei minori, cioè rispettosi della loro sensibilità, privi di volgarità, di esibizioni di violenza sia fisica sia morale ed esteticamente validi;

c) adatti alla visione sia dei minori sia degli adulti, cioè privi di violenza e volgarità, rispettosi dei valori civili e morali, capaci di rappresentare costruttivamente il rapporto fra generazioni, nonché gli intrattenimenti, compresi quelli con giochi e prove d'intelligenza, che siano privi di volgarità.

4. I programmi e le produzioni specificamente rivolti ai minori devono avere lo scopo precipuo di arricchire culturalmente e umanamente i minori stessi.

5. Le produzioni e i programmi specificamente rivolti oppure adatti alla visione o all'ascolto da parte dei minori e quelli idonei alla visione sia da parte dei minori sia degli adulti devono assicurare una completa protezione dei minori e, in particolare, evitare di:

a) proporre positivamente modelli di comportamento in contrasto con i fondamentali valori della persona umana, con la parità fra i sessi o fondati su pregiudizi razziali;

b) rappresentare minori in condizioni psicologiche, umane e sociali proprie esclusivamente dell'età adulta;

c) rappresentare positivamente condizioni o modelli di comportamento contrari alla dignità della persona o contrastanti con i valori della nostra civiltà e della democrazia.

6. Dai programmi di cui al comma 5 deve essere bandita, inoltre, ogni forma grave di violenza, sia reale sia immaginaria, di volgarità o di sesso, e deve, comunque, essere evitata ogni possibilità di provocare direttamente o indirettamente ai minori traumi psicologici ovvero stati di paura o di ansia.

Art. 10-ter. - (*Quote di riserva delle opere europee*). - 1. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 2,

comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione sia da parte dei minori sia degli adulti. A tali opere e programmi deve essere riservato un tempo minimo di trasmissione non inferiore a una percentuale delle quote di riserva stesse, fissate dalla Carta.

2. La Carta fissa la quota dei programmi e delle produzioni, compresi *i film* e le opere per la televisione, che le emittenti devono produrre o acquistare ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122, da destinare a prodotti specificamente rivolti ai minori, adatti ai minori o idonei alla visione sia da parte dei minori sia degli adulti.

3. Almeno il 5 per cento dei proventi dei canoni di abbonamento, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo deve destinare alla produzione o all'acquisto di opere europee ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122, deve essere riservato alla produzione o all'acquisto di programmi, opere per la televisione o filmiche specificamente rivolti all'infanzia e all'adolescenza, ivi compresi i prodotti di animazione appositamente prodotti per la formazione dell'infanzia, nonché le produzioni, comprese quelle filmiche o per la televisione, idonee alla visione sia da parte dei minori sia degli adulti.

4. Il contratto di servizio del servizio pubblico radiotelevisivo, sulla base delle indicazioni contenute nella Carta, destina una parte del palinsesto della Radiotelevisione italiana (RAI) a trasmissioni culturali ed educative, a produzioni e opere di qualità rispettose della dignità umana e dei valori positivi della nostra civiltà, nonché a produzioni specificamente destinate ai minori oppure a una visione sia da parte dei minori sia degli adulti.

5. La Carta disciplina l'obbligo della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e delle emittenti televisive radiofoniche nazionali a trasmettere nelle ore pomeridiane e serali programmi e messaggi di educazione ai *media* destinate ai genitori, agli adolescenti, agli educatori e alla generalità degli utenti, fissandone la durata minima mensile o settimanale.

Art. 10-*quater*. – (*Vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge*). –
1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni di legge volte alla tutela dei minori e della loro personalità nei settori delle comunicazioni e sugli impegni assunti in materia, in qualsiasi forma, dalle emittenti e dalle categorie o dagli ordini professionali.

Art. 10-*quinquies*. – (*Rispetto e tutela della Carta*). – 1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, attraverso il Consiglio nazionale degli utenti, vigila sul rispetto della Carta nonché sul rispetto delle disposizioni di legge volte alla tutela dei minori e della loro personalità e degli impe-

gni assunti in materia, in qualsiasi forma nei settori radiotelevisivo, telematico, cinematografico, teatrale, di ogni altro settore audiovisivo, dell'informazione, dell'editoria e della pubblicità e applica le sanzioni previste dalla presente legge.

2. Nel caso di reiterata violazione della Carta i presidenti degli organismi competenti a vigilare sulla corretta applicazione e sul rispetto degli impegni da essa previsti sono tenuti a segnalare le violazioni alla competente commissione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale applica le sanzioni previste dall'articolo 31, commi 3 e 5, della legge 30 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, o dalla presente legge.

Art. 10-*sexies*. - (Sanzioni). - 1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10, 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater* e 10-*quinqüies* è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100 milioni a lire 300 milioni e, nei casi più gravi, ovvero nel caso di reiterata recidiva, con sospensione della concessione o dell'autorizzazione o della licenza da uno a dieci giorni.

2. Le stesse sanzioni si applicano all'editore, o al rappresentante della emittente radiotelevisiva, che divulga o pubblica notizie o messaggi pubblicitari relativi a programmi o prodotti compresi quelli audiovisivi, informatici, ovvero telematici o telefonici, dei quali è vietata la vendita, la diffusione, la cessione o la pubblicità.

3. Chiunque, allo scopo di farne commercio, distribuzione o noleggio consapevolmente e a qualsiasi titolo produce, introduce nel territorio dello Stato, riproduce, vende, mette in circolazione, cede anche gratuitamente, espone pubblicamente prodotti audiovisivi in violazione delle vigenti disposizioni e di quelle della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1 milione per ogni unità venduta, sequestrata o esposta; è altresì disposta la confisca e la distruzione del materiale di cui sopra.

4. Nei casi più gravi o di recidiva delle violazioni delle norme poste a tutela dei minori l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 30 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, oppure dispone la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente per la revoca della licenza, dell'autorizzazione o della concessione.

5. Le sanzioni previste nel caso di mancata, incompleta o tardiva osservanza dell'obbligo di rettifica di cui all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, della legge 30 agosto 1990, n. 223, ovvero nel caso di inosservanza dei divieti previsti dall'articolo 15, commi da 10 a 13, della legge 30 agosto 1990, n. 223, e dalla presente legge, sono applicate secondo le norme di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 14), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e secondo le procedure previste dall'articolo 31, comma 3,

della legge 30 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, dalla commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previo parere di una Commissione composta da tre esperti di problemi dei minori e da tre genitori, designati dalle associazioni di genitori e familiari più rappresentative, nominata dal Consiglio nazionale degli utenti.

6. La revoca della concessione, della licenza o dell'autorizzazione è disposta, nei casi previsti dall'articolo 31, commi 7, 12 e 13, della legge 30 agosto 1990, n. 223, dalla Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

7. Nei casi indicati nel comma 6 del presente articolo non si applicano comunque le procedure previste dall'articolo 31, commi 1 e 2, della legge 30 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

8. Le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, si applicano anche se il fatto non costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale».

10.2

MONTICONE, D'ANDREA, GIARETTA, DOLIANI, VERALDI, DATO, CASTELLANI, CAMBURSANO, BEDIN, BAIO DOSSI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – (*Tutela dei minori nella programmazione televisiva*). – 1. In attuazione della Costituzione, della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, delle direttive dell'Unione europea e della normativa vigente, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con propria deliberazione, su proposta del Consiglio nazionale degli utenti e sentito il parere delle associazioni di rappresentanza delle emittenti radiotelevisive, degli editori di giornali e periodici, dell'Ordine dei giornalisti, delle associazioni familiari e di educatori della gioventù, approva una Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni, di seguito denominata "Carta".

2. La Carta contiene le regole che i concessionari, i titolari di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività radiotelevisive, comprese quelle satellitari, via cavo o non in chiaro, nonché gli editori, gli operatori radiotelevisivi e dell'informazione, i produttori di opere cinematografiche e radiotelevisive, di videocassette e audiocassette, videodischi e *cd-rom* e i re-

sponsabili della diffusione di messaggi via *Internet* o multimediali sono tenuti a osservare nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi sanciti dalle convenzioni, autorizzazioni o licenze e dagli impegni indicati dai contratti di servizio e dai codici di autoregolamentazione.

3. Le concessioni, le autorizzazioni e le licenze per l'esercizio delle attività di cui al comma 2 devono prevedere l'obbligo, per i titolari di concessione, licenza o autorizzazione, di osservare le regole fissate dalla Carta.

4. Nel settore radiotelevisivo, la Carta deve prevedere la creazione di fasce orarie dedicate alla trasmissione di produzioni e programmi, compresi quelli di animazione, specificamente rivolti ai minori oppure adatti alla visione dei minori, ivi compresa, nelle ore di maggior ascolto da parte delle famiglie, la trasmissione di produzioni e programmi idonei alla visione sia da parte dei minori sia degli adulti.

5. Dal computo del tempo di diffusione di cui al comma 1 deve essere escluso quello dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, *teletext*, *talk show* o televendite.

6. Sono considerati programmi e produzioni destinati ai minori le trasmissioni, comprese quelle di intrattenimento e di attualità, i documentari, le opere per la televisione, *i film* e le opere di animazione, che siano:

a) specificamente rivolti ai minori, cioè corrispondenti alla psicologia e ai bisogni delle diverse età minorili e capaci di instaurare con loro un rapporto interattivo;

b) adatti alla visione o all'ascolto da parte dei minori, cioè rispettosi della loro sensibilità, privi di volgarità, di esibizioni di violenza sia fisica sia morale ed esteticamente validi;

c) adatti alla visione sia dei minori sia degli adulti, cioè privi di violenza e volgarità, rispettosi dei valori civili e morali, capaci di rappresentare costruttivamente il rapporto fra generazioni, nonché gli intrattenimenti, compresi quelli con giochi e prove d'intelligenza, che siano privi di volgarità.

7. I programmi e le produzioni specificamente rivolti ai minori devono avere lo scopo precipuo di arricchire culturalmente e umanamente i minori stessi.

8. Le produzioni e i programmi specificamente rivolti oppure adatti alla visione o all'ascolto da parte dei minori e quelli idonei alla visione sia da parte dei minori sia degli adulti devono assicurare una completa protezione dei minori e, in particolare, evitare di:

a) proporre positivamente modelli di comportamento in contrasto con i fondamentali valori della persona umana, con la parità fra i sessi o fondati su pregiudizi razziali;

b) rappresentare minori in condizioni psicologiche, umane e sociali proprie esclusivamente dell'età adulta;

c) rappresentare positivamente condizioni o modelli di comportamento contrari alla dignità della persona o contrastanti con i valori della nostra civiltà e della democrazia.

9. Dai programmi di cui al comma 5 deve essere bandita, inoltre, ogni forma grave di violenza, sia reale sia immaginaria, di volgarità o di sesso, e deve, comunque, essere evitata ogni possibilità di provocare direttamente o indirettamente ai minori traumi psicologici ovvero stati di paura o di ansia.

10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione sia da parte dei minori sia degli adulti. A tali opere e programmi deve essere riservato un tempo minimo di trasmissione non inferiore a una percentuale delle quote di riserva stesse, fissate dalla Carta.

11. La Carta fissa la quota dei programmi e delle produzioni, compresi i *film* e le opere per la televisione, che le emittenti devono produrre o acquistare ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122, da destinare a prodotti specificamente rivolti ai minori, adatti ai minori o idonei alla visione sia da parte dei minori sia degli adulti

12. Almeno il 5 per cento dei proventi dei canoni di abbonamento, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo deve destinare alla produzione o all'acquisto di opere europee ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122, deve essere riservato alla produzione o all'acquisto di programmi, opere per la televisione o filmiche specificamente rivolti all'infanzia e all'adolescenza, ivi compresi i prodotti di animazione appositamente prodotti per la formazione dell'infanzia, nonché le produzioni, comprese quelle filmiche o per la televisione, idonee alla visione sia da parte dei minori sia degli adulti.

13. Il contratto di servizio del servizio pubblico radiotelevisivo, sulla base delle indicazioni contenute nella Carta, destina una parte del palinsesto della Radiotelevisione italiana (RAI) a trasmissioni culturali ed educative, a produzioni e opere di qualità rispettose della dignità umana e dei valori positivi della nostra civiltà, nonché a produzioni specificamente destinate ai minori oppure a una visione sia da parte dei minori sia degli adulti.

14. La Carta disciplina l'obbligo della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e delle emittenti televisive radiofoniche nazionali a trasmettere nelle ore pomeridiane e serali programmi e messaggi di educazione ai *media* destinate ai genitori, agli adolescenti, agli educatori

e alla generalità degli utenti, fissandone la durata minima mensile o settimanale.

15. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni di legge volte alla tutela dei minori e della loro personalità nei settori delle comunicazioni e sugli impegni assunti in materia, in qualsiasi forma, dalle emittenti e dalle categorie o dagli ordini professionali.

16. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, attraverso il Consiglio nazionale degli utenti, vigila sul rispetto della Carta nonché sul rispetto delle disposizioni di legge volte alla tutela dei minori e della loro personalità e degli impegni assunti in materia, in qualsiasi forma nei settori radiotelevisivo, telematico, cinematografico, teatrale, di ogni altro settore audiovisivo, dell'informazione, dell'editoria e della pubblicità e applica le sanzioni previste dalla presente legge.

17. Nel caso di reiterata violazione della Carta i presidenti degli organismi competenti a vigilare sulla corretta applicazione e sul rispetto degli impegni da essa previsti sono tenuti a segnalare le violazioni alla competente commissione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale applica le sanzioni previste dall'articolo 31, commi 3 e 5, della legge 30 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, o dalla presente legge.

18. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10, 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater* e 10-*quinquies* è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100 milioni a lire 300 milioni e, nei casi più gravi, ovvero nel caso di reiterata recidiva, con sospensione della concessione o dell'autorizzazione o della licenza da uno a dieci giorni.

19. Le stesse sanzioni si applicano all'editore, o al rappresentante della emittente radiotelevisiva, che divulga o pubblica notizie o messaggi pubblicitari relativi a programmi o prodotti compresi quelli audiovisivi, informatici, ovvero telematici o telefonici, dei quali è vietata la vendita, la diffusione, la cessione o la pubblicità.

20. Chiunque, allo scopo di farne commercio, distribuzione o noleggio consapevolmente e a qualsiasi titolo produce, introduce nel territorio dello Stato, riproduce, vende, mette in circolazione, cede anche gratuitamente, espone pubblicamente prodotti audiovisivi in violazione delle vigenti disposizioni e di quelle della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1 milione per ogni unità venduta, sequestrata o esposta; è altresì disposta la confisca e la distruzione del materiale di cui sopra.

21. Nei casi più gravi o di recidiva delle violazioni delle norme poste a tutela dei minori l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 30 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, oppure dispone la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente per la revoca della licenza, dell'autorizzazione o della concessione.

22. Le sanzioni previste nel caso di mancata, incompleta o tardiva osservanza dell'obbligo di rettifica di cui all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, della legge 30 agosto 1990, n. 223, ovvero nel caso di inosservanza dei divieti previsti dall'articolo 15, commi da 10 a 13, della legge 30 agosto 1990, n. 223, e dalla presente legge, sono applicate secondo le norme di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 14), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e secondo le procedure previste dall'articolo 31, comma 3, della legge 30 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, dalla commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previo parere di una Commissione composta da tre esperti di problemi dei minori e da tre genitori, designati dalle associazioni di genitori e familiari più rappresentative, nominata dal Consiglio nazionale degli utenti.

23. La revoca della concessione, della licenza o dell'autorizzazione è disposta, nei casi previsti dall'articolo 31, commi 7, 12 e 13, della legge 30 agosto 1990, n. 223, dalla Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

24. Nei casi indicati nel comma 6 del presente articolo non si applicano comunque le procedure previste dall'articolo 31, commi 1 e 2, della legge 30 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

25. Le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, si applicano anche se il fatto non costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale».

10.3

GUBERT

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica riconosce il regolare e armonico sviluppo psichico, fisico e morale del minore quale diritto soggettivo inviolabile della persona, ai sensi degli articoli 2, 21, ultimo comma, 31, secondo comma, e 41, secondo comma, della Costituzione, delle direttive europee in materia e della Convenzione sui diritti del fanciullo, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176».

10.4

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel sistema delle comunicazioni è riconosciuto il diritto prevalente alla tutela dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori. È vietata la diffusione di produzioni e di programmi radiotelevisivi e di servizi interattivi e multimediali che possano ledere tale diritto o che, comunque:

a) possano nuocere allo sviluppo psichico, fisico o morale dei minori;

b) contengano scene di violenza gratuita o insistita o efferata o pornografiche;

c) contengano incitamenti all'odio o possano indurre ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità».

10.5

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Le emittenti radiotelevisive, le imprese editoriali, i produttori e i distributori di prodotti audiovisivi, su qualsiasi supporto o fisico o elettromagnetico, hanno il vincolo di promuovere e sostenere programmi e prodotti destinati ai minori nel quadro delle disposizioni comunitarie e costituzionali».

10.6

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 1, dopo le parole: «dei minori» aggiungere le seguenti: «e delle famiglie».

10.7

PEDRAZZINI, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «le emittenti televisive» con le seguenti: «i concessionari, i titolari di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività radiotelevisive, nonché gli editori, gli operatori radiotelevisivi e dell'informazione, i produttori di opere cinematografiche e radiotelevisive, di videocassette e audiocassette».

10.8

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire le parole: «devono osservare» con la seguente: «rispettano».

10.9

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 1, dopo le parole: «devono osservare» aggiungere le seguenti: «pena la revoca della concessione».

10.10

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le emittenti televisive debbono altresì sostenere la produzione e la diffusione di programmi dedicati ai minori che dovranno essere collocati nelle adeguate fasce orarie».

10.11

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La fascia protetta individuata dal Codice di autoregolamentazione tv e minori di cui al precedente periodo si intende dalle ore 15 alle 19».

10.12

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La fascia protetta individuata dal Codice di autoregolamentazione tv e minori di cui al precedente periodo si intende dalle ore 15 alle 20».

10.13

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «fino all'emanazione del nuovo codice di autoregolamentazione, da adottarsi entro il 31 dicembre 2003».

10.14

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono soggetti al rispetto delle disposizioni del presente articolo i concessionari, i titolari di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività televisive, nonché gli editori, gli operatori radiotelevisivi e dell'informazione, i produttori di opere cinematografiche e radiotelevisive, di videocassette e audiocassette, videodischi e prodotti similari e i riproduttori di esse su qualsiasi supporto».

10.15

MONTICONE, D'ANDREA, GIARETTA, SOLIANI, VERALDI, DATO, CASTELLANI, CAMBURSANO, BEDIN, BAIO DOSSI, SCALERA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Sono considerati programmi e produzioni destinati ai minori le trasmissioni, comprese quelle di intrattenimento e di attualità, i documentari, le opere per la televisione, i *film* e le opere di animazione, che siano:

a) specificamente rivolti ai minori, cioè corrispondenti alla psicologia e ai bisogni delle diverse età minorili e capaci di instaurare con loro un rapporto interattivo;

b) adatti alla visione o all'ascolto da parte dei minori, cioè rispettosi della loro sensibilità, privi di volgarità, di esibizioni di violenza sia fisica sia morale ed esteticamente validi;

c) adatti alla visione sia dei minori sia degli adulti, cioè privi di violenza e volgarità, rispettosi dei valori civili e morali, capaci di rappresentare costruttivamente il rapporto fra generazioni, nonché gli intrattenimenti, compresi quelli con giochi e prove d'intelligenza, che siano privi di volgarità».

10.16

MONTICONE, D'ANDREA, GIARETTA, SOLIANI, VERALDI, DATO, CASTELLANI, CAMBURSANO, BEDIN, BAIO DOSSI, SCALERA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Le produzioni e i programmi specificamente rivolti oppure adatti alla visione o all'ascolto da parte dei minori e quelli idonei alla visione sia da parte dei minori sia degli adulti devono assicurare una completa protezione dei minori e, in particolare, evitare di:

a) proporre positivamente modelli di comportamento in contrasto con i fondamentali valori della persona umana, con la parità fra i sessi o fondati su pregiudizi razziali;

b) rappresentare minori in condizioni psicologiche, umane e sociali proprie esclusivamente dell'età adulta;

c) rappresentare positivamente condizioni o modelli di comportamento contrari alla dignità della persona o contrastanti con i valori della nostra civiltà e della democrazia».

2-bis. Dai programmi di cui al comma 2 deve essere bandita, inoltre, ogni forma grave di violenza, sia reale sia immaginaria, di volgarità o di sesso, e deve, comunque, essere evitata ogni possibilità di provocare direttamente o indirettamente ai minori traumi psicologici ovvero stati di paura o di ansia.

10.17

PEDRAZZINI

Al comma 2, dopo le parole: «le emittenti televisive» inserire le seguenti: «private e la concessionaria pubblica».

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I concessionari pri-

vati e la concessionaria pubblica sono tenuti all'osservanza delle disposizioni sulla tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori».

10.18

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «particolare riguardo» fino a: «commerciale e pubblicitaria» con le seguenti: «abolendo qualsiasi messaggio pubblicitario, promozioni ed ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria».

10.19

FANCO Vittoria, FALOMI, STANISCI, ROTONDO, BRUTTI Paolo, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, sostituire le parole da: «con particolare riguardo» fino a: «commerciale e pubblicitaria» con le seguenti: «abolendo qualsiasi messaggio pubblicitario, promozioni ed ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria».

10.20

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, al termine del primo periodo, inserire le parole: «le emittenti televisive sono tenute a prevedere, all'interno del palinsesto settimanale, una fascia oraria, di almeno 90 minuti in prima serata, dedicata esclusivamente ai minori. In questa fascia possono essere previste interruzioni pubblicitarie che non superino il 5 per cento del tempo disponibile».

10.21

GUBERT

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire le parole: «È comunque vietata la pubblicità televisiva di opere di attuale o futura programmazione nelle sale cinematografiche, alla cui visione i minori non possono essere ammessi».

10.22

MONTICONE, D'ANDREA, GIARETTA, SOLIANI, VERALDI, DATO, CASTELLANI, CAMBURSANO, BEDIN, BAIO DOSSI, SCALERA

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nelle fasce orarie destinate ai minori e in quelle protette, previste dai codici di autoregolamentazione o da analoghi documenti, sono altresì vietate la pubblicità televisiva e la trasmissione di presentazioni di opere di futura programmazione quali *promos e trailers* di produzioni, film, telefilm e programmi dei quali la legge o altre norme o i codici stessi vietano la trasmissione nelle stesse ore».*

10.23

MONTICONE, D'ANDREA, GIARETTA, SOLIANI, VERALDI, DATO, CASTELLANI, CAMBURSANO, BEDIN, BAIO DOSSI, SCALERA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16 alle ore 19 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori deve essere bandita, inoltre, ogni forma grave di violenza, sia reale sia immaginaria, di volgarità o di sesso, e deve, comunque, essere evitata ogni possibilità di provocare direttamente o indirettamente ai minori traumi psicologici ovvero stati di paura o di ansia».

10.24

PEDRAZZINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina organica della tutela dei minori nel mezzo radiotelevisivo fondata sulla ado-

zione della normativa europea in materia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento e rafforzamento del diritto prevalente della tutela dei diritti della persona ed in particolare dei minori, anche nelle fasce orarie di trasmissione non specificatamente dedicate, ed anche sulla base delle esperienze dei diversi codici di autoregolamentazione,

b) previsione di misure atte a favorire ed incentivare la produzione audiovisiva destinata ai minori;

c) individuazione delle modalità tecniche di protezione o, comunque, idonee a identificare programmi o servizi che necessitano di particolari cautele, introducendo misure per incentivare la commercializzazione e la diffusione dei sistemi tecnologici utili a tale finalità;

d) previsione di una specifica disciplina per la pubblicità dedicata ai minori;

e) previsione di specifiche clausole sul rispetto dei diritti dei minori e sulla trasmissione di *spot* pubblicitari durante le trasmissioni dedicate all'infanzia, da inserire nei provvedimenti di rilascio delle concessioni, licenze e autorizzazioni radiotelevisive e di quelle per l'esercizio di attività multimediali;

f) previsione di specifiche clausole sul rispetto dei diritti dei minori nelle trasmissioni di informazione;

g) definizione delle procedure di controllo delle norme in materia di pubblicità e tutela dei minori;

h) previsione di appositi spazi nella programmazione dei titolari di concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale, nella fascia oraria dalle ore 7 alle ore 24, specificamente rivolti ai minori o alla visione familiare e indicazione della loro durata minima mensile».

10.25

FRANCO Vittoria, FALOMI, STANISCI, ROTONDO, BRUTTI Paolo, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nessun programma radiotelevisivo destinato specificatamente ai minori può essere interrotto dalla pubblicità in qualsiasi fascia oraria sia trasmesso».

10.26

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nessun programma radiotelevisivo destinato specificatamente ai minori può essere interrotto dalla pubblicità in qualsiasi fascia oraria sia trasmesso».

10.27

FRANCO Vittoria, FALOMI, STANISCI, ROTONDO, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radio-televisivi è disciplinato con regolamento adottato dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il regolamento deve contenere specifiche misure che precisano norme e divieti per la tutela dei minori nelle fasce protette. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi deve essere compatibile con i tempi degli impegni propri della loro età e non deve essere tale da creare danni per il loro normale processo di crescita ed educazione e con l'obbligo scolastico».

10.28

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radio-televisivi è disciplinato con regolamento adottato dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il regolamento deve contenere specifiche misure che precisano norme e divieti per la tutela dei minori nelle fasce protette. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi deve essere compatibile con i tempi degli impegni propri della loro età e non deve essere tale da creare danni per il loro normale processo di crescita ed educazione e con l'obbligo scolastico».

10.29

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La fascia oraria per i programmi specificatamente destinati ai minori costituisce il periodo di tempo nella programmazione giornaliera radiotelevisiva che va dalle ore 14,30 alle ore 20 nel quale sono trasmessi programmi specificatamente destinati ai minori insieme ai programmi destinati ad un'utenza indifferenziata, di consueta o facile visione anche da parte di un minore».

10.30

FRANCO Vittoria, FALOMI, STANISCI, ROTONDO, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «la Commissione per i servizi» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «un collegio giudicante, su segnalazione del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, secondo le disposizioni contenute nel codice. Il collegio è istituito presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è composto da tre membri individuati con metodo del sorteggio, tra i sei designati rispettivamente dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori e dal Ministro per le comunicazioni, tra persone di assoluto valore professionale e di specchiata condotta morale. Il collegio resta in carica per tre anni ed i membri che lo compongono sono rieleggibili».

10.31

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, sostituire le parole da: «la Commissione per i servizi» *fino a:* «indipendentemente dall'azione penale» *con le seguenti:* «un collegio giudicante, su segnalazione del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, secondo le disposizioni contenute nel codice. Il collegio è istituito presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è composto da tre membri individuati con metodo del sorteggio, tra i sei designati rispettivamente dall'Autorità per le garanzie

nelle comunicazioni, dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori e dal Ministro per le comunicazioni, tra persone di assoluto valore professionale e di specchiata condotta morale. Il collegio resta in carica per tre anni ed i membri che lo compongono sono rieleggibili».

10.32

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole da: «provvede la Commissione per i servizi e i» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «provvede una apposita Commissione istituita presso la stessa Autorità per le comunicazioni. La Commissione dura in carica tre anni ed è composta da tre membri, di cui uno indicato dal Ministro delle Comunicazioni, uno dall’Autorità per le Comunicazioni ed uno votato a maggioranza assoluta dai componenti il Comitato di Controllo sul Codice tv e minori».

10.33

EUFEMI

Al comma 3, sopprimere le parole: «in collaborazione con il Comitato di applicazione Tv e minori».

10.34

GUBERT, GABURRO

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «in collaborazione con il Comitato di applicazione Tv e minori».

10.35

FRANCO Vittoria, FALOMI, STANISCI, ROTONDO, BRUTTI Paolo, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «in collaborazione con il» *con le seguenti:* «su segnalazione del».

10.36

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori», aggiungere le seguenti: «e della ripetuta violazione delle regole dello stesso Codice di autoregolamentazione Tv e minori».

10.37

GUBERT, GABURRO

Al comma 3, dopo le parole: «sanzioni inflitte», aggiungere le seguenti: «sia dall'Autorità che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori viene data adeguata pubblicità e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto».

10.38

EUFEMI

Al comma 3, dopo le parole: «sanzioni inflitte», aggiungere le seguenti: «sia dall'Autorità che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori viene data adeguata pubblicità e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo (o di buon) ascolto».

10.39

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Commissione minori istituita presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, provvede e concorre, d'intesa con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, anche alla proposizione ed elaborazione di indirizzi e nuove misure, anche tecnologiche, di tutela e di promozione dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori».

10.40

PEDRAZZINI, MORO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis). All'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n.223, dopo il comma 13 inserire il comma: "13-bis: Nel rispetto dei principi di cui ai commi 10, 11, 12, e 13, è fatto divieto:

h) negli orari nei quali non ne può essere effettuata la trasmissione, di pubblicità televisiva e trasmissione di *promo* e *trailer* di film e opere per la televisione alla cui visione non sono ammessi i minori a norma dei commi 11 e 13 della legge 6 Agosto 1990 n. 223 e delle altre norme in materia;

i) di pubblicità di opere cinematografiche di attuale o futura programmazione nelle sale, alla cui visione i minori non possono essere ammessi.

l) dalle ore 7.00 alle ore 22.00, di pubblicità di servizi telefonici ovvero di siti *internet* e telematici contrari alla legge o la cui utilizzazione può, in qualsiasi forma, ledere i diritti della persona, nuocere allo sviluppo psichico, fisico e morale dei minori"».

10.41

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis). Ogni convenzione, licenza, autorizzazione, concessione, contratto di servizio, volto a disciplinare l'esercizio di attività televisive, *internet* e multimediali, deve contenere, pena la loro decadenza, una specifica clausola finalizzata a garantire la tutela dei diritti dei minori, prevedendo l'obbligo al rispetto del Codice di autoregolamentazione TV e minori, sottoscritto il 29 novembre 2002, della Carta di Treviso e del codice di autoregolamentazione pubblicitaria, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

10.42

FRANCO Vittoria, FALOMI, STANISCI, ROTONDO, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ogni convenzione, licenza, autorizzazione, concessione, contratto di servizio, volto a disciplinare l'esercizio di attività televisive, *internet* e multimediali, deve contenere, pena la loro decadenza, una speci-

fica clausola finalizzata a garantire la tutela dei diritti dei minori, prevedendo l'obbligo al rispetto del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, sottoscritto il 29 novembre 2002, della Carta di Treviso e del codice di autoregolamentazione pubblicitaria, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

10.43

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis). Al fine di potenziare l'attività dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, è istituito presso la stessa un Osservatorio di vigilanza sulle opere e le programmazioni rivolte ai minori, con funzioni di monitoraggio, di segnalazione ed elaborazione di nuove misure, anche tecnologiche, di tutela dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori».

10.44

FRANCO Vittoria, FALOMI, STANISCI, ROTONDO, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di potenziare l'attività dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, è istituito presso la stessa un Osservatorio di vigilanza sulle opere e le programmazioni rivolte ai minori, con funzioni di monitoraggio, di segnalazione ed elaborazione di nuove misure, anche tecnologiche, di tutela dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori».

10.45

IL GOVERNO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo e logistico all'attività del Comitato di attuazione del codice di autoregolamentazione Tv e minori mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato».

10.46

IL RELATORE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le sanzioni pecuniarie previste al comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in caso di violazione di norme in materia di tutela dei minori sono elevate rispettivamente a 25.000 e 350.000 euro».

10.47

PASINATO

Al comma 5, dopo le parole: «le sanzioni pecuniarie», aggiungere le seguenti: «per le violazioni delle norme di cui al presente articolo».

10.48

FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 5, dopo le parole: «le sanzioni pecuniarie», aggiungere le seguenti: «per le violazioni delle norme di cui al presente articolo».

10.49VERALDI, MANZIONE, D'ANDREA, CAMBURSANO, SCALERA, BAIO DOSSI,
LAURIA, DATO

Al comma 5, dopo le parole: «le sanzioni pecuniarie», aggiungere le seguenti: «per le violazioni delle norme di cui al presente articolo».

10.50

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 5, dopo le parole: «le sanzioni pecuniarie», aggiungere le seguenti: «per le violazioni delle norme di cui al presente articolo».

10.51

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 5, dopo le parole: «le sanzioni pecuniarie», aggiungere le seguenti: «per le violazioni delle norme di cui al presente articolo».

10.52

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, dopo le parole: «le sanzioni pecuniarie», aggiungere le seguenti: «per le violazioni delle norme di cui al presente articolo».

10.53

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «350.000» con la seguente: «500.000».

10.54

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancato pagamento entro trenta giorni le sanzioni sono triplicate».

10.55

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro delle comunicazioni, d'inesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adeguati i suddetti importi tenendo conto, quanto meno, del tasso programmato di inflazione».

10.56

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, nel caso di violazione dei commi 10, 11 e 13 dell'articolo 15 della stessa legge nonché delle disposizioni sulla tutela dei minori previste dalla presente legge, sono applicate dalla Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni, previo parere di una Commissione composta da esperti di chiara fama, nominati dai Presidenti delle due Camere, tra personalità altamente qualificate che si sono distinte particolarmente nelle attività di tutela dei minori».

10.57

PEDRAZZINI, MORO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. "1. L'Autorità redige annualmente una classifica delle emittenti radiotelevisive che si sono distinte per la qualità della programmazione nel rispetto della tutela dei minori e la trasmette al Ministero delle comunicazioni che concede finanziamenti in conto capitale ed in conto interessi in favore delle imprese segnalate, anche a carattere cooperativo, finalizzati alla produzione di programmi televisivi, radiofonici e cinematografici di opere a carattere documentario, informativo o di intrattenimento, e cartoni animati che acquistino carattere educativo nei confronti dei minori.

2. I soggetti ammessi ai finanziamenti di cui al comma 6, sono valutati sulla base dell'offerta della programmazione e del numero di segnalazioni attribuite in violazione delle disposizioni di legge e dei principi contenuti nel codice di autoregolamentazione TV e minori.

3. Per le finalità di cui al comma 6, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il fondo rotativo per la qualità dei programmi e dei prodotti destinati ai minori, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2003.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione, delle comunicazioni e per la solidarietà sociale, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti, è data attuazione alle disposizioni di cui al punto 1, previa individuazione delle tipologie dei soggetti beneficiari, dei prodotti ammessi a contributo e della misura del concorso statale nel finanziamento dei progetti.

5. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del punto 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

10.58

PEDRAZZINI, MORO

Al comma 6. dopo le parole: «provvedimenti adottati» sopprimere fino alla fine del periodo e sostituire con le seguenti: «i finanziamenti assegnati e le eventuali sanzioni irrogate nel corso dell'anno solare precedente».

10.59

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonchè sul rispetto delle vigenti disposizioni di legge da parte dei concessionari, licenziatari, e soggetti autorizzati alle trasmissioni radiotelevisive e alla diffusione via internet».

10.60

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 7, dopo le parole: «la pubblicazione» aggiungere le seguenti: «e la commercializzazione».

10.61

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Per incentivare la ricerca e l'utilizzo della tecnologia applicata alla protezione dei minori, il Ministero delle comunicazioni, d'intesa con il Ministero dell'innovazione tecnologica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità tecniche di protezione idonee a identificare programmi o servizi lesivi dei principi di cui al comma 1 e ne incentiva la commercializzazione e la diffusione con adeguate campagne informative per gli utenti nonché attraverso la concessione di un credito d'imposta finalizzato all'acquisto di tali dispositivi da parte delle famiglie per un ammontare massimo di 20.000 euro per l'anno 2003.

8-ter. All'onere di cui al comma 8-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando gli accantonamenti iscritti al medesimo Ministero».

10.62

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dispone con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifiche clausole sul rispetto dei diritti dei minori nelle trasmissioni di informazione e sulla trasmissione di messaggi pubblicitari durante le trasmissioni dedicate all'infanzia, da inserire nei provvedimenti di rilascio delle concessioni, licenze e autorizzazioni radiotelevisive e di quelle per l'esercizio di attività multimediali».

10.63

IL GOVERNO

Al comma 8, dopo le parole: «diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi» aggiungere le seguenti: «in orari di buon ascolto, con particolare

riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo».

10.64

EUFEMI, IERVOLINO

Al comma 8, dopo le parole: «diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi» aggiungere le seguenti: «stabilendo le ore di buon ascolto nelle quali devono essere trasmesse».

10.65

GUBERT, GABURRO

Al comma 8, dopo le parole: «diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi», aggiungere le seguenti: «stabilendo le ore di buon ascolto nelle quali devono essere trasmesse».

10.66

MONTICONE, D'ANDREA, GIARETTA, SOLIANI, VERALDI, DATO, CASTELLANI, CAMBURSANO, BEDIN, BAIO DOSSI

Al comma 9 sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«A tali opere e programmi deve essere riservato un tempo minimo di trasmissione non inferiore al venti per cento della programmazione».

10.67

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis). Il gettito derivante dall'irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 6 è destinato a finanziare un fondo finalizzato al sostegno di opere e produzioni cinematografiche o per la televisione specificatamente rivolte ai minori.

9-ter). Con decreto del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari e la Commissione di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti di cui al comma 10».

10.68

FRANCO Vittoria, FALOMI, STANISCI, ROTONDO, BRUTTI Paolo, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-bis. Il gettito derivante dall'irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 5 è destinato a finanziare un fondo finalizzato al sostegno di opere e produzioni cinematografiche o per la televisione specificatamente rivolte ai minori.

9-ter. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari e la Commissione di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti di cui al comma 9-bis».

10.69

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Dopo il comma 9 aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. Delle sanzioni applicate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di tutela dei minori nonché delle ingiunzioni effettuate dal Comitato di applicazione del Codice Tv e minori deve essere data notizia alla stampa. L'emittente nei confronti della quale è stato adottato il provvedimento o effettuata l'ingiunzione deve inoltre darne notizia entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione nello stesso orario nel quale la violazione è stata compiuta e nel notiziario di maggior ascolto irradiato dall'emittente stessa. In caso di inadempimento ai predetti obblighi, l'Autorità applica le sanzioni di cui all'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223».

10.0.1

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:***«Art. 10-bis.**

1. È costituita presso il Ministero delle Comunicazioni una apposita commissione di valutazione per i programmi per l'infanzia e l'adolescenza denominata "Commissione per i programmi per l'infanzia e l'adolescenza" composta da venti membri nominati dal Ministro tra esperti, psicologi, sociologi, docenti di scienze della comunicazione, rappresentanti degli insegnanti dei cicli scolastici in cui si articola il sistema formativo e rappresentanti delle associazioni dei genitori, il cui rinnovo avviene ogni tre anni.

2. La commissione elabora annualmente un regolamento per l'autorizzazione alla trasmissione dei programmi televisivi per minori che rispondono a criteri di tutela e garanzia, di formazione, crescita e sviluppo per il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza.

3. La commissione attribuisce al programma un "bollino" quale certificazione di conformità sociale del prodotto televisivo rispondente a criteri di qualità e finalità socio educative per linguaggio, immagini e rappresentazioni.

4. È vietata la trasmissione sui circuiti televisivi pubblici e privati sul territorio nazionale di programmi che non hanno ottenuto il riconoscimento del bollino.

5. Il bollino concesso dalla commissione è condizione essenziale per l'attribuzione di fondi pubblici alla realizzazione di programmi aventi le finalità di cui ai commi precedenti.

6. I privati che investono in programmi televisivi che ottengono il bollino sono ammessi al beneficio di incentivi economici da attribuirsi mediante apposito regolamento del Ministero delle comunicazioni da emanarsi entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge».

10.0.2

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:***«Art. 10-bis.***(Pubblicità nell'ambito della programmazione per ragazzi)*

1. E vietata la trasmissione di pubblicità nel corso della programmazione televisiva di programmi rivolti ad un pubblico di bambini in età prescolare.
 2. Nell'ambito dei programmi rivolti ad un pubblico di ragazzi dai sei ai quattordici anni, la trasmissione di messaggi pubblicitari non deve superare i due minuti per ogni trenta di trasmissione.
 3. Nell'ambito della fascia oraria rivolta ad un pubblico di minori, durante la programmazione pubblicitaria è severamente vietata la messa in onda dello stesso messaggio pubblicitario per più di una volta».
-

10.0.3

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:***«Art. 10-bis.**

1. I personaggi protagonisti di programmi per bambini non possono essere oggetto di messaggi pubblicitari trasmessi immediatamente prima, nonché durante, e immediatamente dopo il programma di cui sono protagonisti».
-

10.0.4

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:***«Art. 10-bis.**

(Modifiche all'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive)

1. All'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, secondo periodo, le parole: "e quelli per bambini" sono soppresse;

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. I programmi per bambini non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalla televendita"».

10.0.5

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:***«Art. 10-bis.**

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta all'emanazione del regolamento per la disciplina sanzionatoria relativa alla violazione della norma di cui all'articolo 3, comma 5-bis, della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive».

10.0.6

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:***«Art. 10-bis.***(Disciplina organica della tutela dei minori nel mezzo radiotelevisivo)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina organica della tutela dei minori nel mezzo radiotelevisivo fondata sull'adozione della normativa europea in materia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento e rafforzamento del diritto prevalente della tutela dei diritti della persona ed in particolare dei minori, anche nelle fasce orarie di trasmissione non specificamente dedicate, ed anche sulla base delle esperienze dei diversi codici di autoregolamentazione;

b) previsione di misure atte a favorire ed incentivare la produzione audiovisiva destinata ai minori;

c) definizione di misure atte a favorire la realizzazione di campagne scolastiche, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, utilizzando a tal fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi;

d) individuazione delle modalità tecniche di protezione o, comunque, idonee ad identificare programmi o servizi che necessitano di particolari cautele, introducendo misure per incentivare la commercializzazione e la diffusione dei sistemi tecnologici utili a tale finalità;

e) previsione di una specifica disciplina per la pubblicità dedicata ai minori;

f) previsione di specifiche clausole sul rispetto dei diritti dei minori e sulla trasmissione di *spot* pubblicitari durante le trasmissioni dedicate all'infanzia, da inserire nei provvedimenti di rilascio delle concessioni, licenze e autorizzazioni radiotelevisive e di quelle per l'esercizio di attività multimediali;

g) previsione di specifiche clausole sul rispetto dei diritti dei minori nelle trasmissioni di informazione;

h) definizione delle procedure di controllo delle norme in materia di pubblicità e tutela dei minori;

i) previsione di appositi spazi nella programmazione dei titolari di concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale, nella fascia oraria dalle ore 7 alle ore 24, specificamente rivolti ai minori o alla visione familiare e indicazione della loro durata minima mensile».

Art. 11.**11.1**

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Tutela e promozione dell'industria audiovisiva indipendente*). – 1. Il sistema radiotelevisivo promuove i prodotti cinematografici e dell'audiovisivo realizzati da produttori europei indipendenti e garantisce il rispetto delle quote di investimento e di trasmissione di programmi definite dalle direttive comunitarie e dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, nonché dal regolamento di cui alla deliberazione del 16 marzo 1999, n. 9/99 dell'Autorità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 1999.

2. Ciascun gestore di piattaforme radiotelevisive riserva una quota non inferiore al 10 per cento dei canali irradiati a pagamento sul territorio nazionale, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, alla responsabilità editoriale di soggetti ovvero produttori europei indipendenti e comunque non controllati o collegati con il gestore della piattaforma.

3. Le emittenti radiotelevisive possono acquisire i diritti di trasmissione dei prodotti audiovisivi realizzati da produttori indipendenti per un periodo non superiore a sei anni».

11.2

VERALDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – 1. Il sistema radiotelevisivo favorisce la produzione e la diffusione delle opere europee secondo le direttive 89/552/CEE e 97/36/CE.

2. Tutti i fornitori di contenuti televisivi sono tenuti a rispettare le quote di produzione e di diffusione di opere europee così come stabilito nella legge 30 aprile 1998, n. 122 e secondo le modalità ivi previste».

11.3

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

«Art. 11. - (*Principio di tutela della produzione audiovisiva europea*).
- 1. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 6 dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e dalle direttive europee 89/552/CEE e 97/36/CE, i fornitori di contenuti radiotelevisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione culturale europea, avvalendosi dei produttori di contenuti e riservando, comunque, ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione in ambito nazionale, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, escluso il tempo destinato a notiziari a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, alla pubblicità oppure a servizi di *teletext*, a dibattiti e a televendite».

11.4

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

«Art. 11. - (*Modifiche ed integrazioni all'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122 in materia di promozione della distribuzione e della produzione di opere europee*). - 1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n.122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "più della metà del tempo mensile di trasmissione" sono sostituite dalle seguenti: "la maggior parte del loro tempo di trasmissione";

b) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "Deroghe possono essere richieste all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto disposto dall'articolo 5 del citato regolamento di cui alla deliberazione 16 marzo 1999, n.9/1999 della stessa Autorità"».

11.5

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

«Art. 11. - 1. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 6 dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1998, n. 122, i fornitori di contenuti radiotelevisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione, avvalendosi in modo prioritario dei produttori indipendenti di contenuti

e riservando, comunque, ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione in ambito nazionale, *prime time* compreso, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, escluso il tempo destinato a notiziari, a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, alla pubblicità oppure a servizi di *teletext*, a dibattiti e a televendite.

I-bis. Il tempo conteggiato, ai fini della presentazione di opere di produzione europea, e prioritariamente di produttori indipendenti europei, sulle reti terrestri via cavo e satellite, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, viene calcolato su base oraria, dando un peso numerico ad ogni frazione temporale, ottenuto moltiplicando l'intervallo temporale per il dato relativo di *audience* settimanale medio in tale intervallo, ricavato dai dati dell'ascolto pubblicati dall'ente di rilevazione del pubblico radiotelevisivo, e resi pubblici periodicamente dall'Autorità garante per le telecomunicazioni. È compito dell'Autorità di garanzia per le telecomunicazioni di vigilare sulla corretta applicazione della presente disposizione».

11.6

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I fornitori di contenuti radiotelevisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea destinata prioritariamente alle sale cinematografiche, fermo restando quanto disciplinato dai commi da 1 a 6 dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1998, n. 122, avvalendosi dei produttori indipendenti di contenuti e riservando, comunque, ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione in ambito nazionale, indipendentemente dalle modalità di trasmissione via etere terrestre, cavo o satellite, escluso il tempo destinato a notiziari, a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, alla pubblicità oppure a servizi di *teletext*, a dibattiti e a televendite».

11.7

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il sistema radiotelevisivo favorisce la produzione e la diffusione delle opere europee secondo le direttive 89/552/CEE e 97/36/CE. Tutti i fornitori di contenuti televisivi sono tenuti a rispettare le quote di produ-

zione e di diffusione di opere europee così come stabilito dalla legge 30 aprile 1998, n.122 secondo le modalità ivi previste».

11.8

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Sostituire il primo periodo del comma 1, con il seguente: «Le emittenti nazionali, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano alle opere europee più della metà del tempo mensile di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giornali televisivi, pubblicità, servizi *teletext*, *talk show*, varietà o televendite e con particolare attenzione alle fasce orarie di maggiore ascolto. Tale percentuale deve essere ripartita tra i diversi generi di opere europee e deve riguardare opere prodotte, per almeno la metà, negli ultimi cinque anni. L'Autorità, decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ridefinisce le quote di riserva di cui al presente comma in conformità alla normativa comunitaria».

11.9

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «produzione audiovisiva europea» *aggiungere le seguenti:* «così come definita dall'articolo 6 della direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 e successive modifiche ed integrazioni.».

11.10

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «su frequenze terrestri» *con le seguenti:* «indipendentemente dalle modalità di trasmissione»

11.11

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «con particolare attenzione alle fasce orarie di maggiore ascolto, ivi compreso il prime time».

11.12

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «Tale percentuale deve essere ripartita tra i diversi generi di opere europee e deve riguardare opere prodotte, per almeno la metà, negli ultimi cinque anni. L'Autorità, decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ridefinisce le quote di riserva di cui al presente comma in conformità alla normativa comunitaria».

11.13

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'Autorità determina i criteri per l'attuazione del presente articolo anche in relazione alla struttura della programmazione e in particolare all'articolazione in generi e fasce orarie».

11.14

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede a fissare le sanzioni relative al mancato adempimento del presente articolo, da un minimo di un decimo del fatturato fino al ritiro della concessione o autorizzazione».

11.15

MANZIONE, CAMBURSANO, BAIO DOSSI, DATO, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle pattuizioni relative alla distribuzione delle opere audiovisive, è fatto divieto inserire clausole di "uso esclusivo di diffusione" superiore a dodici mesi».

11.16

FABRIS, FILIPPELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle pattuizioni relative alla distribuzione delle opere audiovisive, è fatto divieto di inserire clausole di "uso esclusivo di diffusione" superiore a dodici mesi».

11.17

CHIRILLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1988 n. 122 è così sostituito: "L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può altresì definire criteri per l'utilizzazione dei diritti di sfruttamento secondari che tengano conto dell'attività dei produttori indipendenti, della promozione di opere europee e della capacità audiovisiva nazionale in relazione alle condizioni di mercato"».

Art. 15.**15.1 (Nuovo testo)**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (Limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni. Disposizioni in materia pubblicitaria). - 1. All'atto della completa attuazione

del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.

2. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della citata legge n. 249 del 1997, conseguire ricavi superiori al 20 per cento delle risorse complessive del settore integrato delle comunicazioni.

3. I ricavi di cui al comma 2 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale, da sponsorizzazioni, da televendite, da attività promozionali, da convenzioni con soggetti pubblici, da provvidenze pubbliche, da offerte televisive a pagamento, da vendite di beni e abbonamenti, da prestazione di servizi.

4. Gli organismi di telecomunicazioni previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e successive modificazioni, i cui ricavi nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, come definiti dal medesimo regolamento, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel mercato non possono conseguire nel settore integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del settore medesimo.

5. All'articolo 2, comma 7, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: "ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8" sono soppresse.

6. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono prima dei ventiquattro mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

7. Il comma 9-bis dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223 così come modificato dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483 è sostituito dal seguente: "9-bis. La proporzione di tempo di trasmissione destinata agli *spot* di televendita, *spot* pubblicitari e ogni altra forma di pubblicità non deve superare il 20 per cento del tempo di trasmissione quotidiano. Il tempo di trasmissione per *spot* pubblicitari non deve superare il 15 per cento del tempo di trasmissione quotidiano".

8. Al comma 7 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la parola "messaggi" è sostituita dalla parola "spot".

9. I commi 7 e 8 si applicano solo ai soggetti privati in possesso di titoli abilitativi per l'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale».

Art. 20.

20/1000

IL RELATORE

L'articolo 20, è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - (*Disciplina della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa*). – 1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, per la durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

2. Per quanto non sia diversamente previsto dalla presente legge la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da nove membri, è nominato dall'assemblea. Il consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta.

5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che delibera con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

6. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tal fine l'assemblea è convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato deve conte-

nere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza. Salvo quanto previsto dal presente articolo in relazione al numero massimo di candidati della lista presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto può votare una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e si forma un'unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria minore. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche all'elezione del collegio sindacale.

7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale lista è definita con determinazione della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che la trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione.

8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate per l'assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo.

9. I commi 3, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo entrano in vigore successivamente alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 3 e, comunque, si applicano alle nomine degli amministratori successive a quella disciplinata dal comma 10.

10. In occasione della prima nomina del consiglio di amministrazione della RAI Radiotelevisione italiana Spa successiva all'entrata in vigore della presente legge la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi elegge sette membri del consiglio di amministrazione con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il Presidente, sono invece nominati dall'assemblea degli azionisti; l'e-

lezione del Presidente del consiglio di amministrazione diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che delibera con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti. In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente o di uno o più membri, i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima Commissione. La nomina di cui al presente comma è regolata dalle norme di cui al comma 4 e comporta l'entrata in vigore della disciplina di cui al comma 2; fino a tale momento rimangono in vigore le norme della legge 14 aprile 1975, n. 103, e della legge 25 giugno 1993, n. 205, in ordine all'amministrazione e alla gestione della società concessionaria e le altre norme che regolano la materia.

11. Con riferimento alle applicazioni di tale legge successive alla prima, disciplinate dai commi da 1 a 8, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi delibera a maggioranza di due terzi dei suoi componenti le modalità di formazione della lista di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 7 rispettando, comunque, i criteri proporzionali e i principi contenuti nel comma 10».

Art. 27.

27/1000

IL RELATORE

L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 27. - (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge 14 aprile 1975, n. 103, ad esclusione degli articoli 4, 6, 17, 19, 20 e 22 e dei titoli III, IV e V, che restano in vigore in quanto compatibili con la presente legge, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20 della presente legge;

b) articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

c) articoli 1, 2 e 15, commi da 1 a 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;

e) legge 25 giugno 1993, n. 206, ad esclusione dell'articolo 5, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20 della presente legge;

f) articolo 3, commi 6, 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

g) articolo 4, comma 8, limitatamente all'ultimo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

h) articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 24 GIUGNO 2003

159^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

PICCIONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Delfino.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2254) Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, senatore PACE, dopo aver ricordato che con il disegno di legge in titolo sono previste una serie di disposizioni finalizzate al recepimento della normativa comunitaria nel nostro ordinamento, osserva che, per i profili di competenza della Commissione, assumono rilievo l'articolo 1 e in particolare l'articolo 9.

L'articolo 1 conferisce la delega legislativa al Governo ai fini dell'attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B del provvedimento. Il rilievo che investe la competenza della Commissione è nella presenza, all'interno dell'allegato B, della direttiva 2002/89/CE, avente ad oggetto le misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, modificando la direttiva base 2000/29/CE, che ha definito le misure volte a preservare il territorio della Comunità dalla introduzione e diffusione di organismi nocivi al patrimonio vegetale, regolando inoltre sia l'importazione, sia la circolazione interna di vegetali e prodotti vegetali, con evidenti riflessi verso il mondo agricolo e agroalimentare. Trattasi infatti di materia che, avendo ad oggetto piante, sementi e legname, è stata sempre oggetto di attenzione da parte del legislatore nazionale e comunitario contro ogni possibile introduzione di patologie diffuse.

L'articolo 9 del disegno di legge concerne la immissione in commercio e la vendita di prodotti fitosanitari, regolata in ambito nazionale dal decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in ordine al quale la norma in esame intende intervenire conferendo al Governo l'autorizzazione ad apportarvi modifiche nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In particolare, oggetto di tale autorizzazione a modificare sono l'articolo 11, comma 2, e l'articolo 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

L'articolo 11 citato disciplina il rinnovo in via ordinaria delle autorizzazioni per l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari da parte della Direzione generale della sanità pubblica veterinaria. Il comma 2 di tale articolo consente in via speciale la proroga dell'autorizzazione per i prodotti contenenti una sostanza attiva inserita nel programma di cui all'allegato I del Regolamento (CEE) n. 3600/1992 e all'allegato I del Regolamento (CE) n. 451/2000. Occorre peraltro ricordare che si tratta di un programma riguardante fitofarmaci già presenti sul mercato, ma contenenti sostanze non autorizzate dagli organismi comunitari. Il disegno di legge in esame dispone che i regolamenti a carattere modificativo previsti dovranno estendere il riferimento a tutti i regolamenti della Commissione europea relativi al suddetto programma e prevedere il parere del competente Dipartimento del Ministero delle politiche agricole e forestali, attualmente non previsto per tale fattispecie. Resta fermo, come criterio direttivo, che il sopravvenire di dati scientifici tali da alterare gli elementi a base dell'autorizzazione ricondurrebbe il rinnovo nella procedura ordinaria.

L'altra norma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, sulla quale si intende autorizzare il Governo a intervenire, è l'articolo 39 che, al terzo comma, disciplina la durata di efficacia della commissione consultiva di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194: tale commissione può avvalersi di esperti fino a un numero massimo di 20. Tale numero massimo è elevato a 50 dal provvedimento in esame, che continua peraltro a richiedere che gli esperti vengano scelti all'interno di un elenco, adottato con decreto del Ministro della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e delle attività produttive.

In conclusione, propone l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge in argomento.

Il presidente PICCIONI dichiara aperta la discussione.

Il senatore MURINEDDU, preannunciando il proprio voto di astensione, ritiene che le disposizioni che investono più direttamente la competenza della Commissione dovrebbero essere oggetto di un serio approfondimento, dal momento che su di esse sembrano esservi posizioni divergenti sia tra i due schieramenti sia all'interno degli stessi.

Poiché nessun altro senatore dichiara di intervenire nella discussione, il PRESIDENTE avverte quindi che porrà ai voti il conferimento del man-

dato al relatore a trasmettere alla competente Commissione di merito un parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole sul disegno di legge in esame.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali relative ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2003 (n. 243)

(Parere al Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore OGNIBENE, illustra lo schema di decreto ministeriale in esame che procede alla ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2003. Occorre preliminarmente ricordare che la legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, ha disposto, all'articolo 1, comma 40, che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni e fondazioni, siano iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione di ciascuna Amministrazione, prevedendo altresì che il relativo riparto venga annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per l'anno finanziario 2003, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, sul pertinente capitolo 2200 relativo alle somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, è iscritta la somma di euro 5.653.000,00, che mostra, rispetto alla somma ripartita nell'esercizio finanziario 2002 (5.859.726,00 euro) una riduzione di 206.726,00 euro. La parte più consistente della somma da ripartire relativa all'anno 2003 viene assegnata all'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e Nutrizione (INRAN); essa è pari a euro 4.200.000,00, e trattasi di contributo di «spese fisse», in quanto rappresenta la quasi totalità delle entrate correnti dell'Istituto, coprendo solo in parte le spese per stipendi del personale. All'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), viene assegnato poi un contributo di euro 1.104.342,12, identico rispetto allo scorso anno, nonché previsto dalla legge istituzionale, ossia il decreto-legge 29 ottobre 1947, n. 1435. Esso è destinato alle spese di funzionamento dell'Istituto in questione, che ha natura giuridica di ente pubblico di ricerca, sottoposto alla vigilanza del Ministero. In particolare, l'INEA svolge anche rilevanti funzioni di collegamento dello Stato italiano con l'Unione europea per la gestione della rete di informazione agricola.

Il contributo a Enti e Uffici internazionali ammonta a euro 180.000,00 e consiste in quote di adesione ad enti ed uffici internazionali che operano in settori di importanza strategica per il paese, determinando rapporti obbligatori ai quali il Ministero è tenuto in base a trattati o impegni internazionali ufficialmente assunti dal Governo, mentre al Centro per la Formazione in economia e politica dello sviluppo rurale di Portici è assegnata una somma pari a euro 157.417,42, quale contributo di funzionamento per la realizzazione di attività di formazione e ricerca. Infine, vi è il contributo di 11.240,46 euro per la Federazione italiana pesca sportiva (FIPS) e alle associazioni nazionali di categoria giuridicamente riconosciute, per le quali si tratta di scelte di politica agricola che corrispondono alle aspettative degli operatori.

In conclusione, propone l'espressione di un parere favorevole sullo schema di decreto in esame.

Si apre la discussione.

Il senatore MURINEDDU esprime le proprie forti perplessità in ordine ai contenuti dello schema di decreto ministeriale, dal momento che l'erogazione delle risorse dovrebbe essere subordinata non solo a precisi criteri di ripartizione, ma soprattutto ad un insieme di dati conoscitivi sui singoli enti ed istituti destinatari dei fondi. Infatti, allo stato non risulta noto se questi enti ed istituti versano in una condizione di difficoltà o si trovano a dover affrontare problemi nell'adempimento delle proprie esigenze statutarie. Peraltro, queste considerazioni critiche sono rese ancor più gravi dal fatto che il Governo, con la presentazione di tale schema di decreto ministeriale, si è in pratica limitato a riprodurre acriticamente un metodo già seguito nel passato anche se con la presenza di una forte discriminazione; infatti, non è casuale che nel provvedimento risultino essere favoriti enti ed istituti vicini all'area politica della maggioranza, mentre altri organismi, spesso più rappresentativi, sono stati trascurati.

Sulla base di queste argomentazioni, ritiene necessario che la Commissione proceda ad un approfondimento sulle disposizioni recate dallo schema in esame, in particolare dovendosi esaminare più attentamente la situazione dei singoli enti ed istituti.

La senatrice DE PETRIS aderisce alle considerazioni avanzate dal senatore Murineddu.

Il RELATORE fa presente che lo schema di decreto ministeriale ha ad oggetto soltanto la ripartizione delle risorse a favore di alcuni enti ed istituti, senza entrare nel merito dei singoli bilanci degli stessi.

Il sottosegretario DELFINO, concordando con quanto appena dichiarato dal relatore, osserva che la ripartizione prevista nello schema di decreto in titolo costituisce una necessità per il concreto funzionamento degli enti e degli istituti richiamati. Per tale ragione, reputa non necessario ef-

fettuare in questa fase un approfondimento che, invece, si potrebbe utilmente concretizzare in sede di discussione del documento di programmazione economico-finanziaria e dei documenti di bilancio. Auspica, pertanto, che la Commissione proceda rapidamente alla conclusione dell'*iter* del provvedimento in esame.

Ad avviso del senatore MURINEDDU, non può costituire un argomento valido il fatto che l'erogazione dei fondi, prevista nello schema di decreto, risulta essere necessaria per garantire il concreto funzionamento degli enti ed istituti indicati, dal momento che la Commissione dovrebbe esaminare più attentamente gli obiettivi ed i reali bisogni di quegli organismi. In tal senso, appare significativa l'insufficienza dei dati conoscitivi sulla base dei quali si propone l'assegnazione delle risorse.

Il senatore PIATTI si associa alle argomentazioni richiamate dal senatore Murineddu, evidenziando che tramite la richiesta di approfondimento si potrebbe disporre, ad esempio, di un quadro storico delle risorse di cui gli enti ed istituti indicati sono stati assegnatari nel passato. In ogni caso, qualora la maggioranza non accedesse a tale proposta di approfondimento, dichiara fin da ora il proprio voto contrario sullo schema di decreto ministeriale.

Il sottosegretario DELFINO esprime sorpresa per la passione con la quale il senatore Murineddu ha argomentato le proprie richieste, poiché non sembra essere questo il contesto nel quale si può utilmente esaminare la situazione degli obiettivi e dei bisogni degli enti ed istituti menzionati nello schema di decreto in titolo. Pertanto, la necessità di un più ampio dibattito su tale materia potrà essere positivamente preso in considerazione in un altro momento.

Il senatore BONATESTA fa presente ai senatori dell'opposizione che, pur non avendo nulla in contrario sull'avanzata richiesta di un approfondimento, ritiene che la stessa sia del tutto inutile in questa fase dell'*iter*.

Il PRESIDENTE, aderendo alle richieste avanzate dai senatori della minoranza, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad una prossima seduta.

La Commissione prende atto.

Proposta di nomina del Presidente dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) (n. 67)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, senatore MINARDO, dopo aver ricordato che l'UNIRE è l'ente di diritto pubblico che sovrintende a tutta l'attività ippica e ai set-

tori ad essa connessi quali le corse e l'allevamento di cavalli, nonché all'amministrazione dei fondi a tali attività destinati, ripercorre il quadro normativo di riferimento a cominciare dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1942, n. 315. L'incremento e il miglioramento delle razze equine, in ragione delle loro diverse utilizzazioni, l'organizzazione delle corse dei cavalli, la valutazione dell'idoneità delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, allenamento ed addestramento sulla base dei parametri predeterminati e la determinazione degli stanziamenti a premi spettano al Ministero delle politiche agricole, il quale vi provvede a mezzo dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE). Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, l'UNIRE destina annualmente quote adeguate dei proventi derivati dalle scommesse, al netto delle imposte e delle spese, al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. L'UNIRE è stato di recente oggetto di alcuni provvedimenti di riordino, quali il decreto legislativo n. 449 del 1999, e il decreto legge n. 45 del 2003, decaduto in corso di conversione. Il 5 giugno 2003, il Governo ha peraltro presentato in veste di disegno di legge il testo del decreto decaduto, quale approvato dal Senato della Repubblica: tale atto risulta attualmente ancora da assegnare. Il decreto legislativo n. 449 del 1999 stabilisce che il presidente ha la rappresentanza legale dell'UNIRE, sovrintende al suo funzionamento e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. Può inoltre assumere deliberazioni di urgenza che devono essere sottoposte a ratifica nella prima seduta successiva del consiglio di amministrazione.

La procedura di nomina del presidente dell'UNIRE è quella di cui all'articolo 3 della legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, il quale prevede che le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente, mentre resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

La nomina del Presidente dell'UNIRE appare quanto mai necessaria in quanto tale ente pubblico è a tutt'oggi sottoposto a gestione commissariale, la quale verrà a scadere il 30 giugno 2003. Propone, pertanto, l'espressione di un parere favorevole.

Si apre la discussione.

Il senatore MURINEDDU, preannunciando il proprio voto di astensione sulla proposta di nomina in esame, ritiene che il candidato proposto dovrà senz'altro affrontare una serie di problemi molto gravi che caratterizzano l'attuale situazione dell'UNIRE. Ricorda, peraltro, che in occasione del recente decreto-legge n. 45 del 2003, poi decaduto, la propria parte politica aveva avanzato alcune proposte in vista di un mutamento

dell'assetto di tale Ente sul quale, quindi, è auspicabile che riprenda al più presto un serio dibattito.

La senatrice DE PETRIS ritiene che il Governo dovrebbe rendere nota la situazione relativa alle modifiche che si intenderebbero apportare all'assetto dell'UNIRE dopo che sullo stesso era stato presentato un decreto-legge, poi non convertito nei termini previsti. In ogni caso, in occasione dell'esame di quel provvedimento, il Gruppo dei Verdi avanzò alcune proposte nella convinzione che fosse urgente discutere su un cambiamento dell'assetto dell'Ente. Tale convinzione risulta essere ancora valida e pertanto appare necessario che i temi richiamati vengano al più presto riportati all'attenzione del Parlamento. Infine, preannuncia il proprio voto di astensione sulla proposta di nomina in titolo.

Il senatore BONATESTA, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, chiede un rinvio dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Il relatore, senatore MINARDO, fa presente che dopo la decadenza del decreto-legge n. 45 del 2003, il Governo ha predisposto un disegno di legge che ripropone i contenuti di quel provvedimento. Per quanto concerne la richiesta avanzata dal senatore Bonatesta ritiene che non sussistano i margini per rinviare ulteriormente la conclusione dell'*iter* di questo provvedimento sul quale è già stata chiesta ed accordata una proroga per l'espressione del prescritto parere.

Il sottosegretario DELFINO, pur condividendo l'esigenza espressa da alcuni senatori intervenuti in merito alla ripresa del dibattito sulle questioni vertenti l'assetto dell'UNIRE, auspica una rapida conclusione del provvedimento in titolo anche perché il *curriculum* del candidato proposto presenta sufficienti garanzie in termini di competenza e professionalità.

Chiusa la discussione generale, si procede quindi alla votazione, a scrutinio segreto, in esito alla quale la proposta di parere favorevole risulta approvata con sette voti a favore, cinque astensioni ed un voto contrario.

Partecipano alla votazione i senatori BASSO, BONATESTA, BONGIORNO, COMINCIOLI, DE PETRIS, FLAMMIA, MINARDO, MURINEDDU, OGNIBENE, PACE, PIATTI, PICCIONI e VICINI.

La seduta termina alle ore 15,45.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 24 GIUGNO 2003

143^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

*La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2003 (n. 241)

(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Il presidente PONTONE, in sostituzione del relatore designato Sabin, illustra lo schema di decreto ministeriale in esame, ricordando che esso è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge finanziaria per il 2002, il quale ha stabilito che gli importi dei contributi statali in favore dei soggetti di cui alla tabella 1, allegata alla legge medesima, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato; il relativo riparto deve inoltre essere effettuato annualmente, con decreto ministeriale, entro il 31 gennaio.

Ricorda che il provvedimento in titolo prevede la ripartizione secondo tre «macrofinalità» dei fondi stanziati per l'anno 2003 sul capitolo 2280, che ammontano complessivamente ad € 29.021.000,00, precisando che tale somma, rispetto allo stanziamento per il 2002, registra un incremento superiore al 6 per cento, come si evince anche dalla relazione illustrativa presentata dal Governo e che, con riferimento alle finalità che compongono nel dettaglio le tre macroaree di intervento, rispetto all'anno precedente, si registra un incremento per tutti i contributi ad enti ed organismi che promuovono l'internazionalizzazione dell'impresa (la terza macroarea), con la sola eccezione dei contributi ai consorzi multiregionali all'esportazione, di cui alla legge n. 83 del 1989, il cui stanziamento subisce invece una riduzione.

In particolare, fa osservare che la prima macrofinalità concerne «contributi ad enti di ricerca e organismi di normalizzazione», con uno stanziamento complessivo per il 2003 pari a ' 2.262.264,00, ripartito in sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento delle piccole e medie industrie, oltre a contributi per il funzionamento delle stazioni sperimentali, un contributo annuo forfetario agli organismi di normalizzazione italiani nonché, infine, un contributo spese per la pubblicazione di norme per la tutela della sicurezza.

Osserva altresì che la seconda macrofinalità concerne «contributi ad enti ed organismi nel settore turistico», con uno stanziamento complessivo pari a ' 335.930,00 ripartito in contributi a favore di enti o associazioni che svolgono senza fini di lucro attività dirette a incrementare il movimento dei forestieri o il turismo sociale o giovanile, nonché contributi per iniziative o manifestazioni di carattere nazionale o pluriregionale che interessino il movimento turistico.

Da ultimo, rileva che la terza macrofinalità concerne i contributi ad enti e organismi che promuovono la internazionalizzazione delle imprese, nella quale possono individuarsi cinque linee di intervento raggruppabili in due tipologie: una serie di funzioni assicura l'erogazione di contributi finanziari a soggetti in grado di comprovare la capacità di realizzare progetti coerenti con le direttive impartite dal Ministero riguardo al programma promozionale, mentre una seconda serie di funzioni concerne il riconoscimento delle Camere italiane all'estero e delle Camere miste in Italia. Sottolinea infine come tale ultima macrofinalità sia a sua volta ripartita in cinque differenti contributi ai quali bisogna comunque aggiungere gli accordi di settore stipulati ai sensi del decreto legislativo n. 143 del 1998, in materia di commercio con l'estero, precisando altresì che il contributo è basato su una percentuale variabile tra il 40 e il 70 per cento, a seconda della legge di intervento, della spesa promozionale effettivamente sostenuta dai destinatari.

Si apre il dibattito.

Il senatore COVIELLO fa osservare come, in ordine al provvedimento in esame, sarebbe opportuno svolgere ulteriori approfondimenti, poiché vi sono alcune questioni che la relazione illustrativa non sembra chiarire adeguatamente. In particolare, ritiene che dovrebbe essere meglio precisato il significato del termine «normalizzazione», contenuto nella definizione del contributo annuo forfetario di cui alla prima macrofinalità. Inoltre, occorrerebbe chiarire le modalità dei contributi previsti a favore degli enti che operano nel settore turistico e i criteri della loro individuazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2284) MUGNAI. – *Tutela, valorizzazione e promozione delle attività professionali artistiche delle arti applicate*

(Esame e rinvio)

Il relatore MUGNAI illustra il provvedimento in titolo sottolineando come nell'attuale legislatura, riprendendo i contenuti di proposte di legge già in parte esaminate nel corso di quelle precedenti, siano stati presentati diversi disegni di legge che riguardano la tutela e la valorizzazione delle attività artistiche e degli antichi mestieri che fanno parte del patrimonio storico e culturale del Paese. Tali progetti, assegnati alla Commissione industria, affrontano la materia sotto diversi profili, in quanto un primo gruppo concerne la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri configurandoli come beni culturali ai sensi del Testo unico del 1985, ovvero come beni di interesse culturale, che costituiscono testimonianza di antica tradizione artigiana o commerciale, di specifico valore storico ed artistico nelle realtà urbane, con particolare riferimento ai centri storici; precisa inoltre che un secondo gruppo ha come oggetto il recupero, la tutela, la valorizzazione degli antichi mestieri, delle botteghe, dei laboratori d'arte e delle scuole collegate, con specifico riferimento alle lavorazioni artigianali a fini artistici ed ornamentali ed alle attività formative mirate a tramandare la tradizione di arti e mestieri caratterizzanti la cultura locale e nazionale e che si è registrata inoltre una terza categoria di approccio, che riconosce allo Stato la funzione di garantire la tutela delle denominazioni di origine e delle specificità delle produzioni dell'artigianato artistico, ai fini della difesa e della conservazione delle loro tradizionali caratteristiche e delle relative tecniche di produzione, valorizzando gli istituti formativi della bottega-scuola e del maestro artigiano. Osserva infine che il provvedimento in esame persegue un quarto approccio alla materia, definendo i principi fondamentali per riconoscere e tutelare le attività artistiche del Paese e per determinare e coordinare gli strumenti più idonei di valorizzazione e di promozione del settore, indicando gli strumenti formativi prioritari anche in funzione dell'incremento dell'occupazione, e gli interventi finalizzati a favorire il riequilibrio insediativo e la riqualificazione dei centri urbani, tenendo conto del nuovo assetto delle potestà legislative dello Stato e delle Regioni previsto dalla revisione del Titolo V della Costituzione.

Sul piano metodologico, osserva che la X Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati ha già avviato nei primi mesi di quest'anno l'esame di alcune proposte di legge concernenti la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri, di contenuto analogo ai disegni di legge presentati al Senato, procedendo ad un adeguato approfondimento della materia, anche con la previsione di audizioni delle Regioni e dei Comuni. Tale circostanza, a suo avviso, sia per motivi di correttezza, sia per esigenze connesse al rispetto delle norme regolamentari sui lavori parlamentari, impone alla Commissione di procedere

nell'esame dei soli disegni di legge che non si sovrappongano ai contenuti delle proposte di legge già all'esame della corrispondente Commissione della Camera.

Pertanto, propone di escludere dall'esame della Commissione i disegni di legge n. 1768 e n. 1849, ponendo in evidenza le altre proposte, con particolare attenzione al disegno di legge n. 2284 il quale, è stato concepito sulla base delle attribuzioni di potestà legislativa dello Stato e delle Regioni definite dall'art. 117 della Costituzione a seguito della revisione del Titolo V, ed è mirato a recepire e coordinare, in tale contesto, tutti gli elementi che caratterizzano i contenuti degli altri disegni di legge.

Rileva che il disegno di legge in esame, riprende alcuni contenuti di principio già adottati in un precedente testo unificato elaborato dalla X Commissione della Camera nella precedente Legislatura, quando diverse proposte di legge erano state coordinate in un testo unificato concernente la tutela dell'artigianato artistico, ricordando tuttavia che su di esso erano insorte diverse difficoltà a seguito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni in sede consultiva, con specifico riguardo a profili di contrasto con le disposizioni concernenti il conferimento delle funzioni in materia di artigianato dallo Stato alle Regioni, nonché ad aspetti di inopportuna sovrapposizione fra Stato e Regioni rispetto a determinate misure di agevolazione e di incentivazione economica, con il rischio di provocare condizioni di aggravio nei bilanci pubblici.

Precisa inoltre che molti dei contenuti di principio previsti in quel testo unificato sono stati ripresi ed integrati dal provvedimento in titolo il quale, tenendo conto dei rilievi espressi a suo tempo dalle Commissioni parlamentari e recependo pienamente i principi ispiratori degli altri disegni di legge all'esame della Commissione, risulta mirato ad affrontare la materia in forza di un nuovo approccio istituzionale in grado, a suo avviso, di coordinare secondo il principio della sussidiarietà tutti gli organi istituzionali dello Stato e delle Regioni, verso la realizzazione di programmi integrati mirati, da un lato, alla disciplina ed alla tutela delle attività artistiche del Paese, che trovano la loro massima espressione nell'artigianato artistico, e, dall'altro, alla valorizzazione ed alla promozione del settore.

In particolare, osserva che l'articolo 1 definisce i principi e le finalità generali di intervento dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, in conformità alle attribuzioni legislative previste dall'art. 117 della Costituzione e secondo il principio costituzionale della sussidiarietà sottolineando che fra gli obiettivi indicati dalla norma, assumono particolare significato quelli concernenti la ricerca e l'innovazione, la formazione professionale nelle botteghe d'arte, la tutela e diffusione dell'immagine, la qualificazione stilistica dei prodotti e la salvaguardia dei mestieri d'arte che rischiano la scomparsa, mentre con l'articolo 2 si delinea una definizione di principio concernente i contenuti delle attività artistiche del Paese. Sottolinea che in tale ottica si fa riferimento al settore dell'artigianato artistico, in quanto espressione delle capacità creative e progettuali e delle conoscenze dei materiali e delle tecniche utilizzate per l'esercizio dei mestieri d'arte.

Fa tuttavia osservare che il disegno di legge, sulla base degli orientamenti che si sono maturati nel confronto culturale degli ultimi anni, intende riconoscere e disciplinare il settore delle attività artistiche e, quindi, anche dell'artigianato artistico, configurandole come attività svolte professionalmente, le quali, essendo ispirate alle arti «figurative» quali la pittura, la scultura e l'architettura, ne utilizzano ed applicano i canoni per la realizzazione di oggetti aventi scopo ornamentale o per l'ornamentazione di beni e prodotti di uso pratico.

Rileva altresì che il progetto legislativo introduce una definizione legislativa delle «arti applicate», senza introdurre una classificazione, o una elencazione, di carattere generale a livello nazionale, che potrebbe a suo avviso risultare incompleta e suscettibile di sovrapporsi alle competenze delle Regioni; si prevede, invece, una definizione di principio, mirata ad evidenziare il valore estetico, ideativo e progettuale dell'«artefatto» e la connessione con gli elementi tipici della tradizione artistica del Paese.

Precisa che particolare attenzione viene dedicata alle attività artistiche del restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, comunque tutelati, che costituisce un settore essenziale per la conservazione ed il ripristino del patrimonio artistico del Paese, rilevando inoltre che particolare importanza assumono le funzioni attribuite al Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministero per i Beni Culturali, che possono essere svolte previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e con il concorso delle organizzazioni rappresentative delle categorie del settore, al fine di predisporre una classificazione oggettiva e condivisa delle attività artistiche presenti nelle diverse realtà del Paese.

Osserva inoltre che l'articolo 3 prevede alcuni strumenti mirati ad assicurare un'adeguata cognizione della realtà del settore, istituendo una specifica sezione per l'iscrizione delle imprese e degli operatori professionali del settore, presso le Camere di Commercio le quali, essendo titolari di autonomia funzionale e risultando dotate di strumenti organizzativi ed informatici di avanguardia, possono contribuire a realizzare un sistema efficace di rilevazione del settore, individuando sia le imprese artigiane e le piccole imprese che svolgono attività di produzione di beni artistici o di prestazione di opere di restauro, sia gli altri soggetti che si dedicano alle attività artistiche in veste di operatori professionali autonomi.

A questa misura fa riscontro l'istituzione di un osservatorio nazionale costituito ed implementato sulla base dei contributi di conoscenza delle singole Regioni, con il compito di curare, sempre d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, il coordinamento dei dati sul settore e la formulazione di proposte per la tutela, la valorizzazione e la promozione delle attività artistiche.

Sottolinea che l'articolo 4 attribuisce alla Conferenza Stato-Regioni, con il coinvolgimento delle organizzazioni della categoria, il compito di delineare i principi direttivi per il riconoscimento delle denominazioni di origine e qualità tramite la concessione di appositi marchi, per la definizione dei disciplinari regionali concernenti i caratteri fondamentali delle singole produzioni artistiche e le loro tecniche di lavorazione, nonché per

il riconoscimento dei consorzi privati di tutela con l'attribuzione di compiti di vigilanza e di attuazione, mentre l'articolo 5 è finalizzato a privilegiare la formazione professionale e le esperienze di scuola-lavoro, con particolare riguardo alle botteghe d'arte sotto la responsabilità di maestri artigiani dotati di requisiti specifici di qualificazione professionale ed artistica, ai fini di promuovere la qualità dell'offerta di lavoro, di favorire l'acquisizione di attitudini e ruoli professionali e di favorire l'incremento dell'occupazione, attribuendo piena potestà alle Regioni sulla materia, valorizzando la sede istituzionale di concertazione della Conferenza permanente Stato-Regioni e ponendo in giusta evidenza il ruolo consultivo delle organizzazioni rappresentative della categoria.

Fa osservare che l'articolo 6 stabilisce alcuni interventi mirati a favorire gli insediamenti nei centri storici delle imprese e degli operatori professionali di produzione artistica, apportando anche alcune modifiche alle norme relative alla locazione degli immobili destinati alle produzioni dell'artigianato artistico, volte a correggere le tendenze speculative e gli eccessi di terziarizzazione dei centri storici e attribuendo ai Comuni la potestà di concedere agevolazioni di varia natura o contributi, in modo da incoraggiare l'insediamento delle attività artistiche nei centri urbani e da sostenere le condizioni di competitività delle imprese.

Con gli articoli 7 ed 8 viene prevista l'istituzione di un Fondo nazionale presso il Ministero per le attività produttive, da ripartire fra le Regioni e finalizzato anche a finanziare i progetti statali ed a cofinanziare quelli regionali di interesse nazionale, in funzione della tutela, della valorizzazione e della promozione delle attività artistiche e delle botteghe d'arte per l'espletamento delle loro attività formative. A tal fine viene riconosciuto un ruolo determinante alle Regioni ai fini della ripartizione delle somme ai Comuni, tenendo conto della predisposizione dei piani comunali per le iniziative di tutela e valorizzazione delle attività artistiche presenti sul territorio.

In conclusione, osserva che il disegno di legge intende dare una risposta concreta all'esigenza di salvaguardare e, al contempo, di valorizzare e rilanciare le attività artistiche del Paese, che si basano soprattutto sul ruolo dell'artigianato artistico quale principale veicolo di realizzazione e sviluppo delle varie forme di tradizione artistica presenti sul territorio, esaltando il principio costituzionale della sussidiarietà e della cooperazione istituzionale fra lo Stato e le Regioni, e dando spazio anche alla sussidiarietà orizzontale nei confronti delle organizzazioni rappresentative della categoria, nel tentativo di arginare i problemi che fino ad oggi hanno insidiato i valori dell'artigianato artistico ed il ruolo delle attività artistiche delle arti applicate.

Infine, in considerazione della rilevanza strategica che tale iniziativa riveste, non solo sul piano culturale e dell'immagine del Paese, ma anche sotto il profilo del rilancio di un'attività produttiva di grande importanza economica, auspica che si possa procedere ad un rapido esame della materia anche attraverso la eventuale richiesta di assegnazione in sede deliberante.

Si apre la discussione generale.

Il senatore COVIELLO esprime apprezzamento per le finalità cui è orientato il disegno di legge in esame, sottolineando come esso cerchi di ricondurre ad unità un'ampia congerie di disegni di legge, fissando alcune norme di principio e cercando di rispettare i limiti definiti dalle norme costituzionali.

Esprime, peraltro, alcune perplessità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'articolo 117 della Costituzione, nel quale si rinviene uno specifico riferimento al concetto di bene culturale, ma non alle attività artistiche; a suo avviso, infatti, il disegno di legge potrebbe essere costituzionalmente compatibile solo ove si limitasse a dettare mere norme di principio.

Con riferimento ai consorzi di tutela previsti all'articolo 3 del provvedimento in esame, rileva che la norma non definisce chiaramente la natura degli atti dispositivi della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Con riguardo all'articolo 5, rileva che già il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 affidava alle Regioni la competenza in materia di formazione professionale.

Ritiene pertanto opportuno che la Commissione acquisisca il parere della Commissione affari costituzionali, prima di proseguire l'esame del provvedimento.

Il senatore BASTIANONI, espresso preliminarmente apprezzamento per gli obiettivi che il provvedimento in titolo mira a perseguire, rileva che esso presenta alcuni aspetti che lo rendono, a suo avviso, scarsamente compatibile con i principi di cui alla legge-quadro n. 443 del 1985, in materia di artigianato, citando in particolare il contenuto degli articoli 3 e 5 del disegno di legge in esame.

Occorre valutare, in particolare, le norme relative alla individuazione dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana.

Il senatore BARATELLA condivide l'apprezzamento espresso dai colleghi dell'opposizione, sottolineando come il disegno di legge cerchi di offrire una soluzione al problema della progressiva estinzione di un gran numero di arti e mestieri che costituiscono parte integrante del patrimonio culturale italiano, dichiarando la disponibilità della sua parte politica a favorire, per quanto possibile, il prosieguo dell'*iter* legislativo. Ritiene, infatti, che le questioni sollevate dal senatore Coviello, possano essere affrontate in modo positivo.

Il senatore GARRAFFA, dopo aver ricordato brevemente le vicende che negli anni passati hanno portato alla presentazione di un ampio numero di iniziative legislative in materia, esprime apprezzamento per il disegno di legge in titolo osservando che, con il contributo delle diverse componenti della Commissione, si potrebbe ottenere un provvedimento

utile. Richiama inoltre la complessa situazione esistente nella Regione Sicilia, osservando la necessità di fornire indicazioni più precise in ordine al concetto di settore artistico e delle arti applicate.

Auspica, al riguardo, un comportamento costruttivo anche da parte del Governo.

Il senatore SEMERARO rileva che, a suo avviso, il disegno di legge non presenta profili di incostituzionalità, in quanto è volto a fornire una disciplina settoriale, rivolta ad attività che hanno un preciso valore culturale.

Ritiene, inoltre, che il provvedimento non contrasti neppure con la legge-quadro in materia di artigianato in quanto volto a regolare un'attività che sarebbe riduttivo definire come meramente artigianale: si tratta, infatti, di attività con un preciso valore artistico.

Il presidente PONTONE dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 24 GIUGNO 2003

174^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZANOLETTI

*La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

(848-bis) *Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro*, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge di iniziativa governativa

(514) MANZIONE. – *Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali*

(1202) RIPAMONTI. – *Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche e sindacali*

(2008) DI SIENA ed altri. – *Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori*

e petizione n. 449 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 giugno scorso.

Il PRESIDENTE avverte che si proseguirà nell'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del disegno di legge n. 848-bis, già adottato dalla Commissione come testo base.

Il senatore BATTAFARANO, dopo aver dato conto del contenuto del sub-emendamento 3.1/15, mirante a cancellare le modifiche all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori proposte dal Governo, si sofferma sul sub-emendamento 3.1/17, volto a chiarire che il principio del non computo nel numero dei dipendenti occupati ai fini della individuazione dell'ambito di applicazione del già citato articolo 18 si applica per il solo periodo di

durata triennale della sperimentazione. In tal modo si intende ovviare ad una pericolosa ambiguità nella formulazione dell'emendamento 3.1 del Governo.

Intervenendo su tale ultimo rilievo del senatore Battafarano, il relatore TOFANI rileva che nel testo dell'emendamento 3.1 il riferimento al periodo di tre anni, a partire dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, è esplicitato in modo tale da fugare qualsiasi dubbio in ordine alla durata della sperimentazione.

Riprendendo la sua esposizione, il senatore BATTAFARANO, dopo aver dato per illustrati i sub-emendamenti 3.1/16, 3.1/19 e 3.1/18, fa presente che il sub-emendamento 3.1/20 trae origine dall'esigenza di separare la fattispecie della nuova assunzione da quella del subentro di un datore di lavoro all'altro nei trasferimenti di impresa o di un ramo di essa, con maggiore nettezza rispetto alla formulazione adottata nell'emendamento governativo, ed è finalizzato ad evitare che la genericità della delega dia luogo ad operazioni poco trasparenti, fermo restando il giudizio fortemente negativo che la sua parte politica dà sull'impianto complessivo dell'emendamento 3.1.

Il sub-emendamento 3.1/21 – prosegue il senatore Battafarano – intende assicurare che le misure di monitoraggio indicate alla lettera *d*) del comma 1 dell'emendamento 3.1 vengano attuate secondo criteri di imparzialità e in base a dati certi. Il sub-emendamento 3.1/22 mira a conseguire l'obiettivo della crescita dimensionale delle imprese che occupano fino a quindici prestatori di lavoro attraverso una strada del tutto diversa da quella, destinata a rivelarsi scarsamente efficace, delle modifiche all'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 prospettate dal Governo: la proposta emendativa in questione punta infatti ad attivare la leva fiscale, attraverso una riduzione dell'IRAP gravante sul costo del lavoro.

Il senatore TREU aggiunge la sua firma al sub-emendamento 3.1/22, osservando che, con riferimento all'obiettivo della crescita dimensionale delle aziende, gli interventi volti a ridurre il costo del lavoro sono di certo maggiormente incisivi e suscettibili di produrre effetti più certi, anche sul piano congiunturale, di quelli proposti dal Governo relativamente all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Il senatore RIPAMONTI illustra il sub-emendamento 3.1/29 osservando che la soppressione della lettera *a*) del comma 1 dell'emendamento 3.1 può contrastare il tentativo di ridimensionare la portata dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, tentativo che, nelle intenzioni di molti, costituisce la premessa di interventi di ben più ampio respiro, volti tutti a conseguire l'obiettivo di comprimere i diritti e le tutele dei lavoratori. Non è inoltre chiaro quale situazione si produrrà al termine della sperimentazione triennale che, peraltro, proprio per la condizione di incertezza che indurrà, potrebbe rivelarsi inefficace a perseguire gli obiettivi enunciati dal Go-

verno in termini di crescita dimensionale delle imprese e di stabilizzazione dell'occupazione. Il sub-emendamento 3.1/48 intende estendere l'applicazione dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 a tutti i lavoratori subordinati, come si sarebbe verificato nel caso di un diverso esito del *referendum* del 15 giugno. Il sub-emendamento 3.1/34 intende anch'esso contrastare l'introduzione del principio del non computo, di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'emendamento 3.1, mentre il sub-emendamento 3.1/62 esclude l'applicazione del predetto principio per i lavoratori a tempo parziale.

Il sub-emendamento 3.1/35 – prosegue il senatore Ripamonti – portando da tre a due anni il periodo di sperimentazione, intende consentire che, considerati anche i tempi di esercizio della delega, esso possa svolgersi nell'ambito della corrente legislatura, dando luogo, in tal modo, ad una più congrua verifica sulla realizzazione degli obiettivi enunciati dal Governo.

L'emendamento 3.22 introduce, dopo la lettera *a*), un principio di delega aggiuntivo, volto ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 ai datori di lavoro, anche non imprenditori, che, nell'ambito dello stesso comune, occupano meno di quindici dipendenti, e alle imprese agricole che, nel medesimo ambito territoriale, occupano meno di cinque dipendenti. Il sub-emendamento 3.1/51 intende contrastare la tendenza alla precarizzazione, estendendo ai lavoratori con contratto a tempo determinato, a tempo parziale, a chiamata, temporaneo, nonché ai collaboratori coordinati e continuativi, le tutele di cui al più volte citato articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. La soppressione della lettera *b*), di cui al sub-emendamento 3.1/30, intende eliminare un principio di delega che si presta in vario modo a dare luogo ad operazioni poco trasparenti di riduzione del numero dei dipendenti ovvero di scorporo di rami d'azienda per rientrare nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'emendamento 3.1. Con il sub-emendamento 3.1/64 si vuole invece esplicitare che il principio di delega di cui alla lettera *b*) trova applicazione esclusivamente per il periodo di sperimentazione, richiamato alla citata lettera *a*) del comma 1 dell'emendamento 3.1.

Anche la proposta di sopprimere la lettera *c*), di cui al sub-emendamento 3.1/31, intende evidenziare la genericità della delega che, tra l'altro, non contempla le ipotesi di subentro di un datore di lavoro non imprenditore, limitandosi a prevedere il subentro di un'impresa ad un'altra nella esecuzione di un appalto. Il sub-emendamento 3.1/68 intende invece conferire una portata più generale al principio di delega introdotto con la lettera *c*) del comma 1 dell'emendamento 3.1, e nella medesima logica si muove anche il sub-emendamento 3.1/66.

Proseguendo nella sua esposizione, il senatore Ripamonti si sofferma sul sub-emendamento 3.1/52, che disciplina casi specifici nei quali il datore di lavoro può proporre istanza al giudice che ha pronunciato una sentenza di condanna alla reintegra nel posto di lavoro, per chiedere, in alternativa, il pagamento di una somma costituente risarcimento del danno pro-

dotto dalla perdita del posto di lavoro. Il sub-emendamento 3.1/47 intende estendere la tutela dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori ai dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali.

Con il sub-emendamento 3.1/32 si propone la soppressione della lettera *d)* del comma 1 dell'emendamento 3.1, non tanto perché non si condivide il principio del monitoraggio, enunciato in tale disposizione, quanto perché esso risulta troppo generico, anche per quanto concerne il riferimento alla natura sperimentale del provvedimento. Il sub-emendamento 3.1/38 mira invece a rendere più chiaro il principio di delega di cui alla predetta lettera *d)* e, conseguentemente, più efficace l'opera di monitoraggio da questa prevista. Nella medesima prospettiva, il sub-emendamento 3.1/69 integra il concetto di monitoraggio con quello, più stringente, di controllo, mentre il sub-emendamento 3.1/39 precisa che quest'ultimo viene effettuato dall'ispettorato del lavoro. Il sub-emendamento 3.1/33 propone invece la soppressione della lettera *e)* del comma 1 dell'emendamento 3.1.

Il senatore Ripamonti auspica quindi l'accoglimento del sub-emendamento 3.1/74, che introduce una precisazione, relativa alla stabilità dei livelli di occupazione oggetto della verifica di cui alla citata lettera *e)*, che dovrebbe essere condivisa dal Governo, in quanto coerente con gli obiettivi enunciati in rapporto alle modificazioni introdotte all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Anche il sub-emendamento 3.1/49 intende rendere più stringente l'attività di verifica, introducendo una distinzione fra il lavoro stabile e il lavoro precario prodotti dalla citata modifica dell'articolo 18, mentre il sub-emendamento 3.1/50 intende distinguere tra le ricadute occupazionali derivanti dalla ridefinizione dell'ambito di applicazione della tutela in caso di licenziamento illegittimo e quelle dovute ad altri interventi, legati in particolare alla programmazione negoziata, ai finanziamenti del quadro comunitario di sostegno e ad altre forme di incentivazione dell'occupazione. Il sub-emendamento 3.1/41 contempla la possibilità di interrompere la sperimentazione di cui all'emendamento 3.1, mentre il sub-emendamento 3.1/75 intende assicurare un efficace controllo parlamentare sugli atti di esercizio della delega di cui all'emendamento 3.1.

Dà quindi per illustrati i sub-emendamenti 3.1/61, 3.1/63, 3.1/65, 3.1/37, 3.1/36, 3.1/44, 3.1/45, 3.1/67, 3.1/46, 3.1/70, 3.1/42, 3.1/40, 3.1/71, 3.1/72 e 3.1/73.

Il senatore PAGLIARULO dà quindi per illustrati i sub-emendamenti 3.1/23, 3.1/24, 3.1/25, 3.1/28, 3.1/26 e 3.1/27.

Il senatore VANZO dà per illustrati i sub-emendamenti 3.1/2 e 3.1/1.

Sono quindi dati per illustrati i sub-emendamenti 3.1/7, 3.1/8, 3.1/9, 3.1/12, 3.1/13 – sul quale interviene brevemente il senatore BATTAFARANO, per sottolineare come esso sia sintomatico della effettiva volontà di settori non trascurabili della maggioranza di stabilizzare, in danno dei

lavoratori, le disposizioni che il Governo definisce come sperimentali –, 3.1/10, 3.1/11 e 3.1/4.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro» (n. 239)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 giugno scorso.

Il senatore FABBRI illustra il seguente schema di parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni:

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

verificata la conformità dello stesso con la direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001;

esprime su di esso parere favorevole, con le seguenti osservazioni, relative alle parti dello schema in titolo, modificate rispetto al testo dello schema n. 192:

a) al capoverso 8 dell'articolo 36-*quater* non è ben chiaro – anche alla luce dell'articolo 6 dello schema, articolo introdotto nella presente versione e che riproduce la cosiddetta clausola di cedevolezza – se il rinvio alla Conferenza Stato, regioni e province autonome valga anche a regime o viceversa sia applicabile fino a quando le regioni non abbiano adottato, sul punto, un'autonoma disciplina di recepimento. Potrebbe essere in proposito opportuno introdurre una clausola di chiusura, a garanzia dell'attuazione di tale profilo della disciplina comunitaria, nella quale si faccia specifico riferimento alla tipologia delle intese di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche in considerazione della circostanza, che per tale istituto, è prevista una procedura suppletiva - di deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri – nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza.

b) ai capoversi 9 e 10 dell'articolo 36-*quater* sembrerebbe più congruo, sotto il profilo della compatibilità con la normativa comunitaria, fissare al 19 luglio 2006 – che costituisce la scadenza ultima per l'applicazione della direttiva 2001/45/CE – il termine entro il quale sono tenuti a partecipare ai corsi di cui al comma 8 dello stesso articolo i lavoratori che abbiano svolto per almeno due anni attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi, ovvero per almeno tre anni, ai fini della suc-

cessiva preposizione alla sorveglianza. Nelle medesime disposizioni occorrerebbe inoltre chiarire se tale termine si riferisca all'inizio della frequenza o al completamento del corso.

c) Le osservazioni espresse ai punti a) e b) possono essere riferite anche ai capoversi 4 e 5 dell'articolo 36-*quinquies*.

Si ripropongono, inoltre, alcune osservazioni formulate in riferimento allo schema 192, che non sono state recepite nell'ambito dello schema n. 239:

a) al comma 2 dell'articolo 1, l'integrazione all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, intesa a far rinvio, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, anche al decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni (comprese quelle introdotte dallo schema in titolo) dovrebbe essere riconsiderata, in quanto l'attuale formulazione, operando solo «per gli argomenti non espressamente disciplinati» dal decreto del Presidente della Repubblica n.164, introdurrebbe una limitazione tale da potere escludere l'applicazione, tra l'altro, delle disposizioni che figurano nello schema di decreto legislativo in titolo;

b) all'articolo 2, che modifica il titolo del Decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni, inserendovi il riferimento alla suddetta direttiva 2001/45/CE – in base alla previsione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della medesima, si osserva che il suddetto titolo è novellato – in modo contrastante – anche dall'articolo 1 dello schema di decreto legislativo (n. 191) «di attuazione della direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive».

Sarebbe quindi opportuno che ciascuno degli schemi si limitasse a inserire nel titolo del Decreto legislativo n. 626 la rispettiva direttiva di riferimento, senza novellare la restante parte del medesimo.

c) per quel che riguarda l'articolo 4, relativo alla nozione di lavoro in quota, si prende atto delle osservazioni della Giunta per gli affari delle comunità europee, espresse già in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo n. 192 e ribadite nelle osservazioni allegate al presente parere, relativamente all'assenza, nella direttiva comunitaria, del riferimento esplicito al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile. La stessa Giunta, peraltro apprezza l'introduzione di tale definizione. Sempre con riferimento alle osservazioni della Giunta, si invita il Governo a valutare la possibilità di una migliore specificazione della locuzione «piano stabile».

d) riguardo al capoverso 1, lettera e), dell'articolo 36-*quinquies*, sembra opportuno – sempre ai fini dell'integrale recepimento della disciplina comunitaria – che la locuzione «in modo adeguato» si riferisca anche alla sorveglianza.

Con riferimento all'attuazione della direttiva 2001/45/CE (e come già evidenziato nell'ambito del parere precedentemente espresso in riferimento allo schema n. 192), si raccomanda l'adozione di strumenti idonei ad assicurare livelli di formazione adeguati e differenziati a seconda delle funzioni e delle professionalità interessate all'applicazione della predetta direttiva secondo le indicazioni fornite in sede di accordo stipulato nel gennaio 2003 tra le parti sociali europee (Federazione europea dei lavoratori delle costruzioni e Federazione dell'industria europea delle costruzioni).

Si raccomanda inoltre al Governo:

a) di valutare l'eventualità di ridefinire l'ordine degli articoli dello schema di decreto legislativo in titolo, in base al contenuto dei medesimi, nonché alla numerazione degli articoli – oggetto di novella o di riferimento – del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni e integrazioni;

b) di valutare l'opportunità di adottare strumenti normativi idonei ad assicurare la conversione in euro di tutte le sanzioni pecuniarie di cui al Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 89, e successive modificazioni.

Si allegano al presente parere le citate osservazioni rese dalla Giunta per gli affari delle comunità europee, nonché le osservazioni rese dalla 2^a Commissione permanente».

Il senatore VIVIANI osserva che al capoverso 8 dell'articolo 36-*quater* e al capoverso 4 dell'articolo 36-*quinquies* – entrambi introdotti dall'articolo 5 dello schema di decreto legislativo in titolo, che novella il decreto legislativo n. 626 del 1994 –, sono assegnati alla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome alcuni compiti di regolazione dell'attività di formazione riferita, rispettivamente, ai lavoratori addetti al montaggio, smontaggio o trasformazione dei ponteggi nonché alla sorveglianza delle relative operazioni, e ai lavoratori che svolgono attività con sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi. Tali compiti configurano una sorta di potere normativo che deborda dalle attuali attribuzioni della Conferenza, circoscritte essenzialmente al coordinamento tra le regioni e le province autonome e di queste con lo Stato. Desta ulteriore perplessità la scelta di introdurre tale discutibile innovazione per una materia, come la formazione, rientrante tra quelle assegnate alla competenza legislativa delle regioni dal nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione.

Rispetto allo svolgimento della discussione in corso, tale questione assume un carattere preliminare, e su di essa sarebbe opportuno acquisire l'avviso della Commissione affari costituzionali, che, pertanto, avrebbe dovuto essere chiamata ad esprimere le proprie osservazioni, come è avvenuto per la Giunta per gli affari delle Comunità europee e per la 2^a Commissione permanente. Sarebbe quindi opportuno sospendere brevemente l'esame, al fine di verificare la possibilità che la Presidenza del Se-

nato chiami anche la 1^a Commissione permanente ad esprimere le proprie osservazioni sullo schema di decreto legislativo n. 239.

Il senatore TREU si associa alle considerazioni del senatore Viviani, aggiungendo che il carattere presumibilmente transitorio delle disposizioni citate non concorre a fare chiarezza circa le reali intenzioni del legislatore delegato. Considerato anche il nuovo assetto delle competenze normative tra Stato e regioni delineato con la legge costituzionale n. 3 del 2001, la questione sollevata dal senatore Viviani, e ripresa, sia pure in modo molto blando, anche dalla prima osservazione contenuta nello schema testé illustrato dal relatore, assume una particolare rilevanza ai fini dell'espressione del parere.

Il PRESIDENTE ritiene che il problema sollevato dai senatori Viviani e Treu sia meritevole di attenta considerazione. Accogliendo l'invito del senatore Viviani, propone pertanto di sospendere brevemente l'esame del provvedimento in titolo e si riserva di interpellare la Presidenza del Senato, affinché valuti la possibilità di chiamare la 1^a Commissione permanente ad esprimere le proprie osservazioni sullo schema di decreto legislativo all'esame, compatibilmente con l'imminente scadenza del termine per l'esercizio della delega da parte del Governo, fissato per il 9 luglio 2003, in virtù della proroga di cui all'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 39 del 2002.

Il relatore FABBRI conviene con la proposta del Presidente.

Poiché non si fanno obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 848-BIS**3.1/15**

BATTAFARANO, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI

All'emendamento 3.1, al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

3.1/29RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN*All'emendamento 3.1, al comma 1, sopprimere la lettera a).*

3.1/7

SODANO Tommaso, MALABARBA

All'emendamento 3.1, al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.1/48RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN*All'emendamento 3.1, al comma 1, sostituire le lettera a) e b), con la seguente:**«a) estensione a tutti i lavoratori subordinati dei diritti e delle tutele previste dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300;».*

3.1/34

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 3.1, al comma 1, lettera a) dopo le parole: «e successive modificazioni,» sopprimere la parola: «non».

3.1/61

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 3.1, al comma 1, lettera a) dopo le parole: «e successive modificazioni,» aggiungere le seguenti: «applicazione in via sperimentale del».

3.1/17

BATTAFARANO, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, RIPAMONTI

All'emendamento 3.1, al comma 1, lettera a) dopo le parole: «non computo nel numero dei dipendenti occupati» inserire le seguenti: «, per il solo periodo di durata triennale della sperimentazione,».

3.1/62

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 3.1, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «anche part-time,».

3.1/63

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 3.1, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o con contratto di formazione e lavoro».

3.1/35

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 3.1, al comma 1, lettera a), in fine, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni».

3.22

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, anche ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano meno di 15 dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano meno di cinque dipendenti».

3.1/51

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 3.1, al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) applicazione della disciplina prevista dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, anche nei confronti dei lavoratori assunti con contratti a tempo determinato, a tempo parziale, a chiamata, temporaneo, nonché con riferimento alle collaborazioni coordinate e contributive;».

3.1/30

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 3.1, al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.1/8

SODANO Tommaso, MALABARBA

All'emendamento 3.1, al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.1/64RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 3.1, al comma 1, lettera b), dopo la parola: «inapplicabilità» aggiungere le seguenti: «, durante la sperimentazione.».

3.1/65RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 3.1, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «imprenditori e non imprenditori.».

3.1/16

VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO

All'emendamento 3.1, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «al momento dell'entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «alla data del 31 dicembre 2002.».

3.1/23

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

All'emendamento 3.1, alla lettera b), sostituire le parole: «dodici mesi» con le altre: «ventiquattro mesi.».

3.1/37

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 3.1, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

3.1/36

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 3.1, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «tre mesi».

3.1/19

BATTAFARANO, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI

All'emendamento 3.1, al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «inapplicabilità, altresì, della misura di cui alla lettera a) ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, di nuova costituzione, qualora il numero dei lavoratori occupati sia superiore a 15 già nell'arco dei primi sei mesi della costituzione».

3.1/18

BATTAFARANO, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI

All'emendamento 3.1, al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «inapplicabilità, altresì, della misura di cui alla lettera a) ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, di nuova costituzione, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati».

3.1/44

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 3.1, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) applicazione della disciplina prevista dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, anche nei confronti dei lavoratori domestici, in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente;».

3.1/45

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 3.1, al comma 1, alla lettera c), premettere la seguente:

«0-c) applicazione della disciplina prevista dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, anche nei confronti degli sportivi professionisti, in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente;».

3.1/31

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 3.1, al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.1/9

SODANO Tommaso, MALABARBA

All'emendamento 3.1, al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.1/20

BATTAFARANO, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI

All'emendamento 3.1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) non riconducibilità al concetto di nuova assunzione delle ipotesi di subentro di un datore di lavoro all'altro nei trasferimenti di impresa o di suo ramo».

3.1/12

BARELLI

All'emendamento 3.1, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «non riconducibilità al concetto di nuova assunzione» inserire le seguenti: «, ai soli fini della presente disposizione di legge.».

3.1/68

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 3.1, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «là dove presente» fino alla fine del periodo.

3.1/24

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

All'emendamento 3.1, alla lettera c), sostituire le parole: «là dove» con le altre: «anche là dove non sia».

3.1/66

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 3.1, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «una disposizione di legge o».

3.1/67

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 3.1, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «o una clausola contrattuale».

3.1/25

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

All'emendamento 3.1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) non riconducibilità al concetto di nuova assunzione nelle ipotesi di fusione tra imprese, incorporazioni, trasferimenti di rami di azienda di cui all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni».

3.1/13

BARELLI

All'emendamento 3.1, al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) previsione che dopo la scadenza del periodo di sperimentazione, il datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, continua a non rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, fino a quando il numero dei dipendenti occupati al momento dell'entrata in vigore della presente legge non superi le soglie dimensionali di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per effetto di nuove assunzioni da considerarsi computabili agli stessi fini. Per la determinazione del numero dei dipendenti occupati al momento dell'entrata in vigore della presente legge si applica il criterio di cui alla lettera b)».

3.1/52

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 3.1, al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) previsione della possibilità per il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore che occupa non più di sette dipendenti, compresi gli apprendisti ed i lavoratori assunti a termine, a tempo parziale e con contratto di formazione e lavoro, nei trenta giorni successivi alla comunicazione della sentenza di condanna alla reintegra nel posto di lavoro, di proporre istanza al giudice che ha pronunciato la sentenza richiedendo la sostituzione dell'ordine di reintegra con un risarcimento del danno per equivalente, in base alle seguenti modalità:

a) l'istanza si propone con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile e l'ordine di reintegra cessa di produrre effetti con estinzione del rapporto di lavoro dal giorno dell'effettivo pagamento del risarcimento liquidato dal giudice nei dispositivo di sentenza aumentato dell'indennità di mancato preavviso;

b) l'istanza comporta rinuncia alla impugnazione della sentenza che ha annullato il licenziamento e ne ha dichiarato la nullità o l'inefficacia;

c) il giudice adito ai sensi della presente lettera condanna il datore di lavoro al pagamento, in sostituzione della reintegra, di una somma costituente risarcimento attualizzato del danno futuro derivante dalla perdita del posto di lavoro, il cui importo è determinato dal giudice, nel contraddittorio tra le parti, avendo riguardo all'età, al sesso, qualifica professionale, livello di scolarità, condizioni del mercato del lavoro locale e ad ogni altra circostanza incidente sulla probabilità e sui tempi di reperimento di una nuova equivalente occupazione, nonché alle conseguenze sulle condizioni personali e familiari del lavoratore. Il risarcimento non può comunque essere inferiore all'importo di quindici mensilità dell'ultima retribuzione di fatto;».

3.1/47

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 3.1, al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) applicazione della disciplina prevista dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, anche nei confronti dei dipendenti di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro che svolgono attività politica

o sindacale, in deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108;».

3.1/46

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 3.1, al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) applicazione della disciplina prevista dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, anche nei confronti dei dirigenti, in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente;».

3.1/32

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 3.1, al comma 1, sopprimere la lettera d).

3.1/10

SODANO Tommaso, MALABARBA

All'emendamento 3.1, al comma 1, sopprimere la lettera d).

3.1/70

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 3.1, al comma 1, lettera d), dopo la parola: «previsione» aggiungere le seguenti: «da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

3.1/38

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 3.1, al comma 1, lettera d), dopo le parole: «di monitoraggio» aggiungere le seguenti: «da effettuarsi presso le sedi provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;».

3.1/21

BATTAFARANO, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI

Alla lettera d), dopo le parole: «previsione di misure di monitoraggio» inserire le seguenti: «e indicazione del soggetto che le effettua, utilizzando i dati dell'INPS,».

3.1/69

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 3.1, al comma 1, lettera d), dopo le parole: «di monitoraggio» aggiungere le seguenti: «e di controllo».

3.1/39

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 3.1, al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonchè di un efficace sistema di controllo da parte degli ispettorati del lavoro,».

3.1/33

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 3.1, al comma 1, sopprimere la lettera e).

3.1/11

SODANO Tommaso, MALABARBA

All'emendamento 3.1, al comma 1, sopprimere la lettera e).

3.1/42

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 3.1, al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «dodici» ed aggiungere in fine le seguenti parole: «Analoga verifica sarà effettuata alla scadenza del ventiquattresimo mese dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, al fine di consentire al Governo di riferire al Parlamento allo scopo di valutare l'opportunità di interrompere la sperimentazione e di riconfermare la validità di quanto stabilito dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300».

3.1/40

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 3.1, al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

3.1/2

VANZO

All'emendamento 3.1, al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

3.1/1

VANZO

All'emendamento 3.1, al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» con le seguenti: «rappresentative in ambito territoriale».

3.1/71

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 3.1, al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «sulle dimensioni delle imprese.».

3.1/72

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 3.1, al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «sul mercato del lavoro.».

3.1/74

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 3.1, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «sui livelli di occupazione» aggiungere la seguente: «stabile.».

3.1/49

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 3.1, al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «nel frattempo determinatisi,» con le seguenti: «operando una differenziazione tra lavoro stabile e lavoro precario nel frattempo venutosi a determinare.».

3.1/73

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 3.1, al comma 1, lettera e), in fine, sostituire la parola: «misura» con la seguente: «sperimentazione.».

3.1/50

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 3.1, al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La valutazione delle ricadute occupazionali derivanti dal presente articolo deve essere effettuata distinguendo gli effetti prodotti sull'occupazione in seguito all'adozione degli strumenti di programmazione negoziata e dei finanziamenti del quadro comunitario di sostegno, nonché degli effetti sull'occupazione derivanti dall'adozione di altre forme di incentivi all'occupazione».

3.1/41

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 3.1, al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e stabilire la possibilità di interrompere la sperimentazione e riconfermare la validità di quanto stabilito dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300».

3.1/28

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

All'emendamento 3.1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) predisposizione di una modifica all'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, introducendo il principio secondo cui quando risulti accertato che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro sia tenuto a reintegrare il prestatore di lavoro, o, in subordine a un risarcimento dal danno futuro derivante dalla perdita del posto di lavoro, secondo le determinazioni del giudice. Ai fini della definizione del danno futuro si terrà conto dell'età, del sesso, della qualifica professionale, del livello di scolarità, delle condizioni del mercato del lavoro locale, e di ogni altra circostanza incidente sulla probabilità e tempi di reperimento di una nuova equivalente occupazione, nonché delle conseguenze dell'interruzione del reddito lavorativo in relazione alle condizioni personali e familiari del lavoratore. Il risarcimento non può, comunque, essere inferiore, nel minimo, all'importo di cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il risarcimento non può superare un importo pari alle quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto quando si tratti di datore di lavoro non

imprenditore, o di imprenditore che comprovi di aver realizzato, nell'ultimo esercizio annuale, un fatturato non superiore a 250.000,00 euro».

3.1/26

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

All'emendamento 3.1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) gli effetti di cui alla lettera a) non avranno efficacia trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo».

3.1/75

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 3.1, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione cui è allegato il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e prestatori di lavoro, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega.

1-ter. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione».

3.1/27

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

All'emendamento 3.1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, è sostituito dal seguente:

"Art. 8.

Quando risulti accertato che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare il prestatore di lavoro entro 3 giorni, o, in mancanza, a risarcirgli il danno futuro derivante dalla perdita del posto di lavoro, come determinato dal giudice nella medesima sentenza. Ai fini della liquidazione del danno futuro, si ha comunque riguardo all'età, al sesso, alla qualifica professionale, al livello di scolarità, alle condizioni del mercato del lavoro locale, e ad ogni altra circostanza incidente sulla probabilità e tempi di reperimento di una nuova equivalente occupazione, nonché alle conseguenze dell'interruzione del reddito lavorativo in relazione alle condizioni personali e familiari del lavoratore. Il risarcimento non può, comunque, essere inferiore, nel minimo, all'importo di cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il risarcimento non può superare un importo pari alle quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto quando si tratti di datore di lavoro non imprenditore, o di imprenditore che provi di aver realizzato, nell'ultimo esercizio annuale, un fatturato non superiore a 250.000,00 euro».

3.1/4

SODANO TOMMASO, MALABARBA

All'emendamento 3.1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è così modificato:

"Art. 35.

(Campo di applicazione)

Le disposizioni del Titolo III della presente legge si applicano a tutte le categorie di lavoratori".

1-ter. Tutti i contratti collettivi di lavoro e gli accordi tra le parti sociali che disciplinano le condizioni economiche e le modalità di prestazioni lavorative delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti e di tutti coloro le cui condizioni socio-economiche siano equiparabili, vanno sottoposti ad un atto di approvazione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori destinatari degli effetti di detti contratti e accordi.

1-quater. Tale atto di approvazione deve avvenire tramite una consultazione di tipo referendario, con voto espresso in modo segreto, secondo tempi e modalità che saranno definite da un decreto legislativo che il com-

petente Ministro, previa consultazione con le organizzazioni sindacali nazionalmente rappresentative, è tenuto ad emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

1-quinquies. L'acquisto dell'efficacia degli accordi e dei contratti di cui al comma 1 è condizionata al raggiungimento della maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi».

Conseguentemente, modificare la rubrica con la seguente: «Estensione dei diritti sindacali e validazione degli accordi sindacali».

3.1/22

BATTAFFARANO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, TREU

All'emendamento 3.1, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di favorire la crescita dimensionale dei soggetti che occupano fino a quindici prestatori di lavoro, l'incidenza dell'imposta regionale sulle attività produttive è ridotta nella seguente misura:

a) all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 4-bis, è sostituito dal seguente:

"4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 9.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 6.750 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;

c) euro 4.500 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;

d) euro 2.250 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91".

1-ter. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 550 milioni di euro per l'anno 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

- 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
 - 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - 10) articolo 11-*bis*, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
 - 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 24 GIUGNO 2003

143^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.**La seduta inizia alle ore 15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente TOMASSINI informa che è stato espresso da parte del Ministro per i rapporti con il Parlamento l'assenso del Governo al trasferimento in sede deliberante del disegno di legge n. 396 «Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto».

Comunica altresì che il disegno di legge n. 636, d'iniziativa del senatore Battisti ed altri, recante «Norme per l'accesso alla psicoterapia» è stato fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni e risulta pertanto calendarizzato nella seduta antimeridiana dell'Aula del Senato, il 3 luglio prossimo. A questo proposito, ricorda come la Commissione abbia già svolto la relazione ed un ciclo di audizioni ma, stante la pendenza di provvedimenti quali quelli relativi alla procreazione medicalmente assistita, che assorbono pressoché integralmente il tempo della Commissione, non ritiene che entro tale data il provvedimento in questione possa essere ultimato in tempo utile per i lavori dell'Aula.

Per quanto riguarda i disegni di legge nn. 397 e 1310, concernenti l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro, stabilisce per venerdì 27 giugno alle ore 15, il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti.

Interviene il senatore MASCIONI il quale comunica che nell'Assemblea Nazionale dell'AVIS svoltasi il 23 maggio 2003, l'approvazione del disegno di legge sulle attività trasfusionali era stata salutata come immi-

nente. Rileva quindi che la Commissione ha il torto di non avere soddisfatto le aspettative ampiamente diffuse nella società civile.

Il presidente TOMASSINI dichiara di non disconoscere l'impegno preso ed auspica che si possa addivenire al più presto ad un esito positivo non appena sarà trovata una soluzione ai problemi di copertura finanziaria.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui fenomeni di denatalità, gravidanza, parto e puerperio in Italia

Il presidente TOMASSINI ricorda che nella seduta del 17 giugno erano stati distribuiti *i curriculum vitae* dei professori Mastrobuono, Mazzeo e Signorelli, dei quali aveva proposto la nomina a consulenti sull'indagine conoscitiva in titolo.

Conviene la Commissione su tale proposta.

IN SEDE REFERENTE

(2318) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 103, recante disposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno 2003.

Il presidente TOMASSINI, preso atto che non sono stati presentati emendamenti al provvedimento, dà la parola al senatore Carrara per l'illustrazione dell'ordine del giorno n. 0/2318/1/12.

Il senatore CARRARA rileva preliminarmente come l'approccio tradizionale a molte malattie possa comportare deterioramenti psicologici oltre che fisici in caso di insuccesso, mentre l'utilizzo dell'Ossigeno Ozono Terapia tende in generale a produrre e potenziare un'attività antinfiammatoria tale da attenuare la frequenza e l'intensità delle manifestazioni dolorose, infettive ed invalidanti, per lo meno come adiuvante delle terapie classiche. Ritiene pertanto utile presentare il seguente ordine del giorno:

0/2318/1/12

CARRARA

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2318, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 maggio 2003 n. 103, disposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS)"

impegna il Governo

a promuovere il ricorso all'Ossigeno Ozono Terapia come coadiuvante terapeutico per ridurre la mortalità da SARS. In Italia è presente una società che raggruppa oltre 2000 medici che tramite questa pratica medica, curano patologie difficili, come quelle polmonari, quelle infettive ed auto-immuni».

Il relatore, senatore SANZARELLO, rileva come l'ordine del giorno in questione abbia una connotazione squisitamente terapeutica e come tale non possa che essere accolto come raccomandazione, in vista di eventuali approfondimenti anche di natura scientifico-sanitaria.

Il sottosegretario CURSI dichiara di accettare come raccomandazione l'ordine del giorno illustrato dal senatore Carrara, condividendo le osservazioni svolte dal relatore sull'utilità di coinvolgere anche l'Istituto Superiore di Sanità per eventuali approfondimenti di carattere scientifico.

La Commissione conferisce all'unanimità mandato al relatore, senatore Sanzarello a riferire in Assemblea in senso favorevole all'approvazione del provvedimento, autorizzandolo altresì a richiedere di svolgere la relazione orale.

(58) EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica

(112) TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita

(197) ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni

(282) PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita

(501) CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita

(961) RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita

(1264) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita

(1313) TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita

(1514) Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro

(1521) Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita

(1715) D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita

(1837) TONINI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(2004) *GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 giugno 2003 con il seguito della trattazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1514.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 14.21, 14.22, 14.23, 14.24 e 14.25 non sono approvati.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 14.26.

Il senatore DI GIROLAMO interviene per dichiarazione di voto favorevole, osservando come il comma 2 dell'articolo 14 sia decisivo nella generale impostazione della legge, dato che prescrive l'adozione di un metodo inaccettabile dal punto di vista scientifico, come confermato dalle audizioni degli esperti, contrari all'ipotesi di stabilire a tre il numero massimo di embrioni producibili. Osserva a tale proposito che nella comunità scientifica viene ritenuto opportuno produrre un numero di embrioni compreso tra otto e dieci, da cui scegliere quelli vitali, più idonei per dare inizio ad una gravidanza che abbia prospettive di successo. Nota che se tutti e tre gli embrioni eventualmente creati venissero impiantati e si sviluppassero, la loro vita, insieme a quella della madre (la cui età media è di circa trentacinque anni) sarebbe a rischio; mentre nel caso in cui nessuno degli embrioni riuscisse a sopravvivere, si porrebbe la necessità di nuove stimolazioni ormonali e di nuovi impianti, con tutti i noti rischi per la salute della donna. Ritiene pertanto essere più opportuno lasciare alle linee-guida ministeriali il compito di regolamentare la materia.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 14.26, 14.27 e 14.28, di contenuto identico, non sono approvati.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 14.29, 14.30, 14.31, 14.32, 14.33 e 14.34, non sono approvati.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 14.35.

Interviene il senatore DI GIROLAMO per dichiarazione di voto favorevole, osservando come sia necessario operare una selezione tra embrioni prima dell'impianto, possibile quando gli embrioni prodotti sono almeno otto, mentre un numero superiore a dieci sarebbe eccessivo, tale da generare notevoli difficoltà di gestione, soprattutto in merito alla loro conservazione. Sostiene che l'approvazione dell'emendamento consentirebbe la scelta dell'embrione di migliore qualità, riducendo i rischi di produzione di embrioni portatori di difetti, la cui possibilità è particolarmente alta nei casi di fecondazione medicalmente assistita.

Posto ai voti, l'emendamento 14.35 non è approvato, così come l'emendamento 14.36.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 14.37.

Il senatore DI GIROLAMO interviene per dichiarazione di voto favorevole, osservando come l'emendamento ponga il problema della validità e della revoca del consenso. Ritiene infatti che alla donna non possa essere impedito di revocare il proprio consenso espresso in un momento precedente, considerando che tra il momento dell'espressione di consenso e il momento dell'impianto possono verificarsi fatti impreveduti riguardanti la coppia o la donna. Nota come in nessuna altra procedura sanitaria sia proibito revocare l'assenso e non sia pertanto comprensibile il motivo del divieto contenuto nel testo in esame. Ritiene, infine, che il comma 3 dell'articolo 14 sia lesivo, oltre che della libertà individuale, della deontologia del medico.

Posto ai voti, l'emendamento 14.37 non è approvato, così come gli emendamenti 14.38, 14.39, 14.40, 14.41, 14.42 e 14.43.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 14.44.

Il senatore DI GIROLAMO interviene per dichiarazione di voto favorevole, osservando che il richiamo alla legge 22 maggio 1978, n. 194, è incongruo con quanto previsto dalla prima parte del comma 4 dell'articolo 14, nel senso che tale testo attribuisce nella sostanza più valore all'embrione piuttosto che al feto. L'elemento più importante da tenere in considerazione, a suo giudizio, è la tutela della salute della madre, pertanto, non è opportuno vietare la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, tenuto conto che le donne sottoposte a pratiche di fecondazione medicalmente assistita hanno un'età media di circa trentacinque anni e vengono sottoposte a ripetuti accertamenti clinici e stimolazioni ormonali. Osservato che la disposizione di cui al comma 4 è tale da comportare rischi per la salute del feto, oltre che della madre, dichiara essere necessario lasciare alla libera determinazione del medico, supportata dal consenso della donna, la scelta di praticare la riduzione embrionaria.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 14.44, 14.45 e 14.46, di contenuto identico, non sono approvati, così come gli emendamenti 14.47, 14.48, 14.49 e 14.50.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 14.51.

Il senatore DI GIROLAMO interviene per dichiarazione di voto favorevole. Rileva come non abbia senso informare i soggetti interessati sullo stato di salute degli embrioni quando viene negata ogni possibilità di scelta. Osserva che imporre lo sviluppo di un embrione affetto da anoma-

lie genetiche sia un atto grave, slegato da ogni rapporto con la realtà. Giudica inoltre incongrue le pene previste al comma 6, inadeguate alla gravità dei comportamenti dichiarati punibili.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 14.51 e 14.52, di contenuto identico, non sono approvati, così come gli emendamenti 14.53, 14.54 e 14.55.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 14.56.

Il senatore DI GIROLAMO interviene per dichiarazione di voto favorevole. Rileva l'opportunità di consentire, come avviene in Germania, la crioconservazione dei preembrioni, così da consentire importanti progressi nella pratica medica senza offendere i valori etici e religiosi che sono alla base del divieto di praticare la crioconservazione degli embrioni.

Il senatore DEL PENNINO interviene per dichiarazione di voto favorevole, ritenendo la crioconservazione del preembrione uno strumento adatto a consentire il progresso medico senza violare i principi religiosi e scientifici dei colleghi contrari alla crioconservazione dell'embrione. Auspica che in Commissione possa instaurarsi il clima di dialogo necessario a trovare un accordo su una soluzione di onesto compromesso. Dichiarata che, in mancanza di tale accordo, riproporrebbe all'Assemblea gli emendamenti più radicali già respinti in Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 14.56 non è approvato.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1514**Art. 14.****14.21**

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Al comma 1, sopprimere le parole: «la crioconservazione e».

14.22FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO,
PILONI, ROTONDO*Al comma 1, sopprimere le parole: «la crioconservazione e».*

14.23CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN*Al comma 1, dopo la parola: «embrioni» inserire la seguente: «vitali».*

14.24

ROTONDO, LONGHI, DI GIROLAMO, DATO

Al comma 1, dopo la parola: «embrioni» aggiungere la seguente: «vitali».

14.25

GABURRO

Al comma 1, dopo la parola: «embrioni» sono soppresse le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194».

14.26

TONINI, MASCIONI

Sopprimere il comma 2.

14.27

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Sopprimere il comma 2.

14.28

DEL PENNINO, CONTESTABILE, CRINÒ, CARRARA

Sopprimere il comma 2.

14.29

DI GIROLAMO, ROTONDO, FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, ACCIARINI, PAGANO, PILONI

Al comma 2, dopo le parole: «non devono creare un numero di embrioni» aggiungere la parola: «vitali».

14.30

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Al comma 2, dopo le parole: «numero di embrioni» aggiungere la parola: «vitali».

14.31

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Al comma 2, sopprimere le parole da: «ad un unico» fino alla fine del periodo.

14.32

DEL PENNINO, CONTESTABILE, CRINÒ, CARRARA

Al comma 2, sopprimere le parole: «unico e contemporaneo» e le altre: «comunque non superiore a tre».

14.33

DI GIROLAMO, ROTONDO, FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, ACCIARINI, PAGANO, PILONI

Al comma 2, sopprimere le parole: «, comunque non superiore a tre».

14.34

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «comunque non superiore a tre».

14.35

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Al comma 2, sostituire le parole da: «ad un unico» fino a: «non superiore a tre» con le seguenti: «non superiore a 10».

14.36

ROTONDO, LONGHI, DI GIROLAMO, DATO

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Non essendo scientificamente possibile prevedere la proporzione di ovociti che saranno fertilizzati, né quella degli ovociti che procederanno fino allo stadio di embrione, eventuali ovociti fertilizzati in soprannumero potranno essere crioconservati soltanto prima della avvenuta fusione del loro patrimonio genetico con quello dello spermatozoo. Dal punto di vista giuridico tali ovociti avranno lo stesso *status* degli embrioni a tutti gli effetti della presente legge».

14.37

TONINI, MASCIONI

Sopprimere il comma 3.

14.38

ROTONDO, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, PAGANO, PILONI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La crioconservazione degli embrioni sovranumerari è consentita entro il termine massimo di cinque anni. Decorso inutilmente tale termine gli embrioni sono dichiarati adottabili».

14.39

DI GIROLAMO, ROTONDO, BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, PAGANO, PILONI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Qualora il trasferimento nell'utero di tutti o di parte degli embrioni non risulti possibile, è consentita, previo consenso informato e scritto da parte del paziente, la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile».

14.40

LONGHI, DI GIROLAMO, DATO, ROTONDO

Al comma 3, tra le parole: «di salute della donna» e: «non prevedibile» aggiungere le seguenti: «o per la presenza di gravi rischi potenziali per la salute degli embrioni».

14.41

D'AMICO, DATO

Al comma 3, dopo le parole: «al momento della fecondazione» aggiungere le seguenti: «ovvero non prevista».

14.42

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, dopo le parole: «al momento della fecondazione» inserire le seguenti: «o per rischio di insorgenza di gravidanze plurime».

14.43

DEL PENNINO, CONTESTABILE, CRINÒ, CARRARA

Al comma 3, sopprimere le parole: «fino alla data del trasferimento, da realizzarsi non appena possibile».

14.44

TONINI, MASCIONI

Sopprimere il comma 4.

14.45

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO,
PILONI, ROTONDO

Sopprimere il comma 4.

14.46

DEL PENNINO, CONTESTABILE, CRINÒ, CARRARA

Sopprimere il comma 4.

14.47

DI GIROLAMO, ROTONDO, FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, ACCIARINI,
PAGANO, PILONI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. È consentita la riduzione embrionaria di gravidanze plurime ai
sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194».

14.48

GABURRO

*Al comma 4, sopprimere le parole: «, salvo nei casi previsti dalla
legge 22 maggio 1978, n. 194».*

14.49

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO,
PILONI, ROTONDO

Sopprimere il comma 5.

14.50

GABURRO

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero degli embrioni prodotti e trasferiti in utero, che non deve essere superiore a quello accettato dalla coppia nel consenso informato, di cui all'articolo 6, comma 1».

14.51

TONINI, MASCIONI

Sopprimere il comma 6.

14.52FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO,
PILONI, ROTONDO

Sopprimere il comma 6.

14.53

TONINI, MASCIONI

Sopprimere il comma 7.

14.54BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO,
PILONI, ROTONDO

Sopprimere il comma 7.

14.55

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. È consentita la crioconservazione, previo consenso informato e scritto, di materiale genetico della coppia purché non vi sia stata la fusione dei rispettivi patrimoni genetici in un nuovo patrimonio genetico».

14.56

DI GIROLAMO, LONGHI, DATO, ROTONDO

Al comma 8, tra le parole: «gameti maschile e femminile» e: «previo consenso informato e scritto» inserire le seguenti: «e, soltanto nel caso previsto dal comma 2 del presente articolo, degli ovociti fertilizzati, prima della fusione dei patrimoni genetici maschile e femminile in un patrimonio genetico unico».

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori**

MARTEDÌ 24 GIUGNO 2003

17^a Seduta

Presidenza del Presidente
BUCCIERO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente del Tribunale per i minori di Milano, dottoressa Livia Pomodoro.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BUCCIERO avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità per l'odierna audizione e avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'assistenza prestata ai minori in stato di abbandono da parte di istituti pubblici e privati e di comunità di tipo familiare: audizione del Presidente del Tribunale dei minori di Milano

Riprende l'indagine conoscitiva rinviata nella seduta del 17 giugno 2003.

Il presidente BUCCIERO ricorda preliminarmente oggetto e finalità dell'indagine conoscitiva e invita la dottoressa Pomodoro a svolgere una relazione introduttiva, alla quale seguiranno i quesiti dei Commissari.

La dottoressa POMODORO, ringraziando per l'occasione offerta con la presente audizione, sottolinea l'importanza dell'iniziativa assunta dalla Commissione per le riflessioni che matureranno. Fa presente che anteriormente alla legge n. 149 del 2001 le competenze in materia di sorveglianza sugli istituti di assistenza per i minori spettavano ai presidenti dei Tribunali minorili mentre ora la competenza è passata ai procuratori della Repubblica, presso gli stessi Tribunali. Riferendo quindi in merito all'esperienza maturata fino alla legislazione del 2001, osserva che il numero dei minori bisognosi di assistenza è comunque considerevole ancorché non definito: il dato sfugge all'osservazione anche perché sono più spesso attenzionati i provvedimenti emessi dai Tribunali in materia di affidamento anziché monitoraggi specifici. Per quanto riguarda la situazione nella regione Lombardia, dove il territorio di competenza del Tribunale è molto ampio e con un alto numero di abitanti, i minori collocati in istituti sono circa 2000 ed in età compresa tra zero e sedici anni. La situazione in questa regione è peculiare poiché la maggior parte degli istituti di assistenza si stanno riconvertendo in ambienti che accolgono piccoli gruppi, diversificati a seconda delle fasce di età. Tale processo di trasformazione in comunità di accoglienza è stato avviato molto prima che entrasse in vigore la legge n. 149 del 2001, essendo maturata da tempo la convinzione che solo un ambiente piccolo e accogliente può garantire idonee condizioni per lo sviluppo del minore abbandonato. D'altro canto la sua esperienza ha registrato anche spiacevoli casi in cui l'affidamento alle famiglie si è risolto in un trauma per i minori, poiché nascondeva casi di vera e propria speculazione. A tale proposito, sottolinea l'importanza di procedere con cautela in questa delicata materia, esprimendo l'avviso che non si possono mitizzare l'affido familiare e la comunità familiare, e neanche va demonizzato l'istituto di assistenza in quanto tale, poiché sarebbe assai grave se si dovesse verificare la situazione di una totale mancanza di strutture di accoglienza per minori abbandonati, specie stranieri. A suo avviso inoltre va confermata e garantita l'assoluta temporaneità dell'affido familiare, poiché un tempo eccessivamente lungo di permanenza del minore presso una famiglia può anche nuocere al suo sviluppo. Certamente, la trasformazione degli istituti in strutture di accoglienza a misura dei bambini richiede costi elevati e per di più le difficoltà dipendono anche dal grado di intervento regionale che non è certamente uniforme sul territorio italiano. Quindi non è da escludere una certa preoccupazione per l'approssimarsi del termine di scadenza al dicembre 2006 previsto dalla legge, poiché tale termine è più vicino di quanto sembri. Ritiene molto interessante l'ipotesi di mantenere operativi tutti quegli istituti che non possono essere riconvertiti in comunità familiari (ad esempio, per impossibilità di adeguarsi agli *standards* qualitativi previsti dalle norme), attribuendo loro la qualifica di centri di prima accoglienza o comunque di emergenza per minori non accompagnati stranieri che sono facile preda di traffici illeciti. Proprio il preoccupante dilagare di questo fenomeno suggerisce la necessità di intensificare l'assistenza da parte dei servizi sociali e di individuare strumenti idonei per

fare in modo che quella parte di minori extracomunitari desiderosi di integrarsi nella realtà italiana vengano adeguatamente supportati, per evitare proprio che cadano nella facile rete della criminalità.

Il presidente BUCCIERO ringrazia la dottoressa Pomodoro per aver efficacemente evidenziato delicate problematiche dell'assistenza prestata ai minori in stato di abbandono. In particolare, ha apprezzato la riflessione circa la necessità di non mitizzare l'affido familiare da una parte e dall'altra di non demonizzare gli istituti, potendo gli stessi continuare a svolgere un'importante funzione di assistenza in mancanza di strumenti alternativi. Dà quindi la parola ai Commissari per chiarimenti e approfondimenti.

Il senatore PELLICINI, espressa una forte preoccupazione per la carenza di tutela verso i minori extracomunitari non accompagnati che diventano facili vittime dei traffici illegali, ribadisce la convinzione, già espressa in occasione della precedente audizione, che gli istituti non riconvertibili potrebbero svolgere la funzione di centri di prima accoglienza o di emergenza. Il fenomeno dei minori clandestini rischia di diventare endemico e lo Stato non può non farsene carico con misure adeguate.

La senatrice Vittoria FRANCO, nel ricordare lo spirito che caratterizza la legge n. 149 del 2001, esprime l'avviso che siano da considerare eccezionali i casi in cui le famiglie affidatarie realizzano situazioni speculative. D'altro canto, con riferimento all'ipotesi di riservare agli istituti non riconvertibili la funzione di assistenza per i minori stranieri abbandonati, paventa il rischio di una forma di ghettizzazione nei confronti di questi bambini particolarmente svantaggiati.

Il senatore MONTICONE chiede alla dottoressa Pomodoro di voler ulteriormente chiarire le preoccupazioni espresse in merito al previsto termine di scadenza degli istituti per minori fissato, come noto, al 31 dicembre 2006.

Il senatore SEMERARO richiama l'attenzione sul fatto che, come riferito dalla dottoressa Pomodoro, le regioni del Nord sembrano destinare maggiori risorse al tema dell'assistenza, specie per minori, rispetto a quelle del Sud, tendenza questa che dovrebbe essere opportunamente invertita. Solleva inoltre la delicata problematica dello sfruttamento di lavoro minorile che in molti casi consegue all'ingresso clandestino di bambini.

Il senatore DETTORI desidera conoscere se esistono organizzazioni che fanno capo a responsabili di nazionalità straniera che operano per la tutela dei connazionali sul territorio italiano, nel momento in cui vi fanno ingresso e, in particolare, se tali organizzazioni siano effettivamente collaborative con le nostre istituzioni. Esprime poi l'avviso che sarebbe op-

portuno supportare l'integrazione dei minori abbandonati agevolandone in primo luogo la conoscenza della lingua italiana.

Il presidente BUCCIERO, infine, pone una serie di quesiti alla dottoressa Pomodoro, diretti a conoscere quali sia il numero medio di minori in affidamento o comunque allontanati dalla famiglia a seguito di provvedimenti del Tribunale; se vi sono state modifiche significative delle permanenze medie dei bambini negli istituti negli ultimi dieci anni; quali siano i tempi di permanenza in affidamento etero-familiare; se gli affidi rispettino il vincolo di temporaneità; quali provvedimenti vengono adottati nei casi di bambini segnalati per mendicizia o perché sottoposti a forme di lavoro non consentite ed inoltre, se esistono degli interlocutori preferenziali presso i Comuni e le Regioni, o anche protocolli con le Procure e le Forze dell'ordine, per la gestione dell'emergenza minori.

La dottoressa POMODORO, accingendosi a rispondere ai quesiti posti, si riserva di fornire successivamente tutti gli ulteriori approfondimenti utili che la Commissione volesse acquisire. Condivide l'estrema delicatezza del problema sollevato dal senatore Pellicini della tutela dei minori extracomunitari non accompagnati, soprattutto in considerazione del fatto che, essendo essi dei clandestini, non è possibile avere dati attendibili al riguardo. Comprende altresì l'osservazione della senatrice Vittoria Franco, circa il rischio di ghettizzare i minori abbandonati extracomunitari, collocati presso gli istituti: tuttavia rendendo efficienti i controlli e soprattutto elevando la professionalità degli operatori del settore, tale rischio potrebbe essere evitato. D'altro canto, prima di sancire la definitiva cessazione degli istituti di assistenza smantellando tutte le strutture esistenti, occorre essere ben sicuri di avere comunque a disposizione degli strumenti per fornire tutela ai minori in situazioni di emergenza: in questo senso vanno intese le preoccupazioni espresse circa il termine di scadenza fissato al 31 dicembre 2006 e la riflessione in merito alla necessità di una gradualità nel processo di smantellamento. Ribadisce comunque la necessità che sia l'istituto dell'affido familiare che la collocazione presso case famiglia non sono al riparo da rischi, poiché le situazioni sono sempre delicate e diversificate. L'affido richiede infatti notevoli capacità e responsabilità da parte delle famiglie affidatarie, che non sempre purtroppo si dimostrano all'altezza dei loro compiti. Di qui la necessità che le famiglie vengano adeguatamente seguite da un costante e vigile supporto dei servizi sociali che, purtroppo, si dimostrano anch'essi carenti, specie sul versante dell'educazione alla genitorialità. Non bisogna poi dimenticare la necessità di tutelare anche le famiglie di origine del minore, con strumenti idonei, come ad esempio fanno alcune strutture di convitto o semiconvitto che si prendono cura dei minori di *colf* o badanti impegnate a tempo pieno e che non avrebbero quindi alcun punto di riferimento. Quanto allo sfruttamento del lavoro minorile, il problema è senz'altro delicato e meritevole di attenzione e per questo esprime l'auspicio che la Commissione avvii un'indagine *ad hoc*. Per quanto riguarda

l'esistenza di organizzazioni a tutela degli stranieri in Italia, fa presente che esse esistono con riferimento alle diverse etnie, ma non tutte sono collaborative nei confronti delle istituzioni italiane. Tale aspetto andrebbe invece maggiormente curato per favorire l'integrazione soprattutto dei minori che dimostrano volontà in tal senso, ad esempio, promuovendo l'accoglimento presso famiglie della stessa etnia. Rispondendo poi ai quesiti posti da ultimo dal presidente Bucciario, la dottoressa Pomodoro fa presente che non vi sono dati precisi ed affidabili, ma certamente, anche se si tenta di garantire la temporaneità dell'affido (che per legge non dovrebbe andare oltre i due anni), nella realtà le situazioni sono molto diversificate e si registrano casi eccezionali molto oltre i tempi stabiliti. Al di là dei corsi di preparazione delle famiglie che non sempre hanno un esito ottimale, occorre sottolineare l'alta responsabilità dell'Ente locale e dei servizi sociali in materia di affido, che, ribadisce, dovrebbero essere vigili con una costante presenza per garantire un corretto sviluppo del minore presso l'ambiente dove è stato collocato. Infine fa presente che il Comune di Milano ha evidenziato difficoltà di bilancio tali da richiedere la dismissione di un considerevole numero di minori dagli istituti e sul punto chiederà alle Autorità competenti chiarimenti e motivi sui procedimenti avviati.

Il presidente BUCCIARIO ringrazia la dottoressa Pomodoro per il notevole contributo apportato ai lavori della Commissione e, dichiarando conclusa la sua audizione, la congeda.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(504) MONTICONE ed altri. – *Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radio-televisive e via Internet*, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento

(1887) GUBERT. – *Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni*

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(2178) FALOMI. – *Disciplina del sistema delle comunicazioni*

(Parere alla 8ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente BUCCIARIO, stante l'imminente concomitante avvio dei lavori delle altre Commissioni nelle quali sono impegnati i presenti senatori, propone di rinviare l'esame della proposta di parere elaborata dal se-

natore Monticone sui disegni di legge in materia di Tv e minori, ad una prossima seduta da convocare entro la corrente settimana.

La Commissione conviene e, pertanto, il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 24 GIUGNO 2003

54^a seduta

Presidenza del Vice Presidente
Riccardo MIGLIORI

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(A.S. 1861) MULAS ed altri. – Legge quadro in materia di parchi e impianti eolici
(Parere alla 10^a Commissione del Senato della Repubblica. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione il senatore ZORZOLI il quale esordisce rilevando come la materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia faccia parte dei settori dell'ordinamento affidati alla legislazione concorrente: spetta pertanto alle Regioni la potestà legislativa e regolamentare, mentre alla legislazione dello Stato spetta il compito di determinare i principi fondamentali. L'individuazione di questi ultimi avviene naturalmente nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia.

Il quadro europeo comprende, anzitutto, la direttiva del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica – che introduce la liberalizzazione di questo mercato – recepita nell'ordinamento italiano nel 1999; la direttiva dell'8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto; la direttiva del 25 giugno 2002 sulla determinazione e gestione del rumore ambientale. Va altresì menzionata la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 17 ottobre 2000, recante una modificazione del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato d'ozono. A conferma del crescente interesse di numerosi Stati dell'Unione europea in direzione della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e non fossili, ricorda la pubblicazione, nel novembre 2000, da parte della Commissione dell'Unione europea, di un Libro verde che individua

una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico: nel testo si individua, tra l'altro, l'obiettivo prioritario di contrastare la tendenza al riscaldamento climatico rimodulando l'offerta delle fonti di energia. Attualmente il fabbisogno energetico è coperto per il 41 per cento dal petrolio, per il 22 per cento dal gas naturale, per il 16 per cento dai combustibili solidi, per il 15 per cento dal nucleare e solo per il 6 per cento dalle fonti rinnovabili (energia idroelettrica ed eolica). Nel rapporto emerge che, in assenza di interventi strategici in direzione delle fonti energetiche rinnovabili non fossili, nel 2030 l'impiego di queste ultime potrà far registrare un incremento complessivo non maggiore del 2 per cento, portando pertanto tale impiego dal 6 all'8 per cento.

Sono noti, d'altra parte – prosegue il relatore senatore ZORZOLI – gli obiettivi fissati dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dal protocollo di Kyoto: l'Unione europea ha accettato precisi impegni che dovranno portare ad una considerevole riduzione, nel territorio degli Stati membri, delle emissioni dei gas ad effetto serra. Tale obiettivo, evidentemente, passa, nel medio periodo, attraverso un potenziamento delle fonti energetiche generate dagli impianti idroelettrici ed eolici. In un arco di tempo più lungo, si profila la valorizzazione, a costi economici accettabili, dell'energia solare e delle tecniche di trasformazione dell'idrogeno.

Il disegno di legge in titolo si iscrive con coerenza nel processo di riduzione dell'impiego delle fonti energetiche provenienti da materiali che provocano emissioni inquinanti. La Commissione di merito ha esaminato il provvedimento nelle riunioni del 28 maggio e del 3 giugno scorsi. Nel corso dell'esame è emersa l'esigenza di approfondimenti volti ad acquisire il punto di vista degli operatori del settore sull'efficacia della normativa proposta, avuto anche riguardo al considerevole impatto ambientale provocato dall'installazione di impianti e di parchi eolici. In questo quadro, il 10 giugno scorso, si è svolta una prima audizione di rappresentanti dell'ENEL.

Va altresì ricordato – anche se la soluzione del coordinamento dei lavori sarà di esclusiva competenza della Commissione di merito – che la Camera dei deputati ha iniziato la discussione di una legge di sistema – il cui testo è stato proposto dalla Commissione attività produttive di quell'Assemblea – recante norme sul riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi. La discussione, iniziata il 16 giugno scorso, è proseguita il successivo 19 e prosegue nella seduta odierna.

L'articolato del disegno di legge in titolo si compone di nove articoli.

L'articolo 1, al primo comma, individua le finalità perseguite nella determinazione dei principi fondamentali: *a)* promuovere la produzione di energia eolica nel quadro politico di sostegno dello sviluppo di energie alternative; *b)* assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'inquinamento acustico e l'impatto visivo degli impianti e parchi eo-

lici, secondo le migliori tecnologie disponibili, prevedendo, altresì, il ripristino di fauna e flora danneggiate.

Il secondo comma, in coerenza con la normativa costituzionale vigente, prevede che le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedano alle finalità della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Mentre l'articolo 2 è dedicato alla migliore precisazione dell'ambito di alcune definizioni impiegate nella redazione del disegno di legge, l'articolo 3 prevede il rinvio ad un apposito provvedimento generale di natura non regolamentare per stabilire compatibilità e procedure atte a pianificare e localizzare parchi ed impianti eolici. Tale articolo merita un'osservazione sulla quale tornerà più avanti. Infatti, se esso appare in linea con gli articoli 29, 30 e 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, si pone con chiarezza il problema della corrispondenza della soluzione proposta alle scelte compiute nel 2001 dal costituente nella riforma del Titolo V della Costituzione.

L'articolo 4 – prosegue il senatore ZORZOLI – si occupa dei limiti per l'emissione dei rumori, stabilendo che gli impianti eolici devono soddisfare i requisiti in materia di emissione acustica ambientale previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, mentre l'articolo 5, in materia di zone di esclusione, esclude categoricamente dall'installazione di parchi e impianti eolici le zone di alto pregio naturalistico e con caratteristiche di forte attrazione turistica.

L'articolo 6 del provvedimento stabilisce l'incentivazione di interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili nelle aree protette, sostenendo l'acquisto di energia prodotta da impianti eolici installati esternamente rispetto alla perimetrazione dell'area protetta, mentre l'articolo 7 destina una quota dei proventi che derivano dalle imposte per il settore energetico all'incentivazione dello sviluppo della produzione di energia eolica.

L'articolo 8 istituisce un fondo rotativo per la progettazione di impianti e infrastrutture eoliche nella regione Sardegna, destinandovi un importo complessivo di 5 milioni di Euro, nel quadro dei principi previsti dal Piano energetico nazionale. Infine l'articolo 9 prevede sanzioni indipendentemente dalle pene previste per i fatti costituenti reato.

Il senatore ZORZOLI conclude proponendo che la Commissione formuli un parere del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Osserva, in particolare, che quanto previsto dall'articolo 3 del disegno di legge in titolo – sia il riferimento agli articoli 29, 30 e 31 del de-

creto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni sia il rinvio ad un «apposito provvedimento generale di natura non regolamentare» da emanare, e che disciplini i punti *a)*, *b)* e *c)* indicati dallo stesso articolo – va armonizzato necessariamente con quanto previsto dall'articolo 117 del nuovo testo costituzionale entrato in vigore nel 2001. Infatti, è pacifica la competenza esclusiva dello Stato nel campo della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; resta tuttavia attribuita alle Regioni, anche a statuto ordinario, la potestà legislativa e regolamentare – salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato – nelle connesse materie della valorizzazione dei beni ambientali, del governo del territorio, della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, nonché della ricerca scientifica e tecnologica. Pertanto, nelle finalità indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 3 del provvedimento in esame, la Commissione di merito vorrà tenere conto della ripartizione delle rispettive attribuzioni, dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, fissata dalla normativa costituzionale vigente e sopra richiamata».

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti lo schema di parere testé illustrato, che risulta approvato all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 24 GIUGNO 2003

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 13,45.

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa

(Seguito dell'esame del documento conclusivo)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di documento conclusivo rinviato nella seduta del 13 marzo 2003.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, introduce i temi oggetto dell'esame all'ordine del giorno, illustrando un ulteriore schema di documento conclusivo (*vedi allegato*).

Interviene il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U).

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa

ULTERIORE SCHEMA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO

I – L'oggetto dell'indagine conoscitiva

La Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, ai sensi dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ha il compito di vigilare:

- a) sull'efficienza del servizio in relazione all'esigenza degli interessati all'espletamento delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili;
- b) sulla programmazione dell'attività degli enti e sui risultati di gestione in relazione alle esigenze dell'utenza;
- c) sull'operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia.

Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sottoposti al controllo della Commissione sono ventisette (l'INPDAI dal 1° gennaio 2003 è confluito nell'INPS in virtù della disposizione contenuta all'articolo 42 della legge finanziaria per il 2003, legge n. 289 del 27 dicembre 2002); di questi, venti hanno assunto personalità giuridica privata ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PUBBLICI:

- INPS – Istituto nazionale della previdenza sociale
- INAIL – Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
- INPDAP – Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
- IPSEMA – Istituto di previdenza per il settore marittimo
- IPOST – Istituto postelegrafonici
- ENPALS – Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo
- ENAM – Ente nazionale assistenza magistrale

Enti previdenziali e assistenziali privatizzati:

- ENPAV – Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari
- ENPAIA – Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura
- CPG – Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti
- INARCASSA – Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti
- Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense
- CNPADC – Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti
- Cassa nazionale del notariato
- ENPAM – Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici
- ENPACL – Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro
- ONAOISI – Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani
- FASC – Fondo agenti spedizionieri corrieri
- INPGI – Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola»
- CNPR – Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali
- ENASARCO – Ente nazionale di assistenza agenti rappresentanti del commercio
- ENPAP – Ente di previdenza ed assistenza psicologi
- EPPI – Ente nazionale di previdenza ed assistenza periti industriali
- IPASVI – Cassa nazionale di previdenza ed assistenza infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia
- ENPAB – Ente nazionale di previdenza ed assistenza biologi
- EPAP – Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale per agronomi e forestali, chimici, geologi
- ENPAF – Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti.

Sulla base di tali competenze istituzionali la Commissione, anche in considerazione del dibattito in corso sulle ipotesi di riforma dello stato sociale nonchè di riordino del sistema previdenziale ed assistenziale, sia in ambito nazionale che europeo, ha inteso procedere allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa. L'indagine conoscitiva, deliberata dalla Commissione il 13 febbraio 2002, ha perseguito l'obiettivo di effettuare una ricognizione complessiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale da parte degli enti preposti, verificando, da un lato, le condizioni esistenti della gestione delle forme di previdenza e assistenza sociale da parte degli enti pubblici

(INPS, INAIL, INPDAP, INPDAI, IPOST, ENPALS e IPSEMA) e delle casse previdenziali private aderenti all'AdEPP, l'associazione degli enti previdenziali privati; dall'altro, riscontrando sull'effettivo stato di attuazione della disciplina relativa alle forme private di gestione della previdenza ed assistenza da parte degli enti preposti, nonché alle prospettive di riforma del sistema.

Allo scopo di allargare il preconstituito campo di indagine, è parso inoltre opportuno alla Commissione confrontare il sistema nazionale vigente con le situazioni esistenti in alcuni paesi europei, anche tenendo conto del generale processo di liberalizzazione dei processi lavorativi e dell'utilizzo di nuove soluzioni normative di disciplina del rapporto di impiego. In tal senso, la Commissione ha svolto una missione a Londra e Bruxelles, dal 17 al 21 novembre 2002, allo scopo di approfondire le peculiarità del modello britannico e di aprire un tavolo di confronto con il Commissario europeo per gli affari sociali, Anna Diamantopoulou, in vista della successiva approvazione del Rapporto comunitario sulla stato delle pensioni, avvenuta il 17 dicembre 2002.

Nello svolgimento dell'indagine, la Commissione ha ritenuto inoltre di non poter prescindere dal progetto di riforma del sistema previdenziale, allo stato all'esame del Parlamento (atto parlamentare Senato S. 2058), con particolare riferimento anche agli aspetti concernenti il riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza obbligatoria, nella prospettiva di una maggiore funzionalità ed efficacia dell'attività ad essi demandata e di una complessiva riduzione dei costi gestionali.

In sintesi, quindi, l'indagine ha consentito alla Commissione di approfondire i seguenti aspetti:

la gestione delle forme di previdenza e assistenza sociale da parte dei principali istituti ed enti preposti nonché l'analisi della differenza istituzionale esistente tra istituti previdenziali e istituti assicurativi;

lo stato di attuazione dei processi di revisione del sistema previdenziale esistenti in altri paesi, anche in riferimento alle tendenze riformatrici definite in sede comunitaria;

l'analisi delle prospettive di riforma delle forme di gestione dei sistemi previdenziali e assistenziali privatistici o a prevalente connotazione privata, anche in ordine ad eventuali nuove funzioni e a nuovi compiti assegnati alla Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori delle forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

A margine dello svolgimento dell'indagine conoscitiva, ma strettamente collegata ad essa, è stata introdotta la prassi innovativa di accogliere l'invito rivolto alla Commissione dagli organi di alcuni enti pubblici (INPS, INPDAP, INAIL, IPOST) di partecipare alle riunioni dei rispettivi consigli di amministrazione e dei consigli di indirizzo e vigilanza (CIV), registrandosi un largo consenso sull'iniziativa da parte degli stessi rappresentanti degli enti pubblici.

La Commissione inoltre – prendendo atto dell’esigenza manifestata in tal senso da alcuni commissari – ha ritenuto opportuno svolgere un ciclo di audizioni «monografiche», attraverso l’illustrazione di specifiche tematiche da parte dei soggetti competenti – comunque riconducibili all’oggetto dell’indagine conoscitiva – che richiedevano un particolare approfondimento.

II – Il settore previdenziale pubblico

Nel corso dell’indagine, la Commissione ha proceduto all’audizione di tutti i rappresentanti degli enti previdenziali pubblici, sia con riferimento agli organi di gestione che a quelli di indirizzo e vigilanza. Si è trattato di un’attività conoscitiva di così ampio raggio che ha consentito l’emersione e l’approfondimento degli aspetti problematici concernenti: 1) l’esigenza di una maggiore sinergia tra gli enti previdenziali pubblici; 2) le problematiche concernenti la gestione di fondi speciali nell’INPS, con particolare riguardo, da ultimo, alla confluenza dell’INPDAI in quest’ultimo istituto; 3) la particolare situazione di commissariamento dell’INAIL; 4) il ripensamento dell’attuale modello organizzativo degli enti previdenziali pubblici; 5) il miglioramento dell’organizzazione amministrativa degli enti pubblici previdenziali; 6) il processo di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali.

1. *La riorganizzazione del sistema previdenziale: esigenza di una maggiore sinergia operativa tra gli enti e i problemi dell’unificazione degli enti.*

La fusione di enti previdenziali o di loro settori aventi funzioni identiche o complementari è stato un tema variamente affrontato nel corso dell’indagine conoscitiva, essendo emerso come, in una prospettiva di medio-lungo termine, possa arrivarsi a considerare favorevolmente l’ipotesi della costituzione di due grandi poli, uno previdenziale e l’altro assistenziale-assicurativo, attesa anche la sostanziale tendenza all’omogeneizzazione della normativa pensionistica nel settore pubblico.

L’Italia ha costruito il suo stato sociale e il suo sistema previdenziale ispirandosi prevalentemente al modello europeo continentale. Lo ha fatto, tuttavia, più per stratificazione di interventi successivi che per progettazione di un sistema organico.

Il mancato riferimento a chiari principi generali, che fossero poi tenacemente perseguiti ed effettivamente realizzati, ha provocato contraddizioni e ingiustizie, inevitabili sovrapposizioni di obiettivi, aggiustamenti continui nel tempo, in una parola risultati non soddisfacenti, sia per lo Stato, sia per le diverse categorie, a cominciare da quelle economicamente più deboli.

Nell'ambito del sistema di previdenza e assistenza sociale la tutela pensionistica rappresenta la forma di tutela più complessa soprattutto con riferimento al numero dei soggetti interessati e alle risorse erogate.

Se con l'estensione delle forme previdenziali ai lavoratori parasubordinati possiamo dire che la tutela previdenziale comprende attualmente la quasi totalità della popolazione non si può invece affermare che il sistema pensionistico sia ispirato a principi di tipo universalistico. Infatti, storicamente il sistema previdenziale italiano ha da sempre privilegiato l'aspetto categoriale delle gestioni della previdenza obbligatoria dei lavoratori.

Di conseguenza l'organizzazione amministrativa della previdenza è il risultato di un complesso processo storico di formazione, ottenuto dalle diverse categorie in tempi e modi diversi. Ciò ha comportato sia l'esistenza di trattamenti molto differenziati, sia l'attribuzione della funzione di tutela ad una pluralità di soggetti giuridici. Le recenti riforme hanno attenuato questo assetto categoriale attraverso un processo di progressiva armonizzazione delle normative, pur non superandolo del tutto; infatti è rimasto in piedi un insieme normativo frammentato, sia nella disciplina dei trattamenti che nell'organizzazione amministrativa.

Il regime previdenziale dei lavoratori dipendenti da privati, definito «generale», è certamente il più rilevante. A questo si affiancano sempre nel campo del lavoro privato alcuni regimi speciali «sostitutivi», per particolari categorie, del regime generale ed altri che assicurano una tutela integrativa, laddove il regime previdenziale dei pubblici dipendenti viene invece definito come «esclusivo».

1.1 LA POSSIBILITÀ DI CREARE UNA GESTIONE PREVIDENZIALE UNITARIA

La possibilità di realizzare una gestione previdenziale in tre poli e cioè l'INPS per quanto riguarda le pensioni private, l'INPDAP per quanto riguarda le pensioni dei lavoratori pubblici, l'INAIL per quanto riguarda l'assicurazione sugli infortuni, è stata considerata nel corso delle audizioni del 20 febbraio e del 6 novembre 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Roberto Maroni. In quell'occasione, si è infatti ricordato come nel disegno di legge in materia previdenziale (atto parlamentare Senato S. 2058), attualmente all'esame del Parlamento, sia presente anche il conferimento di una delega al Governo per il riordino degli enti pubblici di previdenza ed assistenza col fine di perseguire una maggiore funzionalità ed efficacia nella gestione, nonché una complessiva riduzione dei costi.

In tal senso, è stato altresì precisato come la mancata indicazione nella norma citata del conseguimento di una tendenziale «tripartizione del pianeta previdenziale» muova dalla volontà di lasciare libero il legislatore di «valutare se gli enti previdenziali minori abbiano ancora una qualche funzione sociale, più che economico-finanziaria, perchè non è detto che l'incorporazione di tutti gli enti previdenziali all'interno dell'INPS possa rappresentare la scelta migliore».

1.2 L'IPOTESI DI UN UNICO POLO ASSISTENZIALE.

In alcune audizioni si è ipotizzato di affidare all'INAIL, che già svolge un'attività di carattere sanitario, preventivo e riabilitativo, tutte le funzioni connesse a queste, quindi anche l'invalidità civile, in particolare l'attuale struttura sanitaria presente presso l'INPS.

Nel corso dell'indagine conoscitiva, peraltro, è stata sostenuta anche nel corso delle audizioni la possibilità di attribuire all'INPDAP la gestione complessiva di tutte le forme di tutela assistenziale che non siano direttamente collegate al mercato del lavoro. L'unificazione degli interventi sulla sicurezza del lavoro, distinguendo fra un compito di assistenza e consulenza, potrebbe essere svolta invece dall'INAIL, con l'affidamento di un compito di vigilanza ispettiva che, invece, potrebbe essere affidata interamente al servizio sanitario regionale. In quest'ottica, è stata auspicata, da un lato, l'unificazione del servizio medico legale di INAIL ed INPS, che di fatto appare attualmente come un *doppione*, producendo addirittura un contenzioso fra i due enti; dall'altro, la creazione di un'unica avvocatura (su tale ipotesi peraltro sono state espresse delle perplessità da parte del Commissario straordinario dell'INAIL), sia per il supporto normativo nell'interpretazione delle leggi, sia per la soluzione del contenzioso che è abbastanza consistente.

In alcuni casi peraltro, come nel corso dell'audizione dei rappresentanti dell'IPOST del 18 luglio 2002, è stata evidenziata l'utilità del mantenimento di strutture snelle e agevoli, di carattere settoriale, che potrebbero essere prese a modello organizzativo in vista di una futura ristrutturazione degli istituti. È stata altresì rilevata, nel corso delle audizioni del Presidente dell'IPSEMA, professore Gian Maria Fara, e del Presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza del medesimo istituto, dottor Franco Paganini, l'opportunità di assegnare ad alcuni istituti ambiti omogenei di competenza, che nel caso dell'IPSEMA comporterebbe la possibilità di estendere la competenza a tutto il settore dei trasporti.

2. In particolare la situazione dei «fondi speciali» INPS e la confluenza dell'INPDAL nell'INPS.

La Commissione ha attribuito particolare importanza agli aspetti concernenti la gestione da parte dell'INPS dei cosiddetti fondi speciali diversi dal fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2.1) LA SITUAZIONE DESCRITTA DAI VERTICI DELL'INPS.

Si è potuto rilevare, in virtù delle indicazioni fornite dall'allora presidente dell'INPS, professor Massimo Paci, e dal direttore generale dell'INPS, dottor Fabio Trizzino (sedute del 17 aprile e del 15 maggio

2002), come vi sia una gestione deficitaria per tali fondi, ascrivibile soprattutto ad un allargamento della forbice tra il numero dei pensionati, destinato ad aumentare, ed il numero degli iscritti, il quale tende a rimanere stabile, se non a diminuire, per effetto delle crisi e delle modifiche strutturali del sistema produttivo.

Ulteriori elementi di specificazione hanno evidenziato come, dei tre fondi più importanti confluiti nell'assicurazione generale obbligatoria per effetto degli articoli 41 e 43 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 (trasporti, elettrici e telefonici), legge finanziaria per il 2000, solo per il fondo relativo ai telefonici si è potuta registrare ancora una situazione di attivo di bilancio. In base agli elementi forniti, si è avuto altresì modo di rilevare il permanere, per un periodo transitorio ritenuto troppo lungo, di condizioni di rendimento e di accesso ai requisiti alla pensione più favorevoli rispetto ai requisiti di accesso e rendimento previsti dal regime generale; nonché una diversificazione troppo ampia tra i vari fondi nel rapporto percentuale tra pensione e retribuzione. Nel permanere della situazione attuale il dato emerso è che il 30 per cento del deficit dell'INPS è determinato dai fondi speciali, pur riguardando questi meno di 400mila pensionati su un totale di circa 16 milioni.

L'auspicio di un processo di armonizzazione più rapido, espresso da tutte le componenti della Commissione, ha trovato modo di essere ribadito in più occasioni, nonché in sede di discussione finale dell'indagine, essendosi ravvisati, in una situazione che allo stato appare strutturale, elementi di forte preoccupazione per l'equilibrio complessivo del sistema previdenziale, sia in termini di equità che finanziari. Nell'ipotesi di possibili modalità di intervento volte a migliorare le gestioni dei fondi speciali si è fatto riferimento anche all'esperienza avutasi con la confluenza del fondo dei bancari nell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). In tal caso, il maggior onere di spesa ascrivibile alla salvaguardia, per un certo periodo di tempo, di prestazioni pensionistiche favorevoli è stato posto a carico delle aziende di credito, evitando che lo stesso gravasse sul fondo pensione lavoratori dipendenti.

Nel corso dello svolgimento dell'indagine è stato espresso l'auspicio per un processo di razionalizzazione da una parte, nonché la necessità di verificare l'ipotesi di trasferimento su fondi complementari o integrativi dei benefici maggiori che questi fondi portano storicamente con sé, in virtù del principio secondo il quale le condizioni devono essere identiche per tutti, per quanto riguarda il pilastro di base, mentre le differenze devono essere spostate sui regimi integrativi, che possono essere fruttuosamente gestiti da istituti diversi dall'INPS.

In tal senso, si è rilevato come la previsione di una pluralità di enti esistenti nel polo previdenziale possa trovare, ad esempio, una ulteriore giustificazione proprio nell'assunzione, da parte di loro, di una funzione di previdenza complementare.

2.2 LE INDICAZIONI ESPRESSE DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO AL RIGUARDO, E LA PARTICOLARE SITUAZIONE DELL'INPDAI.

La preoccupazione espressa da alcune componenti della Commissione relativamente alla situazione dei fondi speciali è stata condivisa dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, onorevole Roberto Maroni, nella seduta del 6 novembre 2002. In tale occasione è stato chiarito che questi fondi genereranno in mancanza di interventi correttivi, per i prossimi dieci anni, circa 16 miliardi di euro di disavanzo. La necessità di un intervento strutturale è stata quindi riconosciuta come indifferibile, pur sottolineando come le scelte adottate in passato abbiano reso la situazione ancora più grave. È accaduto così che uno degli enti pubblici, l'INPDAI, proprio per la situazione difficile in cui versava, sia stato fatto confluire nell'INPS per rimediare ad una situazione di bilancio deficitaria.

La confluenza dell'INPDAI nell'INPS è intervenuta nel corso dell'indagine conoscitiva in virtù di quanto disposto dall'articolo 42 della legge finanziaria per il 2003, legge n. 289 del 2002. Nel corso dell'approvazione del disegno di legge la Commissione, alla luce degli elementi emersi nell'ambito delle audizioni svolte, con particolare riferimento all'audizione del presidente dell'INPDAI, dottor Maurizio Bufalini (seduta del 4 luglio 2002) ha ritenuto opportuno rappresentare formalmente, con lettera del Presidente della Commissione indirizzata ai Presidenti di Camera e Senato, le difficoltà che avrebbe determinato l'inserimento dell'INPDAI nell'INPS, con la costituzione di un ulteriore fondo speciale. L'esigenza di evitare invece diversificazioni troppo ampie tra i vari fondi speciali nel rapporto percentuale tra pensione e retribuzione, nonché l'opportunità di pervenire ad un rapido processo di armonizzazione tra le diverse categorie di trattamento pensionistico, congiuntamente al trasferimento dei benefici maggiori che tali fondi comportano in fondi complementari o integrativi, avrebbe infatti dovuto indurre ad una maggiore riflessione il legislatore sulle scelte da adottare.

Circa le modalità di confluenza, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, onorevole Roberto Maroni, ha indicato (seduta del 6 novembre 2002) la predisposizione di una struttura separata che consentirà di verificare l'andamento dei conti, sottolineando come il trasferimento dell'INPDAI nell'INPS, dal punto di vista della finanza pubblica, non comporterà un maggior onere finanziario, dovendo lo Stato intervenire in ogni caso per coprire il deficit contabile di una forma di previdenza obbligatoria.

3. *La situazione dell'INAIL e l'esigenza del superamento della gestione commissariale.*

Una attenzione particolare è stata rivolta dalla Commissione, nel corso dell'indagine conoscitiva, alle vicende relative all'INAIL, anche con riguardo alla situazione del commissariamento degli organi di gestione, avvenuto nel periodo di svolgimento dell'indagine. A seguito di in-

chieste giudiziarie coinvolgenti anche i vertici dell'Istituto, con due decreti di nomina del Ministro del lavoro e delle politiche sociali si è provveduto infatti a designare un Commissario e tre vice commissari.

Gli elementi emersi nel corso della fase iniziale dell'indagine conoscitiva avevano già messo in evidenza le difficoltà incontrate dall'istituto nel biennio 2001-2002 connesse alla sostituzione globale delle procedure informatiche, per la quale si era rilevato come una non adeguata strategia organizzativa avesse causato una crisi della funzionalità dell'istituto con un peggioramento della sua efficienza produttiva e dei tempi di erogazione dei servizi.

3.1) LE DIFFICOLTÀ PREGRESSE RISCONTRATE NELLA GESTIONE DELL'INAIL: LE INDICAZIONI FORNITE DAI RAPPRESENTANTI DEL CIV.

La conoscenza della situazione successiva ha portato d'altro canto a riscontrare una situazione di forte conflittualità nei rapporti interni tra gli organi. In particolare, relativamente alla situazione generale dell'INAIL vi è stata da parte dei rappresentanti del CIV l'individuazione di una serie di criticità (seduta del 4 novembre 2002).

Innanzitutto, la situazione economico-finanziaria dell'Istituto, caratterizzata da una serie di elementi negativi ravvisabili nel debito formatosi nel tempo per la gestione agricoltura, a causa dell'accumularsi di crediti inesigibili; nell'aumento dei crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni; nella progressiva riduzione dei capitali di copertura delle riserve tecniche (con un depauperamento ritenuto estremamente accelerato); nelle giacenze infruttifere depositate presso la Tesoreria unica. Si è trattato di elementi tali da condizionare pesantemente in passato la politica finanziaria dell'Istituto e rendere impossibile la strategia finanziaria connaturata ad un ente assicuratore, e in grado per il futuro prossimo – a partire dagli anni 2008/2009, secondo uno studio attuariale predisposto dal Nucleo di valutazione e controllo strategico interno dell'INAIL – di portare al «punto di rottura finanziario», con il passaggio (ritenuto inevitabile dal Presidente del CIV dottor Paolo Lucchesi) da un sistema misto con capitalizzazione parziale, ad un sistema a ripartizione pura.

La definizione di un progetto di risanamento dell'Ente passerebbe dunque per il superamento di talune rigidità nei rapporti finanziari tra Stato ed INAIL, con particolare riferimento all'esigenza di sbloccare la giacenza infruttifera in Tesoreria e superare il vincolo del limite di giacenza, che causa l'accumularsi di residui attivi; per una rivisitazione dei rapporti con l'INPS in tema di assicurazione per l'agricoltura, dove le riscossioni risultano essere inferiori del 50 per cento di quanto dovuto; per una nuova strategia in campo patrimoniale, da attuarsi soprattutto evitando una nuova operazione di cartolarizzazione che completerebbe il processo di cancellazione delle riserve tecniche; per la conclusione di intese con i dicasteri interessati che siano coerenti sia con il perseguimento di un certo grado di redditività che con i fini istituzionali dell'Ente.

Una particolare attenzione è stata quindi riconosciuta dai rappresentanti del CIV alla definizione di un «modello econometrico», ritenuto funzionale ad una corretta individuazione degli scenari evolutivi, ribadendone la validità sul fronte di una programmazione di medio-lungo periodo finalizzata al perseguimento di una coerente politica finanziaria.

A giudizio dei rappresentanti del CIV sarebbe inoltre necessario intervenire sul fronte della normativa assicurativa di riferimento, completando il percorso che, iniziato con il decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, ha ridefinito il ruolo sociale dell'INAIL. In particolare, si è fatta presente l'esigenza di procedere ad una organica revisione del Testo Unico del 1965, al fine di introdurre nell'ordinamento un sistema più coerente con i mutamenti intervenuti nel mondo del lavoro e nel bisogno di garanzie sia per i lavoratori che per le aziende. Rispetto alla prevenzione costituiscono invece obiettivi primari la trasformazione, da sperimentale a strutturale, del sistema di incentivi finanziari (che il decreto legislativo n. 38 del 2000 prevedeva solo per il primo triennio), nonché la definizione di un nuovo meccanismo di prevenzione che tenga conto dell'esperienza maturata.

Critiche alla gestione commissariale sono state rivolte relativamente ad una certa mancanza di strategia nel taglio delle spese non obbligatorie, avendo queste coinvolto in maniera rilevante quelle per la formazione e per la partecipazione a seminari e convegni internazionali sulla previdenza.

3.2) La posizione del Commissario straordinario e dei tre vicecommissari dell'INAIL.

Il Commissario straordinario dell'INAIL, audito successivamente al Presidente del CIV insieme ai tre vice commissari nella seduta del 5 novembre 2002, ha evidenziato innanzitutto come l'opera di riassetto delle funzioni dirigenziali – con in capo la sostituzione del Direttore Centrale per il personale – muova dall'esigenza di restituire una adeguata elasticità all'assetto ordinamentale in vista di quelle che sono ritenute le necessarie ristrutturazioni correlate con la riforma istituzionale degli enti previdenziali ed alla stessa attuazione del Titolo V della Costituzione.

Sul progetto del modello econometrico è stato precisato poi come, rientrando nella funzione di gestione l'applicazione dei principi strategici, la gestione commissariale ha ritenuto di rinviarne il completamento in questa fase, definita «critica», a vantaggio dello sviluppo di un Progetto scientifico per la riorganizzazione dell'Istituto, ritenuto di maggiore utilità. Si è altresì affermato come, ritenendosi eccessiva la composizione del cosiddetto NUVACOST, il nucleo di valutazione strategica e di controllo, operante con sei esperti esterni ed uno interno, e mancando la sua azione di incisività ed efficacia ai fini della prevenzione e dell'individuazione tempestiva delle fonti di profitto illecito, la gestione commissariale abbia

deciso una riduzione dell'organo a due componenti, anche per un'esigenza di contenimento dei costi.

I nuovi vertici dell'INAIL, nell'ambito delle sinergie fra enti per l'erogazione dei servizi all'utenza, hanno manifestato perplessità sia riguardo all'istituzione di un *call center* unificato INPS-INAIL, sia riguardo all'ipotesi di integrazione delle reciproche avvocature, in virtù della diversa specificità professionale dell'INPS rispetto a quella dell'INAIL. È stato altresì evidenziato come, nell'ambito della razionalizzazione della riforma attuata con il decreto legislativo n. 38 del 2000, particolare rilevanza è assegnata invece ad un recupero in capo all'Istituto della responsabilità della gestione dei rapporti contributivi con le aziende agricole, al fine di pervenire ad una migliore gestione dell'assicurazione agricola con una esatta conoscenza dei rischi e della loro diversa intensità.

3.3) ALCUNE CONSIDERAZIONI EMERSE NEL CORSO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA.

Preso atto delle problematiche esistenti nella gestione dell'INAIL, nonché della notevole importanza rivestita dall'istituto nell'ambito del sistema vigente, si è auspicato innanzitutto un ritorno al pieno funzionamento dello stesso, attraverso la ricostituzione completa di tutti gli organi, a partire dal consiglio di amministrazione e dal direttore generale. Il consolidamento, oltre la tradizionale funzione assicurativa, della «funzione sociale» dell'INAIL, attraverso l'attuazione di iniziative volte ad una diffusione della cultura della prevenzione nonché attraverso investimenti volti al recupero e reinserimento dei cittadini che subiscono infortuni, è stato considerato altresì imprescindibile.

Nell'ambito delle gestioni sinergiche tra enti, si è ritenuto opportuno, soprattutto a livello territoriale, favorire i processi di integrazione, in via sperimentale già in atto tra INAIL e INPS, al fine di pervenire all'istituzione di sportelli unici al servizio dell'utenza. Particolare attenzione è stata espressa in riferimento alle problematiche di carattere finanziario e ai debiti accumulati dalla gestione agricoltura e dall'ex gestione industria, dove per quest'ultima è emerso nel corso dell'indagine un credito inesigibile ammontante a 43mila miliardi di vecchie lire.

Si è quindi ribadita l'utilità, al fine di un migliore monitoraggio dei flussi di spesa, di introdurre il sistema di «contabilità analitica» nella redazione delle spese e dei bilanci.

4. *L'esigenza di un ripensamento dell'attuale modello organizzativo interno degli enti previdenziali pubblici: bilanci e prospettive del sistema duale.*

L'indagine conoscitiva ha consentito innanzitutto di verificare lo stato di attuazione del sistema organizzativo introdotto nel 1994 per gli enti previdenziali pubblici, nonché il suo grado di validità. L'attuale modello organizzativo degli enti previdenziali pubblici, così come determinato

dal decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994, recante attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza, è rappresentato dal cosiddetto modello o sistema duale, che prevede la presenza di un organo di indirizzo politico strategico e di un organo gestionale amministrativo. L'istituzione del consiglio di indirizzo e vigilanza, introdotto con il decreto legislativo n. 479 del 1994, aveva lo scopo di separare la funzione di indirizzo da quella di gestione; al consiglio di indirizzo e vigilanza essendo attribuito invece il compito di definire, nel contesto delle direttive politiche adottate dal Governo, gli obiettivi strategici annuali e pluriennali dell'ente, con poteri, altresì, di vigilanza sulla loro attuazione.

4.1 I LIMITI DEL SISTEMA DUALE.

L'indagine ha consentito di verificare alcuni limiti del funzionamento dell'attuale sistema.

Sulla base degli elementi raccolti, un primo profilo problematico per un corretto funzionamento del modello organizzativo previsto dal decreto legislativo n. 479 del 1994 è stato ravvisato nel numero eccessivo degli organi di vertice, quali il presidente, il consiglio d'amministrazione e il direttore generale (con riferimento agli organi di gestione), nonché il consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV). Un ulteriore elemento di criticità è stato più volte indicato nella mancanza di una corretta distinzione tra funzione di indirizzo generale e vigilanza, e funzione di gestione. Una univoca definizione delle due funzioni, che ne consenta la netta distinzione, varrebbe infatti a colmare quello che attualmente risulta essere un vuoto normativo, ovviando sul piano funzionale al rischio di sovrapposizioni e conflitti tra organi.

Una rivisitazione del modello di gestione per gli enti previdenziali pubblici è stata evidenziata innanzitutto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, onorevole Roberto Maroni, nel corso della già citata audizione del 20 febbraio 2002. Il rappresentante del Governo ha sottolineato l'esigenza di verificare se convenga distinguere un momento di popolazione di politica gestionale, rispetto al momento di gestione in senso stretto; ovvero se non sia da preferire un unico organo di direzione che ricordi la figura dell'amministratore delegato in seno alle società di capitali. Si tratta, in sostanza, della necessità di procedere, a seguito di una più attenta analisi, al ripristino dello schema organizzativo previsto dalla legge n. 88 del 1989, che implica la presenza delle parti sociali negli organi di amministrazione.

Nel corso dell'indagine è emerso, in ogni caso, che la normativa descritta non traccia, a livello di organi di indirizzo e di gestione (consiglio di amministrazione), un confine ben delineato delle rispettive funzioni. Nell'ambito di alcune audizioni – in particolare quella del Presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPDAP, dottor Giancarlo Fon-

tanelli, del 26 giugno 2002 – è stata avanzata l'ipotesi di realizzare un consiglio di indirizzo e vigilanza composto da un presidente di parte sindacale e un vicepresidente di parte datoriale, con un consiglio di amministrazione ristretto, e un presidente di istituto e un direttore generale che comunque non dovrebbero essere organi, ma rappresentare esclusivamente il vertice della struttura amministrativa.

In ogni caso l'indagine ha evidenziato la necessità di un miglior coordinamento tra i due organi, consiglio di amministrazione e consiglio di indirizzo e vigilanza, nell'ottica dell'introduzione di interventi correttivi tendenti a mantenere l'attuale assetto organizzativo. È emerso per esempio che attualmente in tutti gli enti pubblici il presidente dell'istituto, come previsto dalle norme vigenti, può assistere ai lavori del consiglio di indirizzo e vigilanza, mentre non sempre è consentito al presidente di quest'ultimo consiglio assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Le audizioni dei vari organi hanno evidenziato anche un numero eccessivo dei componenti dei consigli di indirizzo e vigilanza, in alcuni casi addirittura ventiquattro (INPS, INPDAP e INAIL), mentre in altri sempre comunque superiore a dieci (IPSEMA e IPOST).

4.2 LE PROSPETTIVE DI MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA.

È stata considerata, quindi, anche l'opportunità, se non di una rivisitazione del sistema duale, almeno di una riduzione del numero dei componenti dei consigli di indirizzo e vigilanza, anche in considerazione delle funzioni ad esso spettanti che sono esclusivamente di indirizzo politico-strategico e di vigilanza rispetto all'attuazione degli indirizzi definiti dall'organo di amministrazione.

In un contesto coordinato tra le funzioni dell'organo di amministrazione e quelle del soggetto di indirizzo e vigilanza, nel corso dell'indagine è emersa altresì l'opportunità di prevedere l'obbligo dell'organo di amministrazione di motivare l'eventuale mancato rispetto delle delibere del consiglio di indirizzo e vigilanza. In ogni caso, è stata richiesta una puntuale regolamentazione che, diversamente dalla normativa attualmente vigente, consenta interventi specifici dei consigli di indirizzo e vigilanza nei confronti dell'organo di gestione in caso di mancato rispetto degli indirizzi dettati.

Qualora si persegua, invece, l'obiettivo di superare il sistema duale attualmente vigente con la costituzione di un presidente ed un direttore generale con funzioni di amministratore delegato, si è posta l'alternativa tra due soluzioni. Da un lato, la costituzione di un consiglio di amministrazione anche con poteri gestionali, che presenterebbe per alcuni aspetti profili di contrasto con l'autonomia della dirigenza. Dall'altro, la costituzione di un organo con poteri di indirizzo e di vigilanza nelle scelte strategiche degli enti, demandando la loro gestione ed attuazione alla dirigenza e mantenendo poteri di verifica sui risultati raggiunti. È stato evidenziato

in particolare da alcuni rappresentanti dei consigli di indirizzo e vigilanza che tale consiglio, denominato di primo polo nel modello organizzativo duale, avrebbe poteri incisivi e definiti riguardanti l'individuazione degli indirizzi politico-amministrativi, e sarebbe coerente con la scelta di attribuire alla dirigenza le responsabilità ed i compiti della gestione. Si è quindi ipotizzata la figura di un presidente, di un vicepresidente, e la costituzione di un comitato di presidenza, del quale farebbe parte il direttore generale con funzioni di amministratore delegato, che potrebbe svolgere un'attività di coordinamento tra la volontà del consiglio e la gestione burocratica.

Una proposta ulteriore è emersa nel corso dell'audizione del presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, dottor Aldo Smolizza (seduta del 27 giugno 2002), nel corso della quale è stata altresì prospettata una semplificazione del sistema duale, attraverso la creazione di un unico organo collegiale (consiglio) con funzioni di indirizzo e di vigilanza e con potere regolamentare, la cui presidenza dovrebbe costituire la rappresentanza politica dell'ente. In tale consiglio, dovrebbero trovare posto – in pari misura numerica – da una parte le rappresentanze delle parti sociali, sia datoriali che dei lavoratori, e dall'altra i rappresentanti dei ministeri vigilanti, nonché i soggetti nominati direttamente dal Governo. La funzione gestionale, attualmente in capo a tre organi (presidente, consiglio di amministrazione e direttore generale), dovrebbe essere attribuita in questo modello ad un organo monocratico (amministratore delegato ovvero direttore generale) a cui assegnare la rappresentanza legale dell'ente.

L'esigenza di una netta distinzione tra rappresentanza politica e gestionale, affidata rispettivamente ai due organi, con il superamento dell'attuale figura del presidente, è stata evidenziata anche nel corso delle audizioni del presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL, dottor Paolo Lucchesi (seduta del 3 luglio 2002). In tale occasione si è evidenziato come il vero difetto dell'attuale sistema duale risieda nel fatto che non esistono norme che disciplinano i rapporti tra gli organi, soprattutto in riferimento all'assenza di una norma che obblighi gli organi di gestione ad eseguire quanto deciso dal consiglio di indirizzo e vigilanza. La riduzione abbastanza consistente del numero dei componenti degli organi; la razionalizzazione dei controlli e dei relativi livelli in applicazione del decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999; una reale autonomia finanziaria, amministrativa, gestionale con attribuzione di potestà regolamentari, sono state le esigenze logiche indicate per tale separazione.

5. Il miglioramento dell'organizzazione amministrativa degli enti pubblici previdenziali.

Particolare attenzione è stata dedicata dalla Commissione all'analisi dei profili concernenti l'efficienza dei sistemi di organizzazione interna, sia in riferimento ad una informatizzazione dei dati, sia circa il conferimento all'esterno di funzioni interne, come quella legale.

5.1) L'INTENSIFICAZIONE NELL'USO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE.

La necessità di un potenziamento dei sistemi informatici per la gestione dei dati previdenziali e assistenziali è stata sollevata frequentemente nel corso delle audizioni.

Una situazione di particolare criticità è stata ravvisata per l'INPDAP. Nel corso dell'audizione del presidente di quell'istituto, dottor Rocco Familiari, e del direttore generale, dottor Andrea Simi (seduta del 5 giugno 2002), si è evidenziato come il medesimo ente – pur essendo stato definito dall'Autorità per l'informatica della pubblica amministrazione (AIPA) l'ente più avanzato nella realizzazione della RUPA (la rete unificata della pubblica amministrazione) ed essendo, dal punto di vista della dotazione di *hardware* e di procedure informatiche abbastanza progredito con un livello conforme a quello dell'INPS o dell'INAIL – non disponga di una adeguata banca dati per la ricostruzione delle carriere e dei percorsi contributivi degli iscritti ai fini della erogazione della prestazione. Tale situazione, che deriva da una oggettiva difficoltà da parte dell'INPDAP ad ottenere i dati e le informazioni relative alla ricostruzione delle carriere lavorative degli iscritti da parte delle amministrazioni di provenienza, ha spinto l'ente ad assumere l'iniziativa di richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze la predisposizione di una apposita norma di legge che preveda un unico referente amministrativo gestore delle posizioni sia giuridiche che economiche del personale statale, inteso a facilitare i rapporti con l'ente, sia per la parte economica che giuridica.

Le tematiche inerenti i processi di innovazione tecnologica degli enti di previdenza, in particolare di INPS, INPDAP e INAIL, sono state affrontate anche nel corso dell'audizione del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dottor Lucio Stanca (seduta del 7 maggio 2002). In tale occasione, il Ministro Stanca ha ricordato che i tre enti citati rappresentano, rispetto al totale degli enti previdenziali, il 97 per cento delle prestazioni erogate; il 94 per cento della spesa per l'informatica, ed utilizzano il 98 per cento del personale addetto al settore informatico. È stato sottolineato, in particolare nel corso di quell'audizione, come l'architettura organizzativa dei sistemi informativi di questi tre enti possa considerarsi sostanzialmente identica e distribuita su tre livelli, in analogia con la struttura sul territorio degli enti stessi: una sede centrale, dove risiedono i grandi elaboratori e gli archivi di interesse nazionale e dove vengono eseguite le elaborazioni massive; le sedi territoriali a livello regionale o provinciale connesse alla sede centrale, i cui sistemi dipartimentali ospitano le applicazioni di uso locale; quindi le sedi operative sul territorio, con un totale di 49.000 posti di lavoro connessi alle sedi territoriali.

Nel corso dell'audizione del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, è stato evidenziato altresì come, nell'illustrazione dei progetti in corso di realizzazione, particolare rilevanza assuma – attraverso la cooperazione applicativa tra INAIL, INPS e le Camere di commercio (a cui recentemente si è aggiunto il Ministero dell'economia e delle finanze) – il progetto dei servizi integrati alle imprese, che dovrebbe consentire agli ope-

ratori economici di comunicare, una sola volta e a tutti gli enti, i dati che li riguardano, riducendo l'onere burocratico e migliorando la qualità dei dati medesimi. Una certa attesa è assegnata anche al servizio di monitoraggio sugli appalti pubblici, realizzato dall'INAIL in cooperazione con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, che consenta di seguire l'intera filiera degli appalti pubblici al fine di prevenire e di controllare il lavoro sommerso; la denuncia nominativa assicurati e la denuncia nominativa infortuni, realizzate dall'INAIL in attuazione del decreto legislativo n. 38 del 2000; il casellario centrale infortuni, istituito presso l'INAIL; il pagamento unificato di rendite INAIL e prestazioni INPS.

L'indagine conoscitiva ha evidenziato quindi come sia in atto da parte del Governo la promozione e la ricerca di una sinergia tra gli enti, pur nel rispetto delle proprie responsabilità e dei propri ruoli, per una maggiore integrazione attraverso interoperabilità e scambi di informazione o integrazione anche di infrastrutture fisiche.

Tale volontà è stata confermata nel corso del seguito dell'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, onorevole Roberto Maroni (seduta del 6 novembre 2002) il quale ha ricordato come nell'ambito del disegno di legge delega, atto Senato n. 2058, in materia previdenziale, sia previsto il riordino degli enti pubblici di previdenza attraverso fusione ed incorporazione di enti con finalità o funzioni identiche e una più marcata separazione tra le attività di gestione amministrativa e quelle di indirizzo e vigilanza, secondo i principi già dettati dalla legge n. 144 del 17 maggio 1999.

5.2) LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE LEGALE NEGLI ENTI PREVIDENZIALI PUBBLICI.

Nel corso dell'indagine conoscitiva è stato a più riprese evidenziato come l'attività degli enti previdenziali pubblici risulti aggravata dall'enorme carico del contenzioso pendente, con effetti addirittura distorsivi nei confronti della funzione istituzionale di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

L'ipotesi della esternalizzazione dei servizi legali della pubblica amministrazione, prevista dallo schema di regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), è stata giudicata in termini negativi da parte del presidente dell'Unione nazionale avvocati enti pubblici (UNAEP), Giuseppe Trippa, nell'ambito della sua audizione dell'8 ottobre 2002, sia per motivi di economicità (risultando la spesa globale per le avvocature pubbliche inferiore a quella occorrente per il ricorso a liberi professionisti), sia per la maggiore efficienza nella attività di consulenza e di difesa che si ritiene possa essere assicurata dalle Avvocature pubbliche rispetto a quella dei liberi professionisti.

Un giudizio negativo è stato espresso anche sulla scelta effettuata dall'INPS e dall'INAIL di affidare a società di cartolarizzazione esterne la gestione dei crediti, ritenendosi che il costo di una tale operazione (in virtù di alcune inefficienze imputate alle esattorie come ad esempio quella di un mancato rigoroso controllo dei crediti prescritti con conseguente aumento di ricorsi avverso le cartelle esattoriali) non trova beneficio nella anticipazione ottenuta. Con riferimento alla situazione dell'INPS è stata rappresentata l'esigenza di sopperire alle carenze di organico degli avvocati, esigenza manifestata anche da parte dei vertici di quell'istituto nella seduta del 13 febbraio 2003.

Anche le proposte indicate dal presidente della FLEPAR (Federazione legali enti parastatali) nella seduta dell'8 ottobre 2002, hanno riguardato l'istituzione di una avvocatura unica degli enti di previdenza e assistenza, per l'esercizio dell'attività di consulenza, rappresentanza e difesa in giudizio degli enti. È stato infatti affermato che tale disposizione consentirebbe, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e degli enti, di perseguire il fine di una notevole riduzione dei costi amministrativi, nonché di un miglioramento dei servizi attraverso la razionalizzazione dell'attività legale degli enti, alcuni dei quali a causa delle disfunzioni interne attualmente presenti sono costretti ad avvalersi di studi legali esterni con costi elevati.

6. Il processo di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

Il problema della cartolarizzazione dei beni immobili di proprietà degli enti previdenziali è stata oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione, che ne ha affrontato i principali aspetti coinvolgenti la gestione contabile dei medesimi enti.

6.1) I DATI FORNITI DAI RAPPRESENTANTI DEL GOVERNO.

Sempre nel corso dell'audizione del 20 febbraio 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, onorevole Roberto Maroni, è stato evidenziato come la disciplina introdotta dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 410, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, che ha assegnato a quel dicastero la responsabilità per l'attuazione delle politiche immobiliari degli enti previdenziali, coinvolgendo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in un ambito prima esclusivamente riservato al Ministero dell'economia e delle finanze, risulta essere oggi improntata, assai più marcatamente che in passato, all'esigenza di soddisfare primariamente le necessità della finanza pubblica. Si è ritenuto necessario anticipare, mediante procedimento di cartolarizzazione, i proventi attesi da un programma di dismissione, già avanzato nelle

sue linee generali e in buona parte già attuato (1.687 milioni di euro, pari ad oltre 3.266 miliardi di lire).

Nel corso dell'audizione del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, l'onorevole Maria Teresa Armosino (seduta del 9 aprile 2002) è stato confermato che alla dismissione «ordinaria» afferente ad un patrimonio immobiliare di oltre 11 miliardi di euro di valore catastale hanno provveduto direttamente, con l'assistenza dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, gli enti proprietari, praticando, sulla vendita delle unità abitative per le quali il conduttore aveva esercitato il diritto di opzione, le specifiche riduzioni sul prezzo di mercato (30 per cento generalizzato, più una percentuale variabile dal 10 al 15 per cento per le ipotesi di vendita in blocco). In riferimento invece alla dismissione «straordinaria» per un valore complessivo «non inferiore a 3.000 miliardi di lire» (circa 1 miliardo 549 milioni di euro), si è intervenuti per lotti di immobili ad uso non abitativo e tramite procedura competitiva sotto la diretta responsabilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al 21 novembre 2001, in base alle suesposte procedure di alienazione, sono risultate vendute 10.683 unità residenziali agli inquilini, per un importo di oltre 951 milioni di euro, con l'aggiudicazione, in esecuzione di quattro procedimenti d'asta, di 74 fabbricati per un valore di circa 478 milioni di euro. Successivamente a quella data, sono divenute operative le disposizioni recate dal già citato decreto-legge n. 351 del 2001 per la cosiddetta cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico comprendente (per gli aspetti di interesse della Commissione), i patrimoni immobiliari dell'ENPALS, dell'INAIL, dell'INPDAL, dell'INPDAP, dell'INPS, dell'IPOST e dell'IPSEMA. Gli immobili individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 30 novembre 2001, sono stati oggetto di trasferimento a titolo oneroso alla società di cartolarizzazione immobili pubblici (SCIP), società a responsabilità limitata, e contestualmente riassegnati agli stessi enti con generale mandato di gestione e di rivendita.

L'indagine conoscitiva ha permesso di evidenziare, sotto questo aspetto, che gli atti di gestione del patrimonio immobiliare si sostanziano in un contratto tra l'ente previdenziale e la SCIP che, in sintesi, ha delegato all'ente stesso tutte le incombenze relative all'amministrazione del bene (ad esempio la riscossione degli affitti e i carichi di manutenzione). Il contratto, contestualmente, ha recato mandato a vendere gli immobili in esito alle specifiche procedure ivi previste ed alle condizioni recate dall'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 25 settembre 2001 a vantaggio degli inquilini, quali il riconoscimento del diritto di opzione, la riduzione del 30 per cento sul prezzo di mercato elevabile di un ulteriore 10-15 per cento per la vendita in blocco, la concessione di mutui agevolati in funzione del reddito del conduttore.

La vendita degli immobili dovrebbe comportare plusvalenze che, a conclusione del procedimento di cartolarizzazione, saranno imputate, ciascuna per la parte di propria competenza, agli enti previdenziali, dedotte,

secondo quanto contrattualmente previsto, le spese di cartolarizzazione. Si è quindi evidenziato, che il ricavo netto finale di tale operazione sarà versato agli enti come prezzo totale della vendita. Nel frattempo, salvo nuovi decreti di trasferimento di altre proprietà alla società veicolo, è rimasto nella piena disponibilità degli enti previdenziali pubblici il residuo patrimonio immobiliare costituito da immobili a reddito e immobili strumentali, patrimonio sul quale permane la vigilanza diretta da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Alla data del 28 febbraio 2002, secondo i dati forniti dal sottosegretario per l'economia e le finanze, onorevole Maria Teresa Armosino, su un totale di 26.157 unità immobiliari inserite nell'operazione di cartolarizzazione, quelle vendute sono risultate 2.837, per un controvalore pari a circa 200 milioni di euro.

6.2) LE INDICAZIONI FORNITE DALL'OSSERVATORIO SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE.

Nel corso dell'audizione del coordinatore dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare pubblico, professor Gualtiero Tamburini (seduta del 17 luglio 2002), è stato evidenziato che dal momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 104 del 16 febbraio 1996, concernente la dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, si è cercato di intervenire sulla materia delle dismissioni degli enti previdenziali, attraverso uno strumento normativo di programmazione per risolvere una situazione di totale disordine delle gestioni immobiliari degli enti previdenziali. Gli immobili residui degli enti previdenziali interessati dalla seconda fase di cartolarizzazione sono stati 54.000 ad uso abitazione, oltre a diverse decine di migliaia di metri quadrati di superfici di immobili non residenziali; la fase di cartolarizzazione successiva ha riguardato invece un numero leggermente inferiore alle 25 mila abitazioni.

Secondo il coordinatore dell'Osservatorio, professore Tamburini, in ogni caso i fondi immobiliari previsti dal decreto legislativo n. 104 del 1996 sarebbero uno strumento che si adatta bene alle dismissioni del settore pubblico, consentendo di creare valore e lasciando che i benefici vadano in capo all'ente, qualora intenda usufruirne. La legislazione sui fondi immobiliari consente infatti al soggetto che apporta gli immobili di detenere il 40 per cento delle quote, con la possibilità che il 40 per cento delle eventuali rivalutazioni tornino nelle casse del soggetto apportante. La scelta di mettere gli immobili in una struttura specializzata, cioè la società di gestione del fondo immobiliare costituita da operatori tecnici del settore immobiliare, consentirebbe così di creare maggiore valore.

6.3) IL GIUDIZIO NEGATIVO ESPRESSO DAI RAPPRESENTANTI DEI CIV.

È stato d'altro canto espresso da parte dei rappresentanti dei CIV un giudizio negativo sull'attività di cartolarizzazione dei singoli enti, considerata eccessivamente onerosa soprattutto in alcuni casi, come quello del-

l'INAIL. Proprio in riferimento a quest'ultimo istituto è stata peraltro evidenziata l'incongruità della previsione di depositi infruttiferi delle riserve, aspetto questo rilevato in particolare dai vertici dell'IPOST nel corso della missione effettuata da una delegazione della Commissione presso quell'Istituto l'11 giugno 2002.

6.4) LA POSIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOGESTI.

Le problematiche connesse alle modalità di gestione dei patrimoni immobiliari degli enti previdenziali pubblici sono state oggetto di esame nel corso dell'audizione del Presidente dell'Associazione gestori patrimoni immobiliari (ASSOGESTI), il dottore Cesare Ferrero (seduta del 23 ottobre 2002).

La valutazione espressa riguardo al funzionamento del sistema di gestione del patrimonio degli enti pubblici è stata quella di considerare la intrapresa strada dell'esternalizzazione del servizio di gestione dei patrimoni immobiliari degli enti previdenziali come connesso ad un generale miglioramento nelle prestazioni dei servizi svolti, pur in presenza di un certo indice di conflittualità nel rapporto tra proprietari, gestori ed inquilini, derivante dalla presenza di un patrimonio a prevalente natura residenziale con un canone di locazione agevolato e quindi spostato rispetto ad un corretto rapporto di mercato.

Nel rapporto tra gli enti previdenziali e società di gestione sono stati sottolineati, in particolare, i seguenti aspetti critici:

a) assenza negli enti previdenziali pubblici di una cultura di soggetto proprietario in *outsourcing* dei servizi. Vi è cioè una mancanza di esperienza da parte delle stesse strutture interne (che diventano poi l'interfaccia del gestore) nella gestione dei rapporti con soggetti terzi. L'esperienza pregressa era totalmente diversa, legata alla erogazione in prima persona dei servizi; vi erano, quindi, strutture interne che svolgevano tali adempimenti. Il passaggio da un servizio internalizzato ad uno esternalizzato impone in tal senso una redistribuzione delle competenze professionali necessarie, occorrendo minori professionalità di tipo squisitamente tecnico a fronte di un maggiore impiego di risorse nel campo del controllo e del monitoraggio delle attività di un soggetto terzo;

b) un altro elemento di criticità è stato individuato, nella mancanza di esperienza delle società di gestione. Viene infatti rilevato come ci sia stato negli ultimi cinque anni un forte impulso verso l'*outsourcing* dei servizi, ma non molte società avevano strutture interne adeguate all'erogazione del servizio o professionalità con esperienza ad operare in campo pubblicistico, con particolare riferimento per quanto riguarda appalti, gare e procedure degli enti previdenziali;

c) un altro aspetto rilevato è legato alla direzione intrapresa in tutti i processi di gestione immobiliare. Vi è una forte preoccupazione da parte delle imprese, in quanto si osserva un rallentamento significativo di tutti i processi decisionali. Si tratta di un fenomeno fortemente legato ai processi

di cartolarizzazione (SCIP 1 e SCIP 2) nonché a un rallentamento delle gare già assegnate e dei servizi già in esecuzione. Viene rilevato un certo «sfilacciamento» all'interno degli enti proprietari riguardo a tutta l'attività relativa al patrimonio immobiliare. In tal senso è stato valutato criticamente il mantenimento, riscontrato nell'esperienza di SCIP 1, in capo agli enti cedenti della responsabilità di ogni attività in campo immobiliare, ritenendosi che una tale impostazione vada contro il dettato delle normative precedenti, che invece stimolavano l'*outsourcing* di questi servizi.

III – La situazione presso le casse private

L'attività conoscitiva svolta ha consentito di approfondire anche le problematiche legate al settore delle Casse private, sia con riguardo a questioni di carattere generale che in ordine a specifiche situazioni.

1. Casse private e gestione della previdenza.

Le problematiche di carattere generale coinvolgenti il «mondo» delle Casse private sono state affrontate con una particolare attenzione, anche in virtù degli aspetti considerati più rilevanti concernenti la totalizzazione dei periodi di iscrizione; la gestione della indennità di maternità; la previsione di sistemi di contribuzione integrativa.

L'illustrazione di alcune tra le esigenze considerate prioritarie nel settore previdenziale degli ordini professionali si è avuta in modo particolare in occasione dell'audizione del presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati (AdEPP), avvocato Maurizio de Tilla, e dei rappresentanti delle Casse private ad essa aderenti (seduta del 24 luglio 2002). A questa è seguito un ulteriore approfondimento – ritenuto necessario anche in virtù dello stato di avanzamento dell'esame presso il Senato del disegno di legge atto Senato n. 2058 in materia di riforma del sistema previdenziale e di riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria – con lo svolgimento dell'audizione di rappresentanti dell'EPPI (Ente di Previdenza dei Periti Industriali), dell'EPAP (Ente di Previdenza e assistenza degli attuari, dei chimici, dei dottori agronomi, dei dottori forestali e dei geologi), della Cassa Geometri e dell'ENPACL (Ente nazionale di previdenza ed assistenza Consulenti del Lavoro).

1.1) TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI DI ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE.

Nel corso delle audizioni indicate, è emerso come la mobilità professionale dei lavoratori, rappresentando una tendenza irreversibile del mercato del lavoro, abbia imposto l'adozione di misure volte alla salvaguardia del diritto a trattamenti pensionistici adeguati per quei lavoratori che maturino posizioni contributive presso gestioni previdenziali diverse.

In tal senso, è stata manifestata da parte dei rappresentanti delle Casse la necessità di introdurre uno strumento alternativo alla ricongiun-

zione (risultante oltretutto eccessivamente onerosa per il lavoratore) nell'ordinamento previdenziale, anche in ottemperanza alle indicazioni della giurisprudenza costituzionale (con riferimento alla sentenza n. 61 del 5 marzo 1999, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 recante norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti, nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i principi indicati in motivazione).

Tale strumento alternativo viene individuato nel cumulo figurativo e gratuito per il lavoratore di tutti i periodi di iscrizione maturati nelle diverse gestioni previdenziali, la cosiddetta *totalizzazione*, in virtù della quale resta a carico di ciascuna gestione – in base al criterio del *pro rata* – la quota di pensione proporzionata all'anzianità contributiva maturata dal lavoratore presso la gestione medesima. Contro il modello di totalizzazione introdotto dall'articolo 71 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, si sono espressi i rappresentanti delle Casse private ritenendo che, in base a tale modello, si troverebbero a pagare prestazioni troppo alte, senza alcuna proporzione rispetto ai contributi versati.

È stata quindi rappresentata l'aspettativa a che lo strumento della totalizzazione trovi nuove soluzioni normative da parte del legislatore, compatibili con la spiccata diversità di impianto dei vari regimi, con particolare riferimento ai sistemi di calcolo delle prestazioni, tenendo conto, in particolare, della peculiarità delle casse private che non si avvalgono di finanziamenti pubblici.

In tal senso, è stata rappresentata la scelta di ricondurre il sistema di calcolo, per tutti quei soggetti che non vogliono accedere alla ricongiunzione dei periodi assicurativi, a quello della legge n. 335 dell'8 agosto 1995, concernente il sistema contributivo, per evitare le conseguenze eccessivamente onerose che la totalizzazione realizzata con ciascuno dei sistemi tipici delle varie gestioni comporterebbe. L'introduzione di un potere regolamentare che permetta alle singole casse l'adattamento del sistema contributivo alla realtà specifica della propria categoria è stato considerato particolarmente significativo per il raggiungimento dell'obiettivo di rendere concretamente possibile la salvaguardia degli equilibri finanziari.

1.2) LA POSIZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO IN TEMA DI TOTALIZZAZIONE.

In tema di totalizzazione la posizione del Governo è stata espressa dal sottosegretario al Lavoro e alle politiche sociali, professore Alberto Brambilla, il quale ha ricordato l'esistenza di un gruppo di lavoro in cui sono rappresentati le Casse di previdenza privata, i sindacati dei pro-

fessionisti e le organizzazioni che tutelano gli interessi di chi ha spezzoni contributivi, a cui è affidato il compito di trovare una soluzione praticabile tra chi propone il metodo contributivo e chi sostiene l'utilizzo delle regole valide nelle singole gestioni.

L'emanazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'eventuale regolamento sulla totalizzazione in base all'articolo 71 della legge n. 388 del 2000, che ne circoscriverebbe l'applicazione ai soggetti che non hanno maturato in nessuna delle gestioni di iscrizione il diritto alla pensione, potrebbe escludere gli iscritti alle gestioni «contributive», le Casse professionali di nuova istituzione (dai periti industriali ai geologi) e i collaboratori coordinati e continuativi. In questi casi bastano, infatti, cinque anni di versamenti per ottenere la pensione.

1.3) MODIFICHE IN TEMA DI INDENNITÀ DI MATERNITÀ.

Si è trattato di un altro aspetto emerso soprattutto in riferimento ai liberi professionisti. In particolare, i rappresentanti delle casse private hanno evidenziato come manchi la fissazione di un tetto massimo all'indennità da corrispondere alla libera professionista, mentre esiste la previsione di un importo minimo. Si è ritenuto opportuno correggere, altresì, l'indicazione dell'anno di riferimento per l'indennità al secondo anno antecedente a quello della domanda, per evitare che ci possa essere la possibilità per la professionista di procedere a speculazioni o vantaggi economici, anticipando la domanda o preconstituendo un dato non corrispondente alla propria realtà professionale. I rappresentanti delle casse private riterranno preferibile in tal senso un collegamento tra il reddito di riferimento utile per il calcolo dell'indennità e il periodo in cui si è verificato l'evento e non quello di presentazione della domanda.

1.4) IL REGIME PREVIDENZIALE DEI COMPENSI DELL'ATTIVITÀ DI SINDACO E DI AMMINISTRATORE DI ENTI O SOCIETÀ.

La questione concerne il regime previdenziale nel caso in cui l'amministratore o il sindaco sia un professionista iscritto ad un albo professionale e ad una Cassa previdenziale privata. Nel corso dell'audizione del presidente dell'AdEPP e dei rappresentanti delle casse private (seduta del 24 luglio 2002), è stata ritenuta non condivisibile la pretesa di assoggettare al regime proprio del lavoro parasubordinato l'attività di revisore o di amministratore svolta da un professionista, riconducibile all'oggetto dell'arte o della professione svolta in via principale. In particolare, si è ritenuto non coerente con il sistema vigente e le peculiarità dei rispettivi regimi previdenziali, l'equiparazione, anche ai fini previdenziali, di alcune attività autonome che meglio possono rientrare nello schema di lavoro subordinato (come i procacciatori d'affari di agenzie assicurative o immobiliari, e così via) con quelle che tipicamente riguardano la sfera professionale, sia pure in senso lato, e si sviluppano nell'ambito della medesima

(come amministratori e sindaci di società o enti, partecipanti a collegi e commissioni, e così via). In tal senso, è stato espresso il convincimento per cui l'assoggettamento ad un'unica contribuzione previdenziale presso la Cassa professionale di riferimento di tutti i redditi lavorativi dei professionisti apparirebbe come la soluzione più coerente.

1.5) ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA TASSAZIONE A CARICO DELLE CASSE PROFESSIONALI.

Nel corso dell'indagine conoscitiva i rappresentanti delle Casse di previdenza private hanno manifestato l'opportunità di una riforma della vigente normativa fiscale, eliminando l'attuale equiparazione tra Casse professionali e persone fisiche sul piano della tassazione, riducendo altresì il peso del prelievo fiscale a loro carico tenendo conto dello specifico fine previdenziale perseguito. È stata quindi auspicata l'eliminazione della doppia tassazione (a carico del pensionato e a carico delle casse) che giunge fino al 50 per cento del reddito da pensione. L'ipotesi prospettata, in questo caso, è quella (ribadita successivamente anche dal Sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali, professore Alberto Brambilla, nel corso della sua audizione del 7 novembre 2002) di equiparare in modo sostanziale il regime fiscale a quello dei fondi-pensione, in linea con le regole vigenti in tutti i paesi dell'Unione europea e degli USA.

1.6) INTERVENTI PER LA GESTIONE DI UNA PREVIDENZA INTEGRATIVA E DI UN FONDO SANITARIO.

Nel corso dell'audizione dei rappresentanti dell'AdEPP è stata quindi auspicata la possibilità per le Casse di previdenza private di gestire direttamente i fondi della previdenza complementare. È stata espresso in questo senso il convincimento della necessità di una normativa generale, valida per tutte le casse private, idonea ad evitare differenziazioni inutili. In tal senso è stato espresso il convincimento per cui un grande polo di previdenza integrativa che riguardi un milione seicentomila professionisti, complessivamente gli iscritti alle casse private, rappresenterebbe lo strumento per una previdenza integrativa molto più forte.

Un esempio di gestione della pensione integrativa è stato evidenziato durante l'audizione dei vertici dell'Ente nazionale di previdenza degli agenti e dei rappresentanti di commercio ENASARCO (seduta del 18 settembre 2002), il primo caso di pensione integrativa realizzata in Italia.

L'ENASARCO conta circa quattrocentomila iscritti, dei quali almeno centomila, secondo uno studio recente, sono silenti; gli assicurati che pagano sono intorno a 250 mila mentre i pensionati sono circa centomila. Pur in presenza di un *trend* di iscritti attuale moderatamente positivo, ciò che preoccupa è quale sarà il numero, la misura, la qualità e il tipo di attività svolta dagli agenti e dai rappresentanti di commercio con l'avvento e consolidamento dell'*e-commerce* nella struttura della distribu-

zione, dovendo porsi il problema dell'incidenza che tale fenomeno potrà avere sui bilanci previdenziali.

Il sistema dell'ente ripartisce l'onere della contribuzione, complessivamente dell'11,50 per cento, a metà tra case mandanti e agenti di commercio, con una contribuzione a giudizio degli auditi non sufficiente, in base alle previsioni contenute nel bilancio tecnico e non relativamente alla situazione attuale. Si riterrebbe auspicabile infatti un incremento dell'1,50 per cento, congiuntamente ad una modifica delle prestazioni relativamente alle «finestre» che consentono una anticipazione, ritenuta eccessivamente generosa, della pensione di vecchiaia.

Particolare attenzione è stata riconosciuta altresì all'ENPAIA, Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati in agricoltura, in riferimento all'esperienza conseguita dall'ente nella gestione amministrativa di un fondo pensione complementare, il Filcoop. L'auspicio espresso dai vertici dell'ente nella seduta del 19 settembre 2002 è stato quello di un diretto coinvolgimento dell'istituto nella gestione e sviluppo della previdenza complementare di tutto il comparto riguardante il settore agricolo, individuandosi la soluzione normativa nella possibilità di prevedere, d'intesa con le parti sociali, la destinazione del trattamento di fine rapporto alla previdenza complementare anche nel caso in cui esso, in virtù di obblighi di legge (come è il caso dell'ENPAIA), sia accantonato presso un ente previdenziale.

In generale, in ogni caso, è emerso il convincimento dei rappresentanti delle Casse private per cui, se vi sono detrazioni fiscali per l'assistenza sanitaria, se vi è la possibilità di costituire dei fondi sanitari, anche le casse private intenderebbero utilizzare tale possibilità, in modo che ciascuna di esse o tutte insieme possano costituire un polo sanitario. Un esempio è fornito dall'iniziativa che riunisce alcune casse in una fondazione, la quale è presieduta dal presidente degli psicologi Houllis, allo scopo di cominciare a creare e a promuovere un polo sanitario (che funga anche da terzo pilastro), per soddisfare le esigenze delle casse.

1.7) ANALISI DI MEDIO-LUNGO PERIODO E PROFILI SPECIFICI DI ALCUNE CASSE.

In prospettiva di medio e lungo periodo, è stata rappresentata la necessità di definire i problemi conseguenti in modo coerente con le esigenze delle singole casse. Si è cioè ritenuto opportuno non realizzare l'allungamento dei periodi attuariali, ma procedere attraverso un percorso graduale che tenga conto delle peculiarità dei singoli enti, in maniera tale da allungare le proiezioni in relazione alla detassazione, eliminando il sistema di una doppia tassazione.

In merito alle preoccupazioni legate alla sostenibilità economico-finanziaria degli enti privatizzati nel lungo periodo, si ritiene di evidenziare le considerazioni espresse dal presidente del Consiglio nazionale degli attuari, professore Giuseppe Orrù, a giudizio del quale inquadrando la situazione esistente in una prospettiva di quaranta anni, questa provocherà con

molta probabilità un *deficit* finanziario. Nel fronteggiare tale circostanza la prima ed immediata soluzione proposta è quella di alzare per tutte le casse – secondo soluzioni di gradualità – l'età di vecchiaia a settanta anni, con la congiunta previsione, nel caso di prepensionamento rispetto ai settanta anni di età, della obbligatoria cancellazione dagli albi professionali, assicurando per tale via l'avvenuta cessazione dell'attività. Si evidenzia, peraltro, come l'adozione di un tale provvedimento istituzionalizzerebbe una situazione che, di fatto, vede già la gran parte dei professionisti, di età compresa tra 65 e 70 anni, continuare ad esercitare la propria attività. Sempre in una prospettiva di medio-lungo periodo è opportuno verificare che i nuovi ingressi, a fronte di immediati benefici, non siano causa di future situazioni di squilibrio, ritenendosi in tal senso fondamentale un maggiore e costante monitoraggio volto ad accertare che quanto versato dai nuovi iscritti sia congruo a ripagarne le varie prestazioni. Nel mantenimento dell'equilibrio nel lungo termine, un ulteriore elemento problematico è stato evidenziato in riferimento alle casse di cui al decreto legislativo n. 103 del 1996 per le quali, vigendo l'obbligo di utilizzare dei coefficienti di conversione dei contributi analoghi a quelli dell'INPS, il tasso utilizzato nel calcolo del rendimento previsto è allo stato attuale dell'economia reale troppo alto.

Un elemento di criticità di medio periodo è stato ravvisato dal Presidente dell'INPGI Cescutti e dal direttore generale del medesimo istituto Tortora (seduta del 16 ottobre 2002) con particolare riferimento all'istituto dei prepensionamenti, ai sensi della disciplina recata dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, in virtù della quale l'ente è tenuto a provvedere all'onere finanziario della cassa integrazione guadagni e dei prepensionamenti degli appartenenti alla categoria senza ricevere alcun introito o contributo specifico e con una conseguente totale incidenza sul monte contributivo versato dagli iscritti. Ciò porterebbe ad un'incidenza per 32 miliardi di vecchie lire per il 2001 (pari al 7,15 per cento rispetto alla spesa totale), nonchè di 399 miliardi per il periodo dal 1981 al 2001.

In tal senso, è stato rappresentato da parte dei vertici dell'INPGI come tale anomalia, laddove non dovesse trovare una adeguata soluzione legislativa, potrebbe rappresentare un fattore di instabilità finanziaria nel medio periodo, con la necessità di esercitare un maggiore controllo e una maggiore verifica sullo stato di crisi richiesto dai gruppi editoriali.

Nel corso dell'audizione dei rappresentanti delle casse private, è stata infine evidenziata l'opportunità di chiarire che, in conseguenza della privatizzazione dell'Ente nazionale per la previdenza e assistenza dei farmacisti e in forza dell'autonomia ad esso riconosciuta dal decreto legislativo n. 509 del 1994, il medesimo ente non rientrerebbe più nei programmi di cartolarizzazione avviati ai sensi del decreto-legge n. 351 del 2001 che ha modificato la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 104 del 1996.

1.8) EMANAZIONE DI UN TESTO UNICO DI RIORDINO DELLA MATERIA PREVIDENZIALE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI.

La proposta di un testo unico di riordino della materia previdenziale degli enti previdenziali privati è stata formulata dal Presidente dell'EN-PACL, l'ente di previdenza dei consulenti del lavoro, dottor Vincenzo Miceli, nella seduta del 4 febbraio 2003.

Si è rilevato in tale sede come una previsione di questo tipo sia presente, in virtù delle integrazioni apportate nel corso dell'esame presso il Parlamento, nel disegno di legge delega atto Senato n. 2058 in materia previdenziale.

È stato altresì sottolineato come, pur in presenza di un aumento della platea contributiva, il peso specifico delle nuove entrate stia diminuendo per quanto riguarda la redditività. Ciò in virtù dell'intensificarsi del fenomeno dei collaboratori coordinati e continuativi e di quello delle collaborazioni autonome, pur rilevandosi come spesso tali figure vengano utilizzate per mascherare contratti di lavoro subordinato a tutti gli effetti. Di fronte al fenomeno in costante crescita dei lavoratori cosiddetti «atipici» la preoccupazione espressa da alcuni componenti della Commissione risiede nell'entità della attuale aliquota contributiva, inferiore al 15 per cento, e dei periodi di contribuzione inferiori all'anno. Si auspica in tal senso un elevamento dell'aliquota contributiva, congiuntamente ad una accelerazione del periodo entro cui portare al 19 per cento l'aliquota massima, attualmente previsto per il 2014.

IV – La riforma del sistema pensionistico

Nell'ambito dello svolgimento dell'indagine conoscitiva la Commissione – pur ponendo attenzione a non invadere le competenze proprie degli altri organi parlamentari e del Governo nella materia – ha avuto modo di acquisire elementi conoscitivi anche in ordine alle prospettive di riforma dello stato sociale e del sistema pensionistico in particolare. L'approfondimento di tale aspetto, oltre a rappresentare per la Commissione una base di conoscenza indispensabile per un migliore esercizio della sua funzione di vigilanza (esplicandosi questa anche «sull'operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale»), ha voluto rappresentare un contributo al dibattito attualmente in corso e che investe settori istituzionali sia in ambito nazionale (con l'esame da parte del Parlamento del disegno di legge atto senato n. 2058, di delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria), che in ambito europeo dove, dopo l'avvenuta discussione avutasi in seno alla riunione congiunta delle Commissioni delle politiche sociali ed economiche della U.E., del 23 e 24 ottobre 2002, dei «Rapporti sulle strategie nazionali per i futuri sistemi pensionistici» presentati da tutti i Governi dei

paesi aderenti all'Unione, è stata presentata il 17 dicembre 2002 (secondo quanto originariamente stabilito nel Consiglio europeo di Laeken del dicembre 2001) l'elaborazione di un unico documento sulle strategie di riforma per l'armonizzazione dei sistemi del *welfare* nei paesi dell'Unione Europea.

Dall'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione sono quindi emersi alcuni profili rilevanti di seguito riportati, anche in conseguenza dell'audizione dei professori Giuseppe Orrù, Maurizio Franzini e Tullio Tranquillo (seduta del 5 febbraio 2003) che hanno assicurato il loro contributo scientifico all'indagine in corso di svolgimento.

1. *L'assetto attuale: la riforma contributiva del 1995.*

È noto come in Italia si sia reso necessario nel corso dell'ultimo decennio un processo di forte ristrutturazione del sistema pensionistico, indotto da un lato per il consistente aumento della quota di PIL destinata al finanziamento della spesa pensionistica registrato nel nostro Paese negli anni 1980-1992; e dall'altro per la maturata consapevolezza anche da parte del legislatore circa la necessità di un assetto normativo in grado di neutralizzare o limitare significativamente gli effetti dell'invecchiamento demografico sulla sostenibilità macroeconomica del sistema pensionistico obbligatorio.

Più in particolare, gli studi effettuati hanno dimostrato che le cause del deterioramento degli equilibri del sistema pensionistico negli anni Ottanta e nei primi anni Novanta sono da ricercare, in particolare, nella inadeguatezza del quadro normativo-istituzionale, allora vigente, rispetto ai requisiti di sostenibilità finanziaria di un sistema pensionistico a ripartizione, piuttosto che nel processo di invecchiamento relativo ed assoluto della popolazione. È stato infatti dimostrato che l'indice di dipendenza degli anziani tra il 1980 ed il 1993 è aumentato in misura decisamente inferiore rispetto alla spesa pensionistica in termini di PIL e che, viceversa, le variabili demografiche manifesteranno i loro pieni effetti a partire dai prossimi anni.

Sul piano equitativo inoltre il sistema pensionistico italiano si presentava variamente diversificato e presentava l'esigenza di una maggiore omogeneità di trattamento sia sul fronte del finanziamento (aliquote contributive) che su quello dell'erogazione della spesa (calcolo delle prestazioni, requisiti di accesso anagrafici e contributivi, ecc.); è stato altresì rilevato come tali differenze tra i vari regimi pensionistici e, dunque tra le diverse categorie di lavoratori, potessero porre dei dilemmi anche in termini di buon andamento delle diverse variabili macroeconomiche, risultando l'equilibrio finanziario complessivo del sistema fortemente dipendente dalla ricomposizione settoriale dell'occupazione.

Sulla base dell'esistenza di tali elementi distorsivi è stato realizzato il conseguente processo di riforma che – concretizzatosi nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, recante norme per il riordinamento del si-

stema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (cosiddetta «riforma Amato»), e soprattutto nella legge 8 agosto 1995, n. 335, recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (cosiddetta riforma Dini) – ha riguardato tutti i principali aspetti di regolazione della spesa pensionistica, avendo apportato modifiche ai meccanismi di indicizzazione, ai requisiti di accesso (di anzianità e vecchiaia), alle modalità di calcolo della prestazione.

Gli studi effettuati dal Nucleo di valutazione della Spesa pensionistica hanno dimostrato come l'insieme delle misure adottate permettano di conseguire l'obiettivo di un contenimento della dinamica della spesa sia nel breve che nel medio-lungo periodo. Le prospettive di medio-lungo periodo, in particolare, presentano un andamento condizionato dalla progressiva entrata a regime del sistema contributivo introdotto dalla legge n. 335 del 1995 (riforma Dini); infatti la gradualità con la quale la norma introduce il passaggio al calcolo contributivo della prestazione pensionistica ne prevede la piena entrata a regime solo per i lavoratori neoassunti al 1° gennaio 1996. Per coloro che al 31 dicembre 1995 potevano vantare un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, al contrario, è stata prevista la liquidazione del trattamento secondo lo schema del pro-rata (la quota di pensione relativa alle anzianità maturate antecedentemente al 31 dicembre 1995 è computata con il metodo retributivo); infine nei confronti di coloro che alla predetta data erano in possesso di anzianità contributive superiori a 18 anni il calcolo della pensione è stato effettuato applicando integralmente il più vantaggioso metodo retributivo, sulla base delle innovazioni restrittive introdotte dalla riforma Amato, essendosi con questa ampliato il riferimento alle retribuzioni dell'intera vita lavorativa per il calcolo della prestazione pensionistica.

Nell'ambito della legge Dini è stata altresì prevista l'abolizione del pensionamento di anzianità, con introduzione del principio della «uscita flessibile» dalla vita lavorativa tra i 57 e i 65 anni. Anche a questo proposito è stata prevista una fase transitoria, diversamente articolata per le varie categorie di lavoratori interessati (privati, pubblici, autonomi).

L'introduzione del metodo contributivo in sostituzione di quello retributivo – attuando il diretto collegamento tra contributi versati e montante accumulato nonché tra rendita pensionistica ed età anagrafica – ha consentito il risultato di garantire rendimenti pensionistici sostenibili e di prevedere principi di equità nel calcolo dei medesimi fra soggetti con differenti velocità di carriere e differenti età al pensionamento. Infatti, la pensione è calcolata moltiplicando il montante contributivo per un coefficiente di trasformazione (calcolato sulla base del periodo medio di godimento della prestazione) differenziato per età. La riforma Dini ha altresì previsto, al fine di adeguare il calcolo dei trattamenti di nuova decorrenza alle evoluzioni future delle variabili macroeconomiche e demografiche, la revisione a cadenza decennale dei coefficienti di trasformazione. L'introduzione del sistema contributivo si basa, quindi, su uno schema di «capitalizzazione simulata», mentre il finanziamento del sistema pensionistico obbligatorio

rimane a ripartizione tramite l'applicazione di aliquote contributive pari a circa il 33 per cento per i lavoratori dipendenti ed a circa il 16 per cento per i lavoratori autonomi, progressivamente elevate al 19 per cento.

2. *L'accelerazione dei tempi di messa a regime della riforma Dini.*

La legge n. 335 del 1995 ha previsto per la sua piena operatività una fase transitoria, diversamente articolata ai vari aspetti, e la cui lunghezza è stata considerata come il principale limite della riforma, anche in relazione alle prospettive demografiche che per i decenni a venire evidenziano un forte aumento dell'indice di dipendenza degli anziani (tendenza comune alla maggior parte dei paesi sviluppati) da ascrivere, in parte, ad ulteriori incrementi della speranza di vita, ma, in misura decisamente superiore, al crollo della popolazione attiva conseguente alla contrazione delle nascite verificatesi negli ultimi venti/venticinque anni.

Un primo intervento di accelerazione dei tempi di messa a regime della riforma è stato realizzato con l'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, in particolare per quanto riguarda: l'armonizzazione delle forme previdenziali sostitutive ed integrative con la disciplina prevista per l'assicurazione generale obbligatoria (AGO), con riferimento alle aliquote di rendimento, agli aumenti dei periodi di servizio, ai requisiti e alla decorrenza per la corresponsione di prestazioni integrative, all'età pensionabile; l'equiparazione dei dipendenti pubblici e di quelli privati in ordine ai requisiti anagrafici e contributivi previsti per il pensionamento di anzianità, con anticipo dei tempi di andata a regime della riforma Dini, fatte salve le posizioni di alcune categorie di lavoratori dipendenti (pubblici e privati) da individuare con successivi provvedimenti, in riferimento alla gravosità del lavoro svolto ed alla precocità di inizio dell'attività lavorativa; l'aumento progressivo delle aliquote contributive per i lavoratori autonomi.

3. *Le raccomandazioni dell'Unione Europea.*

Vari organismi internazionali hanno evidenziato la necessità di intervenire sul fronte delle prestazioni previdenziali per contrastare ulteriormente gli effetti dell'invecchiamento demografico. A tal proposito si ricorda che nel Rapporto del 6 novembre 2000 del Consiglio Ecofin sull'impatto dell'invecchiamento della popolazione sui sistemi pensionistici pubblici dei Paesi europei, al fine di controllare la crescita della spesa pensionistica in rapporto al PIL e compensare gli effetti sul debito pubblico sono stati raccomandati come principali strumenti:

a) rendere più restrittivi alcuni parametri caratteristici del sistema pensionistico come i requisiti di accesso, il sistema di calcolo e di indicizzazione delle pensioni. In particolare le riforme dovrebbero avere come scopo principale quello di aumentare l'età media al pensionamento soprattutto negli schemi di ritiro anticipato. Si rileva come in tal modo sarebbe

possibile ridimensionare il trend della spesa pensionistica senza ridurre gli standard di vita;

b) adottare misure finalizzate a migliorare i tassi di partecipazione al mercato del lavoro, specialmente tra le donne, nella convinzione che una più alta partecipazione aiuterebbe a ridurre il debito e la necessità di severi tagli alle spese o di più alte aliquote fiscali;

c) sviluppare misure per migliorare la partecipazione dei lavoratori anziani nel mercato del lavoro. Ciò aiuterebbe anche i bilanci pubblici sia sul versante delle entrate che su quello delle spese (minori spese per pensioni e disoccupazione).

In un più ampio contesto, le linee di convergenza per un comune modello di *welfare* «europeo» – anche sulla scorta delle risultanze emerse dalla già citata riunione congiunta delle Commissioni delle politiche sociali ed economiche della U.E. del 23 e 24 ottobre 2002 – risultano individuabili nelle seguenti direttrici:

ristrutturazione dei sistemi pensionistici obbligatori, attraverso l'introduzione di correttivi strutturali volti a contrastare efficacemente le prospettive demografiche di invecchiamento della popolazione (è stato rilevato a tal proposito come nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea solo la Grecia e la Spagna attendono uno scoppio ritardato del fenomeno cosiddetto *baby-boom*);

adozione di misure finanziarie atte a sviluppare le quote di secondo e terzo «pilastro» della previdenza complementare, alla ricerca di una maggiore efficienza nell'allocazione delle risorse;

riforma dei meccanismi di finanziamento della protezione sociale, al fine di renderla meno onerosa nei confronti del mercato occupazionale, ed in particolare lo sforzo di ridurre le imposte e gli oneri sociali sul lavoro, per non disincentivare l'offerta di nuovi posti.

4. *La legge finanziaria 2002, n. 448 del 28 dicembre 2001 e il disegno di legge delega in materia previdenziale, atto Senato n. 2058.*

Nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione ha, come più volte ricordato, tenuto in debito conto i processi riformatori in atto in Parlamento. Dopo la verifica sui risultati della legge n. 335 del 1995, il Governo ha emanato infatti due disegni di legge in materia previdenziale: il primo concernente l'aumento delle pensioni minime ed il secondo relativo ad un più completo disegno di legge delega di riforma del sistema previdenziale.

La prima misura è stata attuata attraverso l'articolo 38 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, legge finanziaria per il 2002, che ha stabilito dal 1° gennaio di quell'anno l'incremento fino a 516,46 euro delle pensioni inferiori a tale importo, attraverso l'aumento delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici. Il riconoscimento della maggiorazione è stato subordinato alla presenza congiunta di due condizioni, l'una legata

all'età anagrafica e l'altra connessa ai livelli di reddito. L'aumento ha interessato anche le pensioni a favore degli invalidi civili, ciechi e sordomuti e le pensioni d'inabilità (invalidità al 100 per cento). Si è trattato di una misura per cui è prevista una spesa di circa due milioni di euro annui, da considerarsi «chiaramente assistenziale», così come espressamente dichiarato dal professor Massimo Paci nel corso della sua audizione del 17 aprile 2002. In virtù di ciò non dovrebbe essere considerata nella dinamica futura della spesa pensionistica.

L'altro provvedimento presentato dal Governo è stato il più volte ricordato disegno di legge atto Senato n. 2058, recante delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria. Il progetto di legge all'esame del Parlamento ha inteso in particolare:

- a) certificare il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità al momento della maturazione dei requisiti per la pensione stessa;
- b) introdurre sistemi d'incentivazione di carattere fiscale e contributivo che rendano conveniente, per i lavoratori che maturino i requisiti per la pensione di anzianità, la continuazione dell'attività lavorativa;
- c) liberalizzare l'età pensionabile;
- d) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro;
- e) sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari.

Rispetto a quanto prospettato dalla Commissione per la verifica della legge n. 335 nonché da organismi internazionali (si ricorda da ultimo i rilievi espressi da Ecofin nel Documento di approvazione del programma di stabilità italiano per il periodo 2002-2006 del 21 gennaio 2003), con tale provvedimento il Governo non è intervenuto sulle pensioni di anzianità, ossia sull'età di pensionamento, se non con interventi incentivanti.

Tale volontà è stata confermata nel corso dello svolgimento dell'indagine conoscitiva dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, onorevole Roberto Maroni, il quale nel corso della sua audizione del 6 novembre 2002 ha avuto modo di affermare che l'obiettivo – da perseguire con la riforma – di garantire una prestazione previdenziale adeguata non coincide con il taglio delle pensioni di anzianità. Allo stesso modo non è presente nella proposta di delega la proposta di estensione a tutti i lavoratori del sistema contributivo, ma, per quanto concerne la previdenza obbligatoria, vengono introdotti alcuni correttivi sull'attuale assetto del sistema, principalmente con forme di incentivazione.

Le misure volte a incidere sulla dinamica della spesa pensionistica, si basano su un sistema d'incentivi, di natura contributiva, a continuare l'attività lavorativa dopo il conseguimento del diritto alla pensione, che dovrebbero modificare la propensione al pensionamento e, per tale via, favorire l'innalzamento dell'età anagrafica al collocamento a riposo.

Un terzo settore d'intervento individuabile nella proposta di delega è quello delle entrate contributive e del costo del lavoro. Le norme sono quelle relative all'incremento della contribuzione per i lavoratori coordinati e continuativi, e alla diminuzione sino a 5 punti percentuali di contribuzione per i nuovi assunti nel settore privato (cosiddetta decontribuzione). La diminuzione della contribuzione per i nuovi assunti, come indicato anche nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, è volta a ridurre il costo del lavoro, al fine di incentivare nuova occupazione. La disposizione in oggetto è stata infatti inserita nell'ambito delle norme volte a favorire lo sviluppo delle forme di previdenza complementare e dirette al contenimento dei costi per le imprese connessi alla cesione degli accantonamenti annui al TFR nonchè ad incentivare e creare nuova occupazione.

Relativamente a tale aspetto – variamente affrontato nel corso dell'indagine conoscitiva come illustrato successivamente –, il dibattito sviluppatosi ha portato all'emersione di rilievi problematici da parte di alcuni commissari. Si è trattato, in particolare, dell'uso dello strumento della decontribuzione per il conseguimento di una maggiore occupazione a fronte di una invariata entità dei trattamenti pensionistici dei lavoratori interessati. Si è rilevato, in particolare, come le mancate entrate corrispondenti alla diminuzione di contribuzione per i nuovi assunti renderebbero necessario – anche in presenza di un positivo effetto sull'occupazione – coprire l'incremento del debito pensionistico attraverso la fiscalità generale o attraverso tagli alla spesa. Tale circostanza, peraltro, potrebbe anche intendersi nel senso di avvalorare talune riflessioni che si sono andate formando nel corso del dibattito avutosi in seno alla Commissione circa una mutazione in atto nel sistema pensionistico con il passaggio da uno schema di finanziamento della previdenza basato sul rapporto di lavoro, ad uno misto nel quale parte della pensione verrebbe finanziata per via fiscale. Ci si è posto in altri termini l'interrogativo se, in prospettiva, possa reggere l'ancoraggio del finanziamento dei sistemi previdenziali esclusivamente al costo del lavoro ovvero se la necessità di un finanziamento per via fiscale possa rendere necessaria una ridefinizione del quadro macroeconomico globale.

Come più volte emerso nel corso dell'indagine conoscitiva il disegno di legge delega del Governo si fa carico anche di un altro aspetto rilevante, concernente la contribuzione complementare. Nella proposta di delega è presente infatti un ulteriore elemento preparatorio di riforma dell'assetto attuale: il rafforzamento della previdenza complementare inteso come condizione per una successiva diminuzione di quella pubblica obbligatoria, per la quale, peraltro, la premessa è già posta con la diminuzione della aliquota di finanziamento. Il quadro della proposta di delega è, infatti, completato dalle norme in merito alla previdenza complementare e al trattamento di fine rapporto, con disposizioni che intendono perseguire l'obiettivo di favorire e sostenere lo sviluppo di tali forme pensionistiche, in primo luogo attraverso il conferimento obbligatorio del TFR e, in secondo luogo, attraverso una maggior concorrenza tra le diverse forme pensionistiche complementari. La destinazione del TFR ai fondi pensione è

subordinata all'assenza di oneri aggiuntivi per le imprese. Il conferimento obbligatorio del TFR finanzierebbe la copertura pensionistica offerta dai nuovi fondi necessaria a compensare una ulteriore riduzione di quella obbligatoria. In questa prospettiva, il mancato effetto della riduzione della contribuzione sulle prestazioni non potrebbe che essere momentaneo e verrebbe meno una volta decollata e consolidata la previdenza complementare. Nello sviluppo della previdenza integrativa e complementare il dibattito avutosi in seno alla Commissione ha evidenziato anche alcune posizioni alternative a quella contenuta nel disegno di legge delega, consistente nella previsione di una destinazione facoltativa e non obbligatoria del TFR, da attuarsi ad esempio attraverso la possibilità riconosciuta al lavoratore di rinunciare espressamente, entro un determinato periodo di tempo, ad una destinazione automatica del proprio TFR in favore dei fondi pensione.

5. Il dibattito sulle riforme nel corso dell'indagine conoscitiva.

Come detto, nel corso dell'indagine conoscitiva le problematiche attinenti al sistema previdenziale ed al suo funzionamento sono state variamente trattate, sia in via generale sia focalizzando l'attenzione su alcuni aspetti risultati di particolare interesse per la Commissione, anche in virtù degli *input* forniti dal contenuto del disegno di legge atto Senato n. 2058, il cui esame in Parlamento ha avuto un percorso temporale pressochè parallelo allo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

5.1) ALCUNI ASPETTI EMERSI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI.

Il professor Massimo Paci, audito dalla Commissione nella veste di Presidente dell'INPS nella seduta del 17 aprile 2002, ha rilevato come il vero elemento problematico strutturale dei sistemi pensionistici attuali sia quello della scarsa sostenibilità finanziaria, indotta per un verso dal noto processo di invecchiamento della popolazione, per l'altro da una certa restrizione della base contributiva – a causa della crescente flessibilità del mondo del lavoro – rispetto al passato. Non vi sarebbe, quindi, soltanto un problema di migliore distinzione, anche contabile, di ciò che è assistenziale – e quindi attiene ad un finanziamento che deriva direttamente dallo Stato ed è di origine fiscale – da ciò che è previdenziale. Vi è altresì anche un problema di fondo di carattere strutturale rispetto al quale deve esserci da parte dei Governi una presa d'atto sulla necessità di un finanziamento del sistema pensionistico di origine fiscale «chiaro, manifesto e razionale», da attuarsi attraverso la trasformazione di tali principi generali in legislazione concreta (ricordandosi a tal proposito che la maggiorazione delle pensioni minime è stata attuata ricorrendo a un finanziamento di origine fiscale).

Anche una piena entrata a regime del nuovo sistema previdenziale, attuato con la legge n. 335 del 1995, avrebbe posto un problema di finan-

ziamento della previdenza. Con il sistema contributivo – pur considerandolo una grande conquista per il sistema previdenziale italiano – si apre il problema di quanti non riescano ad avere una carriera contributiva adeguata per ottenere un trattamento pensionistico sufficiente, nè abbiano i mezzi per permettersi una forma di previdenza complementare.

Analogamente, si pone un problema anche per quanti, come i parasubordinati, abbiano un'aliquota contributiva così bassa che, a regime, comporterà un trattamento pensionistico modesto. Per tale categoria – la cui importanza è evidenziata dal fatto che comprende, secondo i dati forniti dal Commissario straordinario dell'INPS avvocato Gian Paolo Sassi, un numero di circa 2milioni e 300mila lavoratori con un boom registrato tra il 1996 e il 1997 quando aumentarono del 31 per cento – l'incremento dell'aliquota contributiva (con un passaggio dall'attuale 10 per cento al 20 per cento previsto per il 2012) oltre a venire incontro ad esigenze di omogeneità, risponde ad una oggettiva necessità di assicurare una adeguata copertura previdenziale, non assicurata dall'attuale aliquota. Si ritiene peraltro opportuno (accogliendo in tal senso anche le raccomandazioni formulate dal rappresentante del CNEL, dottor Raffaele Minelli) porre l'attenzione su una verifica costante circa la sufficiente adeguatezza di un tale aumento, considerando anche la maggiore discontinuità di prestazione che caratterizza tali figure professionali nonché la mancanza di forme di contribuzione figurativa. Un altro dato che si ritiene di mettere in evidenza riguarda il fatto che circa il 90 per cento di tali lavoratori risulta avere un solo committente; ciò potrebbe far ritenere – secondo l'opinione espressa dal Commissario dell'INPS – che in un certo numero di casi le collaborazioni coordinate e continuative nascondono un lavoro non regolarizzato. Anche in relazione a tale eventualità si ritiene auspicabile una maggiore omogeneità di trattamento di aliquote contributive, potendosi per tale via qualificare le prestazioni di tali figure professionali, per esigenze produttive e non per calcoli di pura convenienza economica.

Si tratta, quindi di contemperare la piena affermazione della legge n. 335 del 1995 – ovvero del principio contributivo – con le esigenze di quanti non riescano a stare sul mercato e ad ottenere una carriera contributiva adeguata e per i quali si rende necessario l'intervento dello Stato. L'estensione pro-quota del sistema contributivo a tutti potrebbe rappresentare in tal senso un incentivo per convincere i soggetti a prolungare la loro attività lavorativa, attraverso un aumento dei contributi versati e quindi del futuro trattamento pensionistico.

5.2) IL TEMA DELLA RIDUZIONE DEGLI ONERI SOCIALI.

Particolare attenzione è stata rivolta dalla Commissione, nell'ambito delle misure previste nel disegno di legge S. 2058 di delega al Governo in materia previdenziale, al tema della riduzione degli oneri sociali – prevista per i lavoratori del settore privato – , indicata sino a 5 punti percentuali dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in relazione

alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato (decontribuzione). Il problema delle mancate entrate e della mancata corrispondenza tra contributi e prestazioni è stata peraltro risolta da una «clausola di salvaguardia» (così come definita dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, onorevole Roberto Maroni, nel corso dell'audizione del 6 novembre 2002), sotto forma di un emendamento che attribuisce alla finanziaria l'onere di trovare annualmente la copertura.

È stato rilevato (vedi il «Rapporto sullo stato sociale dell'INPDAP per il 2002», citato nel corso delle audizioni del professore Orrù e del professore Franzini del 5 febbraio 2003) come per tale via si introdurrebbe un cambiamento profondo nel sistema pensionistico, sostituendo di fatto uno schema di finanziamento basato sul rapporto di lavoro con uno misto, nel quale parte della pensione verrebbe finanziata per via fiscale. L'insieme dei provvedimenti governativi, compreso quello relativo alle pensioni minime può, dunque, far pensare, in prospettiva, a un sistema pensionistico sensibilmente diverso da quello attuale.

Nel rilevare, nel corso dell'audizione del presidente dell'INPDAP, dottore Rocco Familiari, del 5 giugno 2002, come a fronte di un simile quadro il mantenimento dell'aliquota del 32,25 per cento dei lavoratori del pubblico impiego, con la conseguente presenza di due aliquote di finanziamento differenziate per il settore pubblico e privato, non comporterebbe differenza nel calcolo della pensione, è stata peraltro espressa la preoccupazione che ove la misura venisse estesa alle pubbliche amministrazioni ciò avrebbe l'effetto di peggiorare l'equilibrio finanziario delle gestioni INPDAP, venendo a mancare, peraltro, la misura riequilibratrice derivante dall'aumento dei contributi per i lavoratori coordinati e continuativi.

A tal riguardo, l'opinione espressa dal professore Paci sul tema della decontribuzione, nel corso della sua audizione del 17 aprile 2002, è stata quella di ritenere possibile una applicazione limitata ai lavoratori «forti», vale a dire quelli con carriere contributive stabili ed aliquote contributive alte, tali da potere scontare una riduzione parziale del trattamento pensionistico pubblico purchè, utilizzando il TFR in maniera appropriata o per altre vie, essi possano acquistare con il sistema di previdenza complementare ciò che perdono dal punto di vista della pensione pubblica.

L'opinione espressa dal dottor Fabio Trizzino, in qualità di direttore generale dell'INPS (seduta del 15 maggio 2002) è stata quindi nel senso di ritenere che l'aliquota attualmente vigente per il fondo pensione lavoratori dipendenti difficilmente potrebbe contribuire al decollo effettivo della previdenza complementare (il cosiddetto secondo pilastro), in quanto assorbirebbe da sola tutte le possibilità di destinazione a risparmio della retribuzione percepita. Il tema della decontribuzione, sotto un profilo più generale, è stato visto anche in una prospettiva di armonizzazione del sistema previdenziale e della possibilità dell'introduzione di una aliquota unica media di contribuzione sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi, attraverso un meccanismo di diminuzione di quella attualmente a

carico dei primi (che risulta essere di circa il 33 per cento) e di aumento per quella a carico dei secondi (circa il 19 per cento).

La posizione espressa dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, onorevole Roberto Maroni, ancora nella seduta del 6 novembre 2002, è stata ancora una volta di considerare la misura della decontribuzione per i neo assunti come lo strumento per diminuire la pressione contributiva, ritenuta eccessiva, non danneggiando i conti dell'INPS, nell'immediato, e la prestazione previdenziale, nel futuro. La prima salvaguardia è data dall'aumento dell'occupazione: se l'aumento dell'occupazione determinato dalla riduzione contributiva fosse poco significativo, questo rappresenterebbe un danno finanziario per l'ente. Se la riduzione contributiva interessasse una grande parte dei lavoratori, allora l'aumento dell'occupazione e quindi la possibilità per l'INPS di percepire contributi che non avrebbe diversamente conseguito, determinerà un saldo positivo nei suoi conti. La seconda questione sarebbe quella di garantire ai lavoratori una prestazione previdenziale adeguata non tanto con riferimento ai versamenti effettuati, quanto ad un trattamento dignitoso: tale possibilità – secondo le sue affermazioni – deriva dal complesso della riforma che prevede, nella seconda parte, la nascita della previdenza complementare e di quella individuale, secondo e terzo pilastro della riforma previdenziale.

V – Conclusioni

1. Sistema Pubblico

L'articolo 38 della Costituzione sancisce il diritto per ogni cittadino ad una tutela pensionistica e a forme di assistenza dignitosa.

Pur con gli interventi legislativi dell'ultimo decennio ed in particolare con le innovazioni introdotte dalla legge n. 335 dell'8 agosto 1995, recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, è da ritenersi, a tutt'oggi – nel contesto europeo che ci suggerisce, con le sue raccomandazioni, percorsi «virtuosi» ancora da esplorare – che manchi tuttavia una visione strategica che provveda ad una definizione e, di conseguenza, ad una sistemazione organica della previdenza sia dal punto di vista assistenziale che pensionistico in senso stretto, del nostro Paese.

È necessario partire da alcune considerazioni di fondo per una definizione puntuale dei campi di intervento da sottoporre all'attenzione del legislatore:

l'allungamento della vita media dei cittadini;

il migliore tenore di vita diffuso, pur con le sperequazioni territoriali ben note e, conseguentemente, con l'esigenza di ipotizzare strategie differenziate, anche territorialmente costruite, nel rispetto di una politica unitaria globale di tutela ma, insieme, anche con la capacità di articola-

zioni territoriali con interventi legislativi centrali e rinvii ad adattamenti sul territorio (i famosi bacini demografico-sociali, con gli interventi adeguati, anche grazie alle politiche, oggi possibili, di autonomi interventi delle legislazioni regionali);

la radicale modifica del mercato del lavoro che, insieme, permette di raccogliere, con la conseguente esigenza di analisi, la problematica dei lavoratori «atipici» da un lato e, dall'altro, tutta l'articolazione dei cosiddetti «lavori nuovi» che spostano, o meglio, annullano il confine tra lavoro autonomo e lavoro subordinato;

l'allungamento del periodo scolastico e, comunque, degli studi atti a creare forza lavoro potenziale (autonoma o subordinata), con la nota discrasia tra capitali investiti nella formazione scolastica e post-scolastica e sfruttamento degli stessi capitali in un mondo del lavoro che chiede ulteriori somme per un adattamento della forza lavoro alle esigenze del mercato produttivo;

in relazione a quanto innanzi, l'esigenza di un intreccio molto più rigoroso tra riforme della scuola e dell'Università e valore dei titoli di studio;

la difficoltà di realizzare concretamente la cosiddetta «totalizzazione», con l'esigenza, conseguentemente di riflettere e dare realtà a cumuli figurativi (nella creazione del monte contributivo) che diano reale significato al sistema contributivo, riducendo sempre più il sistema attuale, oggi squilibrato ancora verso il metodo retributivo;

ancora, una doverosa analisi di una profonda modificazione del sistema demografico e degli assetti conseguenti, sul piano economico, sociale, giuridico e politico così come scaturente ed inarrestabile, anche se comunque controllabile e doverosamente gestibile, dal flusso migratorio che permette di riequilibrare una tendenziale crescita zero della popolazione interna che, altrimenti, porterebbe ad un indebolimento, nel lungo periodo, anche della stessa Società nella sua globalità.

Con tutte le premesse di cui sopra, è possibile ricavare le seguenti tendenze che, in sintonia con le raccomandazioni dell'Unione Europea, possono trasformarsi in adeguati interventi legislativi, in sede centrale e, quando possibile, decentrata:

una razionalizzazione del funzionamento degli istituti previdenziali ed assistenziali con la previsione, sin da ora, almeno di una sola centrale politica, strategica ed operativa, sul piano logistico, informatico, documentale e di gestione del contenzioso legale;

l'eliminazione di alcune sacche di passività, come nel caso della previdenza o dell'assistenza del settore agricolo, con sprechi e risultati discutibili sul piano dell'equità sociale: si pensi all'esigenza di rivedere, *funditus*, il sistema per gli infortuni e, soprattutto, la politica assistenziale e di sostegno in caso di disoccupazione;

l'ulteriore approfondimento meritano in campo agricolo i cosiddetti contributi agricoli unificati dovuti dai datori delle aziende agricole, per i quali sono state rilevate due differenti aree di criticità: una inerente alla normativa in vigore, ritenuta farragginosa, inefficace e vessatoria nel *quantum*; l'altra, all'annoso problema della cartolarizzazione dei debiti pregressi da parte dell'INPS a società private che pongono seri problemi di sopravvivenza alle aziende coinvolte;

il controllo ed, insieme, il supporto alla ulteriore riduzione degli oneri sociali, con una parallela politica fiscale che, nella previsione globale delle varie leggi finanziarie annuali, permetta, globalmente, all'intera società di garantire insieme una fiscalità proporzionata al livello reddituale ed una tutela equa, pur se differenziata, dei cittadini sul piano previdenziale, assistenziale e pensionistico;

una attenta politica di sviluppo della previdenza complementare, con il controllo, soprattutto, della trasformazione del TFR da sacca (parasitaria) di indiretto finanziamento di capitali per le imprese, in una più utile, elastica e rapida politica di utilizzazione di capitali sul mercato che, alla lunga, rende agli stessi imprenditori ben più della rendita parasitaria o degli investimenti incontrollati dei TFR accantonati;

un controllo e, conseguentemente, un supporto ed un orientamento dell'incremento della popolazione attiva così come scaturente dall'incentivazione al lavoro di fasce emarginate, dai giovani, in particolare nel Mezzogiorno, alle donne, utilizzando gli strumenti offerti dalla recente normativa sui modelli contrattuali per i nuovi lavori che ben meglio di quelli atipici, se ben gestiti, possono permettere maggiori gettiti, insieme meglio controllati, per il sistema previdenziale, orientandoli e gestendoli con maggior economicità;

la possibilità di incremento della popolazione attiva, non solo attraverso un controllato sviluppo ed orientamento dei flussi di immigrazione, ma, ancor prima e soprattutto, attraverso il miglior utilizzo degli anziani, già destinatari di redditi da pensione, o comunque già fruitori di forme assistenziali, che, in mancanza appunto di utilizzo, risultano oggi, in quanto fruitori di pensione e/o di assistenza, solo soggetti passivi destinatari di mere erogazioni di denaro, senza alcun ritorno economico sul mercato dei capitali, dei consumi e, più in generale del triplice scambio «virtuoso» reddito – produzione – consumi;

infine una attenta politica di controllo ed equilibrio tra somme circolanti attraverso gli istituti previdenziali (uno, con differenziazioni interne, due, o tre che siano, secondo le ipotesi delle pagine precedenti), attraverso l'intreccio con sistemi assicurativi, privati e pubblici, ma comunque finalizzati e, ancor più, con il sistema bancario che, attraverso una politica sociale legislativamente impostata di Bank-Assurance, permetta una rapida circolazione della moneta, così da finanziare dall'interno l'intero sistema previdenziale ed assistenziale, e soprattutto, pensionistico, così da rendere lo stesso parte attiva nella politica, anche finanziaria, integrata nello sviluppo e crescita del PIL.

Per concludere, un'ultima considerazione va fatta sul falso problema della validità o meno di una politica che voglia orientare previdenza, assistenza ed universo pensionistico verso un sistema più marcatamente pubblicistico o, viceversa, sulla necessità di un passaggio a regimi e sistemi privatistici nei sistemi predetti.

Si tratta, in sostanza di saper ponderare e, conseguentemente, equilibrare istanze pubblicistiche di socialità ed equità ed esigenze privatistiche di efficienza, economicità ed equilibrio economico di istituti giuridici, e conseguenti strutture sociali, di rilievo generale per il Paese.

Riportata la problematica in questi corretti confini, si può anzi si deve investire sulla scommessa di un sistema che voglia essere insieme economicamente valido e produttivo, garantendo equità sociale in una democrazia realmente rappresentativa e così sposando pubblico e privato, attraverso la formula del «privato sociale».

2. Semplificazione del sistema previdenziale e promozione delle sinergie tra gli enti

Va auspicata una intensificazione nell'uso e nella promozione delle sinergie tra i diversi enti, sfruttando, in tal senso, anche le potenzialità offerte dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (*Legge finanziaria per il 2001*). L'articolo 77 della medesima legge prevede espressamente che, al fine di ottimizzare i costi organizzativi e gestionali nonché di migliorare la qualità del servizio, gli istituti gestori di forme obbligatorie di assicurazione sociale promuovano tra loro sinergie sia a livello centrale che periferico. In particolare, si richiede che gli enti realizzino forme di integrazione dei processi di acquisizione delle risorse professionali nonché dei beni e servizi occorrenti per l'esercizio dell'assicurazione. A tal fine, si prevede che gli enti stipolino convenzioni per esperire procedure comuni di selezione di personale delle varie qualifiche; per utilizzare graduatorie di candidati ritenuti idonei in prove di selezione effettuate da uno degli enti; per concertare l'acquisto di beni, nonché prevedere, per procedure di gara di uno degli enti, la possibilità di integrare, entro i limiti previsti dalle vigenti normative, la fornitura in favore di altro ente.

È necessario, infine, affrontare in maniera organica e strutturata il tema della cooperazione che rappresenta un aspetto molto importante sotto il duplice profilo della razionalizzazione dei costi nonché del miglioramento del servizio reso al cittadino; sia a livello normativo che di attuazione delle direttive del legislatore da parte degli enti destinatari delle stesse. Risulta evidente come, sotto questo profilo, si renda necessario aiutare l'attività degli enti vigilati sia promuovendo un intervento organico del legislatore sia istituendo un tavolo attorno al quale si riuniscano i responsabili dei diversi enti al fine di condividere un percorso graduale di realizzazione del servizio integrato.

3. *Accelerazione nella «messa a regime» del sistema previdenziale complementare*

È risultato evidente nel corso delle audizioni come la piena entrata a regime del sistema contributivo pur presentando maggiori criteri equità rispetto al sistema retributivo nella erogazione delle prestazioni pensionistiche, determini una conseguente diminuzione delle stesse.

Per fare fronte a ciò è quindi necessario sostenere in maniera più marcata l'avvio e lo sviluppo del secondo pilastro previdenziale, costituito dalle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive integrazioni. Il dibattito parlamentare attualmente in corso – correlato all'iter del disegno di legge S 2058 – sulla destinazione del TFR (trattamento di fine rapporto) al finanziamento della previdenza complementare ha avuto modo di emergere anche nel corso dell'indagine conoscitiva, lasciando intravedere un'ipotesi (che si ritiene utile ribadire in tale sede) circa la possibilità – e non l'obbligo – che il TFR venga utilizzato per il finanziamento della previdenza complementare, attraverso la previsione di una destinazione automatica di questo ai fondi pensione laddove il lavoratore non esprimesse una sua esplicita rinuncia.

Gli elementi acquisiti portano a valutare positivamente – auspicandone l'estensione anche alle Casse private così come d'altra parte da loro espressamente richiesto – l'esperienza dell'INPDAP attraverso la gestione del cosiddetto «Fondo complementare virtuale» e la relativa attivazione di una specifica struttura attraverso la creazione di una direzione centrale per la previdenza complementare diretta da uno dei vice direttori generali, nonché quella svolta dall'INPS attraverso la costituzione di una apposita società mista con l'IPOST.

Va segnalato inoltre che l'esigenza di un effettivo decollo della previdenza complementare va visto anche in relazione all'entità del fenomeno dei lavoratori «parasubordinati» e dei «collaboratori coordinati e continuativi», categorie per le quali – oltre ad avere rilevato che le attuali basse aliquote contributive non consentiranno un trattamento previdenziale futuro adeguato – si pone un ulteriore problema di finanziamento dei fondi integrativi per la mancata previsione di un trattamento di fine rapporto. Per tale categorie di figure professionali si ritiene in particolare necessario una accelerazione nell'incremento dell'aliquota contributiva, nonché un approfondimento dell'ipotesi di possibilità di iscrizione immediata alla propria cassa professionale di riferimento, ove esistente, con relativo versamento contributivo anche nel caso di una attività lavorativa atipica.

4. *Casse privatizzate*

Un sistema pensionistico professionale deve garantire il rispetto di tre requisiti: equità, solidarietà ed equilibrio.

Con il primo viene definito il corretto rapporto sinallagmatico tra contributi e prestazioni e, quindi, il rapporto di scambio fra ciò che il professionista paga al sistema e ciò che ne riceve sotto forma di rendita pensionistica per se e per i suoi aventi causa.

Il secondo presupposto attiene alla tutela delle posizioni più deboli che comunque deve trovare un riscontro nell'ambito della categoria. Il terzo presupposto esige la ricerca di aliquote di equilibrio che rendendo più equo e corrispettivo il rapporto contributi prestazioni, saldi il patto intergenerazionale stabilizzando le riserve nel medio-lungo periodo.

L'indispensabile autosufficienza delle risorse, con le quali dobbiamo sopperire ai bisogni di natura previdenziale ed assistenziale delle generazioni presenti e future, comporta la necessità che si guardi alla preservazione dell'equilibrio tecnico-attuariale del sistema, non già in una limitata prospettiva temporale, ma traguardando certamente i 15 anni, assunti normalmente nelle proiezioni dei bilanci tecnico-attuariali, per investire l'intero arco di vita non solo degli attuali pensionati, ma anche di tutti gli attuali iscritti.

La struttura dell'attuale sistema previdenziale privato presenterebbe due aree di criticità, pur nel rispetto delle specificità proprie di ciascuna cassa, sia sotto il profilo economico-finanziario, sia sotto il profilo demografico-attuariale, sulle quali occorre avviare una attenta riflessione.

Mentre la prima è riferibile ai metodi di calcolo della media reddituale per il calcolo della pensione ed ai coefficienti per determinare la pensione, la seconda è riferibile ad una serie di fattori:

alla durata della vita media che cresce;

alla femminilizzazione di molte professioni, che produce un deficit implicito di sistema, proprio perchè cresce il numero delle donne, che hanno una vita media maggiore degli uomini;

alla minore natalità generale degli italiani;

ai nuovi percorsi universitari per la preparazione e la scelta della professione per alcune aree professionali (per esempio: Ingegneri, Architetti, Geometri; Ragionieri, Consulenti del lavoro, Dottori Commercialisti);

ai rischi di provvedimenti legislativi regionali, consentiti dal nuovo articolo 117 della Costituzione.

Poichè l'evoluzione dei fattori demoeconomici è sostanzialmente esogena rispetto al sistema pensionistico, l'obiettivo dell'equilibrio finanziario dev'essere affidato alla variazione, in senso compensativo, dei parametri contemplati nel quadro normativo.

Pertanto una volta definito l'assetto distributivo della sfera pensionistica, anche in presenza di interventi correttivi è possibile onorare gli impegni senza continue revisioni delle regole del gioco.

In una seconda fase si aggiungono le regole che disciplinano i trasferimenti di riserve all'interno del sistema privato, necessarie a garantire il livello di solidarietà desiderato e la formazione di riserve adeguate.

Pertanto il processo evolutivo auspicabile dovrebbe procedere secondo queste fasi:

- 1) revisione delle aliquote contributive dirette;
- 2) incrementi contributivi indiretti (rivalsa dal 2 per cento al 4 per cento così come attualmente previsti per i CO.CO.CO.);
- 3) esenzione imposte diretta;
- 4) esenzione imposte indiretta;
- 5) revisione dei coefficienti di rendimento pensionistici;
- 6) eventuale adozione di un sistema «contributivo».

L'attuazione dei superiori punti dev'essere preliminarmente finalizzata alla formazione di riserve adeguate, per garantire i diritti acquisiti a fornirne la transizione dall'attuale sistema a ripartizione reddituale ad un sistema «misto» che contenga anche elementi di parziale capitalizzazione.

L'assetto finale potrebbe configurare la previsione di una pensione variabile, sia pure salvaguardando livelli minimi di solidarietà, finanziata con versamenti in percentuali variabili, incrementabili volontariamente da parte dell'iscritto interamente deducibili dal reddito imponibile.

Ciò determinerebbe:

un'autonoma valutazione del proprio fabbisogno pensionistico possibile in quanto, comunque, sussiste la garanzia di una pensione minima; renderebbe stringente e più trasparente il rapporto fra contribuzione e benefici, onde disincentivare l'evasione, i cui effetti penalizzanti sul trattamento previdenziale, dovrebbero essere immediatamente percepiti.

L'esenzione delle imposte indirette è fondamentale per lo sviluppo degli investimenti immobiliari in forma dinamica e secondo esigenze anticicliche.

Infatti gli immobili, che in alcune Casse costituiscono l'entità maggiore degli investimenti, vengono acquistati gravati da I.V.A. indeducibile, stante il regime fiscale attuale. Pertanto vengono iscritti nei bilanci per un valore maggiore del prezzo ma, in caso di vendita, non possono recuperare il valore dell'I.V.A.. Si determina così un effetto distorsivo sia sulla convenienza all'investimento che sui corretti criteri di valutazione ai fini della redazione dei bilanci e, quindi, sul calcolo delle poste che idealmente, formano le riserve. Inoltre viene penalizzato l'eventuale conferimento degli immobili in un fondo immobiliare o la loro cartolarizzazione, per «mobiliarli» a fronte di una esigenza di liquidità che in talune Casse si pone, posto che a suo tempo privilegiarono gli investimenti immobiliari a discapito di quelli mobiliari, più facilmente liquidizzabili.

Il quadro potrebbe essere completato da:

una forma previdenziale complementare, ovviamente in regime di capitalizzazione, con l'attivazione dei conti individuali, da far direttamente gestire dalle Casse;

consentire alle Casse di fornire agli associati nella serie di garanzie assistenziali in campo sanitario, da finanziare con apposita contribuzione; favorire la formazione di un Fondo di garanzia intercasce; una forma di tutela di tutti gli iscritti di tutte le Casse, mutuando le esperienze dei fondi di garanzia già esistenti per le banche e le assicurazioni.

Un'ultima annotazione riguarda il problema della totalizzazione.

Il problema, centrale e prioritario, di assicurare una sostenibilità di lungo periodo a tutte le Casse di previdenza professionali, che non ricevono alcun contributo da parte dello Stato, implica, peraltro, la soluzione di alcune importanti questioni, che oggi creano notevoli preoccupazioni, ben evidenziate nelle audizioni dei Presidenti.

In particolare la Commissione sottolinea la necessità di trovare una equa e sostenibile soluzione del problema della «totalizzazione dei periodi assicurativi» che, da un lato, ampli nei limiti del possibile, la platea dei soggetti interessati, comprendendovi anche soggetti oggi esclusi a norma dell'articolo 71 della legge n. 388 del 2000 (es. Psicologi, Biologi e Periti industriali), mentre dall'altro individui meccanismi per ridurre gli oneri per gli Enti, con particolare riferimento al sistema di calcolo delle prestazioni.

Una eccessiva generosità nel sistema di calcolo delle prestazioni derivanti da totalizzazione, infatti, non si concilia con la salvaguardia degli equilibri finanziari degli Enti pubblici e privati che dovranno attuare l'istituto.

Una soluzione equilibrata potrebbe essere costituita dal ricondurre, almeno nella gran parte dei casi, il calcolo delle prestazioni ad un sistema contributivo, accompagnato dalla previsione di un potere regolamentare che permetta alle singole Casse ulteriori adattamenti alla realtà specifica della propria categoria.

La Commissione esprime l'auspicio che anche la delega previdenziale, in discussione al Senato, possa essere adeguata a tale soluzione.

Sempre ad esigenze di salvaguardia di equilibri finanziari ma anche a necessità di razionalizzazione del sistema previdenziale risponde la soluzione dell'altro grave problema relativo al regime previdenziale dei proventi derivanti da attività di collaborazione coordinata e continuativa svolta da professionisti già iscritti ad una Cassa di categoria.

Principi di logica previdenziale e di coerenza fra i vari ordinamenti fanno ritenere la necessità di un chiarimento legislativo definitivo che garantisca unicità alla posizione previdenziale del professionista riconducendone tutti i contributi versati presso la Cassa di previdenza di categoria.

L'ultimo profilo che merita una riflessione, sul piano della sostenibilità degli Enti di previdenza dei professionisti, è quello di porre un freno, mediante idonei correttivi legislativi, al fenomeno della corresponsione di indennità di maternità sproporzionate e fuori da ogni logica di tutela sociale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MARTEDÌ 24 GIUGNO 2003

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 13,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del Presidente della Sogin, Carlo Jean

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno. Comunica che Carlo JEAN, *Presidente della Sogin*, ha avanzato la richiesta che l'audizione possa aver luogo in seduta segreta.

Preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il generale Carlo Jean, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 15,50 alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

MARTEDÌ 24 GIUGNO 2003

Presidenza del Presidente
Maria BURANI PROCACCINI

La seduta inizia alle ore 20,20.

COMMISSIONE PLENARIA

Esame di una proposta di relazione alle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, per l'istituzione di un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

(Discussione e rinvio)

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ricorda che la proposta di relazione in materia di garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (*vedi allegato*) è stata elaborata a seguito delle audizioni e degli approfondimenti svolti dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 451 del 1997. La bozza di proposta di relazione, che sarà allegata al resoconto della seduta odierna, costituisce in gran parte il frutto del contributo fornito dal professor Cerulli Irelli ed è aperta al contributo dei colleghi i quali, secondo quanto convenuto nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potranno far pervenire le proprie osservazioni ed integrazioni nel termine di una settimana, dopo di che la Commissione ne discuterà. Ricorda, altresì, che il testo della relazione potrà essere integrato dall'apporto che forniranno in base alla propria esperienza i rappresentanti dei paesi nei quali esiste già la figura del garante nel corso del convegno del prossimo 9 luglio. Dopo tale convegno, la Commissione si riunirà nuovamente per definire il testo conclusivo della relazione in oggetto.

La relazione si articola nei seguenti paragrafi: atti e impegni internazionali relativi alla tutela dei diritti dell'infanzia; le esperienze dei garanti nazionali per l'infanzia in alcuni paesi europei; il quadro normativo in Italia; le esperienze regionali; le proposte di legge; osservazioni e proposte della Commissione. Com'è già stato sottolineato nella precedente seduta dedicata a questa materia, uno degli aspetti fondamentali da approfondire nel momento in cui si istituisce il garante nazionale è quello del rapporto

di tale figura con le regioni – chiamate ad attuare in larga misura la politica sociale –, in particolare con quelle in cui è stata istituita una figura simile. Inoltre, si è posto il problema di quali organi il garante debba eventualmente avere sotto la sua giurisdizione e di come debba articolarsi sul territorio. I garanti regionali, per esempio, sono figure che fanno capo alla giunta regionale, che attua le relative politiche insieme con l'assessorato alle politiche sociali, una configurazione chiaramente del tutto diversa da quella del garante nazionale. Un ulteriore problema da considerare è quello dell'ambito di competenza del garante, essendo a tutti chiara la distinzione tra politiche di tutela dei diritti civili e politiche sociali, che in realtà spesso si sovrappongono.

Dalla relazione che la Commissione approverà scaturirà un testo di legge che, accompagnato dalla relazione stessa ed auspicabilmente presentato dal maggior numero di gruppi possibile, avrebbe evidentemente una valenza enorme rispetto a qualsiasi altro progetto di legge parlamentare presentato in materia, ed in tal senso costituirebbe probabilmente un *unicum* nell'attività parlamentare, oltre ad un segnale forte che di certo verrebbe molto apprezzato dai cittadini.

Il deputato Marida BOLOGNESI (DS-U) dichiara di considerare quella in esame una bozza articolata di relazione, alla cui discussione riterrrebbe opportuno che la Commissione dedicasse alcune sedute, così da individuare le formule più appropriate per lasciare aperta la soluzione dei nodi cui anche il presidente accennava e per fare tesoro delle esperienze maturate in campo europeo da quelle nazioni i cui rappresentanti parteciperanno al convegno del 9 luglio.

Si limita in questo momento a segnalare come si ponga un problema non solo di rapporto tra politiche per i diritti civili e politiche sociali, ma anche di rapporto con i servizi sul fronte civile. Si riferisce, ad esempio, ad un caso di maltrattamenti per il quale i servizi civili aprono un'inchiesta, esattamente come dovrebbe fare il garante. Inoltre, meriterebbe forse una riflessione, anche alla luce delle esperienze europee, il lungo elenco di poteri che nella bozza di proposta vengono attribuiti al garante. Non crede, ad esempio, che in questa materia il Parlamento debba veder diminuito il proprio ruolo: poichè si intrecciano le competenze della Commissione bicamerale per l'infanzia e quelle del garante, bisogna domandarsi a quali criteri debba essere improntato il rapporto tra questi due organi.

Infine, relativamente alla bozza di programma predisposta per il convegno del prossimo 9 luglio, suggerisce di sostituire l'espressione: «Presentazione della proposta della Commissione parlamentare per l'infanzia per l'istituzione del garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza» con la seguente: «Verso l'istituzione del garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza» e ciò allo scopo di non dare la sensazione che vi sia già una proposta definita. Infine, nella parte contenente l'invito del presidente Burani Procaccini, suggerisce di sostituire le parole: «alla presentazione della proposta della Commissione» con le seguenti «alla giornata di studio proposta dalla Commissione».

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, nel condividere i suggerimenti testè formulati dall'onorevole Bolognesi, rinvia il seguito della discussione alla seduta di martedì 1° luglio 2003.

Indagine conoscitiva su adozioni e affidamento – Audizione di rappresentanti del CIAI (Centro Italiano Aiuti all'Infanzia), dell'Associazione F&M (Famiglia e Minori) e della Comunità di S. Egidio

(Svolgimento e conclusione)

Sulla pubblicità dei lavori

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Dopo che Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ha introdotto il tema dell'audizione, svolgono ampie relazioni Laura FARAONI QUARANTA, *rappresentante del CIAI*, e Marilena PIAZZONI, *rappresentante della Comunità di S. Egidio*.

Alle domande di Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, e del deputato Marida BOLOGNESI (DS-U) rispondono Laura FARAONI QUARANTA, *rappresentante del CIAI*, e Marilena PIAZZONI, *rappresentante della Comunità di S. Egidio*.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ringrazia gli ospiti intervenuti, i colleghi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 22,15.

ALLEGATO

PROPOSTA DI RELAZIONE IN MATERIA DI GARANTE
NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1997, N. 451.

PREMESSA

La Commissione parlamentare per l'infanzia, avendo partecipato con una delegazione rappresentativa di tutti i gruppi parlamentari ai lavori della Sessione speciale dell'Assemblea delle Nazioni Unite interamente dedicata all'infanzia svoltasi a New York dall'8 al 10 maggio 2002, nel cui ambito si è svolto anche un Forum dell'Unione interparlamentare, ha potuto confermare la necessità, già precedentemente avvertita, di istituire anche in Italia un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Tale figura, infatti, già esiste in molti Paesi europei, sia pur con caratteristiche, funzioni e poteri diversi, è specificatamente richiesta da molti atti internazionali, e dall'Europa in particolare; si è inoltre costituita, sin dal 1997, una rete internazionale di *ombudsmen*, denominata ENOC (*European network of ombudsmen for children*) e sono state presentate anche in questa legislatura molte proposte di legge finalizzate all'istituzione di tale figura.

Dalla ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989) ad oggi appare del resto opportuna una riflessione rispetto ai progressi compiuti in materia di tutela dei diritti dell'infanzia. La stessa Sessione ONU di New York aveva tra i suoi obiettivi proprio quello di valutare l'effettiva applicazione della Convenzione nei Paesi che l'avevano sottoscritta, le iniziative assunte e le possibili future azioni comuni.

Per quanto concerne l'Italia, dopo la ratifica della Convenzione di New York avvenuta con legge 27 maggio 1991, n. 176, si è svolto un intenso lavoro di approfondimento e di riflessione – anche attraverso l'istituzione di un'apposita Commissione speciale per l'infanzia presso la Camera dei deputati, presieduta dall'onorevole Russo Iervolino – a conclusione del quale è stata approvata la legge 23 dicembre 1997, n. 451, che ha istituito con carattere permanente la Commissione parlamentare per l'infanzia, un Osservatorio nazionale per l'infanzia e un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, creando un sistema integrato di competenze, ruoli e funzioni. La Commissione, i cui principali compiti sono quelli di controllo e di indirizzo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, ha elaborato la presente relazione ai

sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, tenendo conto oltre che delle audizioni svolte sull'argomento (1) anche degli intendimenti espressi dal Governo nel Piano d'azione e di interventi per la tutela dei soggetti in età evolutiva ove, nel programma di interventi legislativi previsto per il 2003-2004, si è individuata in particolare la creazione di un Ufficio di pubblica tutela del minore.

1. Atti e impegni internazionali relativi alla tutela dei diritti dell'infanzia.

L'esigenza di istituire un Garante per l'infanzia e l'adolescenza è ribadita da numerosi atti ed impegni internazionali.

La Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, all'articolo 18 prevede che al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella Convenzione stessa, gli Stati provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

Il documento conclusivo della Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia, svoltasi a New York dall'8 al 10 maggio 2002, al numero 31 afferma che i governi partecipanti alla Sessione speciale si impegnano ad attuare misure quali, tra le altre, l'istituzione o il potenziamento di organismi nazionali come i difensori civici indipendenti per l'infanzia.

Le Osservazioni conclusive relative all'Italia – nell'ambito dell'esame dei rapporti presentati dagli Stati parti ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 – formulate dal Comitato per i diritti del fanciullo delle Nazioni Unite il 31 gennaio 2003, al n. 15 contengono la raccomandazione che lo Stato parte si impegni a nominare un difensore civico indipendente nazionale per i minori.

Per quanto riguarda gli atti europei, la risoluzione del Parlamento europeo su una Carta europea dei diritti del fanciullo (A3-0172/92, dell'8 luglio 1992), invita al punto 6 gli Stati membri a designare un difensore dei diritti dell'infanzia, allo scopo di tutelarne i diritti e gli interessi, di riceverne le richieste e le lamentele e di vigilare sull'applicazione delle leggi che la proteggono, nonchè di informare e orientare l'azione dei pubblici poteri a favore dei diritti del fanciullo. Nella risoluzione su misure per la protezione dei minori A4-0393/96 del 12 gennaio 1996, il Parlamento europeo al punto 24 invita gli Stati membri a potenziare la partecipazione sociale dei minori e ciò in particolare attraverso la nomina di responsabili per l'infanzia sulla falsariga del diritto norvegese o di altri esempi rivelatisi positivi e afferma che è importante che esistano istitu-

(1) Audizione del prof. Lucio Strumendo, pubblico tutore per i minori della regione Veneto, seduta del 14 maggio 2003; del prof. Alfredo Carlo Moro, del prof. Giovanni Micali presidente dell'UNICEF-Italia e dell'avv. Sergio Russo, coordinatore del Comitato sulla questione minorile nell'Unione Europea presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, seduta del 27 maggio 2003.

zioni e organismi che effettuino il controllo, indipendente e imparziale, dell'effettivo rispetto della normativa vigente e dei diritti del fanciullo.

La raccomandazione 1286 del Consiglio d'Europa (24 gennaio 1996), su una strategia europea per i minori, raccomanda al Comitato dei ministri di invitare gli Stati membri, tra l'altro, al n. 7, a nominare un incaricato (difensore civico) per l'infanzia o un'altra struttura che offra garanzie di indipendenza, abbia le competenze richieste per migliorare la vita dei bambini e sia accessibile al pubblico attraverso mezzi quali uffici locali. Il Consiglio d'Europa è tornato sul tema il 7 aprile 2000 (raccomandazione 1460, n. 8), raccomandando al Comitato dei ministri di richiedere a quegli Stati membri che ancora non lo hanno fatto di nominare un difensore civico nazionale per l'infanzia e il 26 marzo 2002 (raccomandazione 1551, n. 4), chiedendo al Comitato dei ministri di prendere l'impegno di istituire un difensore civico nazionale per i fanciulli, o una simile istituzione indipendente, per curare i diritti dei fanciulli e sorvegliare la loro applicazione. Quest'ultimo documento, al n. 5, auspica anche l'istituzione di un difensore civico indipendente europeo per l'infanzia con poteri d'iniziativa.

Infine la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con legge 20 marzo 2003, n. 77, prevede all'articolo 12 che gli Stati incoraggino la promozione e l'esercizio dei diritti dei fanciulli attraverso specifici organi che abbiano, tra le altre, le seguenti funzioni: fare proposte per rafforzare le disposizioni legislative relative all'esercizio dei diritti dei fanciulli; formulare pareri sui progetti di legge relativi ai diritti dei fanciulli; fornire ai mezzi di comunicazione, al pubblico e alle persone ed agli organi che si occupano delle questioni relative ai minori, informazioni generali riguardanti l'esercizio dei diritti dei fanciulli; ricercare l'opinione dei fanciulli e fornire loro tutte le informazioni appropriate.

2. Le esperienze dei Garanti nazionali per l'infanzia in alcuni Paesi europei.

Il Garante per l'infanzia è una figura piuttosto diffusa nel panorama europeo, essendo costituito, a livello nazionale o regionale, in numerosi Paesi (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Islanda, Lituania, Norvegia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Russia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria).

Non è ovviamente possibile rinvenire una figura unitaria di garante, avendo ciascuno struttura e caratteristiche proprie. Si vanno comunque delineando alcune linee tendenzialmente comuni sia in ordine all'organizzazione sia in riferimento alle funzioni svolte dagli organismi in esame.

Per quanto riguarda la struttura, vi sono Paesi in cui sono istituiti Garanti nazionali (Francia, Danimarca, Portogallo, Polonia, Islanda, Lituania, Norvegia), altri in cui operano Garanti regionali (Spagna, Germania, Belgio, Regno Unito, Russia) ed altri ancora nei quali coesistono gli uni e gli

altri (Austria). Nel caso dei Garanti nazionali, si tratta generalmente di organi monocratici (con la sola eccezione della Danimarca), la cui nomina è prevalentemente governativa, spettando essa, a seconda dei casi, all'esecutivo nella sua collegialità ovvero a singoli ministri (in Norvegia il Garante viene nominato dal Re). I Garanti portoghese e polacco sono, invece, di derivazione parlamentare, essendo eletti rispettivamente dal Parlamento a maggioranza qualificata e dalla Camera con l'approvazione del Senato. Il mandato di questa tipologia di Garanti ha una durata piuttosto estesa, assestandosi sui 5 o 6 anni (solo in Norvegia e Portogallo la durata è di 4 anni), e, in alcune ipotesi, esso risulta altresì rinnovabile (Polonia, Svezia e Portogallo). Sono, in ogni caso, sempre previste rigorose cause di incompatibilità dell'ufficio con altre attività, a presidio dell'indipendenza ed autonomia dell'organo.

Le funzioni svolte dai Garanti sono piuttosto simili in tutti i Paesi. Esse consistono essenzialmente in attività di promozione ed informazione circa i diritti dell'infanzia, consulenza sia ai privati, sia agli organi governativi e legislativi, anche ai fini dell'adozione di opportune iniziative, ascolto dei bambini, spesso attraverso apposite linee telefoniche gratuite, raccolta di denunce, assistenza nelle ipotesi concrete, monitoraggio. In alcuni casi, il Garante ha poteri più incisivi, in quanto è competente a rappresentare sul piano istituzionale l'interesse dei bambini (Svezia), ovvero a svolgere vere e proprie indagini sulle violazioni dei diritti dei minori (Spagna – Comunità autonoma di Madrid, Belgio – Comunità francese, anche se con poteri non giuridicamente vincolanti), con la possibilità di richiedere documenti ed informazioni a tutte le autorità competenti (Belgio – Comunità fiamminga) o, infine, a prestare assistenza legale e giudiziaria (Portogallo). Un'ultima notazione, infine, riguarda il fatto che in presenza di Garanti regionali risultano particolarmente accentuati i compiti di assistenza individuale nei casi concreti, in ragione della collocazione territoriale degli uffici, maggiormente sensibili alle problematiche locali.

3. Il quadro normativo in Italia.

La legislazione italiana in materia di tutela dei diritti dell'infanzia, sulla base delle convenzioni internazionali, trova una sua iniziale disciplina con la legge 23 dicembre 1997, n. 451, istitutiva della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia.

La Commissione parlamentare, bicamerale, ha compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativa ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (articolo 1), può chiedere informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte concernenti i diritti dei minori; e riferisce alle Camere, annualmente, sui risultati della propria attività, formulando osservazioni e proposte per l'adeguamento della legislazione vigente al fine di assicurarne la rispondenza alla normativa comunitaria e ai principi della Convenzione di New York.

L'Osservatorio nazionale (articolo 2), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, predispone, ogni due anni, il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti dell'infanzia e la relazione sulla condizione dell'infanzia in Italia e sull'attuazione dei relativi diritti.

Non si dimentichi che altri settori strettamente inerenti alla tutela dei diritti dell'infanzia sono disciplinati da altre fonti normative e i relativi compiti amministrativi o giurisdizionali sono disciplinati da altri centri amministrativi (come in materia di adozioni, di tutela dei minori stranieri, eccetera).

In realtà, gran parte delle attribuzioni che lo Stato dovrebbe esercitare rimangono inevase o comunque non sufficientemente determinate, tenuto conto della frammentarietà delle competenze dislocate fra i diversi organi previsti dalla legislazione statale.

Il completamento di questa normativa di carattere nazionale conduce all'istituzione nel nostro Paese di una Autorità Garante nazionale dei diritti dell'infanzia che sia nello stesso tempo dotata di piena autonomia e indipendenza di fronte al potere politico e in genere alle organizzazioni di governo; e dei necessari poteri di intervento in tutte le sedi nelle quali la tutela dei diritti dell'infanzia possa essere efficacemente esercitata.

Al fine del completamento del quadro legislativo, occorre individuare i principi costituzionali operanti nella materia, segnatamente in ordine al riparto di competenze fra Stato e Regioni, alla luce delle rilevanti modifiche apportate al testo della Costituzione dalla legge costituzionale 18 ottobre 2002, n. 3.

Anzitutto si deve tenere presente che la materia della tutela dei diritti dell'infanzia, come anche altre materie concernenti i diritti civili e sociali, presenta una duplicità di aspetti a seconda che si guardi alla tutela dei diritti del bambino come persona, segnatamente sul versante civile e penale, ovvero alle politiche sociali – concernenti la sanità, la scuola l'assistenza, lo sport, il tempo libero, la formazione in genere, etc. – che coinvolgono fortemente la gioventù e quindi i bambini e gli adolescenti nell'ambito della vita sociale. Anzi possiamo dire che essi in queste politiche sono più fortemente coinvolti rispetto alle altre categorie, proprio per la loro naturale debolezza, per essere più esposti ai rischi sociali, per aver bisogno nella crescita, di maggior sostegno da parte delle strutture pubbliche.

Sul punto si deve sottolineare che le politiche sociali nel vigente assetto costituzionale sono principalmente di competenza delle regioni sul piano legislativo (articolo 117 della Costituzione) e degli enti locali, comuni e province, sul piano amministrativo (articolo 118 della Costituzione). Tra esse, solo nella scuola la competenza statale rimane forte ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e anche dell'articolo 117 che attribuisce alle regioni solo una competenza di carattere organizzativo peraltro limitata all'esigenza di garantire l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Ma tutte le altre politiche sociali, compresa la fondamentale politica sanitaria, risultano ormai attribuite alla competenza regionale e locale.

Allo Stato tuttavia resta un'importante attribuzione di potestà legislativa di carattere generale in queste materie, attraverso la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili da garantire su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione. Attraverso l'esercizio di siffatta competenza lo Stato ha la capacità di assicurare che in tutti gli ordinamenti regionali i livelli essenziali delle prestazioni siano garantiti a tutti e segnatamente alle categorie più deboli quale può essere considerata quella dei minori e degli adolescenti. Ma la gestione delle politiche sociali concernenti anche questa categoria sicuramente resta di competenza del governo regionale e locale.

Viceversa la tutela dei diritti della persona, e quindi del bambino e dell'adolescente come persona, è riservata alla competenza statale in quanto essa è fondamentalmente attratta nelle materie di cui alla lettera *l*) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione (ordinamento civile, penale, processuale) e d'altra parte strettamente connessa con l'ordine pubblico e la sicurezza e fortemente implicata dai rapporti internazionali dello Stato. Possiamo quindi affermare che la tutela dei diritti dei minori, intesi in senso stretto come diritti civili e come tutela penale e processuale degli stessi, sia di stretta competenza della legislazione dello Stato. Mentre la connessione di questa materia con quella delle politiche sociali, è data dalla determinazione con legge dello Stato dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio.

Ne consegue che l'istituzione di un Garante nazionale dei diritti dell'infanzia con competenze ben delimitate in questo ambito, rientra sicuramente nella competenza legislativa statale. Anzi è un obbligo specifico dello Stato, sulla base delle convenzioni internazionali sottoscritte.

Si deve tuttavia tenere presente che la materia della tutela dei diritti della bambino come persona nell'ordinamento civile, penale e processuale è fortemente connessa con la materia dei diritti sociali del bambino e delle politiche sociali che questi diritti sono chiamate ad esaudire. Per cui il Garante nazionale dell'infanzia dovrà agire in stretta collaborazione con gli organismi regionali e con gli stessi governi regionali e locali, chiamati a programmare e gestire le politiche sociali.

4. Le esperienze regionali.

Organismi specifici che si occupano dei diritti dell'infanzia, al di là delle diverse denominazioni, risultano istituiti in otto Regioni, attraverso l'approvazione di apposite leggi. Si tratta, in particolare, del Veneto (legge regionale 9 agosto 1988, n. 42), dell'Abruzzo (legge regionale 14 febbraio 1989, n. 15), del Piemonte (legge regionale 31 agosto 1989, n. 55), del Friuli-Venezia Giulia (legge regionale 24 giugno 1993, n. 49), dell'Umbria (legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3), della Puglia (legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10), delle Marche (legge regionale 15 ottobre 2002, n. 18) e del Lazio (legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38).

In realtà, solo quattro di tali organismi (ossia quelli presenti nelle regioni Veneto, Friuli, Lazio e Marche) assumono la struttura di garante in senso proprio, mentre gli altri si configurano sostanzialmente come articolazioni degli organi di governo della regione.

Per quanto riguarda i Garanti in senso proprio, si tratta di cariche monocratiche configurate in modo autonomo rispetto al potere politico: i titolari dell'Ufficio del tutore pubblico dei minori (Friuli), dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori (Veneto), il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza (Lazio) ed il Garante per l'infanzia e l'adolescenza (Marche) sono eletti dal Consiglio regionale con maggioranza dei due terzi (anche se in Friuli e nelle Marche solo per le prime tre votazioni) e possono essere da esso revocati con la medesima maggioranza per gravi motivi (Friuli e Veneto). Inoltre, le leggi delle regioni Veneto e Lazio stabiliscono espressamente che il Garante eserciti la sua attività in piena libertà ed indipendenza di giudizio, senza alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Sempre a presidio dell'autonomia ed indipendenza dell'organo, sono previste diverse cause di incompatibilità (2), tra cui quella con la carica di parlamentare, consigliere ed assessore regionale, amministratore di comuni e province, componente di organi dirigenti di partiti e sindacati (Veneto), direttore generale, sanitario ed amministrativo delle ASL, amministratore di ente e azienda pubblici ovvero di enti sovvenzionati dallo Stato.

Per l'accesso all'incarico le leggi di riferimento prevedono, inoltre, specifici requisiti: laurea (Veneto e Lazio), ovvero documentata esperienza di quindici anni (Marche), una specifica competenza giuridico-amministrativa (Friuli e Lazio) in materia minorile e nel settore della tutela dei diritti umani e dell'infanzia, esperienza nel campo del sostegno all'infanzia.

I Tutori durano in carica cinque anni ed hanno sede, in alcuni casi, presso la Giunta regionale (Veneto e Marche), in altri presso il Consiglio regionale (Lazio), mentre in Friuli il Tutore è collocato presso la Direzione regionale dell'assistenza sociale.

Generalmente i Garanti si avvalgono di personale e mezzi della regione per l'esercizio delle loro funzioni, mentre il Garante del Lazio ha a disposizione un'apposita struttura organizzativa, che può anche essere articolata in sedi a livello provinciale.

Per quanto riguarda le funzioni, è possibile individuare quattro tipologie essenziali di compiti attribuiti agli organi in questione, relative a: reperimento e formazione di personale addetto a svolgere attività di tutela e curatela; promozione di iniziative volte a rendere effettiva la tutela dei di-

(2) Si vedano, in particolare, l'articolo 5 della legge del Veneto, l'articolo 2, comma 3, della legge delle Marche, l'articolo 5, commi 3 e 4, della legge del Lazio.

ritti dei minori, sia attraverso la realizzazione di studi e ricerche, sia tramite la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza; funzioni consultive su atti legislativi ed amministrativi all'esame delle istituzioni regionali; segnalazione di situazioni di rischio alle autorità competenti, ad esempio, ai servizi sociali, all'autorità giudiziaria, alle pubbliche amministrazioni.

Le recentissime leggi delle regioni Lazio e Marche attribuiscono ulteriori e numerose funzioni ai rispettivi Garanti, le più significative delle quali riguardano la vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali, in ambienti esterni alla propria famiglia o affidati temporaneamente ad altre famiglie (peraltro tale funzione è presente anche tra quelle del Tutore del Veneto); la promozione, in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni di volontariato, di iniziative per la tutela dei diritti del minore, soprattutto in relazione alla prevenzione dell'abuso; la collaborazione agli interventi di raccolta ed elaborazione dei dati relativi all'infanzia e all'adolescenza; la vigilanza sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione, con potere di segnalazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di eventuali trasgressioni; intervento nei procedimenti amministrativi; verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero non accompagnato.

Gli altri quattro organismi sono invece organi collegiali (Consulta regionale di tutela a difesa dei minori in Abruzzo, Consiglio regionale sui problemi dei minori in Piemonte, Centro regionale per l'infanzia e l'età evolutiva in Umbria, Commissione consultiva per i problemi dei minori in Puglia). In due casi (Piemonte, Puglia) sono composti sia da politici sia da tecnici e hanno legami stretti con le autorità di governo regionale, essendo presieduti dall'assessore regionale ai servizi sociali; in Abruzzo i componenti sono solo tecnici, nominati dalla Giunta regionale; in Umbria la legge istitutiva non prevede nulla sui componenti e le modalità di nomina, ma definisce l'organismo come «strumento conoscitivo per la programmazione e il coordinamento delle politiche per l'infanzia» e precisa che svolge i suoi compiti mediante le strutture della Giunta regionale.

Le funzioni ricalcano in parte quelle attribuite ai Garanti monocratici, riguardando attività di informazione e consultive. Peraltro, gli organismi in esame hanno una più accentuata vocazione allo studio ed approfondimento delle tematiche relative ai minori – anche al fine di identificare le cause degli stati di bisogno e delle situazioni di rischio (si veda, in particolare, la Consulta regionale di tutela a difesa dei minori della regione Abruzzo) – nonché all'elaborazione di proposte finalizzate al miglioramento delle condizioni dell'infanzia. Il Centro regionale per l'infanzia e l'età evolutiva (Umbria) svolge altresì compiti di promozione della partecipazione di bambine e bambini alla progettazione di spazi e di interventi che li riguardano e di monitoraggio della qualità degli interventi e dei servizi dell'infanzia, con relativa valutazione dell'efficienza e dell'efficacia.

5. Le proposte di legge.

Numerose proposte di legge sono state presentate nel corso dell'attuale legislatura al fine di istituire un Garante per l'infanzia. Si tratta dei progetti di iniziativa parlamentare A.C. 315 (Mazzuca), A.C. 695 (Turco ed altri), A.C. 818 (Molinari), A.C. 1228 (Pecoraro Scanio), A.C. 1999 (Pisicchio ed altri), A.C. 3667 (Buontempo ed altri) e A.S. 1916 (Ripamonti).

Tali progetti di legge prospettano soluzioni diversificate per la configurazione del Garante, sia in ordine all'aspetto strutturale sia in ordine a quello funzionale.

In particolare, in merito alla struttura, le proposte di legge delineano varie tipologie: mentre le proposte AA.CC. 1228, 3667 e A.S. 1916 istituiscono il Difensore civico (o Garante) dei minori con carattere nazionale, le proposte AA.CC. 695 e 818 affidano l'istituzione dell'organo a ciascuna regione e la proposta A.C. 1999 lo istituisce a livello provinciale. Infine, la proposta A.C. 315 prevede che il Garante del minore sia nominato dal giudice (3).

Nel caso di Garante nazionale, il potere di nomina è demandato ai Presidenti delle due Camere, similmente a quanto avviene in genere per le autorità indipendenti (proposte AA.CC. 1228 e 1916). L'A.C. 3667, invece, attribuisce la nomina dell'organo al Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il lavoro e le politiche sociali, mentre il Tutore provinciale è eletto dal consiglio provinciale, a maggioranza dei tre quinti dei componenti (anche se, dopo il terzo scrutinio, è sufficiente la maggioranza assoluta: cfr. A.C. 1999).

Per quanto riguarda, poi, i requisiti che il Difensore deve possedere per essere nominato, le proposte di legge prevedono che: il candidato abbia età non superiore a sessantacinque anni (AA.CC. 818, 695) e sia in possesso di comprovata competenza ed esperienza professionale nella materia concernente l'età evolutiva e la famiglia (AA.CC. 315, 818, 695, 1228, 3667 e A.S. 1916) (4), ovvero magistrato, professore universitario in materie giuridiche e psicopedagogiche, avvocato, psicoterapeuta con almeno cinque anni di esercizio professionale (A.C. 1999), o ancora sia dotato di indiscussa moralità e indipendenza (A.C. 1228 e A.S. 1916). La durata del mandato è fissata in quattro anni, prevedendo altresì l'incompatibilità con l'esercizio di qualsiasi carica elettiva nonchè con qualsiasi forma di lavoro autonomo e subordinato, comprese l'attività imprenditoriale e l'amministrazione di soggetti pubblici o privati (AA.CC. 695, 818, 1228, 1999, 3667 e A.S. 1916); il Difensore non può, inoltre, rico-

(3) Tale proposta attribuisce al Garante esclusivamente funzioni relative alla tutela dei minori nei casi di grave conflittualità fra i genitori, che pregiudichi l'interesse del minore.

(4) Questi sono i progetti che prevedono il Difensore regionale. Essi stabiliscono pertanto che le regioni determinino i requisiti necessari fermi restando i principi generali appena illustrati.

pire incarichi nell'ambito di partiti politici o di associazioni che svolgono attività nel settore dell'infanzia (AA.CC. 695 e 818).

In alcuni casi il Garante può reperire il proprio personale (A.C. 1228) anche attraverso il ricorso alle procedure di mobilità previste dall'ordinamento tra i pubblici dipendenti ovvero tramite contratti a tempo determinato. Le proposte A.C. 3667 e A.S. 1916 affidano, invece, ad un regolamento ministeriale (rispettivamente del Ministro del lavoro o della solidarietà sociale) la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'ufficio del Garante. Infine, progetti che demandano l'istituzione del Difensore alle regioni (AA.CC. 695, 818) o alle province (A.C. 1999) attribuiscono a queste ultime la competenza a determinarne l'organizzazione.

Per quanto riguarda le funzioni, i progetti di legge attribuiscono al Garante svariati compiti, che possono essere essenzialmente ricondotti a quattro aree tematiche. Si tratta di funzioni di carattere generale volte a diffondere e realizzare una cultura dell'infanzia (diffondere la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; vigilare sull'attuazione delle convenzioni internazionali; promuovere programmi di prevenzione; reperire e formare personale per svolgere funzioni di tutela o curatela), funzioni relative alla produzione delle regole finalizzate a segnalare al Governo l'adozione di opportuni interventi, anche normativi, funzioni relative allo svolgimento di attività amministrative (segnalare alla pubblica amministrazione i fattori di rischio; intervenire nei procedimenti amministrativi; prendere visione ed impugnare degli atti amministrativi relativi ai minori), funzioni concernenti il profilo giudiziario (trasmettere denunce all'autorità giudiziaria; intervenire in giudizio per rappresentare il minore e per tutelarne gli interessi).

6. Osservazioni e proposte della Commissione.

A conclusione dell'attività di approfondimento svolta, la Commissione ritiene necessario un adeguamento della legislazione vigente, anche per assicurare una maggiore rispondenza agli atti internazionali sopra richiamati, e una maggiore vicinanza alla situazione, e quindi alle normative, presenti nella maggior parte dei Paesi dell'Unione europea.

L'istituendo Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza dovrebbe assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti dei minori come definiti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, in ambito familiare e sociale, sui luoghi di lavoro, nella scuola e in ogni manifestazione della vita di relazione, esercitando le sue funzioni in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, senza essere soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale. Si tratterebbe quindi di un'autorità indipendente sia dal Governo, sia dal Parlamento, al quale dovrebbe tuttavia presentare annualmente una relazione sulla propria attività.

Il mutato quadro istituzionale, conseguente alle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, e l'auspicata istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza comportano la necessità di ridefinire le competenze degli organismi istituiti dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451, particolarmente per quanto riguarda l'Osservatorio nazionale per l'infanzia. Tra i compiti principali dell'Osservatorio vi è quello di predisporre il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei soggetti in età evolutiva; tale compito deve essere armonizzato con le ampliate competenze delle Regioni, uniche titolari delle politiche sociali. Sembra perciò opportuno prevedere una delega al Governo per il riordino degli organismi citati, da attuare seguendo un attento criterio di distinzione tra compiti di politica attiva, di competenza del Governo stesso e delle Regioni, e compiti di tutela dei diritti dei minori, di competenze del Garante, e tenendo presente altresì la necessità di una intensa collaborazione fra organismi di Governo e Garante.

Riguardo alla composizione del Garante, fra i modelli possibili appare preferibile quello di gran lunga più diffuso negli altri Paesi europei, cioè la forma monocratica; non mancano tuttavia valide motivazioni anche a favore di un organo collegiale. La nomina dovrebbe essere effettuata congiuntamente dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica: tale modalità appare infatti presentare le più elevate garanzie e sembra preferibile all'elezione da parte delle Assemblee parlamentari; una determinazione al riguardo dovrà tuttavia opportunamente tener conto dell'eventuale introduzione di una disciplina generale delle autorità indipendenti. La durata in carica dovrebbe consistere in un tempo congruo, con divieto di riconferma, o, in alternativa, in un tempo più limitato (quattro anni) e con la possibilità di essere confermato una sola volta. Il Garante andrebbe scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo nell'ambito della tutela dei diritti dei minori. Ovviamente, dev'essere prevista l'incompatibilità con qualsiasi altro impiego pubblico o privato, attività imprenditoriale o carica, anche elettiva, ovvero con incarichi in associazioni che svolgono attività nel settore dell'infanzia.

L'organizzazione interna e le norme relative al funzionamento dovrebbero essere definiti con un regolamento adottato dal Garante stesso.

Per quanto attiene al delicato profilo dei rapporti tra il Garante nazionale e gli organismi regionali competenti in materia di tutela dell'infanzia, ove istituiti, occorre prevedere che cooperino in spirito di leale collaborazione; a tale fine appare utile istituire un apposito organo di concertazione e di raccordo, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia, presieduta dal Garante nazionale e composta da tutti i Garanti regionali, comunque denominati, nell'ambito della quale dovrebbe aver luogo non solo uno scambio di informazioni e di esperienze, ma anche un'azione di coordinamento.

Il Garante dovrebbe intrattenere rapporti con gli organi dell'Unione europea e con le organizzazioni non governative operanti nel campo della tutela e della promozione dei diritti dei minori. Dovrebbe altresì avere rap-

porti di collaborazione con la Commissione per le adozioni internazionali e con il Comitato per i minori stranieri e richiedere ad entrambi gli organismi informazioni e documenti utili per verificare l'efficacia della tutela dei diritti dei minori.

Il Garante dovrà avere la possibilità di avvalersi del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e degli organismi pubblici di ricerca statistica, economica e sociale e di richiedere ad essi specifiche indagini.

Non vi è dubbio che, affinché la propria attività sia efficace, il Garante debba essere dotato di adeguate articolazioni territoriali, poichè la sua azione riguarda milioni di soggetti e di famiglie, ubicate in tutto il territorio nazionale; la tutela dei diritti dei minori richiede pertanto una presenza territoriale che consenta di poter ricevere le segnalazioni ed agire concretamente nelle sedi opportune. Per rispondere a tale necessità, possono essere prospettate più soluzioni. Una prima ipotesi potrebbe essere l'individuazione delle articolazioni territoriali del Garante nazionale nei garanti regionali e nelle istituzioni similari già presenti sul territorio. Tale soluzione appare tuttavia insufficiente, sia perchè i garanti locali esistono solo in poche regioni (nè sarebbe possibile con una legge imporre ovunque l'istituzione dei garanti regionali), sia perchè il livello regionale appare ancora troppo esteso. Un'altra soluzione sembra quindi più idonea: prevedere l'istituzione di uffici del garante a livello provinciale. Tali uffici provinciali, i cui titolari dovrebbero essere scelti dal Garante nazionale, sentite le autorità regionali e locali, potrebbero avvalersi del supporto logistico degli Uffici territoriali del Governo.

Riguardo ai poteri, occorre prevedere che il Garante possa richiedere alle pubbliche amministrazioni, organismi, enti o persone di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori, e possa altresì ordinare che vengano effettuate, con riferimento a determinate situazioni, specifiche indagini o ispezioni. Appare anche utile prevedere adeguate sanzioni pecuniarie per i casi di mancata collaborazione con il Garante.

Il Garante dovrebbe altresì intervenire in giudizio e promuovere azioni giudiziarie in sede civile, penale o amministrativa a tutela dei minori, nonchè chiedere al giudice, qualora i genitori non siano in grado di tutelare i diritti del figlio minore ovvero qualora vi sia un grave conflitto tra il minore e coloro che esercitano la potestà nei suoi confronti, la nomina di un curatore speciale che possa, in rappresentanza del minore stesso, promuovere o partecipare al giudizio.

Appare importante anche la tutela dei minori impiegati nella pubblicità, negli spettacoli pubblici cinematografici e teatrali, nelle trasmissioni televisive e nelle attività sportive professionistiche. Al Garante, in tali ambiti, dovrebbe essere affidata la funzione di rilasciare autorizzazioni preventive all'impiego dei minori.

Andrebbe attribuito al Garante anche il compito di esprimere parere in ordine ai progetti di legge ed agli schemi di atti normativi del Governo che concernono il settore di competenza, nonchè di proporre l'adozione di iniziative, anche legislative, relative alla tutela dei diritti dei minori.

Al Garante dovrebbero spettare anche i seguenti compiti:

vigilare sull'attuazione delle convenzioni internazionali e sulla piena applicazione della normativa europea e nazionale in materia di tutela dei diritti dei minori;

coordinare lo svolgimento delle attività riguardanti il perseguimento della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza al fine di omogeneizzare l'azione degli organismi coinvolti e rafforzarne l'efficacia, anche mediante la stipula di protocolli d'intesa con i ministeri, gli enti pubblici nazionali e locali, l'UNICEF, gli organismi internazionali, gli ordini professionali, le associazioni e le organizzazioni non governative operanti nel settore;

esercitare le funzioni previste dall'articolo 12, paragrafo 2, della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva con legge 2° marzo 2003, n. 77;

promuovere e coordinare l'esercizio della funzione di mediazione familiare, anche mediante la formazione di operatori tecnicamente preparati;

istituire e gestire un'apposita linea telefonica gratuita, accessibile ai minori e a tutti coloro che vogliano denunciare qualsiasi violazione dei loro diritti;

promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza dei diritti dei minori;

svolgere funzioni di consulenza nella materia di sua competenza;

ricorrere alla Corte europea dei diritti dell'uomo e al Comitato per i diritti del fanciullo delle Nazioni Unite per segnalare violazioni dei diritti dei minori;

organizzare la Giornata annuale dell'infanzia e dell'adolescenza, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con la Commissione parlamentare per l'infanzia;

cooperare con organismi o istituti di tutela dei minori operanti in altri Paesi;

intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prendere visione degli atti, presentare memorie o documenti ai sensi dell'articolo 10 della stessa legge, e impugnare, ove necessario, gli atti amministrativi laddove sussistano fattori di rischio o di danno per i minori.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

MARTEDÌ 24 GIUGNO 2003

32ª Seduta

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 13.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che giovedì 19 giugno 2003 una delegazione composta dal vice presidente Papini, dal deputato Bielli e dai collaboratori della Commissione Inzerilli, De Lutiis e Pelizzaro si è recata presso il SISMI per prendere visione dei fascicoli degli intestatari dei *report* del *dossier* Mitrokhin presenti nell'archivio della I divisione. La consultazione degli atti proseguirà nelle prossime settimane e al termine potranno essere formulate eventuali proposte di acquisizione di atti ritenuti necessari ai fini dell'inchiesta.

Comunica inoltre che sono pervenuti ulteriori documenti, il cui elenco è in distribuzione, che sono stati acquisiti agli atti dell'inchiesta.

Seguito dell'audizione del maresciallo Mauro Dodero

La Commissione procede al seguito dell'audizione del maresciallo Mauro Dodero, sospesa al termine della seduta del 4 giugno 2003.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito per la disponibilità dimostrata e ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse l'eventualità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto per il tempo necessario.

Intervengono quindi per porre domande i deputati FRAGALÀ e BIELLI, i senatori ANDREOTTI e MARINO nonché il PRESIDENTE.

Risponde ai quesiti formulati il maresciallo DODERO.

Il PRESIDENTE ringrazia il maresciallo Dodero per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione. Rinvia l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno ad altra seduta. Avverte infine che l'audizione dell'ammiraglio Osvaldo Toschi, già prevista per martedì 1° luglio 2003, si svolgerà mercoledì 2 luglio 2003, alle ore 13,30.

La seduta termina alle ore 15,25.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 24 GIUGNO 2003

133^a Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

La seduta inizia alle ore 14,35.

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2002/19/CE (diritto di accesso), 2202/20/CE (Direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (Direttiva quadro) e 2002/22/CE (Direttiva servizio universale) recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica (n. 240)
(Osservazioni alla 8^a Commissione. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente PASTORE comunica alla Sottocommissione che il senatore Villone ha chiesto che l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo sia rimesso alla Commissione nella sua composizione plenaria.

L'esame è pertanto rimesso alla sede plenaria.

(1480) DE PETRIS. – Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con allegati, adottato a Roma dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO il 3 novembre 2001
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FALCIER, illustrato il disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(1793) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica delle Maldive sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Malé il 13 luglio 2000

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FALCIER, illustrato il disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(2019) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 10 maggio 2002

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FALCIER, illustrato il disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(2098) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica della Turchia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 10 settembre 2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FALCIER, illustrato il disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(2099) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma l'8 aprile 1997, e del relativo Scambio di Note correttivo fatto a Roma il 26 ottobre e l'11 novembre 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FALCIER, illustrato il disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(2293) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materie doganali, con allegato, fatto a Roma il 21 novembre 2000, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FALCIER, illustrato il disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(2296) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, investigazione e repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Bratislava il 25 ottobre 2000, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FALCIER, illustrato il disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

Schema di regolamento concernente l'individuazione dell'unità dirigenziale del Corpo Forestale dello Stato (n. 236)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore MALAN, dopo aver illustrato lo schema di regolamento in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

(1973) Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; Volontè ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri

(583) EUFEMI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

(748) TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

(883) DE PETRIS e TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

(897) PICCIONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

(Parere alla 9^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo sul disegno di legge n. 1973. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 18 febbraio 2003.

Il relatore MALAN ricorda e ribadisce la propria proposta di parere non ostativo sul disegno di legge n. 1973, assunto come testo base dalla Commissione di merito, formulata nella seduta dello scorso 18 febbraio 2003.

Illustra, quindi, gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

parere non ostativo sull'emendamento 2.1, segnalando tuttavia alla Commissione di merito l'opportunità di riformularlo nel senso di disporre che la vigilanza ivi prevista operi sul rispetto delle disposizioni indicate e nel senso di escludere dal suo ambito la materia venatoria, di competenza regionale e parere non ostativo sull'emendamento 2.29, riferendo anche ad esso quest'ultima osservazione;

parere non ostativo sugli emendamenti 4.7 e 4.41, segnalando tuttavia alla Commissione di merito l'opportunità di riformularli, in quanto dalla loro approvazione deriverebbe un indebito sbilanciamento ed una sovrarappresentazione delle Regioni a statuto speciale nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 4, comma 2 del disegno di legge n. 1973;

parere contrario sugli emendamenti 4.8 e 4.42, la cui approvazione provocherebbe problemi di coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 2 del disegno di legge, il quale attribuisce al Corpo forestale dello Stato le funzioni affidate dagli emendamenti in questione a Corpi forestali delle regioni, e la cui approvazione richiederebbe, quanto meno, una previsione in via generale in merito all'istituzione di corpi forestali regionali;

parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Il senatore BASSANINI interviene manifestando il proprio disaccordo sulla proposta di parere che il relatore ha formulato con riferimento agli emendamenti 4.8 e 4.42; dopo aver rilevato che la materia in questione è di competenza regionale e che l'attribuzione al Corpo forestale dello Stato di funzioni di polizia è stato un aggiramento della Costituzione finalizzato alla salvaguardia dello stesso Corpo, sottolinea come gli emendamenti in questione sono, al contrario, condivisibili e coerenti con l'impianto costituzionale e con il riparto di competenze tra Stato e regioni; osserva inoltre che non rileva, a suo avviso, la circostanza che il disegno di legge assunto come testo base preveda o meno corpi forestali regionali, poiché la possibilità di istituire tali corpi è nella disponibilità delle regioni.

Il relatore MALAN, alla luce delle considerazioni svolte dal senatore Bassanini, riformula la proposta di parere relativa agli emendamenti 4.8 e 4.42, proponendo alla Sottocommissione di esprimere un parere non osta-

tivo, invitando tuttavia la Commissione di merito ad una loro riformulazione che, non prescrivendo né inibendo la possibile istituzione da parte delle regioni di corpi forestali regionali, garantisca comunque la compatibilità dell'assetto delle competenze ivi stabilito con quelle che il disegno di legge nel suo complesso, e in particolare l'articolo 2, affida al Corpo forestale dello Stato.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

(2325) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su testo ed emendamenti alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore VALDITARA, nel richiamare le considerazioni e l'illustrazione del decreto-legge in titolo svolte in sede di esame sui presupposti di costituzionalità, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo. Propone, inoltre, di esprimere parere non ostativo sul complesso degli emendamenti ad esso riferiti.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

(1955) Disciplina dell'insegnamento del restauro dei beni culturali

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore VALDITARA, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e rilevato come le disposizioni in esso contenute siano prevalentemente riconducibili alle materie «tutela dei beni culturali», «professioni» e «norme generali sull'istruzione», osserva che potrebbero sollevare perplessità le disposizioni che prevedono l'emanazione di regolamenti ministeriali: tuttavia, esse appaiono compatibili con il riparto di competenze normative delineato dalla Costituzione, nel presupposto che gli ambiti di intervento siano comunque riconducibili a materie – quali quella della definizione delle norme generali sull'istruzione – di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Propone pertanto alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo con l'osservazione sopra formulata.

Dopo aver illustrato gli emendamenti ad esso riferiti, propone alla Sottocommissione di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.8, 2.9, 2.0.1 e 4.4, i quali, disponendo in materia di formazione professionale, possono configurare una lesione delle competenze regionali. Propone, infine, di esprimere parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

(470) *LAURO ed altri. – Interventi per lo sviluppo delle isole minori*

(813) *PACE ed altri. – Norme quadro per lo sviluppo delle isole minori*

(1222) *BONGIORNO ed altri. – Interventi straordinari per lo sviluppo della rete delle isole minori*

(1446) *ROTONDO ed altri. – Norme quadro per uno sviluppo sostenibile delle isole minori*

(1450) *DETTORI e VALLONE. – Legge quadro per la salvaguardia ambientale delle isole minori*

(Parere su testo unificato ed emendamenti alla 13^a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato sul testo unificato. Parere in parte favorevole, in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore MAFFIOLI, dopo aver illustrato il testo unificato, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo sul testo unificato, a condizione che sia riformulata la disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, alinea, laddove si prevedono interventi normativi dello Stato in materie, quali quelle della formazione professionale, valorizzazione dei beni culturali, agricoltura, pesca, artigianato, indicate nell'elenco di cui al medesimo comma 3, prefigurando possibili lesioni delle competenze legislative o regolamentari delle regioni. Propone inoltre di condizionare il parere non ostativo all'espunzione dal testo unificato della disposizione di cui al medesimo articolo 1, comma 3, lettera e), n. 1, nella parte in cui prevede, nell'ambito degli interventi per la promozione e qualificazione dell'offerta turistica, la facoltà per i comuni di istituire *tickets* di ingresso, in quanto lesiva del principio di libera circolazione di cui all'articolo 16 della Costituzione, che consente alla legge limitazioni a tale libertà in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Propone di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire, tra i componenti del Comitato di cui all'articolo 2, un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali, nonché di segnalare alla medesima Commissione l'inopportunità di affidare, come previsto nell'articolo 2, comma 6, la segreteria di una struttura costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – quale il richiamato Comitato – ad un ente esterno alla Presidenza stessa.

Dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al testo unificato in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere i seguenti pareri:

parere favorevole sull'emendamento 1.16, che sopprime dall'articolo 1, comma 3, alinea, il riferimento ad interventi normativi dello Stato nelle materie di cui al successivo elenco, con ciò soddisfacendo alla condizione sopra formulata;

parere favorevole sugli emendamenti 1.14, 1.36, 3.7 che introducono in varie disposizioni del testo unificato intese in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni e autonomie locali, ovvero con le regioni interessate;

parere favorevole sugli emendamenti 1.18 e 1.29, volti ad introdurre clausole di salvaguardia delle competenze delle regioni e degli enti locali;

parere contrario sull'emendamento 1.30, che prevede l'istituzione di *ticket* di ingresso alle isole minori;

parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

La seduta termina alle ore 15,10.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 24 GIUGNO 2003

211^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 16,05.

(2212) Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Carli ed altri; Battaglia ed altri
(Parere alla 7^a Commissione. Riesame. Parere non ostativo, con osservazioni)

Il presidente AZZOLLINI rileva che, come convenuto dalla Commissione bilancio in sede di programmazione dei lavori, il provvedimento in titolo è stato riscritto all'ordine del giorno per approfondirne ulteriormente i profili di competenza, con particolare riferimento all'articolo 3, comma 2, capoverso 12-*bis*, il quale modifica il decreto legislativo n. 242 del 1999, in materia di pratica dello sport da parte delle persone disabili, prevedendo tra l'altro che il CONI s'impegni presso il Comitato internazionale olimpico affinché, in occasione delle paraolimpiadi, agli atleti disabili sia riconosciuto lo stesso trattamento premiale ed economico riconosciuto agli atleti normodotati alle Olimpiadi. Ricordando la condizione già espressa in proposito lo scorso 4 giugno, invita il rappresentante del Governo a chiarire alla Sottocommissione se, alla luce di una più approfondita valutazione, si debba effettivamente ritenere che dal testo in esame possano derivare effetti finanziari.

Il sottosegretario VEGAS evidenzia che, affrontando la norma richiamata un impegno da assumere in sede di Comitato internazionale olimpico, la stessa non è suscettibile di determinare degli obblighi finanziari. Ove questi si dovessero invece configurare a seguito delle decisioni as-

sunte dal Comitato internazionale olimpico, per la parte eventualmente a carico dello Stato, si potranno individuare le risorse necessarie con cui farvi fronte con apposito provvedimento.

Il relatore GRILLOTTI conviene con le considerazioni del rappresentante del Governo e dichiara la propria disponibilità a rettificare il parere già formulato nel senso di rendere un parere non ostativo.

Il senatore PIZZINATO concorda con le considerazioni del sottosegretario Vegas e del relatore Grillotti.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione approva, quindi, il seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, riesaminato il disegno di legge in titolo, per i profili di competenza, rettificando il parere formulato il 4 giugno 2003, tenuto conto delle dichiarazioni rese in data odierna dal rappresentante del Governo, esprime un parere non ostativo nel presupposto che dall'articolo 3, comma 2, capoverso articolo 12-*bis*, comma 1, lettera *b*), non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

(776-B/bis) Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente approvato dal Senato. Rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica il 10 aprile 2003, a norma dell'articolo 74 della Costituzione (Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 giugno.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che il relatore e il Governo si sono già espressi sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo.

Il senatore CICCANTI non condivide l'avviso contrario del Governo sull'emendamento 14.105 ancorché comprenda la delicatezza della materia cui esso si riferisce, richiamata nell'ambito dei rilievi formulati dal Presidente della Repubblica a proposito della copertura finanziaria delle disposizioni recate dal provvedimento in titolo. Osserva, in particolare, che la suddetta proposta emendativa non appare suscettibile di determinare maggiori oneri futuri in quanto prevede l'inquadramento dei funzionari pubblici della *ex* carriera direttiva unica del parastato in un'area contrattualmente separata, all'interno dell'area della dirigenza pubblica, la cui contrattazione avviene comunque nei limiti delle risorse stabilite per le predette qualifiche *ad personam* nel rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro. Al riguardo appare tecnicamente impossibile il superamento del tetto delle risorse predefinite, tenuto conto, tra l'altro, che uno sfioramento presupporrebbe una contrattazione aggiuntiva presso l'ARAN. I

funzionari interessati alla misura risultano inoltre in costante diminuzione, essendo passati da 903, al 31 gennaio 2002, a 747, al 31 gennaio 2003, a seguito di pensionamenti, promozione come dirigenti o altro; si tratta pertanto di una qualifica ad esaurimento. Non ritiene dunque, che si giustifichi un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul suddetto emendamento.

Il presidente AZZOLLINI, alla luce del parere già formulato sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo nelle precedenti fasi dell'iter legislativo, nonché dei rilievi espressi nel messaggio del Capo dello Stato sullo stesso provvedimento, ritiene che la Commissione non possa che esprimere un parere contrario sul richiamato emendamento 14.105 nonché sugli emendamenti 14.101, 14.107, 14.102, 14.103 e 14.104. Rileva invece, non condividendo in proposito l'avviso contrario espresso dal rappresentante del Governo, che gli emendamenti 14.108 e 14.106 precisino le disposizioni applicabili al personale da inserire tra quello che beneficia di discipline distinte, nell'ambito dei contratti collettivi di comparto, in termini conformi con le indicazioni contenute nel suddetto messaggio del Presidente della Repubblica, precisando, cioè, che tali disposizioni si applicano al personale chiamato a svolgere comunque i propri compiti in posizione di elevata responsabilità; appare quindi possibile esprimere sugli stessi un parere non ostativo, salvo introdurre le necessarie disposizioni di coordinamento per quanto concerne l'emendamento 14.106. Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 14.105, 14.101, 14.107, 14.102, 14.103 e 14.104.

Esprime, altresì, parere non ostativo sull'emendamento 14.100, condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione delle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo 14, nonché sulla proposta 14.106, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che al comma 3 le parole: «terzo periodo» vengano sostituite dalle altre: «ultimo periodo» e che vengano soppresse le parole da: «dopo le parole:» sino a: «ultimo periodo,». La Commissione esprime infine un parere non ostativo sui restanti emendamenti.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(1480) DE PETRIS. – Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con allegati, adottato a Roma dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO il 3 novembre 2001

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fito-

genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, non corredato di relazione tecnica in quanto di iniziativa parlamentare. Il Trattato persegue una serie di obiettivi, tra cui la tutela della biodiversità delle specie agricole, il riconoscimento degli diritti degli agricoltori, nonché l'accesso dei Paesi meno sviluppati alle risorse fitogenetiche per l'agricoltura e l'alimentazione. Per quanto di competenza, osserva che occorre valutare l'opportunità di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento, una relazione tecnica sul provvedimento in titolo, con riferimento ai possibili oneri da esso derivanti, tra cui, in particolare, quelli connessi alle modalità di finanziamento di cui dall'articolo 18 del Trattato, nonché quelli legati all'istituzione e alle riunioni (previste con cadenza biennale) dell'organo direttivo di cui all'articolo 19 del Trattato.

Il sottosegretario VEGAS rileva l'opportunità di approfondire i profili inerenti agli effetti finanziari derivanti dal provvedimento in titolo attraverso l'acquisizione della relazione tecnica.

La Sottocommissione approva quindi la richiesta di predisposizione di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1793) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica delle Maldive sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Malé il 13 luglio 2000

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore CICCANTI fa presente che si tratta del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo con la Repubblica delle Maldive sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte. Per quanto di competenza, rileva che occorre acquisire conferma circa l'effettiva neutralità del provvedimento per il bilancio dello Stato, in relazione agli effetti finanziari derivanti dal regime di esenzione da dazi doganali, tariffe ispettive e altri oneri fiscali previsto dall'articolo 6 dell'Accordo.

Il sottosegretario VEGAS conferma l'effettiva neutralità del provvedimento per il bilancio dello Stato, in relazione agli effetti finanziari derivanti dal regime di esenzione di dazi doganali ed altro, come previsto dall'articolo 6 dell'accordo in questione in quanto, per effetto del regime di reciprocità, analogo a quello adottato nel contesto di altri accordi, ne deriva una compensazione tra il nostro Paese e l'altra Parte contraente.

Su proposta del RELATORE la Sottocommissione esprime, quindi, un parere non ostativo.

(2019) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 10 maggio 2002

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di co-produzione cinematografica con il Governo della Repubblica di Albania. Per quanto di competenza, occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalla formulazione del comma 2 dell'articolo 18 che, pur prevedendo la convocazione della Commissione mista di massima ogni due anni, con riunioni aventi luogo alternativamente in ciascun Paese, prevede, altresì, la possibilità di convocazione straordinaria su richiesta delle autorità competenti. A tal proposito, fa presente che la copertura finanziaria è disposta con cadenza quadriennale.

Il sottosegretario VEGAS, in merito alle osservazioni del relatore, precisa che l'onere relativo alla riunione della Commissione mista prevista dall'articolo 18, secondo le intese raggiunte con la Parte contraente, avrà cadenza quadriennale, dato che la possibilità di convocazioni straordinarie è solo eventuale e, comunque, correlata ad una modesta portata finanziaria.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere non ostativo.

(2098) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica della Turchia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 10 settembre 2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta della ratifica ed esecuzione dell'Accordo con la Repubblica della Turchia sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, occorre valutare se possano determinarsi nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato per le spese di interpretariato e di traduzione indicate nell'articolo 19 dell'Accordo. Infine, segnala che, mentre la relazione tecnica e la corrispondente copertura finanziaria prevedono che gli oneri connessi agli incontri della Commissione mista siano commisurati ad eventi organizzati annualmente, l'articolo 20, comma 3, dell'Accordo prevede che la Commissione si riunisca quando se ne ravvisi la necessità.

Il sottosegretario VEGAS, con riferimento alle considerazioni del relatore, precisa che le funzioni di interpretariato e di traduzione previste

dall'articolo 19 dell'accordo oggetto del disegno di legge in titolo vengono svolte dagli stessi funzionari statali che partecipano alle riunioni e non sono, pertanto, correlate a nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; la riunione della Commissione mista di cui all'articolo 20 dell'accordo ha inoltre cadenza annuale, secondo le intese raggiunte con la Parte contraente.

Il senatore MORANDO non condivide l'assunto del Governo secondo il quale le spese di interpretazione di cui all'articolo 19 dell'accordo, ancorché di portata ridotta, non hanno effetti finanziari. Ritene, pertanto, che sul provvedimento non si possa che formulare un parere contrario.

Il presidente AZZOLLINI rileva che, alla luce dei chiarimenti offerti dal rappresentante del Governo, la Sottocommissione possa rendere un parere non ostativo. Propone pertanto di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che gli incontri della Commissione mista abbiano luogo con cadenza annuale.

La Sottocommissione approva, quindi, a maggioranza, la proposta del Presidente.

(2099) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma l'8 aprile 1997, e del relativo Scambio di Note correttivo fatto a Roma il 26 ottobre e l'11 novembre 1999, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta del disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica federale di Etiopia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza osserva che occorre avere conferma della neutralità degli effetti finanziari sul bilancio dello Stato conseguenti alle disposizioni contenute nel provvedimento in esame.

Il sottosegretario VEGAS conferma l'effettiva neutralità del provvedimento per il bilancio dello Stato, analogamente a quanto si riscontra a proposito di altri accordi volti ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione conviene di esprimere un parere non ostativo.

(2293) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materie doganali, con allegato, fatto a Roma il 21 novembre 2000, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta della ratifica ed esecuzione dell'Accordo con la Repubblica dell'Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala che, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 6, in materia di assistenza tecnica, la relazione tecnica indica che tale attività viene attuata con il ricorso agli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo sottolinea che occorre acquisire chiarimenti per valutare se da tale attività possono determinarsi nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ove ciò fosse verificato, la modalità di copertura, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, risulterebbe in contrasto con le modalità di copertura delle leggi di spesa di cui all'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978. Occorre, altresì, valutare se possano determinarsi nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato per le spese di interpretariato e di traduzione indicate nell'articolo 19 dell'Accordo. Infine, segnala che, mentre, la relazione tecnica e la corrispondente copertura finanziaria prevedono che gli oneri connessi agli incontri della Commissione mista siano commisurati ad eventi organizzati annualmente, l'articolo 20, comma 2, dell'Accordo prevede che la Commissione si riunisca quando se ne ravvisi la necessità.

Il sottosegretario VEGAS rileva che dall'articolo 6 dell'accordo non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, considerato che le eventuali attività di assistenza tecnica e di scambio di funzionari vengono assicurate con il ricorso agli ordinari stanziamenti di bilancio; rileva poi che le funzioni di interpretariato e traduzione di cui all'articolo 19 vengono svolte dai funzionari dell'Agenzia delle dogane che partecipano alle riunioni e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri. Precisa infine che la riunione della Commissione mista di cui all'articolo 20, comma 2, secondo le intese raggiunte con la Parte contraente, ha cadenza annuale.

Il senatore MORANDO sottolinea l'illegittimità, ai fini del rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, del richiamo alle ordinarie risorse di bilancio a proposito dell'espletamento dell'attività di assistenza tecnica di cui all'articolo 6; l'attuazione dell'articolo 19, inoltre, risulta chiaramente onerosa in quanto vi si prevede la possibilità di ricorrere ad interpreti e traduttori privati a carico dell'amministrazione richiedente. Appare maggiormente plausibile la copertura delle spese per le riunioni della Commissione mista di cui all'articolo 20 in quanto formulata a tetto di spesa.

Su proposta del PRESIDENTE la Sottocommissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

(1973) Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Molinari; Volonté ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri
(Parere alla 9^a Commissione su testo ed emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame)

Si riprende l'esame del testo sospeso nella seduta del 19 giugno scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nelle precedenti sedute sono stati illustrati dal relatore il testo del disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti e, tenuto conto dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'esame.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 16,25.

IGIENE E SANITÀ (12^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 24 GIUGNO 2003

31^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Boldi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 7^a Commissione:

(2325) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 5^a e 10^a RIUNITE

(5^a - Programmazione economica, bilancio)

(10^a - Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 25 giugno 2003, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla competitività del sistema Paese sotto il profilo della programmazione economica: audizione di rappresentanti di Infrastrutture S.p.A.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 25 giugno 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- CORTIANA ed altri. – Norme in materia di pluralismo informatico e sulla adozione e diffusione del *software* libero nella pubblica amministrazione (1188).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (1472) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin*

ed altri; Bertinotti ed altri. Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 25 febbraio 2003).

- EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003 (2254) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme speciali per la città di Milano (1410).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane (1567).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro (1889).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione dei nuovi articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonché della nuova disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa (1933).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione di-

retta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).

- CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).
- CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).
- e delle petizioni nn. 400 e 433 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).
- DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2068).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- e della petizione n. 485 ad essi attinente.

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (132).

- EUFEMI ed altri.- Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco nei piccoli comuni (301).
- CAVALLARO ed altri.- Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia (1109).
- GUERZONI.- Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti delle province (1431).
- MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (1434).
- RIGONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia (1588).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia (1716).
- e della petizione n. 301 ad essi attinente.

X. Seguito dell'esame del documento:

- MALABARBA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del «G8» (*Doc. XXII, n. 13*)

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 25 giugno 2003, ore 14,30 e 21

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).

- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d' appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotona (970).
- MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).

- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
- IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
- FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).

- CICCANTI. – Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo (1632).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati (1536).
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).
- CAVALLARO. – Istituzione del tribunale di Caserta (1731).
- CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma (1765).
- MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).
- DETTORI. – Istituzione della Corte d'appello di Sassari (2172).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- BATTISTI ed altri. – Legge quadro sulle professioni intellettuali (1478).
- CALVI. – Disciplina delle società tra professionisti (1597).
- PASQUINI ed altri. – Riforma delle professioni intellettuali (2204).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni a tutela degli animali (1930) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri*).
- ACCIARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (42).
- RIPAMONTI. – Divieto di svolgimento di competizioni di levrieri (294).
- RIPAMONTI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (302).
- PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali (789).

- CHINCARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (926).
- ACCIARINI ed altri. – Modifica dell'articolo 727 del codice penale, in materia di maltrattamento di animali (1118).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali (1397).
- BONGIORNO ed altri. – Misure per la repressione e la prevenzione degli abusi sugli animali domestici (1445).
- PERUZZOTTI ed altri. – Modalità per l'esercizio della tutela e il rispetto del diritto al benessere psico-fisico degli animali che vivono a contatto con l'uomo. Delega al Governo per il rispetto dei diritti degli animali tutelati (1541).
- CENTARO ed altri. – Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali (1542).
- SPECCHIA ed altri. – Nuove norme contro il maltrattamento di animali (1554).
- ZANCAN ed altri. – Norme per la protezione di animali ed abrogazione degli articoli 638 e 727 del codice penale (1783).
- e della petizione n. 85 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VERALDI ed altri. – Modifiche all'articolo 81, comma 2, lettera *c*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di formazione dell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (1752).
- Deputato PECORELLA. – Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RIPAMONTI. – Concessione di indulto e provvedimenti in materia di misure alternative alla detenzione (1018).
- BOREA. – Concessione di amnistia ed indulto (1509).
- GRECO ed altri. – Concessione di indulto revocabile (1831).
- FASSONE e MARITATI. – Concessione di indulto incondizionato. Sostegno al reinserimento sociale dei detenuti scarcerati (1847).
- CALVI ed altri. – Concessione di indulto (1849).
- e della petizione n. 440 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).
- e della petizione n. 105 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

VIII. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- e del voto regionale n. 80 ad esso attinente.
- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).
- Deputati DUILIO ed altri. – Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (2195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).

- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche (1727).
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Antonino CARUSO e SEMERARO. – Modifica dell'articolo 291 del codice civile, in materia di adozione di persone maggiori di età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni (1611).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Piano straordinario pluriennale di interventi in materia di edilizia penitenziaria (n. 237).

AFFARI ASSEGNATI

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto di atto normativo dell'Unione europea:

- Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (n. 3).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione dei disegni di legge:

- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (78).
 - MONTI. – Modifica dell'articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile (528).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 25 giugno 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 20 febbraio 2002 (2297) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DE PETRIS. – Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con allegati, adottato a Roma dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO il 3 novembre 2001 (1480).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 10 maggio 2002 (2019).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica delle Maldive sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Malè il 13 luglio 2000 (1793).

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica della Turchia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 10 settembre 2001 (2098) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, investigazione e repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Bratislava il 25 ottobre 2000 (2296) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materie doganali, con allegato, fatto a Roma il 21 novembre 2000 (2293) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma l'8 aprile 1997, e del relativo Scambio di Note correttivo fatto a Roma il 26 ottobre e l'11 novembre 1999 (2099) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 25 giugno 2003, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in materia di disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331» (n. 242).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CONTESTABILE ed altri. – Abrogazione dell'articolo 3 della legge 8 ottobre 1984, n. 693, in materia di concessione della medaglia mauriziana (980).
- MANFREDI ed altri. – Modifica dell'articolo 4, comma primo, lettera c), della legge 14 aprile 1957, n. 277, recante Istituzione in Roma di un Museo storico della liberazione (1660).
- NIEDDU ed altri. – Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e Corpi armati dello Stato di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (1430).

II. Esame del disegno di legge:

- NIEDDU ed altri. – Istituzione della «Giornata del Ricordo» in memoria dell'eccidio di Cefalonia (1244).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 25 giugno 2003, ore 9 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AZZOLLINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici (1492) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002*).
- MORANDO ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativamente al Titolo I, IV e V, in tema di riforma delle norme di contabilità pubblica (1548) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002*).
- EUFEMI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in materia di contabilità di Stato (1979).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*) (848-bis).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto (229).
- MUZIO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (230).
- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto (330).
- BATTAFARANO ed altri. – Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto (349).
- CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto (540).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto (590).
- FORCIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (760).
- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l'epidemiologia delle patologie asbestocorrelate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti (977).
- RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto (1240).

- GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (1253).

III. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003 (2254) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 25 giugno 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca (2325) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disciplina dell'insegnamento del restauro dei beni culturali (1955).
- GIRFATTI ed altri. – Delega al Governo per il recupero e il rilancio dell'area vesuviana di Ercolano-Pompei (1167).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione della giornata celebrativa della ricorrenza storica del settecentesimo anniversario del trattato che sancì la «pace di Caltabellotta» (1192).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CICCANTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (520).
- Deputato Titti DE SIMONE ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (2005) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ACCIARINI. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti supe-

riori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati» (240).

- ASCIUTTI. – Modifica alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura (2216).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GRECO ed altri. – Disposizioni per la ricostruzione del teatro «Petruzzelli» di Bari (570).
- Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli (2020).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- FALCIER ed altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dello sport per le persone disabili (1682).
- Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili (2212) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Carli ed altri; Battaglia ed altri*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico (894).
- ACCIARINI. – Norme sul deposito legale dei documenti di interesse editoriale (1057).

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 25 giugno 2003, ore 8,30, 15 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- CAMBURSANO. – Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi (37).
- MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via *Internet* (504) (*Fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento*).
- CREMA ed altri. – Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati (1390).
- DEL TURCO ed altri. – Disciplina dell'attività radiotelevisiva (1391).
- PASSIGLI ed altri. – Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (1516).
- PASSIGLI. – Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (1681).
- GUBERT. – Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni (1887).
- BOREA. – Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa (2042).

- FALOMI ed altri. – Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada» (2088).
- DENTAMARO ed altri. – Disciplina del sistema radiotelevisivo (2123).
- Tommaso SODANO e MALABARBA. – Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada» (2170).
- FALOMI. – Disciplina del sistema delle comunicazioni (2178)
- ANGIUS ed altri. – Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione (2179).
- FALOMI. – Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo (2180).
- e della petizione n. 175 ad essi attinente.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 25 giugno 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (1973) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; Volontè ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri*).
- EUFEMI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (583).
- TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (748).
- DE PETRIS e TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (883).
- PICCIONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (897).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
 - Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole

e forestali relative ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2003 (n. 243).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento concernente l'individuazione dell'unità dirigenziale del Corpo forestale dello Stato (n. 236).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 25 giugno 2003, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2003 (n. 241).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MUGNAI. – Tutela, valorizzazione e promozione delle attività professionali artistiche delle arti applicate (2284).
 - TOIA ed altri. – Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia (*Fatto proprio dal Gruppo della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3, terzo periodo e 79, comma 1, del Regolamento*) (697).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 25 giugno 2003, ore 14,30

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Esame di una proposta di integrazione del programma della indagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani in Italia.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro» (n. 239).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le libere professioniste (2303) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantini; Siniscalchi; Costa; Benedetti Valentini; Gazzara*).
- BOREA ed altri. – Modifiche urgenti in tema di indennità di maternità alle libere professioniste (1335).
- MAGNALBÒ. – Modifiche all'articolo 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in tema di indennità di maternità alle libere professioniste (1361).
- BUCCIERO. – Modifiche urgenti in tema di indennità di maternità alle libere professioniste (1895).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- MANZIONE. – Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali (514).
- RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali (1202).
- DI SIENA ed altri. – Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori (2008).
- e della petizione n. 449 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto (229).
- MUZIO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (230).
- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto (330).
- BATTAFARANO ed altri. – Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto (349).
- CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto (540).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto (590).
- FORCIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (760).
- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l'epidemiologia delle patologie asbestocorrelate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti al-

- l'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti (977).
- RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto (1240)
 - GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (1253).
 - e delle petizioni nn. 401 e 424 ad essi attinenti.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 25 giugno 2003, ore 8,30, 14 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica (58).
 - TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita (112).
 - ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni (197).
 - PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (282).
 - CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (501).
 - RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita (961).
 - ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita (1264).
 - TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (1313).
 - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1514) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese*

ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro).

- Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita (1521).
- D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita (1715).
- TONINI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1837).
- GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (2004).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BASTIANONI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (255).
- MULAS ed altri. – Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale (379).
- TOMASSINI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (623).
- CARELLA. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (640).
- CARELLA. – Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale (658).
- MASCIONI ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (660).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (397).
- LIGUORI ed altri. – Modifica dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (1310).

IV. Esame del disegno di legge:

- STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CALDEROLI. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (396)
- ROTONDO ed altri. – Disciplina della prevenzione, sorveglianza e diagnosi della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (1586).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).
- DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318).
- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Seguito delle comunicazioni del Ministro della salute sugli aspetti generali di politica sanitaria.

II. Indagine conoscitiva sui fenomeni di denatalità, gravidanza, parto e puerperio in Italia.

III. Interrogazione.

**COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

Mercoledì 25 giugno 2003, ore 13,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Boniver, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, con riferimento ai programmi del Governo per i diritti umani nel corso del semestre di Presidenza italiana dell'Unione Europea.

**GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee**

Mercoledì 25 giugno 2003, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2002 (*Doc. LXXXVII, n. 3*)

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:
 - Schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva 2001/12/CE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, della direttiva 2001/13/CE, relativa alle licenze alle imprese ferroviarie, e della direttiva 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (n. 215).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Testo unico delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali» (n. 238).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giuliotti; Giuliotti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pisione ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo*).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003 (2254) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le Università e gli enti di ricerca (2325) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

ESAME ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei seguenti progetti di atti comunitari:

- Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (n. 3).
 - Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (n. 4).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 25 giugno 2003, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa:

– Seguito dell'esame del documento conclusivo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse

Mercoledì 25 giugno 2003, ore 13,30

ORE 13,30

Audizione del direttore del Sisimi, Nicolò Pollari.

ORE 14,15

Audizione del presidente di Fise Assoambiente, Giulio Quercioli Dessena.

ORE 14,45

Audizione del presidente di Federambiente, Guido Berro.

ORE 15,15

Audizione del professor Giuseppe Minieri.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

Mercoledì 25 giugno 2003, ore 13,45

Comunicazioni del Presidente.

ORE 13,50

Esame di una proposta di rogatoria in Grecia.

ORE 14

Audizione del dottor Massimo Masini.

Audizione del colonnello Renato Maria Russo.
